



PROVINCIA DI RAVENNA



Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

NORME DI ATTUAZIONE

LEGGE REGIONALE n.20 del 20/03/2000

ADOTTATO: DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 51 DEL 06.06.2005

APPROVATO: DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 9 DEL 28.02.2006

PUBBLICATO: B.U.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA N. 65 DEL 10.05.2006

Modificato a seguito di:

Approvazione del PSC del Comune di Ravenna con delibera di C.C n°25/2007 del 27.02.2007 ai sensi dell'art.22 della L.R. n°20/2000 e pubblicato sul B.U.R dell'Emilia-Romagna n°57 del 26.04.2007

Approvazione del PSC dei Comuni della Bassa Romagna pubblicato sul B.U.R dell'Emilia-Romagna n°106 del 17.06.2009

Approvazione della Variante Normativa al Ptcp in materia di commercio al dettaglio con delibera di C.P. n°04/2010 del 26.01.2010 pubblicato sul B.U.R dell'Emilia-Romagna n°24 del 17.02.2010

Approvazione del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR) con delibera di C.P. n°71/2010 del 29.06.2010 pubblicato sul BURERT del 04.08.2010

Approvazione del Piano Energetico Provinciale con delibera di C.P. n°21/2011 del 22.03.2011 pubblicato sul BURERT del 27.04.2011

Approvazione della Variante al PTCP in attuazione a Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia Romagna con delibera di C.P. n°24/2011 del 22.03.2011 pubblicato sul BURERT n°73 dell'11.05.2011

**VICE PRESIDENTE
ASS. ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
BRUNO BALDINI**

**PRESIDENTE
FRANCESCO GIANGRANDI**

Legenda

(P) = norma prescrittiva

(D) = direttiva

(I) = norma di indirizzo

testo coordinato

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
TITOLO 1 - Natura, oggetto, elaborati costitutivi ed efficacia del Piano	6
Art. 1.1 - Natura e oggetto del Piano	6
Art. 1.2 - Elaborati costitutivi del Piano	6
Art. 1.3 - Efficacia del Piano	8
Art. 1.4 – Carattere delle disposizioni normative e grafiche	9
Art. 1.5 – Definizioni.....	10
TITOLO 2 - Strumenti di attuazione del Piano e rapporti con altri strumenti di pianificazione	14
Art. 2.1 - Concorso del PTCP agli atti di pianificazione e programmazione sovraordinata.....	14
Art. 2.2 - Rapporto del PTCP con gli atti di pianificazione e di governo della Provincia	15
Art. 2.3 - Rapporto del PTCP con gli atti di pianificazione dei Comuni	15
Art. 2.4 - Le unità di paesaggio.....	16
PARTE II - LA TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA, DELL'IDENTITA' CULTURALE E DELLA BIODIVERSITA' DEL TERRITORIO.....	18
TITOLO III - Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico	18
Art. 3.1.....3.8 - (omissis).....	18
Art. 3.9 - Sistema collinare.....	18
Art. 3.10 - Sistema delle aree forestali	21
Art. 3.11 - Sistema delle aree agricole	25
Art. 3.12 - Sistema costiero	25
Art. 3.13 - Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	28
Art. 3.14 - Zone urbanizzate in ambito costiero.....	30
Art. 3.15 - Zone di tutela della costa e dell'arenile.....	32
Art. 3.16 - Città delle colonie e Colonie Marine	34
Art. 3.17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	38
Art. 3.18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	45
Art. 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	46
Art. 3.20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi	50
Art. 3.21.A - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico.....	52
Art. 3.21.B - Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione	53
Art. 3.22 - Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane.....	56
Art. 3.23 - Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura.....	57
Art. 3.24.A - Elementi di interesse storico-testimoniale - Viabilità storica	58
Art.3.24.B - Elementi di interesse storico-testimoniale - Viabilità panoramica	59
Art.3.24.C - Elementi di interesse storico-testimoniale - Strutture di interesse storico-testimoniale.....	60
Art. 3.25 - Zone di tutela naturalistica.....	60
TITOLO 4 – Protezione e prevenzione dei rischi ambientali	65
Art. 4.1 – Aree interessate da dissesto idrogeologico di versante.....	65
Art. 4.2 – Tutela idrogeologica del territorio rurale e forestale nei bacini montani	68
Art. 4.3 – Abitati da consolidare.....	70

Art. 4.4 – Rischio idraulico	71
Art. 4.5 – Rischio idraulico nella fascia costiera	72
Art. 4.6 – Controllo degli apporti d’acqua e invarianza idraulica	73
Art. 4.7 – Rischi connessi alla subsidenza	74
TITOLO 5 – Tutela della qualità e uso razionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee	75
Art. 5.1 – Piano di tutela delle acque.....	75
Art. 5.2 - Obiettivi di qualità ambientale e misure generali per il loro raggiungimento	76
Art. 5.3 Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità.....	84
Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura.....	86
Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano.....	91
Art. 5.6 Disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali.....	93
Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero.....	94
Art. 5.8 Regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale (DMV)	95
Art. 5.9. Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità	101
Art. 5.10 - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari	102
Art. 5.11 - Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico civile.....	104
Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura	110
Art. 5.13 Disposizioni relative allo smaltimento delle acque.....	116
Art. 5.14 - Misure di tutela per le Zone Vulnerabili da Nitrati d’origine agricola e per le zone non vulnerabili ¹⁹	121
Art. 5.15 - Zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano.....	122
TITOLO 6 – DISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE	123
Art. 6.1 –Pianificazione di settore in materia di attività estrattive	123
Art. 6.2 –Pianificazione di settore in materia di gestione dei rifiuti	123
Art. 6.3 - Pianificazione di settore in materia di localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva	125
Art. 6.4 - Pianificazione di settore in materia di protezione civile	126
Art. 6.5 - Pianificazione di settore in materia di risparmio energetico e uso razionale dell’energia ¹²⁶	
Art. 6.6 - Pianificazione di settore in materia di qualità dell’aria	126
TITOLO 7 - Specifiche modalità di valorizzazione della biodiversità e di gestione delle risorse ambientali.....	127
Art.7.1 - Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi: obiettivi e strumenti	127
Art. 7.2 - “Rete Natura 2000”	127
Art. 7.3 - Rete ecologica di livello provinciale	128
Art. 7.4 - Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette.....	130
Art. 7.5 - Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese in parchi regionali	130
Art. 7.6 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed "aree studio"	131
Art. 7.7 - Divieto di installazioni pubblicitarie	131
PARTE III - EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE INFRASTRUTTURE	132

TITOLO 8 - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI	132
Art. 8.1 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale	132
Art. 8.2 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale.....	137
Art. 8.3 - Prestazioni delle aree ecologicamente attrezzate	137
Art. 8.4 - Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante	138
Art. 8.5 - Disposizioni in materia di poli funzionali	140
Art. 8.6 - Disposizioni in materia di insediamenti commerciali	142
TITOLO 9 - TERRITORIO URBANO	147
Art. 9.1 - Obiettivi del PTCP riguardo all'evoluzione degli insediamenti urbani e direttive alla pianificazione di settore	147
Art. 9.2 - Disposizioni in materia di dotazioni di attrezzature e spazi collettivi	147
Art. 9.3 - Indirizzi per i servizi di livello sovracomunale	149
Art. 9.4 - Disposizioni generali riguardo alle previsioni di sviluppo urbano	150
Art. 9.5 - Disposizioni specifiche lo sviluppo urbano delle città di Ravenna, Faenza e Lugo. ...	151
Art. 9.6 - Disposizioni specifiche per i centri costieri	152
Art. 9.7 - Disposizioni specifiche per i centri collinari	152
TITOLO 10 - TERRITORIO RURALE	154
Art. 10.1 - Definizione di territorio rurale e contenuti del PTCP.....	154
Art. 10.2 - Indirizzi e direttive agli strumenti di pianificazione e a quelli di programmazione del settore agricolo	154
Art. 10.3 - Insediamenti ammissibili negli ambiti rurali	155
Art. 10.4 - Disciplina degli interventi edilizi e di modificazione degli assetti morfologici o idraulici, in funzione delle attività produttive agricole.....	156
Art. 10.5 - Disposizioni riguardo all'uso e riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni non connesse con l'attività agricola.....	157
Art. 10.6 - Articolazione del territorio rurale in ambiti agricoli.....	159
Art. 10.7 - Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico	159
Art. 10.8 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola	160
Art. 10.9 - Ambiti agricoli periurbani	161
TITOLO 11 - DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO	163
Art. 11.1 - Indirizzi del PTCP riguardo al sistema della mobilità e direttive alla pianificazione di settore.....	163
Art. 11.2 - Piani di settore e strumenti urbanistici comunali	163
Art. 11.3 - Disposizioni per agevolare la mobilità non motorizzata.....	164
Art. 11.4 - Gerarchia della rete viaria.....	164
Art. 11.5 - Disposizioni in materia di standard di riferimento, di fasce di rispetto stradale e corridoi infrastrutturali	165
Art. 11.6 – Indirizzi per l'inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti delle strade extraurbane.....	166
Art. 11.7 – Disposizioni in materia di trasporto ferroviario.....	167
TITOLO 12 - DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI	168
Art. 12.1 - Dotazioni ecologiche e ambientali	168
Art. 12.3 - Requisiti degli insediamenti in materia di gestione dei rifiuti	172
Art. 12.4 - Requisiti degli insediamenti in materia di uso razionale delle risorse idriche.....	173
Art. 12.5 - Requisiti degli insediamenti in materia di clima acustico.....	174

Art. 12.6 - Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico.....	175
Art. 12.7 - Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione energetica.....	176
Art. 12.8 - Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria	190
Art. 12.9 - Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dei suoli	190
PARTE IV -- DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI.....	192
TITOLO 13 – Disposizioni attuative.....	192
Art. 13.1 - Strumenti di specificazione e attuazione concertata del Piano	192
Art. 13.2 - Concertazione intercomunale degli strumenti urbanistici	193
Art. 13.3 - Cooperazione fra Comuni e Provincia per la redazione degli strumenti urbanistici comunali.	194
Art. 13.4 - Perequazione territoriale delle risorse derivanti dai nuovi insediamenti produttivi secondari e terziari	194
Art. 13.5 - Concertazione degli oneri concessori e fiscali.....	195
TITOLO 14 – Disposizioni finali e transitorie.....	195
Art. 14.1 - Disposizioni finali	195
Art 14.2 – Norme di salvaguardia	196

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 1 - NATURA, OGGETTO, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO

Art. 1.1 - Natura e oggetto del Piano

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna, di seguito denominato PTCP, è redatto secondo le disposizioni dell'art. 20 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 57 del D.Lgs. 112/1998 e della L.R. 20/2000.
2. Il PTCP costituisce atto di programmazione generale e si ispira ai principi della responsabilità, della leale cooperazione e della sussidiarietà nei rapporti con lo Stato, la Regione e fra gli enti locali, e della concertazione con le forze sociali ed economiche.
3. Il PTCP, in attuazione dell'art. 6 dello Statuto della Provincia e nel quadro della programmazione provinciale, persegue gli obiettivi descritti nella Relazione generale.
4. Il PTCP considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che, alla luce dei principi di cui al secondo comma, definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.
5. Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.

Art. 1.2 - Elaborati costitutivi del Piano

1. Il presente Piano è costituito da:
 - a) il documento intitolato "**Quadro Conoscitivo**", costituito da una Relazione in due volumi, dai seguenti allegati:
 - Allegato A: Schede degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale,
 - Allegato B: Schede dei poli funzionali,
 - Allegato C: Piano operativo triennale dell'Autorità portuale di Ravenna,
 - Allegato D: Censimento del traffico,
 - Allegato E: Individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante,e dai seguenti elaborati grafici:
 - Tav. B.1.1.1 - Assetto e tutela della rete idrografica e rischio idraulico,
 - Tav. B.1.1.2 - Rischio da frana,

- Tav. B.1.1.3 – Inventario del dissesto,
 - Tav. B.2.1.1 - Aree di valore ambientale e naturale,
 - Tav. B.3.1.1 - Aree soggette a tutela paesaggistica,
 - Tav. C.1.1.3 - Densità di popolazione sparsa per sezioni di censimento 1991,
 - Tav. C.1.2.1 - Estensione del territorio urbanizzato dei centri abitati nel 1976, 1994, 2001,
 - Tav. C.1.2.2 - Estensione del territorio urbanizzato dei centri abitati nel 2001 ed estensione del territorio pianificato per usi urbani al 2002,
 - Tav. C.1.4.1 - Ambiti specializzati per attività produttive,
 - Tav. C.1.5.1 - Poli funzionali,
 - Tav. C.1.7.1 - Sistema dei servizi di attrazione sovracomunale,
 - Tav. C.2.1.1 - Reti stradali e ferroviarie: carte di aggiornamento dello stato di fatto della rete e della progettualità in corso,
 - Tav. C.2.3.1 - Servizi di trasporto pubblico passeggeri su ferro e su gomma,
 - Tav. C.2.5.1 - Rete delle piste ciclabili extraurbane di interesse sovracomunale: quadro degli elementi disponibili sullo stato di fatto e la progettualità,
 - Tav. C.3.1.1 - Capacità d'uso dei suoli,
 - Tav. C.3.2.1 - Uso del suolo Sintesi della Carta dell' uso reale del suolo 2000,
 - Tavola Allegato D.1 – Rete stradale provinciale: dati di rilievo del traffico totale,
 - Tavola Allegato D.2 - Rete stradale provinciale: dati di rilievo del traffico pesante;
 - Tavola Allegato D.3 – Rete stradale provinciale: dati di rilievo del picco massimo.
- b) il documento intitolato “**Relazione generale**” con i relativi Allegati ;
- Allegato 1: Unità di Paesaggio,
 - Allegato 2: Attuazione delle politiche di piano: azioni e progetti;
- c) il presente documento intitolato “**Norme di attuazione**”;
- d) gli elaborati grafici di Piano di cui al seguente comma;
- e) il documento intitolato **Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale** del piano (VALSAT) con i relativi Allegati:
- Allegato 1: Relazione su analisi e meccanismi valutativi degli insediamenti e relazioni reti-territorio nella provincia di Ravenna
 - Allegato 2: “2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella provincia di Ravenna -2004”.

2. Gli **elaborati grafici** di Piano sono:
 - la Tavola n.1: "Unità di Paesaggio", in unico foglio in scala 1:100.000;
 - la Tavola n.2: "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali" in 22 fogli in scala 1:25.000;
 - la Tavola n.3: "Carta della vulnerabilità degli acquiferi", in cinque fogli in scala 1:25.000;
 - la Tavola n.4, "Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" in 22 fogli n scala 1:25.000;
 - la Tavola n.5: "Assetto evolutivo degli insediamenti e della reti per la mobilità " in unico foglio in scala 1:100.000;
 - la Tavola n. 6: "Progetto reti ecologiche in provincia di Ravenna" in unico foglio in scala 1:100.000.
3. Quando una componente territoriale ricade contemporaneamente entro sistemi, zone ed elementi indicati e/o perimetrati da più di una delle serie di tavole di cui al comma precedente, valgono le disposizioni più limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

Art. 1.3 - Efficacia del Piano

1. Il P.T.C.P. ha efficacia nei confronti di ogni decisione di programmazione, trasformazione e gestione del territorio di soggetti pubblici o privati che investa il campo di competenza della Provincia. In particolare il P.T.C.P. ha efficacia nei confronti dei piani, programmi e progetti generali e settoriali di iniziativa regionale, provinciale e della Comunità Montana e nei confronti degli strumenti urbanistici comunali nei termini disposti dalla L.R. n.20/2000.
2. In particolare il P.T.C.P.:
 - orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati
 - costituisce nel proprio ambito territoriale, specificazione approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)
 - costituisce per il proprio ambito territoriale specificazione, approfondimento e attuazione dei disposti del P.T.P.R.
 - costituisce il momento di sintesi e verifica degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione
 - costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di conformità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale
 - costituisce, nei contenuti della Relazione generale, della Valsat e delle presenti Norme, il parametro di riferimento per la definizione del dimensionamento insediativo nel territorio provinciale.
3. Il PTCP, dando piena attuazione alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale

28/01/1993 n.1338, ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, anche ai fini dell'art. 143 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 20/2000, l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa.

4. Nel Quadro Conoscitivo, e specificamente nella tavola B.3.1.1, sono rappresentate alcune delle aree e degli elementi che risultano tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. n.42/2004, anche ai fini della individuazione in via sostitutiva da parte della Provincia di cui all'art. 46 comma 4 della L.R. 31/2002.
5. Le previsioni del P.T.C.P., che interagiscono o specificano con decisioni più generali regionali o di Enti pubblici settoriali sovraordinati o con altre Province limitrofe sono oggetto, ai fini dell'attuazione del piano e di volta in volta, di concertazione, accordi di programma, intese o convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni.

Art. 1.4 – Carattere delle disposizioni normative e grafiche

1. Le presenti norme sono articolate in Parti, Titoli, Articoli, commi numerati e capoversi, non numerati.

Negli articoli delle Parti II e III, all'inizio di ciascun comma viene esplicitato con differenti lettere maiuscole poste fra parentesi se la norma costituisce una prescrizione (P), una direttiva (D) o una norma di indirizzo (I).
2. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2000:
 - a) per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sott'ordinati, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali;
 - b) per direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sott'ordinati, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di altri atti di pianificazione o di programmazione degli enti pubblici o nell'esercizio delle competenze amministrative degli enti stessi;
 - c) per prescrizioni si intendono le disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni, fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'art.14.1 delle presenti Norme, devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano. Nei casi contemplati dal comma 2 del sopra richiamato art.14.1, gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.
3. Tutte le indicazioni grafiche contenute nelle tav. 5 e 6 hanno valore di individuazioni ideogrammatiche o di larga massima e comunque non assumono carattere conformativo del regime urbanistico dei suoli.

Art. 1.5 – Definizioni

1. Ai fini del presente piano si intende per:

- **Autorità di Bacino:** l'Autorità di Bacino competente per territorio, ossia quella del Reno, o quella dei Bacini Regionali Romagnoli ovvero quella del Po in relazione alle diverse aree di competenza.
- **Autorità idraulica competente:** ente o enti a cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni amministrative relative alla realizzazione di opere, al rilascio di concessioni, alla manutenzione e sorveglianza del corso d'acqua considerato; allo stato attuale sono, a seconda dei corsi d'acqua, i Servizi tecnici dei bacini oppure i Consorzi di Bonifica.
- **Centro abitato:** ai sensi della definizione dell'ISTAT, è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso; nel presente Piano si intendono per centri abitati, salvo diversa precisazione, le località considerate tali secondo il Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni del 2001. La presente definizione non necessariamente coincide con la individuazione e perimetrazione dei centri abitati ai fini dell'applicazione del Codice della Strada, che è di competenza dei Comuni.
- **Costruzione:** 'Costruzione edilizia', alias 'opera edilizia', o semplicemente 'costruzione' è qualsiasi manufatto, fissato al suolo o posto sul suolo o incorporato nel suolo, avente caratteristiche di stabilità e consistenza.

Ai fini del presente Piano le costruzioni edilizie comprendono quattro tipologie:

- gli edifici (o fabbricati),
 - gli impianti, (o strutture tecnologiche),
 - le infrastrutture (infrastrutture per la mobilità e infrastrutture tecnologiche)
 - i manufatti diversi.
- **Gestione di rifiuti:** le attività di gestione dei rifiuti comprendono la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento.
 - **Immobile:** sono 'beni immobili' ai sensi dell'art. 812 del Codice Civile, o semplicemente 'immobili':
 - il suolo, ovvero le unità di suolo o 'aree';
 - le costruzioni edilizie;
 - gli alberi;
 - i corpi idrici (i corsi d'acqua, le sorgenti, e simili).
 - **Impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti:** gli impianti in cui si svolgono le operazioni di smaltimento e di recupero di cui rispettivamente, agli allegati B e C del D.Lgs. n.22/1997.

- **Intervento:** Si definisce 'intervento' un evento intenzionale che determina un cambiamento di stato fisico o di stato d'uso o di stato di diritto in un immobile. Gli interventi significativi dal punto di vista della pianificazione territoriale e urbanistica e delle procedure di controllo edilizio si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - *Interventi edilizi*, ossia tipi di intervento che determinano cambiamenti dello stato fisico di un immobile; i tipi di intervento edilizio sono definiti dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
 - *Interventi urbanistici*, ossia atti che determinano cambiamenti dell'assetto urbano, con conseguenti modifiche anche nello stato di diritto dei suoli; sono interventi urbanistici quelli di nuova urbanizzazione (o 'lottizzazione'), nonché quelli di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione di cospicui insediamenti dimessi con nuovi insediamenti e con diverse funzioni;
 - *Interventi di cambio d'uso*, ossia che determinano modificazioni dello stato d'uso di un immobile, sia esso un edificio o un'area;
 - *significativi movimenti di terra*, ossia le rilevanti modificazioni morfologiche del suolo non a fini agricoli ed estranei all'attività edificatoria, quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti, la realizzazione o modifica di fossi di drenaggio, e simili;
- **Piani urbanistici vigenti:** vedi strumenti urbanistici vigenti.
- **PIAE:** Piano infraregionale delle attività estrattive.
- **PGTU:** Piano generale del traffico urbano.
- **PLERT:** Piano provinciale di localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva
- **POC:** Piano operativo comunale.
- **PPGR:** Piano provinciale di gestione dei rifiuti.
- **PRG:** Piano regolatore generale comunale.
- **PRIT:** Piano regionale integrato dei trasporti
- **PRSR:** Piano regionale di sviluppo rurale.
- **PSC:** Piano strutturale comunale.
- **PTA:** Piano di tutela delle acque della Regione
- **PTPR:** Piano territoriale paesistico regionale.
- **PUA:** Piano urbanistico attuativo.
- **RUE:** Regolamento urbanistico-edilizio.
- **Siti di Importanza Comunitaria (SIC):** individuati dalla Regione, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica e quindi proposti, dal Ministero dell'Ambiente, alla Commissione europea per il riconoscimento come "Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" (v.). Ai sensi della sopra citata direttiva la protezione di queste zone non è perseguita attraverso vincoli tradizionali, ma attraverso un sistema dinamico di valutazioni

e monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie minacciati, attento anche alle condizioni sociali ed economiche dei siti stessi.

- **Strumenti di pianificazione di bacino:** si intendono i Piani di Bacino previsti dalla L. 183/1989, ovvero, nelle more della loro approvazione, i diversi piani stralcio approvati o adottati dalla competenti Autorità ai sensi della L. 267/1998 e succ. modificazioni.
- **Strumenti urbanistici generali (o Piani urbanistici generali):** si intendono il PSC (v.), il POC (v.), il RUE (v.) o, qualora non siano ancora stati approvati i nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000, il PRG (v.).
- **Strumenti urbanistici vigenti (o Piani urbanistici vigenti):** si intendono il PSC (v.), il POC (v.), il RUE (v.) e il PUA (v.) eventualmente vigenti riguardo ad un determinato immobile, o, qualora non siano ancora stati approvati i nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000, il PRG (v.) e l'eventuale PUA vigenti; nel caso dei PUA si intendono vigenti quelli approvati di cui sia stata sottoscritta la convenzione e la cui validità non sia scaduta.
- **Territorio urbanizzato:** Corrisponde al perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità o in costruzione ed i lotti interclusi. Non comprende:
 - i nuclei o modesti addensamenti edilizi in ambiente rurale;
 - gli insediamenti produttivi, impianti tecnici, cimiteri, impianti di distribuzione di carburanti e relativi servizi accessori, e simili, se isolati in ambiente extraurbano;
 - le aree attrezzate per attività ricreative o sportive in ambiente extraurbano comportanti una quota modesta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo;
 - le aree interessate da attività estrattive e relativi impianti;
 - gli allevamenti zootecnici.

Per perimetro del TU ad una determinata data si intende il perimetro corrispondente alla situazione di fatto a quella data.

- **UdP:** Unità di Paesaggio, di cui all'art. 2.4.
- **Unità idromorfologica elementare (U.I.E.):** unità territoriale di ordine gerarchico inferiore del bacino idrografico montano, utilizzata come unità territoriale di riferimento e rappresentante l'ambito di applicazione delle norme, indirizzi e interventi relativi al bacino montano.
- **Viabilità forestale, piste di esbosco e di servizio forestale:** la viabilità che interessa o attraversa aree forestali, essendo a servizio e di utilità per la gestione e la sorveglianza di queste in modo esclusivo o largamente prevalente. Fanno parte della viabilità forestale le piste di esbosco e di servizio forestale. Per una definizione più estesa e una classificazione dei tipi di viabilità forestale si veda la definizione allegata alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate dal C.R. con atto 2354 del 1/03/1995.
- **ZSC:** Zone speciali di conservazione, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992.
- **ZPS:** Zone di protezione speciale, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE del 2/04/1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

- **ATO** – va intesa la forma di convenzione tra Enti locali disciplinata dalla L.R. n.10/2008 e sue modifiche ed integrazioni.
- **PTA** – Piano di tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 40 del 21/12/2005.
- **Falda di subalveo** – va intesa come le “acque subalvee” del Regolamento Regionale n.41/2001.
- **Terrazzi idrogeologicamente connessi all’alveo fluviale e torrentizio** – Superfici sub-pianeggianti inclinate verso la pianura o verso l’asse vallivo, delimitate da scarpate e costituite da depositi alluvionali la cui origine è da ricondurre all’evoluzione del sistema fluviale. Si definiscono “connessi” i terrazzi in diretto rapporto con il regime idrologico dei corsi d’acqua, mentre i restanti sono “non connessi”. Nell’area oggetto di piano l’ambito dei terrazzi idrogeologicamente connessi è rappresentabile come l’Unità Modena (Subsistema AES8a) lungo le aste di Lamone, Marzeno, Senio, Sintria estesa sino al limite settentrionale del Settore di ricarica di tipo A (Art. 5.3 comma 3° sub A), ed escludendo da tale ambito le ramificazioni della medesima unità che corrono lungo il corso dei rii minori (tratta dalla Carta geologica dell’Appennino romagnolo della Regione Emilia-Romagna).

TITOLO 2 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO E RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 2.1 - Concorso del PTCP agli atti di pianificazione e programmazione sovraordinata

1. Il PTCP disciplina il concorso della Provincia alla determinazione degli obiettivi, indirizzi e programmi d'intervento statali e regionali. In particolare provvede, in riferimento al proprio ambito di applicazione e di competenze, alla valutazione di coerenza territoriale e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle proprie scelte strategiche, nonché alla specificazione ed all'attuazione dei piani e programmi dello Stato e della Regione. Le previsioni contenute nel PTCP sono vincolanti per i pareri e le intese di cui all'Art. 81, commi 2, 3, 4, del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, nonché per le determinazioni concertate assunte mediante accordi di programma o conferenze di servizi in attuazione delle vigenti leggi generali e di settore.
2. Il PTCP, nell'articolare sul territorio le linee di azione della programmazione regionale, determina il contributo della Provincia di Ravenna all'integrazione e all'aggiornamento degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.
3. In particolare il PTCP:
 - a) recepisce e integra, senza proporre modifiche, le disposizioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.1322 del 22/12/1999,
 - b) recepisce e integra le disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 28/01/1993 n.1338,
 - c) recepisce e coordina le disposizioni dei seguenti strumenti di pianificazione di bacino:
 - il Piano Stralcio dell'Autorità di bacino del Reno per il bacino del Torrente Senio, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1945 del 24/09/2001;
 - il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del Reno per i bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Sillaro e Santerno, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 567 del 7/04/2003;
 - il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 350 del 17/03/2003;
 - il Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001.
 - d) recepisce le previsioni dei Piani Territoriali dei parchi regionali, Delta del Po e Vena del Gesso Romagnola, che costituiscono stralcio del PTCP e hanno valore di PTPR. Con riferimento al territorio disciplinato dai suddetti piani, le

disposizioni del PTCP trovano applicazione per le materie eventualmente non disciplinate dai piani territoriali.

- e) sviluppa le indicazioni programmatiche del Programma regionale di sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale ai sensi dell'art. 13.
- f) costituisce adesione alle Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere ai sensi del punto 3 della Delibera n. 645 del 20 gennaio 2005 del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna.

Art. 2.2 - Rapporto del PTCP con gli atti di pianificazione e di governo della Provincia

1. I Piani settoriali provinciali, che hanno rilevanza territoriale, devono essere adeguati al P.T.C.P. Il Piani e i programmi di settore vigenti, di iniziativa provinciale e di approvazione provinciale o regionale, conservano la propria validità ed efficacia fino al loro adeguamento.
2. Nella formazione dei Piani di settore provinciali nonché negli altri atti di programmazione e di governo della Provincia deve essere garantito il coordinamento e la coerenza tra obiettivi ed azioni dei piani ed azioni settoriali e quelli della pianificazione generale, e devono essere verificate le reciproche interferenze, a partire dall'utilizzazione ed implementazione di un quadro conoscitivo e di scenari di riferimento tra loro coerenti. L'entità del contributo al perseguimento degli obiettivi generali e specifici espressi dal PTCP costituisce elemento di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di ciascun piano di settore.
3. In particolare i piani provinciali di settore devono essere conformi alle disposizioni del successivo Titolo 12.
4. I Piani settoriali provinciali possono introdurre previsioni incompatibili con il P.T.C.P. soltanto mediante l'espressa proposta di modificazione dello stesso. In tal caso la Giunta Regionale approva contestualmente il Piano settoriale provinciale e le modifiche al P.T.C.P..
5. Il PTCP costituisce il riferimento generale per il contributo della Provincia alla definizione delle politiche e azioni delle Società di cui la Provincia è compartecipe e degli Enti nei cui organi di gestione sono presenti rappresentanti della Provincia.
6. In riferimento al tema della viabilità, qualora le progettazioni di massima degli interventi di adeguamento previsti dal P.T.C.P. comportassero la realizzazione di varianti fuori sede, detti progetti dovranno essere sottoposti a preventive verifiche della conformità al P.R.I.T.

Art. 2.3 - Rapporto del PTCP con gli atti di pianificazione dei Comuni

1. Il PTCP è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e intercomunale. Costituisce il riferimento, insieme agli altri strumenti di pianificazione provinciali e regionali:

- per la verifica di conformità dei Piani Strutturali Comunali, anche in forma associata e Intercomunali, ai sensi dell'art. 32 comma 7 della L.R. 20/2000;
 - per l'espressione delle riserve, osservazioni e pareri previsti dalla legge riguardo agli strumenti di pianificazione comunali e agli atti di programmazione negoziata;
 - per la promozione e sottoscrizione di accordi di pianificazione, di accordi territoriali e di accordi con i privati, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 14, 15 e 18 della L.R. 20/2000.
2. Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano, nonché gli ulteriori contenuti e le ulteriori disposizioni degli strumenti di pianificazione provinciale, nei termini, anche temporali, stabiliti dai predetti strumenti di pianificazione, ovvero, in difetto di tali determinazioni, dalle vigenti leggi regionali.
 3. Gli strumenti di pianificazione comunali generali e settoriali devono garantire la coerenza con la VALSAT del PTCP. L'entità del contributo al perseguimento degli obiettivi generali e specifici espressi dal PTCP costituisce elemento di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di ciascun PSC.
 4. La VALSAT dei Piani strutturali comunali assume a riferimento quanto considerato nella VALSAT del PTCP in merito a:
 - gli obiettivi di sostenibilità;
 - gli indicatori, che andranno definiti caso per caso, valutando ulteriormente, ove necessario, quelli considerati nella VALSAT del PTCP in funzione della rappresentatività della realtà locale.
 5. I Comuni in sede di procedura di valutazione di sostenibilità dei PSC definiscono tali obiettivi, indicatori e target alla scala locale facendo riferimento agli effetti propri delle scelte di piano sui sistemi ambientali e territoriali e alla efficacia delle eventuali azioni necessarie ad impedirli, ridurli o compensarli e che appartengono al campo di competenza che la L.R. 20/2000 assegna a livello di pianificazione comunale.
 6. Gli strumenti di pianificazione generale comunale (PSC, ovvero in via transitoria PRG) possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi desunti dalle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra il piano comunale e il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.

Art. 2.4 - Le unità di paesaggio

1. I paesaggi del territorio provinciale sono definiti mediante le Unità di Paesaggio (U.d.P.). Le unità di paesaggio, significative a livello provinciale, le cui caratteristiche vengono descritte nell'Allegato 1 della Relazione generale, sono individuate e perimetrate nelle Tav. n. 1 del presente Piano.
2. Le singole Unità di Paesaggio costituiscono ambito di concertazione per la definizione della sostenibilità delle trasformazioni determinate dalle politiche territoriali ed economiche sui paesaggi provinciali al fine di mantenere la coerenza,

il coordinamento e l'unitarietà di obiettivi, nonché la tutela degli elementi caratterizzanti.

3. Gli strumenti di pianificazione comunale, con riferimento agli ambiti di cui al secondo comma del presente articolo ed ai relativi indirizzi normativi, possono individuare le eventuali unità di paesaggio di rango comunale e dettano le relative disposizioni allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle loro diverse componenti costitutive, ma anche una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.

PARTE II - LA TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA, DELL'IDENTITA' CULTURALE E DELLA BIODIVERSITA' DEL TERRITORIO

TITOLO III - SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO ED ELEMENTI DI SPECIFICO INTERESSE STORICO O NATURALISTICO

Art. 3.1.....3.8 - (omissis)

Art. 3.9 - Sistema collinare

- 1.(P) Il sistema collinare, come tale indicato e delimitato nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, e comunque l'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati.
- 2(l) Gli strumenti di pianificazione comunali, relativamente ai territori ricompresi nel sistema collinare, individuano gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali prioritariamente all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente.
- 3.(P) Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
 - a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

- c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
 - d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
- 4.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
- 5.(P) Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;
 - c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

- 6.(P) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del quinto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- 7.(D) I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.
Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano sono rappresentati tutti gli elementi censiti come facenti parte dei "crinali spartiacque minori", che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.
L'individuazione cartografica dei crinali costituisce riferimento che i Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni del presente Piano dovranno verificare, al fine di definire in funzione della più o meno marcata rilevanza paesaggistica di tali componenti per applicare le disposizioni di cui al presente articolo allo scopo di salvaguardarne il profilo, i coni visuali ed i punti di vista.
- 8.(I) Nei crinali, la pianificazione comunale orienterà le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:
- a) lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi, nonché aree a destinazione extra agricola andranno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediative;
 - b) lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:
 - eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico - costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc.);
 - nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, andranno preferibilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di adeguate opere di mitigazione;
 - vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; in tale ambito va inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie fatto salvo quanto previsto al comma 8.
- 9.(P) Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature quali:

- linee di comunicazione viaria;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni in aree dove sia dimostrata la minor interferenza visuale e paesaggistica;
- impianti a rete puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

qualora previste in strumenti di pianificazione comunale e fatte salve le disposizioni maggiormente limitative di altre zone del presente Piano.

Art. 3.10 - Sistema delle aree forestali

1.(P) Si definiscono "aree forestali" i terreni caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.

Sono inclusi nelle aree forestali i 'soprassuoli boschivi' o 'boschi', i 'boschetti', gli 'arbusteti', le 'aree temporaneamente prive di vegetazione arborea' od arbustiva per cause naturali o artificiali, i 'castagneti da frutto', i 'rimboschimenti' intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali, le 'formazioni vegetali lineari'. Per la definizione dettagliata di 'soprassuoli boschivi', 'boschi', 'boschetti', 'aree temporaneamente prive di vegetazione arborea' od arbustiva per cause naturali o artificiali, 'castagneti da frutto', 'rimboschimenti' e 'formazioni vegetali lineari' si rimanda alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate con delibera del Consiglio regionale n.2354 del 1/03/1995 e successive modificazioni.

Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.

Per gli stessi effetti, non sono da considerarsi "area forestale":

- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
- b) l'arboricoltura specializzata da legno;
- c) i filari di piante;
- d) i giardini e i parchi urbani.

2.(P) Nelle aree del territorio provinciale, per le quali non è ancora disponibile la cartografia in scala 1: 10000 di cui al quarto comma dell'articolo 10 delle norme del P.T.P.R., resta ferma in via transitoria la Carta dell'uso reale del suolo della Regione Emilia Romagna in scala 1:25000 e le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai terreni corrispondenti alle voci: a. formazioni boschive del piano basale o submontano; b. formazioni di conifere adulte; c. rimboschimenti

recenti; d. castagneti da frutto; e. formazioni boschive con dominanza del faggio; f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del P.T.P.R..

Con atti amministrativi successivi la Provincia adotterà entro sei mesi dall'adozione del presente Piano, la nuova Carta forestale in scala 1:10000 idonea a definire la perimetrazione delle aree forestali, e contenente inoltre la perimetrazione degli ambiti boschivi di cui alla lettera g) del secondo comma dell'art. 31 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17. Tale adozione non comporta procedura di variante al presente Piano.

Le modificazioni per l'aggiornamento di tale perimetrazione, comportanti aumento e riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. Eventuali proposte di ulteriori variazioni dei perimetri della Carta forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per l'elaborazione della Carta forestale, e purchè la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale. Il recepimento delle modifiche di cui sopra è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo.

- 3.(I) Il presente Piano conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. Al fine di perseguire detti fini ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, relativamente ai terreni di cui al primo comma, come individuati al secondo comma valgono le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi sesto, settimo e ottavo, nono, decimo e undicesimo. Nelle aree forestali trovano anche applicazione le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate dal Consiglio Regionale in data 1/03/1995 con atto n. 2354 e successive modificazioni, nonché, limitatamente al territorio dei bacini montani, le norme del successivo art. 4.2.
- 4.(D) I Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici (P.S.C., P.O.C., R.U.E.) provvedono ad adeguarsi alle disposizioni ed individuazioni cartografiche del presente articolo, nonché ad integrare, la individuazione degli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filari, meritevoli di tutela.
- 5.(D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad uniformare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
 - a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
- 6.(P) Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
- a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui all'art. 3 del D.L. 18 maggio 2001 n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
- 7.(P) L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati

possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

- 8.(P) Le opere di cui al settimo comma, nonché quelle di cui alla lettera a) del sesto comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m.3,5 né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m. 150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4/09/1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- 9.(P) Non sono comunque ammesse le opere di cui al settimo comma nei seguenti casi:
- a) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/09/81 n. 30;
 - b) boschi impiantati o oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
 - c) aree forestali ospitanti esemplari arborei singoli o in gruppi di notevole pregio scientifico o monumentale, sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 39 della L.R. 2/04/1988 n.11;
 - d) aree forestali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 all'interno delle quali siano presenti habitat e/o specie animali o vegetali di interesse comunitario prioritario di cui alle Direttive comunitarie n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, salvo parere favorevole espresso dall'Unione Europea;
- 10.(D) Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:
- a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
 - b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in

relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal Programma di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna.

- 11.(P) E' fatta salva, rispetto all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'attuazione delle previsioni urbanistiche dei PRG vigenti per le quali sia stato approvato il Piano Attuativo prima dell'adozione delle presenti norme.

Art. 3.11 - Sistema delle aree agricole

(Omissis - sostituito con gli articoli del Titolo 10)

Art. 3.12 - Sistema costiero

- 1.(D) Il sistema costiero, come indicato e delimitato nelle tavole in scala 1:25.000 contrassegnate dal numero 2, del presente Piano è l'insieme delle aree, naturali o interessate da interventi antropici, collocate ad est della prima linea di costa documentabile in epoca storica; in relazione al diverso livello di trasformazione antropica è suddiviso nell'Unità di paesaggio della costa nord e nell'Unità di paesaggio della costa sud, come indicato nella tavola contrassegnata dal numero 1 del presente Piano.
- 2.(I) Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con l'assetto ambientale dell'entroterra nonché alla ridefinizione del sistema insediativo costiero per il quale favorire il decongestionamento e il recupero di aree a verde e per servizi. In tutto il sistema costiero trovano applicazione gli indirizzi per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) di cui alla delibera del Consiglio Regionale 20 gennaio 2005 n.645.
- 3.(I) Gli strumenti di pianificazione e/o programmazione settoriale e gli strumenti di pianificazione comunali, con esclusione delle aree ricadenti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato così come delimitato ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 47/1978 prima dell'entrata in vigore della L. n. 431/1985, nonché le aree dell'ambito portuale di Ravenna soggette a piani urbanistici preventivi specifici, sono tenuti a promuovere il recupero e la riqualificazione dei territori ricompresi in detto sistema uniformandosi, in ragione delle rispettive specificità, agli indirizzi seguenti:
- a) deve essere perseguita la conservazione della conformazione naturale dei territori meno interessati da processi insediativi antropici, mentre in quelli più interessati da tali processi deve essere promossa e favorita, anche mediante interventi di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalità;
 - b) deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela, nonché degli spazi liberi di loro pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
 - c) le strutture per la balneazione devono essere organizzate sulla base di progetti complessivi attraverso la redazione dei piani degli arenili, quali Piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica. Nell'ambito di tali piani è necessario prevedere la

razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto alla linea della battigia e il riuso delle strutture edilizie esistenti;

- c bis) è favorita la pedonalizzazione del lungomare per permettere la continuità fra la spiaggia e l'edificato retrostante . A tal fine il traffico veicolare dovrà essere trasferito su tracciati alternativi arretrati, prevista la realizzazione di aree adeguate di parcheggi a raso o interrati in punti strategici di accesso alla spiaggia e perseguita la specializzazione dei traffici nel rispetto di quanto stabilito ai successivi art. 3.13. e 3.14. I parcheggi interrati non dovranno comunque impedire il normale deflusso delle acque meteoriche, né interferire negativamente con gli equilibri idrici del sottosuolo. Il materiale di risulta di detti scavi, qualora ne possieda le caratteristiche, potrà essere utilizzato ai fini di ripascimento;
- c ter) resta ferma la necessità del riposizionamento delle strutture per la balneazione finalizzata alla riorganizzazione delle stesse laddove vi sia un avanzamento della linea di riva conseguente al deposito naturale di materiale sabbioso;
- d) devono essere mantenuti e, ove possibile, ripristinati varchi tra l'entroterra ed il mare, tali da consentire l'accesso alla fascia balneare, la continuità visuale tra la campagna ed il mare, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività di tempo libero;
- e) le strutture portuali, commerciali e/o industriali di interesse nazionale, le attrezzature e gli impianti ad esse connesse possono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni delle leggi e dei piani vigenti in materia. Nel caso che detti interventi comportino degli scavi, il materiale di risulta, qualora possieda le caratteristiche potrà essere utilizzato a fini di ripascimento;
- f) la valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di interesse regionale e subregionale, e delle attrezzature connesse, deve avvenire prioritariamente mediante la tutela e l'adeguamento dei porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso esclusivamente in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale di settore;
- g) i nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli esistenti, ove sia dimostrata la indispensabilità della loro localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al presente articolo, devono essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate, fatta eccezione per gli interventi necessari alla riqualificazione urbana ed ambientale, per l'integrazione dei servizi pubblici e privati e/o per la realizzazione ed adeguamento della viabilità al fine di decongestionare il lungomare, nonché per quelli necessari all'adeguamento alle norme di sicurezza e di igiene delle attività agrituristiche, del turismo rurale e delle attività ricettive e ricreative;
- g bis) deve essere perseguito il decongestionamento della fascia costiera favorendo la riqualificazione del tessuto urbanistico esistente attraverso interventi di recupero e reperimento al suo interno degli standard per servizi, arredo e realizzazione di parchi urbani;

- h) gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono essere effettuati prioritariamente in forma di ricostituzione dell'apparato morfologico e vegetazionale della duna, ovvero di ripascimento artificiale protetto, anche allo scopo di migliorare le condizioni di ricambio d'acqua nelle zone di balneazione comprese tra la battigia e le esistenti scogliere artificiali. Gli interventi di difesa, già in fase di progetto, dovranno essere compatibili sia con le attività balneari che con la più generale sicurezza della fascia dei 300 metri di mare destinata alla balneazione;
 - i) deve essere perseguito il mantenimento ed il recupero di un equilibrio naturale delle foci fluviali anche attraverso il trasferimento di opere incongrue e/o una diversa tipologia e conformazione delle opere di difesa costiera.
- 4.(P) Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonché aeroporti, porti commerciali ed industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
 - d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
- 5.(P) La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti
- 6.(D) Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:
- a) *(soppresso)*;
 - b) *(soppresso)*;

- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- 7.(P) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Art. 3.13 - Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile

- 1.(P) Il presente Piano individua le zone di cui al presente articolo che riguardano l'arenile nei tratti già interessati da utilizzazioni turistico - balneari e le aree ad esso direttamente connesse prevalentemente inedificate o scarsamente edificate. Da tali zone sono escluse le aree ricadenti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato così come delimitato dai Comuni ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78 prima dell'entrata in vigore della L. 431/85, nonché le aree del P.R.G. del Porto di Ravenna soggette a piani urbanistici preventivi specifici.
- 2.(D) Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili, delle zone di riqualificazione della costa, interessanti l'arenile nei tratti maggiormente interessati da utilizzazioni turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate, o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate, e come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nel rispetto delle direttive seguenti:
 - a) deve essere favorita la fruizione degli elementi naturali;
 - b) deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro distanziamento dalla battigia;

- c) deve essere perseguito il miglioramento dell'immagine turistica e della qualità della costa;
 - d) deve essere perseguito il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionale all'apparato ricettivo turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante dell'arenile da usi ed elementi incongrui;
 - e) resta ferma la necessità del riposizionamento delle strutture per la balneazione finalizzata alla riorganizzazione delle stesse laddove vi sia un avanzamento della linea di riva conseguente al deposito naturale di materiale sabbioso.
- 3.(D) Nelle aree di cui al presente articolo ricadenti nell'Unità di Paesaggio della "Costa Sud" sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. la nuova edificazione è ammessa solo nelle porzioni più arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare. In tali casi è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5% purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
 - b. qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "zone urbanizzate in ambito costiero" è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
 - c. gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in zona incongrua (così come definiti al punto a.) è ammessa solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento ai requisiti obbligatori di legge;
 - d. per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli standard di servizio e dell'adeguamento alle normative di sicurezza e igienico sanitarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. Ciò non dovrà comunque comportare incrementi del numero dei posti letto;
 - e. nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi, nuovi percorsi per mezzi motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo della impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili.
- 4.(D) Il riordino e la riqualificazione dei servizi e delle strutture per la balneazione si attua mediante la redazione dei piani degli arenili, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.9/2004. I Comuni in forma singola o associata redigono tali piani, anche su proposta di soggetti privati, nel rispetto degli obiettivi del presente articolo. In particolare deve essere perseguita:
- a. la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento;

- b. la permeabilità visuale tra la spiaggia e l'edificato retrostante;
- c. il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da usi ed elementi incongrui;
- d. il contenimento delle altezze dei manufatti.

Nella redazione dei piani di cui sopra i Comuni devono perseguire l'accorpamento dei manufatti precari esistenti dedicati alla balneazione, il loro distanziamento dalla battigia e la riduzione della superficie coperta; limitatamente alle aree ricadenti nell'Unità di Paesaggio della "Costa Sud" la riduzione della superficie coperta deve essere pari ad almeno al 10% di quella preesistente. Contestualmente, suddetti piani possono prevedere interventi di diversificazione dell'offerta di attrezzature e servizi balneari e per la vita di spiaggia innovativi e di congrua dimensione e capacità attrattiva ed al servizio di ampie porzioni di arenile e di aree ad esse connesse. In assenza dei piani di cui al primo capoverso è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti. Nei tratti di arenile privi di strutture per la balneazione è possibile intervenire nel rispetto degli obiettivi e dei principi di cui alle precedenti lettere a. e b. attraverso gli strumenti indicati al primo capoverso. Qualora in corrispondenza degli edifici delle città delle colonie marine la spiaggia fosse interessata da fenomeni di forte erosione, deve essere favorito l'utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici come arenile e degli edifici stessi come contenitori per servizi e strutture complementari alla balneazione coerentemente a quanto definito al successivo art. 16.

- 5.(D) Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso interventi di riassetto che comprendano la limitazione degli interventi di impermeabilizzazione del suolo e il massimo distanziamento dalla battigia delle attrezzature di base e dei servizi. Deve essere inoltre perseguito il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza dei varchi a mare e previsto il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua.

Art. 3.14 - Zone urbanizzate in ambito costiero

- 1.(D) Il presente Piano individua, nelle tavole contrassegnate dal numero 2 in scala 1:25000, le zone urbanizzate in ambito costiero quali aree caratterizzate da un'elevata densità edificatoria con prevalenza di strutture non connesse alla residenza stabile e da un'insufficiente dotazione di standard urbani collegabili alle attività di fruizione turistica, articolate nelle Unità di Paesaggio "Costa Nord" e "Costa Sud" così come è stata definita dal 1° comma dell'art. 3.12.
- 2.(D) Per quanto riguarda la U.d.P. "Costa Nord" conformemente a quanto stabilito dall'art. 3.12 le trasformazioni consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana;
 - diversificazione degli usi e delle funzioni;

- realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000;
 - istituzione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con le aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale in penetrazione con l'entroterra.
- 3.(D) Nelle zone di cui al precedente comma sono comunque consentiti:
- a) gli interventi definiti dagli strumenti urbanistici generali comunali nell'ambito del territorio urbanizzato;
 - b) l'attuazione di piani urbanistici attuativi, purché previsti negli strumenti urbanistici generali vigenti, solo se finalizzati alla riqualificazione urbana nonché al completamento e/o al consolidamento della morfologia urbana esistente.
- 4.(D) Per quanto riguarda la U.d.P. "Costa Sud" conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 le trasformazioni consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- riduzione della occupazione delle aree;
 - valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana;
 - diversificazione degli usi e delle funzioni;
 - realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000;
 - realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con le aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione con l'entroterra.
- 5.(D) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma valgono le seguenti direttive:
- a. nelle aree di cui al presente articolo è da incentivare l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva - turistica finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di soggiorno all'aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblici all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente mediamente del 5% individuando i comparti nei quali concentrare l'incremento, comunque non superiore al 20%, ponderato da cinque criteri valutativi:
 - condizioni urbane di fatto;
 - grado di riqualificazione richiesto all'intervento privato;
 - relazione inversa alla densità edilizia esistente;
 - relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento;
 - grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilità;
 - b. la previsione di nuova edificazione è consentita attraverso le previsioni degli strumenti urbanistici generali, comunali ed intercomunali, esclusivamente allo scopo di concorrere alla qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo dovrà essere verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo ovvero

nell'ambito di previsioni coordinate che potranno investire anche zone di cui al precedente articolo 13 nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo;

- c. le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente a:
- verde di quartiere;
 - percorsi e spazi di sosta ciclo-pedonali;
 - zone alberate e radure destinate ad attività per il tempo libero;
 - dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni rivolte all'utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie;
- d. Nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie superiore a 8.000 mq sono consentiti interventi di nuova edificazione comprensivi di eventuali quote derivanti da operazioni di trasferimenti di volumi ricadenti in aree incongrue di cui al precedente articolo 13 o in altre aree di cui al presente articolo. La superficie complessivamente investita dagli interventi non potrà essere comunque superiore al 40% dell'intera area destinando la rimanente superficie alla realizzazione di dotazioni territoriali di cui al capo A-V della L. R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni con limitate esigenze edificatorie. Il Comune potrà consentire l'utilizzo del sottosuolo dell'area destinata a dotazione territoriale per interventi di iniziativa privata purché convenzionati e volti ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi assicurati alla generalità dei cittadini in riferimento a quanto disposto all'Art. A-6 L.R. 20/2000;

6.(D) Per l'edificazione esistente sono ammessi gli interventi definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici generali comunali.

Art. 3.15 - Zone di tutela della costa e dell'arenile

- 1.(P) Per le zone di tutela della costa e dell'arenile, le quali interessano parti del sistema costiero presentanti caratteri di naturalità che presentino le caratteristiche proprie dell'arenile e/o delle pinete consolidate limitrofe all'arenile e che sono come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo e quinto, e le direttive di cui ai successivi commi terzo e quarto.
- 2.(P) Nelle zone di cui al primo comma possono essere previsti e/o consentiti esclusivamente:
- a) la conservazione e/o il ripristino della conformazione naturale, con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale della duna;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, nonché ogni altro intervento su tali manufatti edilizi qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali; in particolare sulle strutture ricettive esistenti sono consentiti interventi di ristrutturazione e riqualificazione;

- c) l'attuazione di piani di riqualificazione ambientale relativi ad ambiti golenali al fine di un utilizzo compatibile con il regime idraulico, con l'ambiente e nel rispetto dell'apparato morfologico e vegetazionale esistente, nonché delle caratteristiche di cui al comma 1 e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali;
 - d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei canali esistenti, colleganti le valli interne al mare, per un'adeguata regimazione idraulica nel rispetto delle presenze naturali faunistiche e floristiche.
- 3.(D) Relativamente alle zone di cui al primo comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad uniformare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei sentieri, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
- 4.(D) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione provinciale, individuano:
- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette ad ingressione marina e/o a fenomeni erosivi;
 - b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a);
 - c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;
 - d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli apparati dunosi e degli altri elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il

divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

- e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
- f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
- g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
 - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;
 - sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

5.(P) Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente quarto comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

Art. 3.16 - Città delle colonie e Colonie Marine

- 1.(D) Il presente Piano individua le colonie marine di rilevante interesse storico-testimoniale, così come riportate al successivo comma 4, le colonie marine prive di interesse storico testimoniale così come riportate al successivo comma 7, con le rispettive aree di pertinenza, e nelle tavole contrassegnate dal numero 2, i perimetri degli ambiti territoriali caratterizzati da una rilevante concentrazione di edifici di colonie marine denominate "città delle colonie."
- 2.(I) Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie e sulle città delle colonie sono rivolti a:
 - a) conservare le testimonianze storico - architettoniche, con riferimento agli edifici di maggior pregio;
 - b) consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e l'arenile;
 - c) favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e delle aree di pertinenza per dotare di servizi e qualità turistico - abitativa l'attuale conurbazione costiera.

3. (D) Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie e sulle città delle colonie sono rivolti a:

- a) Colonie marine di rilevante interesse storico - testimoniale;
- b) Colonie marine prive di interesse storico - testimoniale.

4.(P) Gli edifici delle colonie marine di rilevante interesse storico - testimoniale ricadenti nella Provincia di Ravenna sono i seguenti:

- 1) Varese, Cervia;
- 2) Monopoli di Stato, ex Montecatini, Cervia;
- 3) Centro climatico marino, Cervia;
- 4) Croce rossa, Ravenna.

Negli edifici di cui al presente comma sono consentiti gli interventi di seguito elencati:

- a) il restauro degli aspetti e degli elementi architettonici, nonché il ripristino degli elementi originali alterati, mediante:
 - a.1) il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
 - a.2) il restauro o il ripristino degli ambienti interni che abbiano elementi o aspetti di pregio; la conservazione o il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali di pregio e originali;
 - a.3) la conservazione o il ripristino del sistema degli spazi liberi, esterni ed interni;
 - a.4) l'eliminazione delle superfetazioni e la ricostruzione di parti eventualmente crollate o demolite;
- b) le trasformazioni interne, nel rispetto degli ambienti e degli elementi di pregio fermo restando l'obbligo dell'acquisizione del parere dell'ente competente per gli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39.
- c) la modifica e/o l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari per la prevenzione incendi, l'abbattimento delle barriere architettoniche e di attuazione di quanto previsto dal D. Legs. n. 626/94.

5.(P) Negli edifici delle colonie marine di rilevante interesse storico-testimoniale nonché nelle rispettive aree di pertinenza valgono le seguenti prescrizioni:

- a) negli interventi sugli edifici di cui al presente comma, è fatto obbligo di utilizzare i medesimi materiali preesistenti ogni qualvolta essi caratterizzino gli aspetti e/o gli elementi architettonici considerati di pregio;
- b) è comunque consentito nel rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie degli edifici l'adeguamento tecnologico funzionale degli impianti generali e di servizio nonché la realizzazione dei vani interrati esclusivamente ad uso degli impianti stessi ovvero di ricovero di veicoli correlati all'attività insediata;
- c) sono compatibili con le caratteristiche degli edifici classificati del tipo a) al precedente comma 3° le utilizzazioni per:

- attività ricettive specialistiche, intese come le attività volte a rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo, in strutture a gestione unitaria;
 - attività ricettive ordinarie, intese come attività volte a rispondere alla domanda indifferenziata di soggiorno temporaneo in strutture a gestione unitaria ed a rotazione d'uso, ed articolate in: alberghi, hotel, pensioni e locande, residenze turistico-alberghiere, ostelli, cliniche della salute;
 - abitazioni collettive, intese come le abitazioni volte principalmente a dare alloggio ed a consentire lo svolgimento di peculiari attività a determinate comunità o gruppi quali collegi, convitti, studentati, ospizi e ricoveri;
 - strutture culturali e per il tempo libero, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e di supporto, articolate in centri di ricerca e di documentazione, scuole, musei, sedi espositive, biblioteche, archivi cinema multisala, scuole di vela, palestre, piscine, centri giovanili per scambi internazionali;
 - attrezzature complementari alla balneazione anche commerciali e servizi di terziario avanzato di supporto all'attività turistica;
- d) l'attivazione di una delle utilizzazioni definite compatibili alla precedente lettera c) è comunque subordinata all'apprestamento e/o alla disponibilità di spazi per il ricovero od il parcheggio di autoveicoli nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta;
- e) nel caso di eliminazione di superfetazione o di edifici incongrui le relative volumetrie potranno essere recuperate destinandole alla realizzazione di servizi, spazi necessari e pertinenze mancanti secondo soluzioni coerenti con le caratteristiche complessive delle strutture esistenti.
- 5 bis (P) Per i progetti relativi agli edifici delle colonie marine deve essere acquisito il parere della competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici nei casi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n.42/2004.
- 6.(D) Le trasformazioni fisiche nelle aree di pertinenza degli edifici di cui alla lettera a) del precedente 3° comma, sono prioritariamente rivolte alla conservazione e/o al ripristino in quanto tali aree costituiscono elemento connotante ed inscindibile dalle preesistenze edilizie. Nel rispetto di tale principio generale e nell'ambito di una progettazione unitaria comprendente l'edificio e l'intera area di pertinenza così come storicamente documentata ed individuata, in tali aree sono ammessi interventi aventi carattere accessorio e di integrazione funzionale rispetto alla destinazione d'uso principale dell'edificio. Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del deflusso complessivo delle acque meteoriche nel sottosuolo:
- percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente indispensabile a servire gli esistenti edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al massimo del possibile di interessare arenili;
 - parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta per l'edificio e che non sia possibile reperire mediante diverse soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In ogni caso i parcheggi interrati non devono mai interessare arenili o apparati dunosi esistenti o ricostruibili;

- elementi di arredo, amovibili e/o precari.

7.(D) Gli edifici delle colonie marine privi di interesse storico- testimoniale possono essere, in relazione al contesto in cui sono inseriti, "compatibili" o "scarsamente compatibili". Nel territorio della provincia di Ravenna è definita colonia marina privo di interesse storico - testimoniale incompatibile o scarsamente compatibile con le caratteristiche dell'ambito territoriale cui inerisce l'edificio della Colonia Mediterranea a Cervia. Per tale edificio deve essere favorita la demolizione senza ricostruzione in loco con conseguente ripristino della conformazione naturale dell'area di sedime e di quella di pertinenza.

Gli edifici delle colonie marine privi di interesse storico - testimoniale, compatibili con le caratteristiche degli ambiti territoriali cui ineriscono sono tutti gli edifici delle colonie marine esistenti, diversi da quelli sopra elencati.

8.(D) Negli ambiti denominati città delle colonie e perimetrati con l'apposito segno grafico, ogni trasformazione, fisica e/o funzionale è subordinata alla formazione di programmi unitari di qualificazione e/o diversificazione dell'offerta turistica, anche attraverso il recupero dell'identità e della riconoscibilità locale. Tali programmi, che possono prevedere l'attuazione a mezzo di piani particolareggiati pubblici o privati anche relativi a subcomparti, devono perseguire, nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente piano per il sistema o le zone cui eventualmente ineriscono gli ambiti interessati, la generale finalità del ripristino della conformazione naturale delle aree comprese nei perimetri degli ambiti, con particolare riferimento per quelli prossimi alla battigia, e/o interessanti arenili od apparati dunosi o boschivi esistenti o ricostituibili nonché la qualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica anche attraverso il recupero della identità e della riconoscibilità locale.

9.(D) I programmi di cui al precedente comma dovranno definire: l'assetto generale dell'area tenendo conto dell'inserimento nel contesto in termini di accessibilità, servizi e aspetti paesaggistico - ambientali; gli edifici delle colonie marine e delle rispettive aree di pertinenza, nonché di eventuali ulteriori aree ed edifici ricadenti all'interno delle "città delle colonie", oggetto di intervento; i soggetti pubblici e/o privati che partecipano al programma ed i reciproci impegni. Per gli edifici originariamente compresi nel perimetro delle città delle colonie ma non ricompresi nel programma valgono le previsioni degli strumenti urbanistici comunali in conformità a quanto disposto dalla normativa di zona del presente Piano.

10.(D) Al fine del perseguimento degli obiettivi e nella redazione dei programmi e piani di cui al precedente comma 8, le colonie marine prive di interesse storico - testimoniale e gli eventuali altri edifici non classificati come colonie e facenti parte del progetto possono essere oggetto di:

- a) accorpamento in loco di 2 o più edifici all'interno del sedime originario a parità di volume;
- b) demolizione senza ricostruzione in loco, ma al di fuori delle zone di cui all'art. 3.13, con un incremento di volume fino al 15%;
- c) demolizione con trasferimento all'interno delle zone di cui all'art. 3.13, ad esclusione delle aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima strada parallela al mare, del volume dismesso con un incremento del 5% per interventi di ristrutturazione dei volumi esistenti o per nuova costruzione

- 11.(D) Onde garantire l'attuazione delle proprie previsioni, i programmi di cui al precedente comma 8 indicheranno i comparti da attuare attraverso il piano particolareggiato e quelli di attuazione diretta. Prima dell'approvazione definitiva da parte del Comune, il Programma è inviato alla provincia per un parere sugli aspetti e gli argomenti di rilevanza sovracomunale.
- 12.(D) In assenza dei programmi di cui al precedente comma 8 non è consentita alcuna trasformazione, fisica e/o funzionale, degli edifici classificati come colonie, che non siano classificate di interesse storico-testimoniale, ad eccezione della manutenzione ordinaria e, della demolizione senza ricostruzione.
- 13.(D) Gli strumenti programmatici relativi agli ambiti di cui al presente articolo possono prevedere motivate rettifiche dei perimetri di tali ambiti, sia per portarli a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore, sia per includervi ulteriori immobili ove ciò consenta di meglio perseguire le finalità e gli obiettivi di cui al precedente comma 8.
- 14.(D) Le colonie marine prive di interesse storico - testimoniale, non ricadenti nei perimetri delle "città delle colonie" sono disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente piano per il sistema e per le zone entro cui ricadono.

Art. 3.17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

- 1.(D) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio con termine agli alvei di cui al successivo articolo 18 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistici-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.
- 2.(P) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuate nelle tavole 1:25000 contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.
- 3.(P) Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui precedente secondo comma:
 - a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
 - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero che siano state interessate da Piani urbanistici attuativi approvati prima dell'adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

- c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero vigenti alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- f) le aree ricadenti in piani attuativi di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R ovvero antecedente alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano.

4.(P) Per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e sedicesimo,, le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e diciassettesimo e gli indirizzi di cui ai commi quattordicesimo e quindicesimo

5.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) invasi ad usi plurimi;
- d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- f) approdi e porti per la navigazione interna;
- g) aree attrezzabili per la balneazione;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico,

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità

tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

- 6.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.
- 7.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al presente articolo:
- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
 - b) percorsi ciclabili e spazi di sosta anche sugli argini, nonché la possibilità di realizzare i guadi che eventualmente si rendessero necessari per l'attraversamento dei fiumi relativi ad interventi necessari per una più completa fruibilità paesaggistica;
 - c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
 - d) capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo;
 - e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.
- 8.(P) Fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
 - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative

di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

- e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- 9.(P) Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- 10.(P) Nelle aree esondabili, come individuate negli strumenti di pianificazione di bacino, valgono le disposizioni normative dettate dai suddetti atti di pianificazione. Comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali, è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d. ed f. dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.
- 11.(P) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al secondo comma, e fossero già insediati alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, sono consentiti, comunque nel rispetto degli strumenti di pianificazione sovraordinati, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

12.(D) Nelle zone di cui al secondo comma ricadenti nei territori collinari e montani compresi nelle U.d.P. n. 13. n. 14 e n. 15 di cui alla tavola contrassegnata dal n. 1 del presente Piano, gli strumenti di pianificazione possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri:

- l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile;
- l'assenza di rischio idraulico per eventi con tempi di ritorno di almeno 200 anni e la non necessità di realizzare argini o modifiche altimetriche del suolo per ottenere tale condizione;
- che le nuove previsioni non compromettono elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e consentono un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.

13.(D) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione provinciale individuano:

- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
- b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a);
- c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;
- d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetto, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
- f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
- g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
 - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali

investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;

- sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

14.(l) Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/94.

15.(l) Negli ambiti di cui al secondo comma del presente articolo gli strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentiveranno:

- a) la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione e i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua;
- b) la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
- c) gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
- d) il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
- e) la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
- f) gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
- g) il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- h) la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
- i) la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;

- j) la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

15bis (l) Al fine di *“assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti d'origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo”*¹, la Provincia collabora alle ricerche e progetti pilota promossi dalla Regione per individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici (profondità della fascia, tipo di vegetazione) in rapporto al duplice ruolo delle aree (fasce vegetate tampone per gli inquinanti d'origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità) ed in rapporto alle diverse caratteristiche territoriali (altimetria; tipo d'utilizzo dei terreni adiacenti: urbanizzazioni, colture, vegetazione spontanea; morfologia del corpo idrico), e per definire il complesso dei caratteri delle aree perifluviali e della morfologia dell'alveo che influiscono, per sinergia di fattori biotici e abiotici, sulla capacità autodepurativa del corso d'acqua.

La Provincia, in accordo con le Autorità di bacino competenti e la Regione, individua le aree nelle quali è prioritaria l'applicazione delle misure di cui all'art. 36 comma 2 delle norme del PTA (misure relative le aree perifluviali e la morfologia dell'alveo e delle ripe, che determinano l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai corsi d'acqua naturali e artificiali di pianura, e che promuovono la conservazione o l'incremento della biodiversità), nonché la tipologia degli interventi da prevedersi, dando particolare rilievo alle aree incluse nella Rete Natura 2000.

16.(P) Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al comma 13, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

17.(D) Relativamente alle aree di cui al presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizioforestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di

¹ D.Lgs 11/05/1999 n. 152 art. 41

servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 3.18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

- 1.(P) Gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano. Qualora, successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, entri in vigore un atto di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio che contenga una nuova e più precisa individuazione delle aree da considerarsi "alveo", le prescrizioni del presente articolo si applicano a tale individuazione. In considerazione del fatto che a norma dell'art.11, comma 2 della L.R. n.20/2000 le previsioni del PAI prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti PTCP, al fine di agevolare la conoscibilità della disciplina del Piano provinciale effettivamente vigente, favorendone il rispetto e l'attuazione, con atto dirigenziale può essere predisposto un elaborato tecnico che opera il coordinamento del PTCP con le suddette modifiche derivanti dall'approvazione del PAI o suoi stralci, fermo restando che, mantenendosi l'esclusivo valore giuridico proprio dei piani approvati, non è comunque consentita la trasformazione delle aree vincolate del PTCP fino all'adeguamento dello stesso.
- 2.(P) Negli invasi ed alvei di cui al primo comma, comunque nel rispetto degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; eventuali occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo, debbono essere realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.
- 3.(P) Nelle aree di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia e degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
 - a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c), e) ed f) dell'ottavo comma del precedente articolo 3.17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
 - b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero

passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

- c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali;
 - d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.
- 4.(P) Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/94.
- 5.(P) Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

Art. 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

- 1.(D) Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nonché le aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A.18, del capo A-IV, della L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.
- 2.(P) Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:
- a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
 - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero

che siano state interessate da Piani urbanistici attuativi approvati prima dell'adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

- c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero vigenti alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- f) le aree ricadenti in piani attuativi di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R ovvero antecedente alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano.

3.(P) Nelle aree ricadenti nelle zone del presente articolo valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, decimo e undicesimo.

Lungo i corsi d'acqua di pianura tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, laddove siano individuate nella Tav. 2 zone di cui al presente articolo il cui limite esterno non coincida con limiti fisici ma corrisponda ad un'ampiezza approssimativa di m.150 dall'alveo, si intende che l'ampiezza effettiva dell'area su cui si applicano le prescrizioni suddette è pari a m. 150 misurati dalla sponda ovvero dal piede esterno dell'argine.

4.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

- e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

- 5.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.
- 6.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:
 - a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
 - b) rifugi e posti di ristoro;
 - c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
 - d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc..
- 7.(P) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
- 8.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
 - a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
 - b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
- 9.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- 10.(P) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- 11.(P) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, sulla base di parere favorevole della Provincia, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al nono comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:
- a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, ribadendo, in particolare per le località balneari ricadenti nella zona in esame, quanto sancito dal punto 9) del comma 3 dell'art.3.12 – Sistema costiero;
 - b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

Art. 3.20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi

- 1.(D) I dossi di pianura, rappresentati morfostrettamente che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.
- 2.(D) Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano è riportato l'insieme dei dossi e delle dune costiere che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in:
- a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati
 - b) Dossi di ambito fluviale recente
 - c) Paleodossi di modesta rilevanza
 - d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica
 - e) Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica

I dossi e i sistemi dunosi individuati nei punti a), b) e c) sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi. L'individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c) costituisce documentazione analitica di riferimento per i Comuni che, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle disposizioni di cui al presente Piano, dovranno verificarne la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi successivi.

- 3.(P) Le delimitazioni operate dai Comuni, con riferimento ai paleodossi di modesta rilevanza (percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica) di cui al punto c) del 2° comma nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente ed eventuali ridefinizioni di delimitazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, alle condizioni evidenziate nel comma precedente, non costituiscono variante grafica al presente Piano.
- 4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:
- da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;
 - l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;
 - l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

- 5.(D) Nei dossi individuati al punto a) del precedente comma 2, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi. Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.
- 6.(I) I comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi potranno prevedere idonee prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di riduzione dell'impermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali, etc, al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle eventuali falde di pianura. Le attività produttive di tipo artigianale o industriale dovranno garantire la qualità e la protezione della risorsa idrica; a tal fine la previsione di nuove attività di cui sopra o l'ampliamento di quelle esistenti, dovranno essere corredate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica.
- 7.(D) Nelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico - testimoniale, (viabilità storica, affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali collegati alle pertinenze fluviali) i Comuni dovranno valutare l'inserimento dei dossi interessati in progetti di fruizione turistico - culturale del territorio e di valorizzazione degli ambiti fluviali.
- 8.(P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma non sono ammessi:
- a) Le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
 - b) Gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;
- 8.bis(P) Le attività estrattive e le migliorie fondiari che comportano la modifica della morfologia fisica del territorio non sono ammesse nelle aree dei "paleodossi particolarmente pronunciati" di cui al punto a) del precedente secondo comma.
9. (P) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.
- 10.(D) Per i "sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica" di cui al punto e) del precedente secondo comma, le azioni di tutela da porre in essere da parte della pianificazione locale dovranno essere orientate ad evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio; gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree. I Regolamenti edilizi Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la

edificazione in tali aree. In tali zone sono vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul Piano di campagna.

- 11.(P) Ai "sistemi dunosi di rilevanza storico documentale paesistica" si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art. 19, spetta alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di tutela. In tali zone, fermo restando l'obbligo di salvaguardare la testimonianza storico-documentale e paesistica dell'elemento individuato, sono ammessi gli interventi pubblici e di interesse pubblico miranti alla conservazione e protezione dell'ambiente dall'avanzamento del cuneo salino.
- 12.(D) Negli strumenti urbanistici comunali dovranno essere individuati i calanchi di valore paesaggistico. Su tali calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

Art. 3.21.A - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

- 1.(I) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.
- 2.(P) Le tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone l'appartenenza alle seguenti categorie:
- a) complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
 - b1) (*non attinente al territorio provinciale*);
 - b2) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;
 - b3) aree di affioramento di materiali archeologici cioè aree dove lo strato archeologico coincide con l'attuale quota del Piano di campagna;

i Comuni in sede di formazione e adozione dei P.R.G., loro varianti generali e varianti parziali aventi specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali, dovranno assumere le predette localizzazioni e relative disposizioni di tutela.

- 3.(P) Le aree di cui alla "a)" sono soggette al divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica, tali aree possono essere incluse in parchi, piani o progetti volti alla tutela e valorizzazione e/o di fruizione ambientale che possono essere promossi anche da soggetti privati in concertazione con le Amministrazioni Pubbliche sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di ricerca, studio, restauro, osservazione inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tale attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.
- 4.(P) Nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2) del secondo comma possono essere attuate le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni ulteriore previsione urbanistica e gli interventi sono subordinati all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela archeologica, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.
- 5.(P) Nelle zone appartenenti alla categoria di cui alla lettera b3) del secondo comma per i reperti di interesse storico-archeologico eventualmente emersi nel corso dei lavori, dovrà essere usata ogni cautela perché questi non siano danneggiati e nel contempo il "soggetto attuatore" sarà obbligato ad avvisare l'Ente competente (Soprintendenza Archeologica Regionale - Sezione di Ravenna) sospendendo immediatamente i lavori.
- 6.(D) Ad integrazione delle individuazioni di cui al comma 2, i Comuni, In sede di formazione del Piano Strutturale Comunale, provvedono alla elaborazione di una carta delle potenzialità archeologiche, con metodologie concordate con la Soprintendenza per i beni archeologici.

Art. 3.21.B - Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione

- 1.(I) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela della centuriazione e alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato da una particolare concentrazione di tali elementi: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.
- 2.(P). Le tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano individuano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicando con apposita grafia l'appartenenza alle seguenti categorie:
 - c) "zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione";

- d) "elementi dell'impianto storico della centuriazione";
- 3.(P) Non sono soggette alle prescrizioni di cui ai successivi commi ancorché ricadenti nelle zone di cui alle categorie di cui al precedente secondo comma:
- a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
 - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che fossero ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del P.T.P.R.;
 - c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del PTPR, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
 - d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del P.T.P.R.;
 - e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del P.T.P.R.;
 - f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.P.R..
- 4.(P) Per le zone ed elementi di cui al precedente secondo comma valgono le prescrizioni di cui ai successivi sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, le direttive di cui al quinto, nono e dodicesimo comma.
- 5.(D) I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle disposizioni del presente articolo, provvedono a:
- a) assumere le perimetrazioni e le localizzazioni di cui al precedente secondo comma;
 - b) accertare le caratteristiche degli elementi sottoposti a tutela;
 - c) articolare opportune discipline normative con riferimento alle disposizioni del presente articolo.
- 6.(P) Le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma, non ricomprese fra quelle di cui al terzo comma, hanno di norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente assoggettate alle prescrizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:
- a) nelle "zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione" e negli "elementi dell'impianto storico della centuriazione" è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al

primo comma; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale;

- b) nelle zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione di cui al precedente comma 2° punto c), qualora gli strumenti urbanistici comunali non abbiano ancora effettuato la catalogazione dei manufatti architettonici di interesse storico e definito gli interventi ammissibili sulle singole unità del patrimonio edilizio esistente, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo;
- c) gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali presenti e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

7.(P) Nelle "zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione" sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici generali;
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

8.(P) Nelle "zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione", le opere di cui alle lettere d) ed e) del precedente settimo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre

1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

9.(D) Nelle "zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione " possono essere individuate, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui al terzo comma, solamente ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulta garantire il rispetto delle disposizioni dettate dal successivo comma 12°.

10.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi; sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo o siano accompagnati da valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta dalle normative comunitarie, nazionali o regionali.

11.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al decimo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

12.(D) Per quanto concerne gli elementi di cui al secondo comma lettera d) del presente articolo, gli interventi non devono alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione ed in particolare non possono:

- a) sopprimere i tracciati di strade, strade poderali e strade interpoderali;
- b) eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione; su di essi sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento.

Art. 3.22 - Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

1.(D) Le località indicate con appositi simboli nelle tavole contrassegnate con il numero 2 del presente Piano costituisce un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale. Per tali località valgono gli indirizzi di cui al successivo secondo comma, le direttive di cui ai successivi commi terzo, quarto e quinto, le prescrizioni di cui al successivo comma sesto.

- 2.(I) I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, dettando una specifica disciplina in conformità alle disposizioni del Capo A-II dell'Allegato alla legge regionale 24/03/2000 n. 20.
- 3.(D) I Comuni nel cui ambito ricadono località indicate di cui al primo comma, ove non le abbiano già individuate, definendone l'esatta perimetrazione, nel proprio Piano regolatore generale, provvedono ad approfondire lo studio del proprio territorio in sede di formazione del PSC, assumendo le indicazioni fornite nella Tav. 2 del PTCP, al fine di verificare la sussistenza degli insediamenti urbani storici, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane, ivi indicate, e procedendo, coerentemente a dette verifiche, alla conseguente perimetrazione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
- 4.(D) I medesimi Comuni provvedono a dettare, una disciplina particolareggiata degli interventi edilizi effettuabili nelle diverse unità edilizie, nel rispetto delle disposizioni del Capo A-II dell'Allegato alla legge regionale 24/03/2000 n. 20.
- 5.(P) Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal terzo comma, nelle località di cui al primo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso autorizzati, non valendo quanto disposto dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Successivamente all'approvazione della perimetrazione le medesime limitazioni valgono all'interno della perimetrazione stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al quarto comma.

Art. 3.23 - Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura

- 1.(D) Fra le zone di interesse storico - testimoniale il presente Piano disciplina i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura come individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, e le aree gravate da usi civici in conformità alle direttive dei successivi secondo e terzo comma, ed agli indirizzi di cui al quarto comma.
- 2.(D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali procedono alla individuazione dei Canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici più significativi sotto il profilo della organizzazione del sistema idraulico-storico e provvedono a dettare la disciplina per la loro tutela ai sensi dell'art. A-8 della L.R. 20/2000.
- 3.(D) I Comuni dovranno provvedere a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle seguenti disposizioni:
 - a) i terreni agricoli di cui al primo comma sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'efficienza del sistema idraulico;

- b) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale: qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
 - c) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente con l'edificazione preesistente.
- 4.(I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:
- a) vanno evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi delle bonifiche storiche di pianura quali, ad esempio, canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici di interesse storico.
 - b) vanno evitati i seguenti interventi, quando riferiti direttamente agli elementi individuati ai sensi del secondo comma:
 - modifica e interrimento del tracciato dei canali di bonifica di rilevanza storica;
 - eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando affiancate ai canali di bonifica di rilevanza storica;
 - rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivole, ponti in muratura, ecc.);
 - demolizione dei manufatti idraulici di interesse storico.

Art. 3.24.A - Elementi di interesse storico-testimoniale - Viabilità storica

- 1.(I) Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio. Le tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica.
- 2.(D) L'individuazione di cui al primo comma costituisce riferimento per i Comuni che in sede di formazione del PSC dovranno stabilire la disciplina di tutela della viabilità storica con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo e all'art. A-8 della L.R. 20/2000, in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e delle attuali funzioni. L'individuazione precisata dai Comuni nell'ambito del PSC non costituisce variante grafica al presente Piano.
- 3.(I) I Comuni nei propri strumenti urbanistici orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:
 - a) provvedono alla individuazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana e provvedono alla formulazione della disciplina d'intervento anche con riferimento agli elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali,

ponti, gallerie, pilastri ed edicole devozionali, oratori, fontane, pietre miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari);

- b) consentono interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti;
- c) garantiscono, nel caso di interventi modificativi del tracciato storico, la salvaguardia e la riconoscibilità del complessivo itinerario storico.

4.(P) Nei tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

- a) interventi di adeguamento funzionale comprendenti manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale, fermo restando la conservazione dei tratti di viabilità originari, ancorché dismessi o esclusi da quella principale e salvaguardando la riconoscibilità e la tutela complessiva del tracciato originario storico;
- b) infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di difesa idraulica e simili;
- c) interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione/modifica alle opere d'arte presenti; ciò al fine di garantire la percorribilità, sicurezza della circolazione sulla strada stessa. Tali interventi, qualora ne sussistano le motivazioni, dovranno essere attuati tramite eventuali interventi sulla geometria del tracciato stradale, nel rispetto della salvaguardia di manufatti a particolare pregio storico-artistico tutelati da leggi nazionali. Per quanto attiene agli elementi di pregio esistenti lungo la strada quali tabernacoli ecc., nel caso di adeguamento funzionale della strada o qualora si ravveda una intrinseca pericolosità alla circolazione dipendente dalla posizione degli stessi, questi potranno essere ricollocati, a cura e spese dell'Ente proprietario della strada, in posizione congrua e limitrofa a quella originale in modo da garantire la "riconoscibilità" storica.

Art.3.24.B - Elementi di interesse storico-testimoniale - Viabilità panoramica

- 1.(D) Le tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità panoramica. Tale individuazione costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di formazione del PSC dovranno verificare al fine di assegnare, in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, opportune discipline di tutela con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.
- 2.(D) La localizzazione realizzata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente non costituisce variante grafica al presente Piano.
- 3.(D) Nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati:
 - a) vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico; in particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, sul lato della veduta o su entrambi i lati in caso di doppia veduta;

- b) le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.
 - c) vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.
 - d) è ammessa la collocazione di segnali di indicazione di servizio, così come definiti all'art. 136 del Codice della Strada, e la collocazione di insegne di esercizio con la sola indicazione merceologica.
- 4.(D) Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

Art.3.24.C - Elementi di interesse storico-testimoniale - Strutture di interesse storico-testimoniale

- 1.(D) E' fatto obbligo ai Comuni in sede formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali di individuare nel proprio territorio e di sottoporre a specifiche prescrizioni, ove rivestano interesse storico-testimoniale, strutture quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni; ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.
- 2.(D) L'individuazione di cui al presente comma realizzata dai Comuni non costituisce variante grafica al Piano stesso. Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui al presente articolo.
- 3.(D) I Comuni in sede formazione e adozione di strumenti urbanistici generali procederanno ad una puntuale ricognizione delle caratteristiche architettoniche, decorative e morfologico-strutturali del suddetto patrimonio storico e definiranno la relativa disciplina di tutela, ai sensi degli artt. A-8 e A-9 della L.R. 20/2000.

Art. 3.25 - Zone di tutela naturalistica

- 1.(D) Le zone di tutela naturalistica indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano e suddivise in:
- a) zone di tutela naturalistica - di conservazione;
 - b) zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione;
- devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali nel rispetto degli obiettivi e delle direttive di cui al successivo comma 2. Valgono inoltre, per tali zone, le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.
- 2.(D) Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e

della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e ne precisano la disciplina, nel rispetto nelle seguenti direttive, definendo:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
- e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
- f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, delle attività di produzione di sale marino;
- g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
- h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
- i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
- j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;

- k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano;
 - l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. La realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e similari nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.
- 3.(P) Fermo restando la possibilità per la Provincia ed i Comuni, così come disposto dai commi primo e secondo del presente articolo, di individuare e disciplinare diversamente le aree in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto a) del primo comma - sono consentite le attività e le trasformazioni seguenti:
- a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
 - c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
 - d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
 - e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura; nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
 - f) l'esercizio delle attività ittiche nonché delle attività di produzione di sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;
 - g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10;

- h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - i) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
 - j) le attività escursionistiche;
 - k) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.
- 4.(P) Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, nè l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.
- 5.(P) Nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto b) del primo comma, all'interno delle aree delle zone agricole esistenti alla data di adozione del presente Piano sono consentiti i seguenti interventi:
- a) qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze abitative degli imprenditori agricoli a titolo principale, la edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni spazialmente accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali;
 - b) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purchè interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
 - d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; gli annessi rustici aziendali ed interaziendali e le strutture abitative solo se connessi alla conduzione del fondo ed alle esigenze di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;

- g) le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati;
- h) i suddetti ambiti costituiscono inoltre luogo preferenziale per l'applicazione delle misure agro-ambientali dello sviluppo rurale.

TITOLO 4 – PROTEZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI

ART. 4.1 – AREE INTERESSATE DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE

1. (I) Costituiscono obiettivi generali del presente Piano:

- la prevenzione del rischio idrogeologico, attraverso la conservazione del suolo e il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, delle sue tendenze evolutive e delle sue potenzialità d'uso;
- la riduzione del rischio idrogeologico ove presente.

In particolare il PTCP promuove i seguenti obiettivi specifici:

- la sistemazione, la conservazione, il recupero del suolo e la moderazione delle piene nel bacino montano con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico;
- la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto.

2.(D) In materia di individuazione delle aree a rischio da frana e delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia ai fini della prevenzione del rischio, il PTCP assume e fa proprie le determinazioni cartografiche e normative contenute negli atti di pianificazione delle Autorità di Bacino.

3.(D) Il PTCP riporta, nella Tav. B.1.1.2 del Quadro conoscitivo il mosaico dei seguenti elementi quali risultano dai diversi atti di pianificazione di bacino vigenti al momento dell'adozione delle presenti norme, di cui all'art. 2.1.

- le individuazioni delle Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.);
- la classificazione delle U.I.E. secondo la seguente articolazione: R1 = rischio moderato, R2 = rischio medio, R3 = rischio elevato, R4 = rischio molto elevato, in relazione al livello di rischio, valutato in relazione alla presenza di elementi a rischio significativi per il livello di pianificazione provinciale, quali centri e nuclei abitati, insediamenti produttivi di dimensione significativa, previsioni di nuove urbanizzazioni, infrastrutture rilevanti,;
- le aree a rischio da frana interessate da provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione da parte dell'Autorità di Bacino competente per territorio.

4.(D) Le modifiche delle perimetrazioni di cui al precedente comma 3 sono adottate dall'Autorità di Bacino competente per territorio e approvate dalla Regione. In

considerazione del fatto che a norma dell'art.11, comma 2 della L.R. n.20/2000 le previsioni del PAI prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti PTCP, al fine di agevolare la conoscibilità della disciplina del Piano provinciale effettivamente vigente, favorendone il rispetto e l'attuazione, con atto dirigenziale può essere predisposto un elaborato tecnico che opera il coordinamento del PTCP con le suddette modifiche derivanti dall'approvazione del PAI o suoi stralci, fermo restando che, mantenendosi l'esclusivo valore giuridico proprio dei piani approvati, non è comunque consentita la trasformazione delle aree vincolate del PTCP fino all'adeguamento dello stesso.

- 5.(D) Le disposizioni in materia di riduzione del rischio idrogeologico dettate negli atti di pianificazione prodotti dalle Autorità di Bacino competenti per territorio sono integralmente recepite dai Comuni nel Piano Strutturale e, per quanto di competenza, nel RUE, sono richiamate nel Piano Operativo e sono applicate in sede di approvazione dei PUA e di rilascio dei titoli abilitativi. In via transitoria, si applicano comunque le disposizioni riguardo all'adeguamento dei PRG vigenti ai sensi dell'art. 17 della L.183/89.
- 6.(D) In attesa dell'approvazione ed entrata in vigore dei Piani di Bacino, i comuni devono recepire nei propri strumenti urbanistici in particolare le seguenti disposizioni vigenti dei Piani Stralcio, in relazione alle specifiche porzioni di territorio su cui ciascuno di essi si applica:
- gli artt. 5, 6 e 7 del Piano Stralcio dell'Autorità di bacino del Fiume Reno per il bacino del Torrente Senio, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1945 del 24/09/2001;
 - gli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del Reno per i bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Sillaro e Santerno, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 567 del 7/04/2003;
 - gli artt. 12, 12bis e 13 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 350 del 17/03/2003.
- 7.(D) Nel Quadro Conoscitivo da presentare alla Conferenza di pianificazione per il Piano Strutturale Comunale i Comuni elaborano ed introducono, ed eventualmente aggiornano qualora vi abbiano già provveduto in precedenza con specifici atti urbanistici:
- gli approfondimenti conoscitivi obbligatoriamente prescritti dagli strumenti di pianificazione di bacino, con particolare riguardo alla verifica dello stato di pericolosità e di rischio attinenti agli elementi di propria proprietà;
 - gli approfondimenti conoscitivi eventualmente prescritti dagli strumenti di pianificazione di bacino per dare attuazione ad insediamenti e infrastrutture già previsti nei PRG vigenti ovvero per prevedere nuovi insediamenti e infrastrutture.
- 8.(P) Ai sensi dell'art. A-2 dell'Allegato alla L.R: 20/2000, il PTCP individua inoltre, nella Tav. B.1.1.3 - "Inventario del Dissesto" -, le aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, sulla base della cartografia prodotta su questo tema dalla Regione Emilia-Romagna. Le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo si applicano alle aree individuate in tale carta alle voci:

- a) “depositi di frana attiva”,
- b) “depositi di frana quiescente” o “di frana per scorrimento quiescente”.

9.(P) Relativamente alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e che ricadano in tutto o in parte nelle aree di cui al precedente comma, il Comune applica le disposizioni di cui ai successivi commi 12 e 13 e non rilascia titoli abilitativi o approva PUA per interventi di trasformazione del territorio in contrasto con dette prescrizioni.

10.(D) I Comuni assumono ai fini della pianificazione la carta “Inventario del Dissesto” come elemento conoscitivo di base necessario per le analisi sul dissesto finalizzate alla verifica di pericolosità e di rischio. I Comuni possono apportare modificazioni alla carta in termini di integrazioni, correzioni e riclassificazioni sulla base di approfondimenti condotti secondo le modalità previste dai singoli strumenti di pianificazione delle Autorità di Bacino competenti per territorio.

Le modifiche cartografiche che costituiscano rettifiche sostanziali delle aree di cui al comma 8 seguono le disposizioni di cui all’art. 22 della L.R. 20/2000. In particolare, ai sensi del comma 5 di tale articolo, l’atto di approvazione del PSC che contiene la proposta di ridefinizione delle aree in dissesto comporta la variazione della carte B.1.1.3 del PTCP, qualora sulle modifiche sia acquisita l’intesa nell’ambito delle procedure di concertazione previste dalla medesima legge.

11.(P) I Comuni sono tenuti a conformare le previsioni degli strumenti urbanistici o di loro varianti alle delimitazioni di cui al comma 7, come eventualmente corrette ai sensi del comma 10, e alle disposizioni di cui ai successivi commi 12 e 13. A tal fine, nonché per migliorare l’efficacia dell’azione di prevenzione, i Comuni effettuano la verifica della compatibilità idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto rilevate non solo nella Carta del dissesto del PTCP ma anche attraverso analisi più recenti e/o di maggior dettaglio eventualmente disponibili. La verifica di compatibilità di cui al presente comma si configura come parte integrante dello strumento urbanistico ed è effettuata con le modalità e contenuti di cui agli strumenti di pianificazione dell’Autorità di Bacino competente per territorio.

Nell’ambito di tale verifica, i Comuni sono tenuti a definire:

- adeguate fasce di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione.
- adeguate fascia di rispetto dall’orlo superiore e inferiore delle scarpate rocciose e dalle scarpate dei terrazzi fluviali sulla base di uno studio geologico-geomorfologico che tenga conto delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, della giacitura degli strati, del dissesto in atto o potenziale, della dinamica idraulica e di ogni altro elemento di pericolosità presente.

12.(P) Nelle aree individuate nella Tavola B.1.1.3 – Inventario del dissesto - come “**depositi di frana attiva**” e nelle relative fasce di rispetto di cui al comma precedente sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici, manufatti ed impianti - esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;

- le opere imposte da normative vigenti;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
 - le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previa verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, con le modalità e di contenuti di cui agli strumenti di pianificazione dell'Autorità di Bacino competente per territorio, validata dalla Amministrazione Comunale. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
- 13.(P) Nelle aree individuate nella Tavola B.1.1.3 – Inventario del dissesto - come “**depositi di frana quiescente**” o “**di frana per scorrimento quiescenti**”, oltre a quanto previsto dal precedente comma, sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, per un massimo del 20 % della superficie utile preesistente e per una sola volta;
 - gli interventi di completamento all'interno dei centri abitati, delimitati dal perimetro continuo del territorio urbanizzato comprendente tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; questi interventi devono essere corredati dalla verifica di compatibilità con lo stato del dissesto esistente, con la metodologia di cui agli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio, validata dall'Amministrazione Comunale;
 - la realizzazione di nuove costruzioni a servizio dell'agricoltura, che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico.
- 14.(I) Per le verifiche di cui ai commi 11, 12 e 13, i Comuni il cui territorio ricade sotto la competenza di più Autorità di bacino, possono, con l'assenso delle Autorità di bacino coinvolte, assumere la metodologia prescritta dagli strumenti di pianificazione di una sola delle Autorità di bacino stesse.

Art. 4.2 – Tutela idrogeologica del territorio rurale e forestale nei bacini montani

- 1.(D) Al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la moderazione delle piene e la tutela dell'ambiente, tutti i territori del bacino montano con uso reale agricolo e forestale, anche qualora siano state sospese temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, sono soggetti alle seguenti norme, che i Comuni devono recepire nei propri Regolamenti di polizia rurale :

- a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
- b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a Rete Natura 2000 o ad Aree protette.
- c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
- d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.
- e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.
- f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1.
- g) Viabilità minore: la viabilità podereale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono mantenere una fascia di rispetto superiore a 1,5 mt.
- h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.
- i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è di norma vietata, fatti salvi gli interventi consentiti ai sensi dell'art. 3.10 e l'attuazione delle previsioni

urbanistiche dei PRG vigenti che non contrastino con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione di bacino ovvero con altre prescrizioni del presente Piano.

- j) Utilizzazioni agricole dei territori in dissesto: nei territori interessati da movimenti di massa, per i quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le condizioni di rischio da parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie devono essere autorizzate dall'Ente competente sulla base di una specifica indagine nella quale deve essere accertata e definita: la compatibilità delle utilizzazioni agrarie e delle tecniche di lavorazione con le condizioni di stabilità delle U.I.E. e dei fenomeni di dissesto nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.
 - k) Lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell'unità colturale maggiori del 30%, le azioni a sostegno delle misure agro-ambientali devono essere finalizzate prioritariamente alla difesa del suolo, ovvero alla conversione a usi di tipo forestale e praticoltura estensiva.
- 2.(D) Ulteriori e diverse disposizioni nella materia del presente articolo sono adottate dalle Autorità di bacino competenti per territorio e approvate dalla Regione, senza che ciò comporti variante al PTCP. A seguito della loro definitiva approvazione ed entrata in vigore, le disposizioni approvate sono recepite dalla Provincia con atto dirigenziale ed integrate nella versione digitale del PTCP disponibile presso la Provincia e il relativo sito.

Art. 4.3 – Abitati da consolidare

- 1.(P) Per gli abitati di Brisighella, Fognano e Casola Valsenio, dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo e terzo.
- 2.(P) Per ciascuno degli abitati di cui al primo comma, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione, che comprende: le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto.
 - Brisighella: delibera della G.R. n. 172 del 18/02/1997;
 - Fognano: delibera della G.R. 350 del 17/03/2003 di approvazione del "Piano-stralcio per il rischio idrogeologico" dell'Autorità dei bacini regionali Romagnoli;
 - Casola Valsenio: delibera della G.R. n. 2972 del 25/07/1995.

Con l'approvazione di tali perimetrazioni è stata altresì definita la normativa riguardante gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali. Ai fini dell'eventuale aggiornamento delle perimetrazioni si fa riferimento all'art. 25 della L.R. 7/2004. Ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n.7, le perimetrazioni degli abitati da consolidare o da delocalizzare sono redatte ed aggiornate secondo le modalità di cui all'art.25 della stessa Legge Regionale.

- 3.(P) I Comuni recepiscono nel PSC le perimetrazioni di cui al secondo comma e riportano integralmente nel RUE la relativa normativa, eventualmente integrandola, se del caso, con ulteriori precisazioni e specificazioni.

Art. 4.4 – Rischio idraulico

1. (I) Costituiscono obiettivi generali del presente Piano:

- la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili;
- la salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale sia ai fini della mitigazione del rischio idraulico, sia ai fini della qualificazione paesaggistica, sia ai fini del potenziamento della loro funzione di corridoio ecologico.

In particolare il PTCP promuove la riduzione della pericolosità del sistema idraulico mediante:

- la realizzazione di opere di regimazione a basso impatto ambientale;
- interventi per ridurre l'artificialità dei corsi d'acqua;
- la realizzazione di interventi idraulici strutturali, da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica tali da favorirne la contestuale funzione di nodi della rete ecologica;
- misure di protezione e di mitigazione del rischio negli insediamenti urbani preesistenti e scelte di sviluppo urbano che escludano o minimizzino il rischio con riferimento ad eventi con tempi di ritorno fino a 200 anni.

2.(D) In materia di individuazione delle aree interessate da rischio idraulico e delle aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali, il PTCP assume e fa proprie le determinazioni cartografiche e normative contenute negli atti di pianificazione delle Autorità di Bacino.

3.(D) Il PTCP riporta, nella Tav. B.1.1.1 del Quadro conoscitivo il mosaico dei seguenti elementi, limitatamente alle porzioni di territorio in cui ciascuno dei detti elementi sia stato individuato negli atti di pianificazione di bacino vigenti al momento dell'adozione delle presenti norme, di cui all'art. 2.1 comma 3 lettera c):

- a) l'individuazione delle fasce di pertinenza fluviale¹;
- b) l'individuazione delle aree ad elevata probabilità di inondazione, con riferimento ad eventi con tempi di ritorno di 25 o 30 o 50 anni a seconda dei diversi atti di pianificazione di bacino;
- c) l'individuazione delle aree a moderata probabilità di inondazione, con riferimento ad eventi con tempi di ritorno di 200 anni²;
- d) l'individuazione delle aree a bassa probabilità di inondazione, con riferimento ad eventi con tempi di ritorno di 500 anni³ ;
- e) l'individuazione delle aree di potenziale allagamento⁴

¹ Individuazione limitata al momento al territorio del Piano Stralcio dei bacini del Reno e al territorio del Piano Stralcio del bacino del Senio.

² Individuazione limitata al momento al territorio del Piano Stralcio dell'Autorità dei bacini Regionali Romagnoli.

³ Individuazione limitata al momento al territorio del Piano Stralcio dell'Autorità dei bacini Regionali Romagnoli e al territorio del Piano Stralcio del bacino del Senio.

⁴ Individuazione limitata al momento al territorio del Piano Stralcio dell'Autorità dei bacini Regionali Romagnoli.

- 4.(D) Le modifiche delle perimetrazioni di cui al precedente comma 3 sono adottate dall'Autorità di Bacino competente per territorio e approvate dalla Regione. In considerazione del fatto che a norma dell'art.11, comma 2 della L.R. n.20/2000 le previsioni del PAI prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti PTCP, al fine di agevolare la conoscibilità della disciplina del Piano provinciale effettivamente vigente, favorendone il rispetto e l'attuazione, con atto dirigenziale può essere predisposto un elaborato tecnico che opera il coordinamento del PTCP con le suddette modifiche derivanti dall'approvazione del PAI o suoi stralci, fermo restando che, mantenendosi l'esclusivo valore giuridico proprio dei piani approvati, non è comunque consentita la trasformazione delle aree vincolate del PTCP fino all'adeguamento dello stesso.
- 5.(D) Le disposizioni in materia di riduzione del rischio idraulico dettate negli atti di pianificazione prodotti dalle Autorità di Bacino competenti per territorio sono integralmente recepite dai Comuni nel Piano Strutturale e, per quanto di competenza, nel RUE, sono richiamate nel Piano Operativo e sono applicate in sede di approvazione dei PUA e di rilascio dei titoli abilitativi. In via transitoria, si applicano comunque le disposizioni riguardo all'adeguamento dei PRG vigenti ai sensi dell'art. 17 della L.183/89.
- 6.(D) In via transitoria in attesa dell'approvazione ed entrata in vigore dei Piani di Bacino, sono in particolare da recepire negli strumenti urbanistici comunali, le seguenti disposizioni vigenti dei Piani Stralcio, in relazione alle specifiche porzioni di territorio su cui ciascuno di essi si applica:
- gli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 22 del Piano Stralcio dell'Autorità di bacino del Reno per il bacino del Torrente Senio, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1945 del 24/09/2001;
 - gli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del Reno per i bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Sillaro e Santerno, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 567 del 7/04/2003;
 - gli artt. 2ter, 3, 4, 5, 6 e 10 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 350 del 17/03/2003
 - gli artt. 27 e 31 del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del Po, approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001

Art. 4.5 – Rischio idraulico nella fascia costiera

1. (I) Costituisce obiettivo generale del presente Piano la difesa della fascia costiera dal rischio idraulico connesso congiuntamente all'ingressione di mareggiate e alle piene provenienti dall'entroterra e dal rischio di erosione.
- 2.(I) Le azioni strategiche per la difesa dal rischio idraulico sono individuate prioritariamente:
- nel controllo degli apporti d'acqua dall'entroterra mediante l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo art. 4.6;

- nella protezione passiva degli edifici e dei manufatti, attraverso la predisposizione di accorgimenti atti ad annullare o limitare i danni derivanti dalla presenza di acqua fino ad una quota adeguata sul livello del medio mare, tranne nei casi in cui esistano difese idrauliche che consentano di escludere l'accesso alle acque anche se a quote inferiori;
 - nel ripristino della continuità della duna costiera fino ad una quota adeguata sul livello del medio mare, o in subordine. integrazione della duna costiera con difese artificiali.
- 3.(I) La difesa dagli effetti dannosi dell'erosione costiera, in coerenza con le linee guida di Gestione Integrata della Zona Costiera (GIZC) di cui alla delibera del Consiglio Regionale n.645 del 20.01.2005, dovrà avvenire prioritariamente attraverso:
- il riequilibrio del bilancio sedimentario sia lungo costa, sia considerando gli apporti da monte, e il potenziamento degli apporti naturali di sedimenti alle spiagge attraverso i corsi d'acqua;
 - la realizzazione di interventi mirati al ripascimento artificiale protetto.
 - l'allontanamento degli insediamenti costieri dalla linea di riva, in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- 4.(I) Lungo l'arenile sono da evitare nuove opere o manufatti che, alterando le condizioni idrodinamiche, favoriscano l'erosione della spiaggia. La valutazione di idoneità di ogni intervento, non solo di nuova realizzazione ma anche di conservazione e manutenzione di manufatti (fra cui moli, pennelli, ecc.) è comunque demandata al parere dei Servizi tecnici di bacino.
- 5.(D) I Comuni costieri, facendo riferimento agli indirizzi del programma di Gestione Integrata della Zona Costiera:
- individuano nel PSC gli insediamenti costieri che è indispensabile consolidare in sito e quelli per i quali è possibile la delocalizzazione in aree più distanti dalla costa; questi ultimi sono individuati come ambiti da riqualificare di cui all'art. A-11 della L.R. 20/2000;
 - introducono nel PSC le indicazioni finalizzate al ripristino o, in subordine, alla integrazione della duna costiera;
 - introducono nel POC il programma di interventi finalizzati al ripristino o, in subordine, alla integrazione della duna costiera fino alla quota altimetrica che sarà concordata con la Regione;
 - introducono nel RUE norme finalizzate alla riduzione del rischio negli insediamenti urbani esistenti e previsti, attraverso forme di protezione passiva, assumendo le quote altimetriche di riferimento che saranno concordate con la Regione;

Art. 4.6 – Controllo degli apporti d'acqua e invarianza idraulica

- 1.(I) Il PTCP assume l'obiettivo dell'invarianza idraulica delle trasformazioni, ossia l'obiettivo che le trasformazioni del territorio siano realizzate in modo tale da non provocare un aggravio della portata di piena dei corpi idrici che ricevono i deflussi superficiali originati dalle aree interessate dalle trasformazioni.

- 2.(D) I Comuni introducono nel RUE disposizioni atte ad assicurare l'invarianza idraulica, nonché, ove del caso, a favorire il riuso delle acque piovane ai sensi del successivo art. 12.4. Tali disposizioni devono in particolare prescrivere nelle trasformazioni urbanistiche la realizzazione, nel quadro delle opere di urbanizzazione primaria, di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e parte delle acque bianche (prima pioggia), e un sistema maggiore costituito da collettori, interrati o a cielo aperto, e da sistemi di raccolta e accumulo (vasche volano) per le acque bianche. Tali sistemi di raccolta ed accumulo, ad uso di una o più delle zone da urbanizzare, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente (Servizio Tecnico di Bacino ovvero Consorzio di Bonifica).
- 3.(D) Il RUE stabilisce le tipologie degli interventi urbanistici ed edilizi che devono assicurare l'invarianza idraulica e le modalità di dimensionamento dei sistemi di raccolta ed accumulo, nel rispetto delle norme degli strumenti di pianificazione di bacino competenti per territorio e in collaborazione con l'autorità idraulica competente per il corso d'acqua ricevente. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta sono stabilite dall'Autorità idraulica competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.
- 4.(I) I Comuni, d'intesa con l'Autorità idraulica competente, promuovono la formazione di sistemi di raccolta unitari a servizio di più ambiti o complessi insediativi. In sede di PSC, il Comune può individuare le soluzioni e le localizzazioni di massima per i sistemi di raccolta, da precisare in sede di pianificazione operativa; le aree necessarie sono considerate come dotazioni ecologiche.
- 5.(P) Per tutto il territorio non ricadente entro il perimetro dei bacini montani, l'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 m³ per ogni ettaro di terreno drenato ed al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, espresso sulla base di un'idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente comma. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i sistemi di "drenaggio tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d'invaso. I Comuni riportano le presenti disposizioni nel RUE e nel Regolamento di polizia rurale.

Art. 4.7 – Rischi connessi alla subsidenza

1. (I) Costituisce obiettivo generale del presente Piano la riduzione della subsidenza del territorio di pianura ai valori propri di un abbassamento del suolo dovuto ai soli fenomeni geologici indisturbati.
- 2.(I) Negli ambiti ove il fenomeno della subsidenza si manifesta con maggiore rilevanza, ovvero supera la soglia di subsidenza di cui al comma 1, le azioni strategiche per la difesa dai rischi connessi sono individuate prioritariamente:
- nel contenimento dei prelievi autorizzati di risorse idriche dalle falde;

- nell'individuazione ed eliminazione dei prelievi idrici abusivi;
 - nel contenimento dei prelievi autorizzati di altri fluidi dal sottosuolo;
 - nello scarico in unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi;
 - nel monitoraggio e valutazione degli eventuali effetti derivanti dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie (scavi, infrastrutture, incremento dei carichi edillizi gravanti sul suolo, ecc.).
- 3.(I) Nel quadro degli indirizzi suddetti, il PTCP rimette agli strumenti di pianificazione delle Autorità Bacino la precisazione delle disposizioni normative da rispettare e la formazione del programma operativo degli interventi da effettuare per la riduzione dei rischi. Anche in relazione a tali atti delle Autorità di Bacino, la Provincia esercita le proprie competenze tenendo conto delle disposizioni di cui al Titolo 5 e all'art.12.2.

TITOLO 5 – TUTELA DELLA QUALITÀ E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Art. 5.1 – Piano di tutela delle acque

- 1.(D) La Provincia fa propri gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale (PDG) (adottato il 24.2.2010).
- 2.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, i piani e programmi di settore, provinciali, intercomunali e comunali, e tutti gli atti di programmazione della Provincia e degli altri enti e amministrazioni pubbliche, nella misura in cui possano avere influenze sull'evoluzione quantitativa e qualitativa dei corpi idrici, devono tener conto degli obiettivi suddetti e devono contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.
- 3.(D) I principi informativi e le norme del PTA, unitamente ai principi informativi ed alle Norme di questo Titolo, costituiscono riferimento per la Provincia, i Comuni e le loro Associazioni e per gli altri soggetti pubblici che operano sul territorio provinciale nell'espressione di tutti gli atti amministrativi che riguardino l'utilizzo delle acque o che possano avere impatto, diretto o indiretto, sulla quantità e qualità delle acque superficiali, marine e sotterranee.
- 4.(I) Ai fini della tutela e del raggiungimento degli obiettivi del PTA e del PDG, negli atti di pianificazione, programmazione e nella amministrazione corrente le sopracitate Amministrazioni ed i sopracitati soggetti non possono prescindere dalle evidenze conoscitive di cui alla Relazione Generale – Quadro Conoscitivo – della Variante di adeguamento del PTCP al

PTA. Queste ultime identificano tra l'altro una gerarchia degli impatti che le attività antropiche esercitano sulle acque superficiali e sotterranee, che si traduce in una scala di priorità e di efficacia delle azioni ed interventi volti a contenere e contrastare tali impatti: allo stato attuale risultano infatti maggiormente impattanti le attività che comportano una riduzione della presenza di acqua nei corpi idrici superficiali o sotterranei, seguite da quelle generatrici di immissioni delocalizzate e diffuse di sostanze eutrofizzanti o inquinanti, seguite infine da quelle responsabili di immissioni localizzate.

Art. 5.2 - Obiettivi di qualità ambientale e misure generali per il loro raggiungimento

- 1.(D) **Finalità.** Il PTCP, in attuazione e perfezionamento del PTA regionale, stabilisce, ai sensi dell'art. 76, comma 4, lett. a), b), del D.Lgs 152/06, le misure necessarie per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22.12.2015, degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, di cui al successivo comma 7 del presente articolo, tenuto conto degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino (art.121, comma 2, del DLgs 152/06) le cui funzioni saranno trasferite all'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. n.152/06.
2. **Ambiti di applicazione.** E' compito del PTCP determinare gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dal D.Lgs. 152/06, nonché l'individuazione delle azioni e degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dal PTA (art. 115, L.R. 3/99 e s.m.i.). Compete alla Provincia ai sensi dell' art. 111 della L.R. 3/99 e s.m.i., il rilievo delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

Le prestazioni richieste in materia di qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee, e le conseguenti disposizioni alla pianificazione, sono espresse in riferimento al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici indicati al successivo comma 4. Detta qualità ambientale è definita e monitorata nelle stazioni significative (AS) e di interesse (AI) della rete di monitoraggio delle acque superficiali come individuate nel PTA, e riportate in Tabella 5.1, nonché nelle stazioni della rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee, per le acque di falda.

Il PDG individua i corpi idrici superficiali e sotterranei del PTA, ridefinendoli però in modo differente secondo i criteri del D.Lgs. n.152/2006. Le reti di stazioni di monitoraggio istituite successivamente ai sensi del PGD in buona parte si sovrappongono a quelle preesistenti (figura 1 e tabella. 5.2bis). Va sottolineato che gli obiettivi di qualità ambientale individuati dal PDG sono coerenti (e più dilazionati) con quelli del PTA, che è quindi maggiormente restrittivo: dunque il PTA concorre al perseguimento delle finalità del PDG, ed il perseguimento degli obiettivi del primo è efficace per il perseguimento degli obiettivi del secondo.

Le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici si applicano al territorio provinciale con modalità opportunamente differenziate a seconda delle caratteristiche dei suoli, della geologia sottostante, della pianificazione territoriale ed urbanistica. Ai fini della tutela quali-quantitativa degli acquiferi sotterranei, gli artt. 5.3, 5.4 e 5.5 e la Tavola 3 individuano una suddivisione del territorio collinare-montano e di pedecollina-pianura sulla base del

pregio e della vulnerabilità degli stessi. All'interno del territorio collinare-montano la stessa tavola individua anche le "Aree di possibile alimentazione delle sorgenti", in quanto affioramenti superficiali delle acque sotterranee.

Si individua inoltre, nella Tav. 3, una fascia di territorio costiero per la tutela delle acque sotterranee dall'ingresso di acque saline.

3.(D) In sede di Conferenza di pianificazione per la formazione del PSC o di variante allo stesso, i Comuni, sulla base di studi ed approfondimenti di maggior dettaglio, possono proporre ulteriori specificazioni delle aree da assoggettare a tutela, a modifica delle delimitazioni della Tavola 3, in variante al PTCP.

4.(D) Corpi idrici. I corpi idrici del territorio provinciale individuati dal PTA sono distinti in :

- corpi idrici superficiali (corsi d'acqua naturali, acque di transizione, acque marine costiere, corpi idrici artificiali), parte dei quali suddivisi in significativi e di interesse;
- corpi idrici sotterranei (acque sotterranee), parte dei quali definiti significativi.

Sono oggetto di specifico monitoraggio e classificazione:

1) **i corpi idrici significativi**, da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale.

2) **i corpi idrici di interesse** che:

- per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale,
- per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi;

Anche questi corpi idrici sono da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale. Gli obiettivi definiti per i corpi idrici di interesse (stazioni di monitoraggio di tipo AI), sono da ritenersi come "obiettivo guida", e non imperativi per il raggiungimento della classe assegnata.

L'individuazione dei corpi idrici significativi (superficiali e sotterranei) e di quelli superficiali di interesse (ai sensi del Dlgs 152/06), è riportata nella tabella 5.1. Ai corpi idrici superficiali significativi già individuati dal PTA questo PTCP aggiunge l'asta del Torrente Senio (già classificata di interesse nel PTA), coerentemente alla medesima classificazione già adottata nel suo tratto toscano; di conseguenza al suo affluente principale Torrente Sintria viene attribuita la classificazione di corpo idrico di interesse.

Acque superficiali	significativi	F.Reno, T. Senio, Can. In Destra Reno, F.Lamone, F.Uniti, F. Montone, F. Ronco, T. Bevano, F. Savio
Acque superficiali	di interesse	T.Sintria, T.Marzeno
Acque di	significativi	Piallassa Baiona, Piallassa Piomboni,

transizione		Ortazzo/Ortazzino
Acque sotterranee	significativi	Conoide del Senio, Conoide del Lamone, Conoidi pedemontane singolarmente indistinte, complesso pianura alluvionale appenn., complesso pianura alluvionale padana.

Tabella 5.1 – Corpi idrici significativi e di interesse superficiali, e corpi idrici significativi sotterranei

Per i corpi idrici già classificati significativi ai sensi del D.Lgs. 152/99, quali Ortazzo/Ortazzino, non più disciplinati dalla normativa sulle acque di transizione di cui al D.Lgs. 152/06 e pertanto non ricompresi, a partire dal 2010, nel programma di monitoraggio, si raccomanda lo svolgimento di un monitoraggio specifico a fini del controllo del mantenimento/miglioramento della caratteristiche ambientali degli stessi.

5.(D) **Canale Candiano.** Viste le peculiari caratteristiche dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico), e in considerazione del fatto che è parte dell'ambito portuale, le presenti Norme dispongono in via transitoria, per l'asta del Candiano, un particolare regime di vincoli e di approfondimenti conoscitivi.

6.(D) **Classificazione dei corpi idrici significativi e di interesse**

I corpi idrici significativi e di interesse sono classificati in relazione allo stato della qualità ambientale, valutata in base ai parametri indicati nell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/99 non essendo ad oggi disponibili i metodi ufficiali di classificazione (parametri e limiti), di cui all'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, da adottarsi in adeguamento alla Direttiva 2000/60/CEE.

Per i corpi idrici superficiali lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico-batterologico; per i corpi idrici sotterranei lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato qualitativo (chimico).

La classificazione dei corpi idrici superficiali relativa all'anno 2008, unitamente agli obiettivi di qualità ambientale assegnati per il 22/12/2015, è riportata nella Tabella 5.2, che segue; la classificazione dei corpi idrici sotterranei, relativa all'anno 2006 è desumibile dalla Figura 1.64 contenuta nel paragrafo 1.3.7.6 della Relazione generale – Quadro conoscitivo.

La classificazione effettuata ha carattere temporaneo e dovrà essere aggiornata periodicamente, in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi mediante l'attività di monitoraggio di livello regionale e provinciale, istituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 118 e 120 del DLgs 152/06, e secondo le disposizioni della D.G.R. n.1420/2002.

7. (D) **Obiettivi di qualità ambientale**

Ai sensi dell'art. 76, comma 4, del Dlgs. 152/06, entro il 22 dicembre 2015 devono essere raggiunti gli obiettivi di qualità ambientale sotto elencati.

1) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei mantengano o raggiungano la qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto 152/2006;

2) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato” come definito nell’Allegato 1 del medesimo Decreto;

Ai sensi dell’art. 77, comma 3 del DLgs 152/06, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato, o tratto di esso, deve aver conseguito almeno lo stato di qualità ambientale “sufficiente”, come definito nell’Allegato 1 del medesimo Decreto.

Per i corpi idrici di interesse si perseguono gli stessi obiettivi di qualità ambientale;

Obiettivi di qualità meno rigorosi da raggiungersi entro il 22.12.2015 sono attribuiti alle stazioni di Ponte Zanzi (sul Canale Destra Reno), Ponte Pineta (sul Fosso Ghiaia), Fusignano (sul fiume Senio), Marcegaglia (Canale Candiano)². Ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 77 del D.Lgs. 152/06 il PTCP contempla misure di tutela e di possibile miglioramento.

Gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali significativi e di interesse sono specificati nella tabella 5.2. Per i corpi idrici sotterranei significativi l’obiettivo di qualità è la condizione ambientale quali-quantitativa “Buona” (DLgs 152/1999 e DLgs 152/2006, Allegato 1). In dettaglio: per i corpi idrici sotterranei l’obiettivo di qualità per lo stato quantitativo è la classe B. Per i corpi idrici sotterranei nei quali la presenza per causa naturale di valori elevati di alcuni parametri di base comporta lo stato qualitativo 0 “Particolare”, l’obiettivo di qualità per lo stato qualitativo è la classe 2 per gli altri parametri di base e per i parametri addizionali.

Per l’asta del Canale Candiano, fermo restando - ove possibile – il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della qualità ambientale, si attua un regime transitorio che sarà eventualmente aggiornabile a seguito di specifici studi.

Corpo idrico	Stazione	Tipo	Classe potab 2006	Ob.vo potab 2015	Situazione 2008	Obiettivo 2015
Senio	Fusignano	Ai → As			Sufficiente	Sufficiente
Reno	VoltaScirocco	As	A3	A2	Scadente	Buona
C.Dx.Reno	P. Zanzi	As			Scadente	Sufficiente
Lamone	M. del Rosso	As			Sufficiente	Buona
Lamone	P. Centometri	As	1° E.Sp.	A2	Scadente	Buona
Marzeno	P. Verde	Ai			Scadente	Buona
F. Uniti	P. Nuovo	As			Scadente	Buona
F. Ghiaia	P. Pineta	Ai			Sufficiente	Sufficiente
Senio	Tebano	Ai — As			Sufficiente	Buona
Sintria	V.S.Giorgio	B → Ai			Scadente	Buona
Candiano	Marcegaglia	B			Sufficiente	Miglioramento

² Ciò è disposto ai sensi dell’art. 77, commi 4 e 5, del D.Lgs. 152/06 ed in conformità al comma 7 del medesimo articolo (condizioni di impossibilità e/o di insostenibilità economica).

Tabella 5.2 .Corpi idrici superficiali, stazioni di monitoraggio, stato attuale ed obiettivi di qualità ambientale e per la produzione di acqua potabile individuati dal PTA.

Per le zone umide presso la foce del fiume Lamone – Ponte Alberete e Valle Mandriole – l’Ente Gestore dovrà adoperarsi al fine di garantire un livello idrico ottimale e un sufficiente ricambio idrico anche durante tutta la stagione estiva.

Il PDG del Distretto dell’Appennino Settentrionale individua i corpi idrici superficiali e sotterranei del PTA, ridefinendoli però in modo differente secondo i criteri del D.Lgs. n.152/2006 ed assegnando i rispettivi obiettivi di qualità. La figura 1 seguente illustra gli obiettivi di qualità per le acque superficiali e mostra la rete di stazioni di monitoraggio istituita ai sensi del PGD, che in buona parte si sovrappone a quelle preesistente. Per semplicità di lettura nella tabella 5.2 bis che segue gli obiettivi di qualità sono attribuiti direttamente alle stazioni medesime. Si può notare come gli obiettivi di qualità ambientale individuati dal PDG siano coerenti con quelli del PTA (e più dilazionati).




Fig. 1. Sono rappresentati in verde i corpi idrici per i quali il PDG assegna l’obiettivo di qualità ambientale “buono al 2015”, in arancio quelli con obiettivo “buono al 2027”, in azzurro quelli “elevato al 2015”. In grigio i corpi idrici esterni alla provincia. Le crocette rappresentano le nuove stazioni di monitoraggio.

CODICE	ASTA	STAZIONE	ACQUA	E/N	OBIETTIVO
07000100	Ole Dx Reno	La Frascata - Conselice	Artificiale	Esistente	Buono al 2027

07000200	Ole Dx Reno	P.te Madonna del Bosco - Alfonsine	Artificiale	Esistente	Buono al 2027
07000300	Ole Dx Reno	P.te Zanzi - Ravenna	Artificiale	Esistente	Buono al 2027
08000200	F. Lamone	P.te Mulino Rosso - Brisighella	Naturale	Esistente	Buono al 2015
08000800	F. Lamone	P.te Ronco - Faenza	Naturale	Esistente	Buono al 2027
08000900	F. Lamone	P.te Cento Metri - Ravenna	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06005500	F. Reno	Volta Scirocco - Ravenna	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06004600	F. Santerno	A valle p.te Mordano - Bagnara di	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06004650	F. Santerno	Ponte Via Reale Voltana, Alfonsine	Naturale	Nuova	Buono al 2027
13000800	F. Savio	Ponte Matellica	Naturale	Esistente	Buono al 2027
13000900	F. Savio	Ponte S.S. Adriatica, Cervia	Naturale	Nuova	Buono al 2027
11001800	F. Uniti	Ponte Nuovo - Ravenna	Naturale	Esistente	Buono al 2027
08000650	R. Albonello	Ponte Via Albonello	Naturale	Nuova	Buono al 2027
12000150	T. Bevano	Ponte S.S. 16, Ravenna	Naturale	Nuova	Buono al 2027
06004900	T. Senio	P.te Riolo Terme	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06005200	T. Senio	P.te Tebano - Castelbolognese	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06004950	T. Sintria	Fornazzano	Naturale	Nuova	Buono al 2015
06005000	T. Sintria	Zattaglia	Naturale	Esistente	Buono al 2015

Tabella 5.2 bis Nuove stazioni di monitoraggio ed obiettivi assegnati dal PDG.

8.(D) Contribuiscono in modo preponderante al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale i seguenti obiettivi specifici:

- obiettivi quantitativi per le acque superficiali, definiti sulla base dell'individuazione dei criteri di regolazione delle portate in alveo fluviale, finalizzati alla garanzia del Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corsi d'acqua del territorio provinciale e alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti e da serbatoi;
- obiettivi quantitativi per le acque sotterranee, mirati a perseguire l'azzeramento degli attuali eccessi di prelievo, in relazione all'analisi di bilancio idrico provinciale.

9.(D) **Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale**

Il complesso delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al precedente comma 7 è costituito dal quadro degli indirizzi, delle azioni, degli interventi, delle regole e delle prescrizioni contemplate nel Titolo 5 del PTCP, prefiguranti un sistema nel quale si integrano politiche e misure per la tutela qualitativa e per la tutela quantitativa, sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee. Tale complesso di misure fa riferimento alla classificazione relativa allo stato attuale della qualità ambientale dei corpi idrici indicati al precedente comma 4, o di parte di essi, oltre che all'analisi delle caratteristiche del bacino idrografico di pertinenza ed all'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, ampiamente descritti nel Quadro conoscitivo della Relazione Generale.

Si prescrive che le priorità evidenziate al par. 2.7.2. della Relazione Generale della presente Variante e in particolare quanto riportato al par. 2.7.2.3.2. al punto 1

relativamente all'immissione sistematica dal CER nel Lamone della quota d'acqua a beneficio di Punte Alberete e Valle Mandriole, divengano azione da compiere obbligatoriamente, trattandosi di un intervento di tutela ambientale indispensabile per la conservazione di un elevato numero di habitat e specie prioritari, attualmente minacciati proprio dalla carenza di acque dolci.

Il complesso delle misure suddette è definito negli articoli seguenti del presente Titolo seguenti, che contemplano oltre alle misure obbligatorie indicate dal PTA, le misure supplementari di competenza provinciale ai sensi dell'art. 18 comma 4 delle norme del PTA.

Le misure trovano pratica attuazione anche attraverso specifici Programmi attuativi, nei vari settori di competenza. Tali programmi comprendono l'elenco puntuale degli interventi, definiti anche sulla base delle misure quali-quantitative obbligatorie e di quelle supplementari di cui all'art. 18, comma 4 delle norme del PTA; una prima sintesi non esaustiva dei principali programmi, misure, opere, azioni in progetto è riportata al quadro di cui al paragrafo 2.5.3 del Quadro conoscitivo. I Programmi attuativi sono approvati e aggiornati dal Consiglio Provinciale.

10.(D) Misure di tutela e miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione

Il PTA, in conformità all'art.76 e dell'Allegato 4 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, stabilisce specifici programmi di tutela e miglioramento per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22.12.2015, degli obiettivi di qualità per i corpi idrici a specifica destinazione funzionale, elencati all'art. 79 del medesimo Decreto. Il complesso delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale è volto nel contempo anche al perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici con specifica destinazione funzionale. Nel caso di corpi idrici per i quali sono designati sia obiettivi di qualità ambientale, sia per specifica destinazione, devono essere rispettati i parametri più cautelativi.

11(D) Corpi idrici a specifica destinazione di cui all'art. 79 del DLgs 152/06.

In relazione al territorio provinciale, sono acque a specifica destinazione funzionale:

- le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- le acque destinate alla balneazione;
- le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
- le acque destinate alla vita dei molluschi.

12(D) Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (art. 80 DLgs 152/06 ed art. 22 delle norme del PTA)

Le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, classificate secondo le categorie indicate dall'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, in base ai parametri, alle frequenze di campionamento e ai metodi di misura del medesimo Allegato, Sezione A, tabelle 1/A e 2/A, sono captate nei punti elencati in Tabella 5.3; nella tabella è indicata inoltre la Galleria drenante del Senio, utilizzata nel periodo estivo, non classificata.

In base alla classificazione effettuata, e in coerenza con quanto disposto dal PTA, per i corpi idrici nei quali sono ubicate le prese classificate sono previsti programmi finalizzati, al 2015, al raggiungimento o mantenimento della categoria A2, fermo restando che anche dal complesso delle misure previste al precedente comma 9 ed ai successivi articoli del presente Titolo, dipende il graduale progressivo miglioramento della qualità delle acque superficiali.

Gli idonei strumenti di pianificazione d'Ambito, finalizzati alla gestione del Servizio Idrico Integrato, devono promuovere il progressivo aumento dell'utilizzo di risorsa superficiale a scopo idropotabile, soprattutto in aree caratterizzate da deficit idrico sotterraneo e/o da elevata subsidenza, al fine di una riduzione del prelievo di acque sotterranee.

Volta Scirocco (F. Reno)	A3
Ponte Centometri (F. Lamone)	1° El Spec.
Ca' di Zabatta (Rio Cestina – Senio)	A2
Galleria drenante del Senio	NC

Tabella 5.3 – Punti di captazione di acque superficiali destinate alla potabilizzazione.

13(D) Acque destinate alla balneazione (art. 83 DLgs 152/06 e art. 23 delle norme del PTA)

Le acque destinate alla balneazione dal 2010 devono rispondere ai requisiti di cui al Dlgs 116/08 attuativo della Direttiva 2006/7/CE ed al DM 30/3/2010. Le zone sinora idonee alla balneazione (ai sensi della norma previgente DPR 470/82³) e quelle di norma interdette sono tutte marine, e sono riportate al paragrafo 1.3.6.1 del Quadro conoscitivo.

14(D) Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (art. 84 DLgs 152/06 e art.24 delle norme del PTA)

Le acque dolci idonee alla vita dei pesci e le stazioni di controllo finalizzate alla valutazione dei tratti di corpi idrici designati, individuati dalla Provincia con Delibera della Giunta Provinciale n.1138 del 6/7/94 ed approvate dalla Regione con DGR n.369/1999, sono elencate in paragrafo 1.3.6.4 della Relazione Generale – Quadro conoscitivo.

Le acque dolci designate e classificate devono avere parametri di qualità conformi a quanto richiesto dagli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 152/06, con le deroghe consentite dall'art. 86 del medesimo decreto. L'accertamento della qualità delle acque e la conseguente classificazione (acque dolci salmonicole o ciprinicole) si basa sui risultati di conformità desunti dal monitoraggio.

Il PTCP assume l'obiettivo minimo del mantenimento della conformità dei suddetti parametri per le acque già designate e classificate dagli Enti competenti, e l'obiettivo dell'estensione graduale verso valle dei tratti fluviali classificati idonei alla vita dei Ciprinidi.

³ Compete alla Provincia, ai sensi dell'art.118, comma 1 della L.R.3/99 e s.m.i., "l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione doveva essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare" (art. 4, comma 1, lett. b) DP R 470/82). Alla Provincia competeva inoltre "la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze e le consuetudini locali" (art. 4, comma 1, lett. c) DP R 470/82).

15(D) **Acque destinate alla vita dei molluschi** (art. 87 DLgs 152/06 e art.25 delle norme del PTA).

Le acque destinate alla vita dei molluschi, designate ed individuate dalla Provincia nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre con Delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 6/1/01 e s.m.i. sono elencate in paragrafo 1.3.6.2 della Relazione Generale – Quadro conoscitivo.

Le acque designate ai sensi dell'art.87 del DLgs 152/06 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del medesimo Decreto, con le deroghe ivi consentite dall'art. 89.

Il PTCP assume l'obiettivo minimo del mantenimento della conformità dei suddetti parametri, per le acque già designate e classificate dagli Enti competenti.

ZONE DI PROTEZIONE

Art. 5.3 Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità

1.(P) **Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.** Ai sensi degli artt. da 40 a 47 delle norme del PTA, il PTCP definisce e disciplina:⁴

- zone di protezione ai sensi dell'art. 94 del DLgs 152/06, destinate alla protezione del patrimonio idrico, distinte in:
 - o zone di **protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollinapianura** (corrispondenti alle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei dell'art. 28 del PTPR);
 - o zone di **protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano**;
 - o zone di **protezione delle acque superficiali**;
- le zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art.94 del DLgs 152/06).

2.(P) **Aree di protezione delle acque sotterranee costiere.** In considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine, il PTCP individua una ulteriore zona di protezione delle acque sotterranee in territorio costiero, rappresentata nella Tavola 3.

⁴ Quantunque l'art. 43, comma 2, delle norme del PTA riservi al PTA stesso la delimitazione delle aree di ricarica della falda all'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollinapianura, tuttavia la rappresentazione in scala 1:250.000 effettuata dalla Tav. 1 del PTA, in ragione della scala adottata, non è sufficiente per la specificazione della delimitazione suddetta; conseguentemente all'art. 10, comma 2, il PTA dispone a carico dei PTCP la traduzione in scala operativa (1:10.000) di tale delimitazione. L'art. 48 delega le Province alla delimitazione di dettaglio (in base a specifici studi idrogeologici, idrochimici, idrologici) delle zone di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano, delle zone di riserva e delle emergenze naturali della falda. L'art. 49 infine autorizza le Province a modifiche ed integrazioni della disciplina di salvaguardia relativa alle suddette zone, da approvarsi con la procedura dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000, attribuendo a tali atti il valore di modifica al PTA.

3.(P) Le “**Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura**” (corrispondenti alle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei dell’art. 28 del PTPR) sono rappresentate nella Tavola 3 del PTCP, che recepisce e integra le individuazioni del PTA, e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono o potrebbero attingere sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali di conoide, tutte caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.

All’interno di queste sono da prevedere le *aree di ricarica* (alimentazione) della falda e le zone di riserva. Le aree di ricarica, individuate nella Tav. 3, sono suddivise nei seguenti settori:

- A) settori di ricarica di **tipo A**: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, a ridosso dei principali corsi d’acqua (Lamone, Marzeno, Senio), idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;
- B) settori di ricarica di **tipo B**: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, quasi interamente comprese tra il settore A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
- C) settore di ricarica di **tipo C**: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B per scorrimento superficiale e sub-superficiale;
- D) settori di ricarica di **tipo D**: fasce adiacenti agli alvei fluviali dei corsi d’acqua Lamone, Marzeno e Senio, con falde prevalentemente alimentate per via laterale subalvea.;

Le eventuali zone di riserva saranno individuate su proposta di delimitazione dell’ATO territorialmente competente (ai sensi dell’art. 43, comma 3 delle Norme del PTA).

4.(P) Le “**zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano**” sono rappresentate nella Tavola 3 del PTCP. Al loro interno sono comprese le aree di ricarica e le emergenze naturali della falda. La suddivisione delle aree di ricarica comprende:

1) aree delle “*rocce magazzino*” all’interno delle quali sono distinte:

1.a – potenziali aree di riserva;

1.b – aree di possibile alimentazione delle sorgenti che servono acquedotti rurali;

1.c – altre aree;

- 2) settori con *microbacini imbriferi contigui* alle aree di ricarica;
- 3) ambiti dei *depositi alluvionali* in senso lato, assimilabili ai microbacini imbriferi;
- 4) aree della *formazione gessoso-solfifera*, ricche di cavità ipogee e meritevoli di tutela naturalistico-ambientale.

La Tavola 3 riporta inoltre la localizzazione aggiornata al 2007 dei *punti di emergenza della falda* (sorgenti e scaturigini) - che all'atto del censimento sono state distinte secondo vari criteri tra i quali l'uso domestico, l'alimentazione di acquedotti rurali, il pregio naturalistico - distinte dai punti di captazione attivi e non di acque classificate termali o minerali (in legenda indicati per brevità come sorgenti termali).

La Tavola 3 individua anche delle *aree di approfondimento* nella Formazione Marnosaarenacea, al di fuori del perimetro delle rocce-magazzino; trattasi di unità geologica litologicamente idonea all'immagazzinamento di risorse idriche nel sottosuolo anche se non sono state rilevate sorgenti nei censimenti effettuati.

- 5.(P) Le **“zone di protezione delle acque superficiali destinate all'approvvigionamento Idropotabile”** sono relative alle captazioni ad uso idropotabile poste sui corpi idrici superficiali e sono riportate nella Tavola 3.

In provincia di Ravenna le due zone di protezione delle acque superficiali sono rappresentate dal bacino imbrifero del Rio Cestina, a monte dell'opera di presa dell'acquedotto di Casola Valsenio, e dal bacino imbrifero del Torrente Senio a monte dell'opera di presa posta nell'alveo fluviale nei pressi di tale località. All'interno dei bacini imbriferi suddetti due porzioni di area di 10 kmq ciascuna sono soggette alle specifiche misure di tutela di cui al successivo Art. 5.6.

Le norme del PTA e le disposizioni dell'art. 5.6 seguente si applicheranno anche alle zone di protezione di eventuali opere di presa future.

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

1. Nei settori A, B, C, D delle aree di ricarica della falda descritte al precedente art. 5.3, comma 3, al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate o utilizzabili per il consumo umano, valgono le disposizioni ed i divieti di cui ai commi seguenti:

Disposizioni generali per tutti i settori di ricarica (A,B, C, D).

- 2.(D) Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti all'art. 5.2 comma 7, l'utilizzo agronomico di liquami zootecnici sul suolo deve essere limitato privilegiando, ove possibile, l'impiego di letame e altri ammendanti organici e il trattamento dei reflui zootecnici; la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue (di cui al Capo III della L.R. 4/07) dovrà adoperarsi in tal senso, anche promuovendo il trattamento dei reflui zootecnici, in particolare la separazione dei solidi e il compostaggio con residui vegetali.
- 3.(D) Le aziende agricole e zootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti zootecnici sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché

applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. CEE 1782/03 di seguito elencata:

- i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), elencati nell'allegato III del suddetto Regolamento;
 - le norme, elencate nell'allegato IV del suddetto Regolamento, finalizzate al mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), compresi quelli ritirati dalla produzione.
- 4.(D) Ai sensi dell'art. 65 e segg. delle norme del PTA ed ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.
- 5.(D) I Comuni o le loro Unioni recepiscono negli strumenti urbanistici, applicano ed eventualmente approfondiscono la disciplina relativa alle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo” di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA.
- 6.(P) I sistemi fognari pubblici e privati di nuova realizzazione o in caso di rifacimento, devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta e la presenza di frequenti pozzetti d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive sono riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione.
- 7.(D) Per le reti ed i manufatti fognari pubblici e privati esistenti deve essere prevista una periodica verifica della tenuta idraulica, da considerarsi una tra le “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo”. Alla verifica dovrà far seguito la programmazione della impermeabilizzazione dei tratti fognari di maggiore entità o maggiormente critici, e la tempestiva impermeabilizzazione delle fognature per le acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, da comprovare a cura degli interessati in sede di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico.
- 8.(P) Nei settori di ricarica di tipo A, B, C, e D sono **vietati**:
- a) lo spandimento, anche ad uso agronomico, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue ad esclusione dei fanghi così come individuati all'Allegato 2 della DGR. N.2773/2004, purché prodotti all'interno dei suddetti settori di ricarica o al massimo a 10 km dal confine dei settori;
 - b) l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore diversi dall'acqua utilizzati nelle pompe di calore/sonde geotermiche al fine del raffreddamento/ riscaldamento. I Comuni devono adeguare i regolamenti urbanistici introducendo disposizioni in tal senso;

- c) la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999 e successive modifiche e integrazioni (“Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”);
- d) gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104 D.Lgs 152/06);
- e) gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per:
 - gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,
 - gli scarichi delle acque di seconda pioggia derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;
- f) la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento.

Ulteriori disposizioni per specifici settori di ricarica

- 9.(D) Nei settori di ricarica di tipo A, B e D gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l’esercizio delle attività estrattive venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - nella formazione dei progetti di sistemazione finale delle attività estrattive dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all’art. 5.12, comma 15 e 16, delle presenti norme e per gli accumuli ad uso plurimo. Il recupero ambientale a carico del cavatore potrà prevedere la trasformazione dell’ex cava in bacino di accumulo idrico impermeabilizzato;
 - in particolare, nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico.
- 10.(P) Nei settori di ricarica di tipo A, B e D è vietato l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde idriche sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti ad uso idropotabile.
- 11.(D) Al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l’impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D, i Comuni pedecollinari dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici recependo le seguenti disposizioni:
 - a) ferma restando la possibilità di eventuale conferma di previsioni di nuova urbanizzazione già previste nei PRG vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, nei nuovi strumenti urbanistici potrà prevedersi la possibilità di urbanizzare nuove aree ricadenti nei settori di ricarica A, B e D per un massimo di 5 ettari in comune di Brisighella, per un massimo di 120 ettari in comune di Castelbolognese, per un massimo di 215 ettari in comune di Faenza e per un massimo di 5 ettari in comune di Riolo Terme; tale soglia

massima dovrà essere prescritta nelle norme del PSC e sarà oggetto di monitoraggio in fase di programmazione degli interventi nei POC. Non sono soggette a tale limitazione le aree destinate a parchi urbani, attrezzature ricreative e sportive scoperte o comunque a destinazioni comportanti quote minime di impermeabilizzazione del suolo, nonché le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture, impianti o servizi pubblici.

- b) gli interventi edilizi di nuova costruzione (compresi gli ampliamenti degli edifici esistenti) devono essere regolamentati al fine di assicurare la massima permeabilità possibile degli spazi non edificati, subordinando gli stessi alla realizzazione di interventi di permeabilizzazione del suolo. Con particolare riferimento alle nuove previsioni insediative, e fermo restando il criterio generale dell'invarianza idraulica di cui all'art. 4.6 del PTCP, dovranno essere definite indicazioni in merito agli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti della ricarica delle acque sotterranee, prevedendo per i nuovi spazi pubblici o privati destinati a parcheggi, piazzali ecc. (anche in occasione di rifacimento degli stessi), le cui superfici non siano soggette a dilavamento di sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda, modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici;
- c) in presenza di insediamenti urbani preesistenti, in caso di riqualificazione urbana o di sostituzione degli insediamenti i Comuni perseguono la riduzione della superficie impermeabile;
- d) nell'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici che comportino l'urbanizzazione e l'impermeabilizzazione di aree ricadenti in tutto o in parte nei citati settori A, B, D, i Comuni valutano la compatibilità delle previsioni rispetto alla vulnerabilità degli acquiferi e prescrivono la percentuale minima di superficie che deve essere mantenuta permeabile; la percentuale deve essere massimizzata, compatibilmente con il rispetto delle altre disposizioni urbanistiche vigenti, deve tendere almeno al 30% rispetto alla superficie fondiaria. Qualora tale prescrizione non sia già stabilita in sede di PRG, PSC o POC, i Comuni introducono tale prescrizione in sede di approvazione o revisione del Piano attuativo. I Comuni possono inoltre prescrivere la realizzazione di opere di compensazione aventi l'effetto di ridurre gli effetti della parziale impermeabilizzazione del suolo.

12.(D) I RUE, ovvero i regolamenti edilizi dei **Comuni di Brisighella, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme** recepiscono i criteri ed i principi della gestione sostenibile delle risorse idriche espressi nella Deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005 "Direttiva concernente Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, G.Lgs 11 maggio 1999, 152)" e nelle "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005" di cui alla DGR 1860/2006. Nello specifico, con riferimento ai criteri espressi nel punto 3.5 della Direttiva, prevedono che nelle aree a destinazione residenziale e produttiva/commerciale venga effettuato, ove possibile in relazione alle caratteristiche locali del suolo e di permeabilità, lo smaltimento in loco delle acque

meteoriche (eccedenti le quantità stoccate con le tecniche di cui all'Art. 5.11 comma 5, penultimo alinea), raccolte dalle coperture dei fabbricati e degli insediamenti abitativi o da altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda. Lo smaltimento di tali acque non è considerato "scarico", ai sensi della normativa vigente.

13.(P) Nelle aree non ancora urbanizzate al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, ricadenti nei settori di ricarica di tipo A l'insediamento di nuove attività industriali è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile l'ulteriore carico veicolato;
- che gli scarichi permettano il collettamento delle acque reflue di lavorazione in pubblica fognatura recapitante ad un depuratore, e che il dimensionamento delle infrastrutture di fognatura e di depurazione sia compatibile con l'incremento di carico;
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo industriale sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta agli enti competenti (Autorità di Bacino e Servizio tecnico regionale) di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, il bilancio idrico e idrogeologico, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;
- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi.

14.(P) Nelle aree non ancora urbanizzate al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, ricadenti nei settori di ricarica di tipo D, non è consentito l'insediamento di nuove attività industriali. Nelle aree che a tale data erano già urbanizzate l'insediamento di nuove attività industriali è consentito nel rispetto delle condizioni elencate al precedente comma 13.

15.(P) nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 2 a 8, vanno rispettate le disposizioni di cui alle lettere da b) a d) dell'art. 5.6, comma 2 da tutti i Comuni che ricadono nelle suddette zone.

16.(P) Nelle zone di riserva di cui all'art. 5.3, comma 3, che vengano individuate su eventuale proposta di ATO⁵, in quanto potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Agenzia d'ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna, si applicano le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee, previste dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/06 Art. 94) fino alla realizzazione delle captazioni per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.

17.(P) Alle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/06), si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.15. Tali zone sono rappresentate nella Tavola 3.

⁵ Ai sensi dell'Art. 43, comma 3 delle Norme del PTA.

- 18.(I) I Comuni pedecollinari nei loro strumenti di pianificazione possono prevedere ulteriori specificazioni di zona e di norma, qualora tali specificazioni siano il risultato di studi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei, che vadano a dettagliare ulteriormente, nel passaggio di scala, quanto previsto dal PTCP, purché non in contrasto con le presenti Norme.
- 19.(P) Alle Aree di ricarica della falda e nelle zone di riserva del territorio di pedecollina-pianura come individuate all'art. 5.3, comma 3 si applicano in aggiunta anche le disposizioni ed i divieti specifici per le categorie a, d, f2, i-q, k-r, n, t, u, v, w dei Centri di pericolo, riportati nell'Appendice che costituisce parte integrante delle presenti Norme.

Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano

1. Nelle aree di ricarica di cui al precedente art.5.3, comma 4), al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere⁶:
- a) (I) le risorse idriche sotterranee sono destinate prioritariamente all'utilizzo idropotabile;
 - b) (P) sono vietati l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo a quelle alimentanti acquedotti ad uso idropotabile e i sistemi carsici della Vena del Gesso nel SIC/ZPS IT4070011. Tali operazioni possono essere consentite previo nulla-osta del Servizio tecnico di bacino regionale competente.
 - c) (D) I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme recepiscono negli strumenti urbanistici, applicano, ed eventualmente approfondiscono la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo⁷ di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA".
- 2.(P) Nei settori delle aree di ricarica di cui al comma 1 aventi le caratteristiche di potenziali aree di riserva (di cui all'art 5.3, comma 4 e individuate nella Tav. 3) ai sensi dell'art 47, comma 7 delle norme del PTA, fino all'emanazione della Direttiva regionale di cui all'art. 42. comma 1 delle medesime Norme, si applica la disciplina dell'Art. 94 del Dlgs 152/2006 relativa alle zone di rispetto delle captazioni. In base ad approfondimenti geologici ed idrogeologici i competenti Servizi regionali e provinciali potranno ulteriormente dettagliare tali aree nella ricerca di risorse utilizzabili per il consumo umano;
- 3.(D) All'interno dei settori con microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica e degli ambiti dei depositi alluvionali in senso lato, assimilabili ai microbacini imbriferi (di cui all'art. 5.3, comma 4), nonché all'interno delle aree di approfondimento (di cui all'art. 5.3, comma 4, ultimo capoverso)" devono essere individuate⁸ misure volte a prevenire la compromissione qualitativa delle risorse per effetto di scarichi o di dilavamenti che, per ruscellamento o per sversamento, possano infiltrarsi nelle

⁶ Ai sensi degli artt. 47 comma 2, e 45 comma 2 delle norme del PTA.

⁷ Vedi all'Appendice

⁸ Ai sensi dell'art 47, comma 5 delle norme del PTA

aree di ricarica. Si applicano pertanto le disposizioni di cui al precedente comma 1, sub c);

- 4.(P) Qualora vi siano sorgenti destinate al consumo umano, nelle relative aree di alimentazione non è ammessa nei nuovi strumenti urbanistici la previsione di nuove aree urbanizzabili.

Qualora si individuino sorgenti per le quali venga richiesta la captazione per il consumo umano, si applicano le misure di tutela delle zone di rispetto delle captazioni da sorgenti previste dalla Direttiva regionale da emanarsi ai sensi dell'art. 42, comma 1 delle norme del PTA. Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/06), si applicano le disposizioni di cui all'art.5.15.

- 5.(D) I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme individuano nel PSC o nel RUE le zone interessate da sorgenti e risorgenti naturali di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale e dettano le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche. Nello specifico, con riferimento alle "sorgenti di particolare pregio naturalistico – ambientale" (intese come sorgenti libere, o comunque non captate per uso privato o acquedottistico, quali ad esempio fontane o altre scaturigini che rivestono valore storico-paesaggistico e possiedono caratteristiche di pregio naturalistico), la relativa disciplina di tutela deve recepire il divieto del prelievo di acque superficiali o sotterranee in una fascia di raggio di 500m⁹.

Nell'ambito delle aree protette, i Comuni espletano gli adempimenti di cui al presente comma di concerto con gli enti gestori delle medesime, in connessione con le attività di cui al seguente comma 7. Sono immediatamente individuate come risorgenti di interesse naturalistico la risorgente del rio Cavinale e la risorgente del rio Basino, nel SIC/ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola. Nell'approfondimento/ricerca di altre sorgenti nonché nella individuazione di quelle di particolare pregio naturalistico – ambientale, i Comuni danno priorità al territorio della Formazione Marnosa-arenacea;

- 6.(D) E' compito degli Enti Gestori dei Parchi, delle Riserve naturali e delle altre aree protette di cui all' art. 4 della L.R. 6/05, definire all'interno dei territori di competenza, sentita l'Autorità di bacino, le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate¹⁰. L'individuazione di questi corpi idrici dovrà essere contenuta negli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione delle aree protette come definiti nella citata L.R. 6/05 anche considerando le attività produttive - in particolare agricole e zootecniche – ivi localizzate soprattutto se prive di adeguate fonti alternative di approvvigionamento idrico.
- 7.(P) Alle aree di territorio collinare-montano individuate come rocce magazzino ed a quelle della formazione gessoso-solfifera (art. 5.3, comma 4, sub 1 e sub 4) si applicano in aggiunta anche le disposizioni ed i divieti specifici per le categorie a,

⁹ Ai sensi dell'art 47, comma 6 delle norme del PTA

¹⁰ Ai sensi dell'art. 164, comma 1 del D.Lgs 152/06.

f2, i-q, k-r, n, t, u, v, w dei Centri di pericolo, riportati nell'Appendice alle presenti Norme.

Art. 5.6 Disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali

- 1.(D) Per le zone di protezione dei corpi idrici di superficie (relative alle captazioni idropotabili di altitudine superiore a 100 m.s.l.m poste su invasi e corsi d'acqua naturali), coincidendo le zone di protezione con i rispettivi bacini imbriferi, le misure di tutela sono riconducibili alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui all'art. 5.2, comma 12. Dette zone sono comprese nel territorio del Comune di Casola Valsenio.
2. Per le porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte delle opere di presa individuate nella Tavola 3, al fine di ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico superficiale e di evitare la compromissione quantitativa delle risorse, si dispone inoltre quanto segue:
 - a) (P) fatta salva la eventuale conferma di aree già destinate all'urbanizzazione dal PRG vigente o adottato alla data di entrata in vigore del PTA, il PSC di Casola Valsenio potrà prevedere la possibilità di urbanizzare nuove aree per una superficie massima di 3,6 ettari.¹¹;
 - b) (D) per le aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione dal PRG vigente o adottato alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione nei limiti della precedente lettera a), il Comune suddetto prevederà nei propri strumenti urbanistici misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, indicando le attività consentite (divieto di attività comportanti scarichi pericolosi), la quota minima di superficie che dovrà restare permeabile nelle aree che verranno urbanizzate, le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (reti fognarie nere a garanzia di tenuta (sempre separate dalle bianche), idonei impianti di depurazione, recapito dell'effluente a valle della derivazione, ...) e delle infrastrutture viarie (divieto di recapito delle acque di dilavamento delle strade nel corpo idrico a monte della captazione);
 - c) (D) per le aree già urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA la Provincia effettua il censimento degli scarichi diretti nel corpo idrico e dispone nei casi necessari misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio. In dette aree il Comune suddetto prevede misure per la ristrutturazione degli impianti fognari e degli scarichi secondo i criteri previsti alla precedente lettera b);
 - d) (P) è vietato l'insediamento di nuove attività comportanti scarichi contenenti sostanze pericolose (ex art. 108 del Dlgs 152/06), o lo stoccaggio di "sostanze pericolose"¹²;
 - e) (I) in relazione ai sistemi di depurazione delle acque reflue, con riferimento alle case sparse, ai nuclei isolati ed agli agglomerati fino a 2000 A.E., i RUE dovranno promuovere la realizzazione di sistemi di fitodepurazione, considerata l'elevata capacità naturale di abbattimento delle cariche batteriche.
 - g) (P) in sede di rilascio (o di rinnovo) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali, è riservata all'Autorità competente la facoltà di valutare ed impartire limiti più restrittivi ed opportuni per il

¹¹ Ai sensi dell'art. 46 delle Norme del PTA

¹² Sostanze di cui al D. Lgs. 152/06, allegato D alla Parte IV, e di cui alle Direttive 75/446/CE, 91/689/CE e 2000/60/CE.

- parametro E.Coli, ovvero di prevedere la realizzazione del comparto di disinfezione anche per impianti con potenzialità inferiore a 2000 AE;
- h) (P) in sede di rilascio (o di rinnovo) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, l'autorità competente valuta la possibilità di recapito degli scarichi al di fuori della porzione di bacino idrografico di cui al presente comma, attraverso l'allacciamento alla pubblica fognatura, ovvero direttamente attraverso una modifica del collettore di scarico; in alternativa potranno essere richiesti, per attività comportanti scarichi contenenti germi patogeni, trattamenti di disinfezione. Per tutte le attività che originano scarico di acque reflue industriali in acque superficiali si prescrive il rispetto del limite massimo per l'azoto ammoniacale pari a 5mg/l;
- i) (D) al fine di limitare l'apporto di germi patogeni ed altre sostanze inquinanti alla risorsa idrica superficiale captata ad uso idropotabile, in coerenza con l'art. 40 comma 2 del Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali" - Criteri di utilizzazione dei liquami in terreni pendenti", la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, prevederà specifiche prescrizioni inerenti i sistemi e le modalità di distribuzione (limiti di portata, volumi massimi ammissibili per singolo spandimento), le sistemazioni idrauliche, la conduzione dei terreni e la tipologia colturale (lunghezza massima ammissibile degli appezzamenti, colture foraggere permanenti, fasce tampone arboree ed arbustive ad interruzione degli appezzamenti ed a protezione dell'alveo, ecc.).
3. (P) Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/06), si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.15.

Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:
- a) (D) Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni di acque sotterranee la Provincia si orienta al diniego. La Provincia dà indirizzo di una attenta valutazione preventiva anche della perforazione a scopo di ricerca, fatte salve le perforazioni finalizzate al monitoraggio del livello piezometrico e della qualità della falda idrica di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n.41/2001 e le indagini piezometriche finalizzate alla valutazione sulla necessità di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza in rapporto alle specifiche procedure previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
- a1) (P) Relativamente ai pozzi ad uso termale e minerale è consentita solo la perforazione di nuovi pozzi profondi all'interno delle aree di delimitazione di concessioni in essere all'entrata in vigore della presente variante ovvero

all'interno delle aree di delimitazione di permessi di ricerca già autorizzati all'entrata in vigore della presente variante.

- b) (P) per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.
- b1) (P) nell'area delimitata nel lato nord-ovest dallo scolo Fagiolo, a sud dal Canale Candiano (dalla confluenza dello scolo Fagiolo all'inizio di Largo Trattaroli), nel lato nord-est dagli scoli consorziali Cupa/Canala, per interventi che prevedono estrazione di acque freatiche con impiego di pompe well-point per volumi complessivi superiori a 6.000 mc, va comunicato alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna e per conoscenza alla Sezione Provinciale ARPA di Ravenna:
- la localizzazione dell'area interessata dall'estrazione
 - i volumi complessivi previsti di emungimento
 - le modalità di gestione dell'estrazione (n° pompe, loro localizzazione, loro portate di emungimento, etc...)
- La comunicazione va effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'estrazione, salvo casi di emergenza.
- Preferibilmente l'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione, compatibilmente con la qualità della falda emunta.
- E' fatto salvo che nelle aree soggette a bonifiche si applicano le procedure e le disposizioni stabilite dai relativi atti specifici approvati dall'Autorità competente in materia di bonifica di siti contaminati.
- c) (D) per i pozzi esistenti alla data di adozione delle presenti norme la Provincia, nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rinnovo di concessione delle derivazioni di acque sotterranee si orienta a richiedere limitazioni progressive nel tempo alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea, e limitazioni maggiori progressive nel tempo nelle zone con velocità di abbassamento del suolo superiore a 0,6 cm/anno;
- d) (D) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
- e) (D) è incentivata la realizzazione di bacini per lo stoccaggio permanente di acque dolci prelevate dai fiumi in periodi di piena, finalizzati esclusivamente alla ricarica della falda e al contrasto dell'ingressione marina e non ad uso irriguo. Prima della loro gestione al fine di evitare che la loro presenza favorisca anziché contrastare l'ingressione salina e la proliferazione di insetti.

MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Art. 5.8 Regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale (DMV)

1.(P) Finalità e definizione.

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è il valore minimo della portata che deve essere lasciata defluire immediatamente a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati. Esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.¹³

Nel bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua che resta escludendo il volume da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici interessati; le derivazioni di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 95 del DLgs 152/06, devono quindi essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici". Pur tenendo conto dei limiti di cui al DLgs 152/06 e della normativa regionale in materia di DMV, per i corsi d'acqua che alimentano zone umide interne alla Rete Natura 2000 per DMV deve essere inteso quel deflusso minimo in grado di permettere anche un'alimentazione delle zone umide sufficiente ad almeno un ricambio idrico annuale di tutta la massa di acqua contenuta nelle zone umide stesse.

2.(D) **Oggetto**

Ai sensi dell'art. 50 delle norme del PTA le misure di cui ai successivi commi da 3 a 9 costituiscono i criteri per il calcolo del Deflusso Minimo Vitale e regolano le modalità applicative nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali regionali, ed in generale dei prelievi idrici di acque superficiali.

Sono escluse dalle disposizioni di cui ai medesimi commi:

- le modalità di calcolo del Deflusso Minimo Vitale per le derivazioni da sorgenti, che saranno oggetto di appositi provvedimenti della Regione per la rilevanza che le stesse assumono nell'equilibrio dell'ecosistema dei corsi d'acqua;
- i corpi idrici artificiali.

3.(D) **Campo di applicazione e componenti del DMV**

L'ambito di applicazione del DMV è regolato dall'art. 56 delle norme del PTA.

Per tutti i corpi idrici superficiali esclusi quelli descritti al successivo comma 5 il DMV cosiddetto "integrale" è costituito da una componente idrologica (di cui al comma 6) e da una componente morfologica-ambientale (di cui al comma 7).

Ai fini del calcolo del DMV, idrologico od integrale, devono essere prioritariamente garantiti il mantenimento della continuità idraulica in tutti i corsi d'acqua ed i quantitativi derivati a scopo idropotabile.

Le derivazioni sono autorizzate con l'obbligo del rilascio del DMV e secondo una logica improntata al bilancio idrologico di bacino la quale garantisca a tutti i frontisti, richiedenti e non richiedenti, il medesimo titolo all'attingimento, reale o potenziale.

¹³ Ai sensi dell'art. 51 delle norme del PTA la definizione del Deflusso Minimo Vitale nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali rientra nel complesso delle misure da adottarsi nella pianificazione della risorsa idrica, finalizzata ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

Non sono ammesse deroghe ai DMV ed alle limitazioni di prelievo quando necessarie salvo quelle previste all'art. 58 delle norme del PTA (deroghe temporanee a cura della Regione, con finalità esclusivamente idropotabili, ambientali, storico-culturali, igienicosanitarie) che, all'interno della Rete Natura 2000 o nei casi in cui esse possano incidere sui siti della stessa Rete Natura 2000 dovranno rispettare quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4 della direttiva 92/43/CEE.

4.(D) ***Tempi di applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV)***

Ai sensi dell'art. 57 delle norme del PTA alle concessioni esistenti si applica un DMV pari alla sua componente idrologica. Devono essere definiti localmente i parametri per il calcolo della componente morfologica-ambientale, successivamente da applicarsi per giungere gradualmente all'applicazione del DMV integrale al 1/1/2016.

Per i corpi idrici di cui al successivo punto 5) l'applicazione del solo DMV idrologico è raggiunta gradualmente al 31/12/2016.

5.(D) ***Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km²***

Nel caso di corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km² (ad esempio i rii minori) si applica esclusivamente la componente idrologica del DMV, in forma semplificata. Si assume inoltre come limite minimo di DMV il valore di 0,05 m³/s, o comunque la portata naturale, se inferiore a questo valore.

6.(D) ***Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² - Componente idrologica DMV_{ci}***

Nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² la componente idrologica del DMV (DMV_{ci}) si applica nella sua forma completa.

Per il Fiume Reno, da Bastia sino alla foce, si applica la DMV_{ci} costante di 1,03 m³/s .

Per quei corsi d'acqua naturali che da tarda primavera a fine estate vengono regimati artificialmente nel loro tratto terminale con l'intento di ridurre l'apporto a mare in stagione balneare ed incrementare la disponibilità irrigua nei pressi della costa, in considerazione dell'artificialità del rispettivo alveo e della bassa qualità ambientale che ne deriva, limitatamente ai mesi da aprile a settembre compresi è ammessa la possibilità di un deflusso nullo a valle delle chiuse situate in prossimità della foce, purché in presenza di derivazioni che assicurino stabilmente un minimo di deflusso a monte delle medesime. Per il fiume Lamone, in considerazione dell'elevato valore ambientale delle zone umide alimentate e incluse nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole", deve comunque essere mantenuto un deflusso minimo vitale in grado di alimentare costantemente le due paludi.

7. (I) ***Tratti di corpi idrici necessitanti di miglioramento qualitativo ai sensi dell'art. 55/2° delle Norme del PTA***

I fiumi provinciali nei loro tratti montani e pedecollinari (fino a valle delle città di Faenza e di Castelbolognese) risentono di un eccessivo sfruttamento delle loro

portate nei periodi tardo-primaverili ed estivi, che determina una sofferenza quali-quantitativa considerevole.

Il tratto successivo del corso del fiume Lamone, fino alla foce, presenta caratteristiche quali-quantitative insufficienti, che a loro volta aggravano la qualità ambientale delle zone umide di cui al comma precedente. Per questi corpi idrici si propone alla Regione di adottare un regime di DMV integrale efficace a sostenere il loro miglioramento qualitativo; nei commi seguenti si propongono altresì un possibile metodo di calcolo del DMV e le portate che ne deriverebbero (Tabella 5.4), applicate estensivamente a tutti i corpi idrici provinciali.

8. (D) Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² - Componente morfologica-ambientale e DMV integrale

Nelle more della definizione da parte della Regione dei nuovi criteri per il calcolo del DMV integrale e dei suoi fattori correttivi, la Provincia propone che da novembre a maggio nei corpi idrici necessitanti di miglioramento qualitativo della provincia di Ravenna il DMV integrale in ogni punto sia pari alla Q139, ossia alla portata che è presente in quel punto per almeno 139 giorni all'anno. Nel restante periodo (da giugno a ottobre) si propone che il DMV integrale si approssimi con la Q164 nei tratti "a salmonidi" e con la Q259 negli altri tratti.¹⁴

9. (D) Individuazione di soglie di allarme per l'attivazione di azioni preventive volte a garantire il mantenimento del DMV

Vengono individuate portate "soglia" al raggiungimento delle quali il Servizio Regionale competente al rilascio delle concessioni di derivazione può attivare azioni preventive volte a scongiurare che, per eccesso di captazione (superficiale e subalvea) o per altre prevedibili cause, venga a mancare in alveo il rilascio del DMV. Tali portate soglia sono denominate "soglie di allarme", sono individuate a cura del suddetto Servizio in valori compresi tra il 50% ed il 100% in più rispetto al DMV applicato, e vengono automaticamente aggiornate al variare di questo.

10. (D) Valori del DMV idrologico, del DMV integrale e soglie di allarme

I valori di riferimento dei DMV idrologici, delle soglie di allarme riferite a questi, e dei DMV integrali, che si propongono per le principali stazioni fluviali sono riportati nella tabella 5.4 seguente.

11.(D) Monitoraggio¹⁵

¹⁴ La Provincia di Ravenna propone di adottare nei corpi idrici naturali del proprio territorio, necessitanti di miglioramento qualitativo, il metodo di calcolo di questi parametri sviluppato dalla Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli di seguito riportato e che, sulla base delle portate dalla stessa Autorità ricostruite, consente di determinare, oltre al DMV idrologico, il DMV integrale praticamente in qualsiasi sezione dei corpi idrici naturali. - Evidenze sperimentali di tipo idrobiologico, acquisite mediante indagini di campo specifiche (ex art. 55 delle norme del PTA), hanno suggerito per i fiumi romagnoli di adottare DMV differenziati in due periodi dell'anno e, solo da giugno a ottobre, differenziati sulla base della presenza o meno di ittiofauna idroesigente (tratti "a salmonidi"). Da novembre a maggio il DMV integrale in ogni punto è risultato calcolabile come pari alla Q₁₃₉, ossia alla portata che è presente in quel punto per almeno 139 giorni all'anno (facilmente calcolabile dalle curve di deflusso ricostruite). Nel restante periodo (da giugno a ottobre) il DMV integrale si approssima con la Q₁₆₄ nei tratti "a salmonidi" e con la Q₂₅₉ negli altri tratti.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06.

Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 per le derivazioni da corpi idrici superficiali naturali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.

12.(D) **Uso idroelettrico**

Nella valutazione di opportunità di rilascio della concessione per impianti idroelettrici dovrà essere osservato quanto previsto nel Piano energetico provinciale e della DGR Emilia-Romagna n.1793/2008 e s.m.i., e preferita la realizzazione di impianti che presentino il minimo impatto ambientale associato alla massima efficienza produttiva, in particolare garantendo comunque la continuità del corso d'acqua per i fiumi e i torrenti che attraversino siti della Rete Natura 2000, anche se l'intervento dovesse trovarsi al di fuori di essi, così come prescritto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 24 luglio 2007, tabella F), punto 1.

Tabella 5.4 - Proposta di valori del DMV idrologico, del DMV integrale e delle soglie di allarme

Fiume	Stazione	Superf. bacino km ²	Q mc/s	k	DMV idrologico		M	N ⁽²⁾	T ⁽³⁾	DMV integrale							
					DMV idro/ mc/s	Soglia di allarme				Q139 mc/s nov - mag	Soglia di allarme nov - mag	Q259 mc/s glu - ott	Soglia di allarme glu - ott	Q164 mc/s Salmonidi glu - ott	Soglia di allarme Salmonidi glu - ott		
Reno	Volta Scirocco			0,075	0,000			1,0									
Senio	Casola	136	2,610	0,072	0,188	0,329	2,0	1,0	4,2	1,595	2,791	0,384	0,672	1,221	0,384	0,672	2,137
	Tebano	251	3,213	0,069	0,223	0,390	2,1	1,0	4,2	2,021	3,537	0,478	0,837	1,541	0,478	0,837	2,687
Sintria	Castel Bolognese	270	3,449	0,069	0,238	0,416	2,2	1,0	4,2	2,172	3,801	0,514	0,900	1,656	0,514	0,900	2,898
	Villa S.Giorgio	54	0,549	0,074	0,041	0,071	1,3	1,0	4,4	0,228	0,399	0,052	0,091	0,164	0,052	0,091	0,287
Lamone	Marradi	123	1,682	0,072	0,122	0,213	1,5	1,0	4,2	0,741	1,296	0,178	0,311	0,537	0,178	0,311	0,940
	A valle di S.Martino in Gattara (1)	152	2,358	0,072	0,169	0,295	1,5	1,0	4,2	1,045	1,828	0,250	0,437	0,757	0,250	0,437	1,325
	Strada Casale	192	3,051	0,071	0,216	0,378	2,1	1,0	4,2	1,901	3,326	0,450	0,787	1,450	0,450	0,787	2,538
	Sama	256	3,381	0,069	0,234	0,410	2,1	1,0	4,2	2,105	3,683	0,497	0,869	1,605	0,497	0,869	2,809
	Errano	318	3,701	0,068	0,251	0,440	2,2	1,0	4,2	2,303	4,030	0,542	0,949	1,756	0,542	0,949	3,073
	Reda*	523	6,196	0,063	0,392	0,686	2,3	1,0	4,3	3,879	6,789	0,910	1,592	2,954	0,910	1,592	5,170
Marzeno	Modigliana	144	1,867	0,072	0,134	0,234	1,4	1,0	4,3	0,811	1,419	0,191	0,334	0,586	0,191	0,334	1,025
	Rivalta	189	2,268	0,071	0,160	0,281	2,0	1,0	4,3	1,387	2,428	0,324	0,568	1,057	0,324	0,568	1,849
Savio	Cesena	607	8,442	0,061	0,518	0,907	2,4	1,0	4,3	5,336	9,338	1,256	2,197	4,085	1,256	2,197	7,115
	Mensa Matellica*	644	8,578	0,061	0,520	0,909	2,5	1,0	4,3	5,418	9,481	1,273	2,228	4,127	1,273	2,228	7,221
Montone	Ponte Vico*	545	7,196	0,063	0,452	0,791	2,4	1,0	4,2	4,542	7,948	1,070	1,873	3,461	1,070	1,873	6,057
Ronco	Coccolia	610	8,146	0,061	0,500	0,874	2,4	1,0	4,2	5,171	9,049	1,222	2,139	3,842	1,222	2,139	6,899
Bevano	S.Zaccaria	63	0,144	0,074	0,011	0,019	1,1	1,0	4,4	0,053	0,092	0,012	0,021	0,037	0,012	0,021	0,065

*a valle di queste stazioni il bacino non cambia, non cambia nemmeno il DMV

(1) la sezione coincide con la sezione del PTA regionale 080000000000A

(2) porre N = 1 corrisponde a non considerare per le sezioni in esame ittiofauna idroresistente (Salmonidi)

(3) valore assunto da T da giugno a ottobre. Nel restante periodo vale 1.

I valori Soglia di Allarme sono pari al DMV aumentato del 75%

In provincia di Ravenna è classificato idoneo alla vita dei Salmonidi solamente il Torrente Sintria da Zattaglia verso monte.

Art. 5.9. Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità

- 1.(I) E' da perseguire in ogni caso la riduzione del numero degli invasi attraverso la realizzazione di opere di stoccaggio inter-aziendali, sia in quanto razionalizzazione di opere già esistenti, sia nella costruzione di nuove.
2. (I) Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni la Provincia valuterà le richieste condizionando il proprio parere all'effettivo rispetto del DMV nel fiume e tenendo conto delle criticità territoriali esistenti. Tali indicazioni valgono per le nuove concessioni di derivazione dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile e di quelle per l'alimentazione degli invasi di cui all'art. 5.12 comma 18) e 19). Per il Lamone va comunque sempre garantito il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico annuale delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

(P) Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva all'esistente alla data di entrata in vigore della presente Variante ammonta a 5.500.000 mc, ripartiti così come descritto nella tabella seguente.

Zona	Comune/ Unità territoriale	Fabbisogno mc
Area Alto Marzeno	Brisighella	170.000
Area Basso Marzeno	Brisighella/Faenza	570.000
Area Alto Lamone	Brisighella	530.000
Area Basso Lamone	Brisighella/Faenza	2.230.000
Area Rio Mighe e Renzuno	102	155.000
Area invaso Isola	101	100.000
Area valle del Sintria	73, 74, 76, 77, 78, 79	195.000
Area Riolo Terme	13, 14	250.000
Area Tebano	4, 5, 6, 7	250.000
Area Rio Celle	9, 10	260.000
Invasi previsti dalla pianificazione comunale di cui all'art. 5.12, comma 19, quarto alinea		790.000
Totale mc		5.500.000

Tab . 5.5 - Fabbisogni irrigui individuati da Autorità Bacini Romagnoli e Autorità Bacino Reno aggiornati con le iniziative irrigue successivamente progettate

Al quadro delineato dalla Tabella 5.5 di invasi programmati va aggiunta la "cassa di espansione per laminazione delle portate del torrente Senio", che con la realizzazione della rete di distribuzione primaria soddisferà in parte i fabbisogni

sopra individuati per l'Area Tebano e l'Area Riolo Terme, ma renderà disponibili acque irrigue anche ad altre aree più a valle, in comune di Castelbolognese.

- 2bis.(l) Tra i fabbisogni idrici da ritenere prioritari si aggiungono 1.000.000 mc/a per Punte Alberete e 2.500.000 mc/a per Valle Mandriole.
- 3.(l) Per i loro effetti negativi sull'equilibrio del bilancio idrico, si dà indirizzo di non realizzare nuovi invasi irrigui o ad uso plurimo in scavo nei terrazzi idrogeologicamente connessi, né per sbarramento nel territorio interessato dalla formazione marnoso-arenacea. Per queste tipologie di invasi si dà indirizzo di realizzazione esclusivamente per opere che presentino un elevato livello di integrazione/aggregazione aziendale.
- 4.(l) Per le nuove concessioni di derivazione di acque superficiali rilasciate per l'alimentazione di nuovi invasi ad uso irriguo o plurimo (con la sola eccezione di eventuali invasi ad uso esclusivo idropotabile) si dà indirizzo di prevedere l'attivazione del prelievo limitatamente al periodo novembre-aprile di ogni anno.
- 5.(l) Al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente variante la Provincia si orienta a richiedere che le derivazioni esistenti siano rinnovate, per il periodo da giugno ad ottobre, esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale. Per le concessioni lungo il Fiume Lamone raccomanderà che esse vengano rinnovate garantendo, comunque, il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

Art. 5.10 - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari

Misure generali

- 1.(l) La risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente per l'uso idropotabile; per tutti gli altri usi va privilegiato il prelievo di acque superficiali o, in via secondaria, l'emungimento dalle falde freatiche, ove questo è espressamente consentito;
- 2.(D) E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01.

E' dato indirizzo di divieto di perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o uguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'Art. 5.7 a meno che la stessa non sia finalizzata all'ottenimento degli habitat oligotrofici di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

E' dato indirizzo di divieto di derivazione della falda di subalveo con qualsiasi tipologia di opera di captazione, compresa la falda dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale o torrentizio, escludendo dal divieto di derivare i prelievi ad uso acquedottistico.

- 3.(D) In considerazione degli obiettivi di riequilibrio idrico ed idrogeologico nelle aree con deficit di bilancio idrico, di contenimento del fenomeno della subsidenza, di fenomeni di migrazione di acque fossili, e di ingressione salina, per le concessioni esistenti si dà indirizzo di disporre limitazioni alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea nelle zone individuate in classe quantitativa B e C (ai sensi dei Dlgs 152/99 e 152/06) e/o subsidenti con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 0,6 cm/anno;
- 4.(D) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.
- 5.(D) L'individuazione delle aree con deficit di bilancio idrico o subsidenti, di cui al precedente comma 3, compete alla Regione. Dopo la loro individuazione gli areali potranno essere ampliati/variati anche su proposta della Provincia.¹⁶
- 6.(D) Per mantenere il DMV e/o al fine di evitare problemi igienico/sanitari, le Autorità competenti adotteranno provvedimenti di sospensione, di intensità commisurata alle necessità di cui sopra, dei prelievi sotterranei in concessione, di quelli da subalveo, e delle derivazioni superficiali. Sono fatti salvi, su specifica deroga assentita, i prelievi di acque superficiali e sotterranee, opportunamente limitati, destinati esclusivamente al consumo umano o potabile.
- 7.(I) I medesimi provvedimenti di cui al precedente comma 6 possono essere disposti dalle Autorità competenti anche in occorrenza di significativi abbassamenti della falda.

Misure supplementari disposte dal PTCP

- 8.(I) Al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente variante nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio/rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee, negli areali che presentano una idonea disponibilità – come volume e qualità eventualmente dopo adeguato trattamento a cura del richiedente – di risorsa idrica superficiale di provenienza consortile o da altre fonti alternative di approvvigionamento di acque superficiali, la Provincia dà indirizzo:
- di non rilasciare concessioni per nuovi emungimenti di acque sotterranee o di subalveo;
 - di limitare o revocare gli emungimenti da pozzi esistenti nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, ovvero in presenza di fenomeni di subsidenza uguale o superiore a 0,6 cm/anno.

¹⁶ Il quadro consociativo delle aree di deficit idrico, relativo all'anno 2002; è riportato nella Relazione Generale della Variante al PTCP per il recepimento e perfezionamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque, paragrafo 1.3.7.6. Quello delle aree subsidenti, relativo all'anno 2002-2006, è riportato nella medesima Relazione Generale paragrafo 1.2.8.5.

- 9.(D) Ai fini del monitoraggio del bilancio idrico superficiale e sotterraneo, all'interno dei settori di ricarica della falda A, B, C, D, di cui all'art. 5.3, comma 3, delimitati nella Tavola 3, nonché nelle zone subsidenti con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 0,6 cm/anno, per le derivazioni da corpi idrici sotterranei, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.
- 10.(D) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, per le derivazioni da corpi idrici superficiali, si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.

Art. 5.11 - Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico civile

- 1.(I) Il risparmio idrico nel settore civile è perseguito attraverso il raggiungimento del duplice obiettivo del contenimento dei consumi idrici e della riduzione degli emungimenti, mediante interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di rete ed interventi infrastrutturali finalizzati alla progressiva sostituzione dei prelievi di acque di falda con opportune derivazioni di acque superficiali.
- 2.(D) Gli Enti interessati, in sede di richiesta di ogni nuova concessione da acque superficiali per gli usi di competenza che comporti una variazione in aumento di prelievo di concessione esistenti, dovranno proporre limitazioni al prelievo di acque sotterranee indicando al Servizio Tecnico di Bacino competente le concessioni che dovranno essere opportunamente riviste e modificate. Alla disponibilità di maggiori acque superficiali concesse dovrà corrispondere, per quanto ritenuto possibile dall'Ente competente, un corrispondente decremento di acque sotterranee concesse. Non potranno essere rilasciate nuove concessioni da acque sotterranee se non per casi di dimostrata necessità e non prima di aver conseguito quegli interventi necessari al miglioramento della gestione acquedottistica previsti al seguente comma 12.

Al termine della suddetta sostituzione con acque superficiali, gli attuali impianti di captazione ad uso acquedottistico di acque di falda profonde rimangono funzionalmente operativi con portate minime, e viene loro attribuita la funzione di riserva strategica per i periodi di grave emergenza, secondo le modalità stabilite dall'Ente competente.

- 3.(I) In coerenza con questi obiettivi le disposizioni di seguito riportate concorrono:

- al mantenimento dell'obiettivo di una dotazione media domestica di 150 l/abitante/giorno da rispettare a partire dal 31.12.2008, e confermare al 31.12.2016;
- a livello del singolo ambito territoriale ottimale al perseguimento, al 31.12.2016, di un rendimento delle reti di adduzione e distribuzione non inferiore all'80%.
- alla riduzione e razionalizzazione generalizzata dei consumi idrici da parte di tutti gli utenti, ed anche da parte dei soggetti con approvvigionamento autonomo, non allacciati alle reti di distribuzione.

4.(I) Il risparmio idrico nel settore civile si attua attraverso l'adozione:

- da parte degli utenti, di comportamenti e tecniche di risparmio nella fase di utilizzo della risorsa: essi concorrono anche alla riduzione del consumo energetico;
- da parte dell'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici (ATO), dei Piani di conservazione della risorsa di cui al successivo comma 10;
- da parte dei gestori delle reti acquedottistiche, di comportamenti e interventi mirati alla razionalizzazione e al risparmio nella distribuzione della risorsa idrica basati sui suddetti Piani di conservazione della risorsa;
- da parte degli Enti locali, delle disposizioni di cui ai successivi commi.

Tecniche e comportamenti degli utenti nella fase di utilizzo della risorsa

5.(I) Le tecniche di risparmio idrico consistono tra l'altro:

- nell'impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di risciacquo a flusso differenziato, vaso WC a risparmio, ecc.), ed i consumi delle apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, ecc.);
- nell'impiego di lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza, che riducano il consumo idrico ed energetico;
- nella periodica manutenzione delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie interne e condominiali;
- nell'utilizzo di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e di acque reflue recuperate, per usi compatibili e comunque non potabili, attraverso opportuno stoccaggio ed apposite reti di distribuzione (irrigazione aree verdi, riuso in cassette di risciacquo, operazioni di pulizia e lavaggi stradali, ecc.);
- nella diffusione dell'installazione di reti idriche duali.

- 6.(I) I comportamenti per ridurre il consumo dell'acqua interessano vari aspetti dell'utilizzo della risorsa in ambito civile, e hanno lo scopo di migliorarne e ottimizzarne l'impiego (utilizzare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, fare preferibilmente la doccia invece del bagno, tenere chiuso il rubinetto dell'acqua durante alcune attività quotidiane, lavare frutta e verdura senza ricorrere all'acqua corrente, lavare con parsimonia gli autoveicoli, innaffiare giardini ed orti in ore della giornata lontane da quelle centrali, ecc.).

Disposizioni relative alla fase di utilizzo della risorsa

7. La Provincia persegue e promuove la diffusione delle tecniche di risparmio e dei comportamenti elencati ai precedenti commi 5 e 6, attraverso:
- (D) la realizzazione di campagne di informazione ed educazione, di concerto con gli altri Enti interessati, finalizzate a promuovere una razionalizzazione e quindi una riduzione dei consumi anche attraverso la diffusione di informazioni dettagliate da veicolare tramite la bolletta del Servizio idrico integrato;
 - (I) l'individuazione di programmi di incentivazione tramite l'assegnazione di contributi per interventi finalizzati al risparmio idrico (installazione di dispositivi e componenti di risparmio idrico, impianti per utilizzo di acque reflue recuperate per usi compatibili, impianti per la raccolta e l'utilizzo delle acque piovane per usi compatibili).
- 8.(D) Gli Enti competenti introducono strumenti tariffari mirati alla riduzione dei consumi eccedenti le dotazioni assunte come obiettivi.
9. I Comuni adottano misure specifiche, nell'ambito del Regolamento Urbanistico Edilizio, del Piano Operativo Comunale e dei Piani Urbanistici Attuativi, individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato, quali:
- (D) contenimento dell'uso della risorsa per i pubblici servizi mediante l'obbligo dell'installazione dei dispositivi di risparmio idrico riguardanti impianti termoidraulici ed idrosanitari, nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici destinati a utenze pubbliche (amministrazioni, scuole, ospedali, università, impianti sportivi, ecc.), nonché mediante limitazioni rivolte a lavaggi di infrastrutture e mezzi pubblici e ad erogazioni da fontane;
 - (D) nelle nuove espansioni e nelle ristrutturazioni urbanistiche, la realizzazione degli interventi edilizi va subordinata all'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici, di cui al precedente comma 5 e, ove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate, coerentemente con le indicazioni dei "Requisiti volontari delle opere edilizie – uso razionale delle risorse idriche", di cui all'Allegato 1 punti 8.1, 8.2, 8.3 della Delibera della Giunta regionale D.G.R. 21/01 e di cui all'Art.33 comma 2 della L.R. 31/02 (Disciplina generale dell'edilizia);

- (I) ulteriori disposizioni che promuovano interventi per la riduzione dei consumi idrici e l'uso razionale delle risorse idriche anche attraverso incentivazioni e/o penalizzazioni;
- (I) ulteriori disposizioni volte a trasferire il consumo di acque sotterranee verso acque superficiali;
- (I) progetti di intervento finalizzati al risparmio idrico eventualmente anche in connessione con i piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate, di cui alla successivo art. 5.12 comma 21, effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale o attraverso Programmi di riqualificazione urbana;
- (P) impiego di specie vegetali scarsamente idroesigenti negli spazi di verde pubblico, ogni qualvolta questo sia possibile.

Disposizioni relative alla fase di adduzione e distribuzione

10.(D) Piano di conservazione della risorsa nel settore civile il Piano d'ambito di cui dall'art.12 della L.R. 25/99, predisposto dall'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici, deve contenere il programma degli interventi per sanare le criticità esistenti e contiene il Piano di conservazione della risorsa. Questo ultimo piano rappresenta per i Gestori del Servizio Idrico Integrato il riferimento per lo sviluppo delle iniziative riguardanti il risparmio della risorsa.

11.(D) Misure specifiche per il contenimento delle perdite di rete e funzionali alla pianificazione d'Ambito (art.64 delle norme del PTA).In osservanza del Piano di conservazione della risorsa di cui al comma precedente, gli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite e al miglioramento dell'efficienza delle reti devono perseguire l'obiettivo al 2016, all'interno dei singoli Servizi di acquedotto, dell'eliminazione delle perdite che determinano, relativamente ai seguenti indicatori, il superamento del valore critico, dove presente, e, nei casi con valore critico uguale a zero, almeno del dimezzamento delle perdite che determinano il superamento del valore di riferimento (previo calcolo aggiornato da parte dei gestori).

Le perdite di rete, in ottemperanza alle linee guida della Delibera della Giunta regionale D.G.R. n.2680/01, devono avere un valore di riferimento di 2,0 mc/m/anno e un valore critico di 3,5 mc/m/anno.

Sono funzionali all'individuazione delle criticità relative alle perdite di rete i seguenti indicatori:

- la lunghezza delle tubazioni con più di 50 anni (valore di riferimento: 10%; valore critico: 30%);
- la ricerca programmata delle perdite (valore di riferimento: 15-30% della lunghezza della rete all'anno; valore critico: 5%);
- la dotazione di contatori (valore di riferimento: 100% delle utenze salvo le bocchette antincendio) e la loro vetustà;

- i tassi di rottura di materiali (intesi come numero di rotture per materiale/km di rete/anno), per il quale gli Enti competenti dovranno effettuare studi specifici per indirizzare le sostituzioni delle reti.

12.(I) Misure supplementari nella fase di adduzione e distribuzione

Ai fini dell'ottimizzazione della gestione acquedottistica, l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici promuove:

- in aree con problematiche di inquinamento da nitrati, la realizzazione di sistemi di adduzione di risorsa idrica superficiale non contaminata;
- il miglioramento della funzionalità degli stoccaggi e dei sistemi acquedottistici ad usi plurimi, nonché il relativo potenziamento infrastrutturale, salvaguardando la priorità agli usi idropotabili;
- la razionalizzazione delle captazioni esistenti attraverso il miglioramento dell'efficienza delle reti, l'aumento delle capacità dei serbatoi e l'ottimizzazione delle pressioni.

Inoltre, con particolare riferimento all'ambito montano, promuove:

- studi di dettaglio tesi alla verifica e al miglioramento delle conoscenze sul funzionamento delle infrastrutture e sui parametri idrofisici-specifici (portate di erogazione, flussi immessi in rete,...);
- ulteriori approfondimenti delle indagini idrogeologiche nelle aree di alimentazione delle sorgenti, in considerazione della elevata vulnerabilità degli acquiferi montani ed al fine di individuarne la massima potenzialità e le migliori condizioni di utilizzo;
- la riduzione del frazionamento delle reti comunali e degli acquedotti rurali con progressiva acquisizione di tutta la gestione infrastrutturale all'interno del Servizio Idrico Integrato;

Disciplina supplementare specifica per gli emungimenti di acque sotterranee

13.(D) La perforazione di nuovi pozzi costituisce intervento di nuova costruzione ai sensi della L.R.31/02 (Disciplina generale dell'edilizia) ed è inoltre subordinata al parere del Servizio Tecnico di Bacino.

14.(D) Ai sensi dell'art. 94, comma 4, lett. g) del D.Lgs.152/06, all'interno delle zone di rispetto delle captazioni di acqua destinata al consumo umano erogata a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse è vietata la perforazione di nuovi pozzi domestici ad eccezione di quelli destinati al consumo umano. Per gli utenti allacciabili ad una rete acquedottistica potabile si dà indirizzo di chiusura del pozzo e di allacciamento alla rete acquedottistica non appena questa risulti disponibile;

15.(D) Al fine di evitare possibili inquinamenti delle acque sotterranee e di mantenere la separazione tra i differenti corpi acquiferi, i Comuni dispongono che i proprietari

provvedano alla messa in sicurezza con la tecnologia più efficace della intera canna di tutti i pozzi (domestici ed extradomestici) non più utilizzati od in cattivo stato di manutenzione ed esercizio, seguendo le disposizioni indicate al comma 2 dell'Art.35 del Regolamento Regionale n.41 del 2001¹⁷

- 16.(P) Sempre ai suddetti fini, in fase di rinnovo di concessione è fatto obbligo ai concessionari di provvedere secondo le disposizioni del Servizio Tecnico di Bacino competente ad effettuare varianti all'opera di presa che limitino il prelievo alla prima falda utile a soddisfare il fabbisogno idrico.
- 17.(D) In caso di nuove richieste di concessione e di autorizzazione alla perforazione di nuovi pozzi, fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli, si dà indirizzo che siano assentiti soltanto pozzi monofalda, o al massimo drenanti più falde appartenenti allo stesso complesso acquifero.¹⁸ Soltanto in casi di dimostrata necessità con indisponibilità di fonti superficiali alternative ed in contemporanea assenza di acquiferi utili potranno essere eccezionalmente assentiti pozzi multifalda.
- 18.(P) L'impiego delle acque raccolte mediante la posa di tubi drenanti per il consolidamento di suoli franosi in ambito collinare e montano è soggetto a concessione da parte del competente Servizio Tecnico di Bacino.
- 19.(D) Si dà indirizzo che siano esentati dalle disposizioni dei precedenti commi da 13 a 17 e dall'obbligo di messa in sicurezza mediante cementazione, ove ricorrente, i pozzi appartenenti alle Reti Regionali e Provinciali di monitoraggio delle acque sotterranee, nonché i pozzi ad uso esclusivamente ispettivo piezometrico, nonché infine i pozzi e le escavazioni autorizzati dall'Ente competente per la caratterizzazione, la bonifica ed il monitoraggio di siti contaminati o potenzialmente contaminati.
- 20.(D) Nelle zone servite da pubblico acquedotto, comprese nelle zone di rispetto delle captazioni delle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 5.15, nelle zone di protezione di pedecollina-pianura e collinari-montane di cui all'art. 5.3 commi 3 e 4, e nelle zone di protezione costiere individuate all'art. 5.3 comma 2, si dà indirizzo di divieto di perforare nuovi pozzi.
- 21.(D) Nelle zone non servite da pubblico acquedotto è consentita la costruzione di nuovi pozzi ad uso domestico purché denunciati dal competente Servizio tecnico regionale e con l'osservanza delle prescrizioni da questo impartite. Si dà indirizzo che l'eventuale uso destinato al consumo umano sia permesso solo qualora la risorsa prelevata costituisca l'unica fonte di approvvigionamento potabile, a condizione che:
- l'ubicazione della perforazione sia valutata in relazione all'eventuale presenza dei centri di pericolo, ai fini di escludere la captazione di acque potenzialmente inquinate;

¹⁷ Vedi anche il "Manuale per la chiusura dei pozzi per acqua" a cura della Regione Emilia-Romagna – Servizio tecnico di Bacino del Reno/ Ufficio Risorse Idriche – Febbraio 1996.

¹⁸ Secondo lo schema idrostratigrafico descritto nel RIS: "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna" – Regione Emilia-Romagna, Eni-Agip – a cura di G. Di Dio – S.EL.CA (Firenze) 1998

- i titolari almeno una volta all'anno predispongano, attraverso laboratori riconosciuti, analisi chimiche e microbiologiche attestanti la qualità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Si dà indirizzo che, qualora si renda successivamente disponibile la possibilità tecnica di allacciamento ad una rete di pubblico acquedotto, il proprietario del pozzo si allacci ad esso.

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura

Risparmio idrico nei settori industriale, artigianale e commerciale

- 1.(I) Il risparmio idrico nei settori industriale, artigianale e commerciale deve essere perseguito da parte delle aziende attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche che massimizzino il risparmio, il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili. Tali forme di risparmio idrico concorrono all'obiettivo di un uso razionale della risorsa, in coerenza a quanto disposto dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e dagli artt. 22 e 30 del Regolamento regionale 20 novembre 2001, n.41.

L'obiettivo del risparmio idrico è principalmente rivolto alle attività che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo. In particolare le successive disposizioni sono rivolte sia ai nuovi insediamenti, che a quelli esistenti, per i quali è gradualmente prescritta la realizzazione di idonei adeguamenti impiantistici e gestionali.

Le soluzioni tecniche comportanti riduzione del consumo idrico sono necessariamente differenziate per le diverse tipologie di attività produttive; il principale riferimento per la loro definizione sono i documenti BAT Reference a cura dell'ufficio europeo EIPPCB, di cui alla Direttiva 2009/01/CE del 15 gennaio 2008.

- 2.(P) Per l'alimentazione di cicli produttivi e/o di circuiti tecnologici nonché per l'irrigazione di aree verdi aziendali, i nuovi insediamenti produttivi, quando tecnicamente possibile, dovranno approvvigionarsi da acque superficiali e/o da acquedotti industriali. Per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente Variante al PTCP in attuazione del PTA, ove risultino disponibili risorse idriche da fonti alternative alle sotterranee, nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee, la Provincia si orienta a richiedere la sostituzione con altre fonti dei prelievi da pozzi esistenti.
- 3.(P) Si prescrive l'utilizzo di acque meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate.

- 4.(P) Negli impianti di raffreddamento utilizzati per scopi produttivi (impianti, motori,..) nonché nei sistemi asserviti ad impianti di produzione di energia si deve far ricorso ogni qualvolta tecnicamente possibile all'impiego di aria come fluido di raffreddamento. Qualora questo non risulti tecnicamente possibile, può essere consentito l'uso di acqua a condizione che vengano installati apparecchi che ne consentano il riciclo totale; la medesima disposizione si applica anche agli impianti di refrigerazione e condizionamento utilizzati in ambito commerciale.
- 5.(I) Si persegue il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, mezzi, ecc. (anche attraverso l'installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.);
- 6.(D) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, per le derivazioni da corpi idrici superficiali e sotterranei, si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.
7. La Provincia persegue il risparmio idrico nel settore delle attività produttive di tipo artigianale, industriale o commerciale attraverso:
- (D) la promozione, di concerto con gli altri Soggetti interessati e gli altri Enti locali, di campagne di informazioni dettagliate da veicolare anche tramite la bolletta del Servizio idrico integrato, nonché di campagne finalizzate al contenimento e alla sostenibilità degli impatti ambientali attraverso i sistemi di certificazione EMAS, ECOLABEL, ISO-14000, ecc.;
 - (I) la promozione del miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad uso plurimo e del relativo potenziamento infrastrutturale, nonché la promozione della realizzazione degli stoccaggi idrici ad uso plurimo opportunamente pianificati.
- 8.(D) Anche ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 4/2007, negli areali servibili da acquedotti industriali (fatto salvo il caso di accertata inidoneità dei medesimi) o da altre fonti alternative a quella sotterranea nonché in quelli definiti all'art. 5.10 comma 3, nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio/rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee la Provincia si orienta a richiedere ai competenti Servizi tecnici regionali:
- il diniego di concessioni per nuovi emungimenti;
 - la limitazione o la revoca degli emungimenti esistenti, nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, nonché della presenza di fenomeni di subsidenza uguale o superiore a 0,6 cm/anno.
9. I Comuni recepiscono le disposizioni dei commi precedenti nei propri strumenti urbanistici attuativi e/o regolamentari (RUE, POC, PUA secondo le rispettive competenze), e provvedono a definire misure specifiche individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato, quali:

- (I) la promozione di progetti relativi a reti di distribuzione di acque meno pregiate per utilizzi produttivi compatibili - eventualmente anche in connessione con i piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate, di cui all'art. 5.12 comma 21;
- (D) relativamente alle nuove espansioni produttive o alle ristrutturazioni di quelle esistenti, l'obbligo, qualora tecnicamente possibile, della realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate e/o dell'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici; tali disposizioni rientrano obbligatoriamente nel quadro degli obiettivi prestazionali richiesti per le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale, in quanto destinate ad assumere, ai sensi dell'art. A-14 della LR 20/2000, i caratteri propri delle Aree ecologicamente attrezzate;
- (I) il perseguimento, nella pianificazione urbanistica sostenibile degli insediamenti produttivi, della concentrazione territoriale delle attività maggiormente idro-esigenti entro aree ad esse destinate, onde ottimizzare i costi per l'infrastrutturazione idrica industriale sia di adduzione, sia di scarico.

Risparmio idrico nel settore agricolo

- 10.(I) Il risparmio idrico in agricoltura, ai sensi dell'art. 98, comma 2 del D.Lgs.152/06, deve essere pianificato sulla base degli usi, della corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e dei controlli degli effettivi emungimenti. Tale pianificazione si rende indispensabile in considerazione della limitata disponibilità della risorsa idrica, dell'ingente e crescente richiesta di acque per usi irrigui e della sua distribuzione nel corso dell'anno, della progressiva riduzione delle disponibilità di acque correnti conseguente all'applicazione delle misure per il rispetto del Deflusso Minimo Vitale, e dell'obiettivo di ridurre gli emungimenti dalle falde.
- 11.(P) Il prelievo di acque superficiali o profonde per uso irriguo è regolato dalle disposizioni degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 152/06 e del Regolamento Regionale n.41/01.
- 12.(D) Deve essere promossa ulteriormente, anche in specifici piani settoriali, la selezione delle tecniche irrigue attualmente utilizzate (aspersione, microirrigazione e altro) in funzione del maggior risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali. In particolare non vanno impiegate le tecniche di irrigazione mediante scorrimento superficiale o di infiltrazione laterale.
- 13.(D) Il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) connesso al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 (PSR) incentiva, contestualmente alla selezione delle tecniche irrigue di cui al comma precedente, la prassi di forniture idriche mirate attraverso l'informazione e l'assistenza tecnica agli agricoltori e attraverso un servizio specifico di monitoraggio delle condizioni meteorologiche e dei suoli che consenta una razionale programmazione dell'irrigazione; i Consorzi di bonifica devono operare in maniera che tali informazioni siano disponibili e utilizzabili dalle singole utenze, anche attraverso la diffusione via Internet (siti specifici quali "Irrinet" o newsletter) e/o telefonica (call center).

14.(D) I Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell'art. 75, comma 9 del D.Lgs. 152/06 "concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione", e, nell'ambito delle competenze loro attribuite:

- elaborano progetti e interventi sperimentali per l'uso razionale della risorsa idrica,
- redigono entro un anno dall'approvazione delle presenti norme i Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura ai sensi dell'art. 68 delle norme del PTA;
- erogano le dotazioni irrigue a disposizione degli utenti consorziati calcolandole sulla base di piani colturali personalizzati (ad esempio mediante il servizio IrriNet).

15.(D) I Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura redatti dai Consorzi di Bonifica e di irrigazione prescritti dal PTA e di cui alla precedente lettera devono contenere almeno:

- interventi relativi al miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione (realizzazione di adduzioni impermeabili; realizzazione di reti distributive in pressione; impermeabilizzazione almeno del fondo del letto dei canali irrigui adduttori, ove tecnicamente possibile, ma esclusivamente al di fuori dei siti della Rete Natura 2000). Obiettivo di riferimento per gli interventi sulle reti di adduzione consortili è il raggiungimento al 2016 di un rendimento dell'80%;
- interventi relativi all'accumulo della risorsa idrica (Bacini a Basso Impatto Ambientale, di seguito BBIA), finalizzati ad accrescere la disponibilità di risorsa idrica superficiale nel periodo primaverile-estivo contrastando la proliferazione di microaccumuli aziendali, anche in considerazione dell'applicazione del vincolo del DMV e salvaguardando la continuità idraulica dei corpi idrici naturali. I BBIA devono preferibilmente essere realizzati a monte delle derivazioni o sul percorso di canali adduttori principali, in invasi di cava preesistenti o in corso di formazione. Alcuni BBIA devono essere previsti, dove opportuno, in sinergia con gli interventi per la laminazione delle piene esistenti o programmati dalle Autorità di bacino territorialmente competenti. L'individuazione dei BBIA deve avvenire in conformità al "Programma di realizzazione di bacini a basso impatto ambientale" di cui al comma 16. Detto programma recepirà come prioritari gli invasi o le localizzazioni già programmati dalle Autorità di Bacino ed elencati nella Tabella 2.15 bis della Relazione Generale (par. 2.7.2.1);
- nell'attuazione degli interventi previsti all'interno del piano di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche dovranno valutare anche il consumo energetico di gestione dell'impianto privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico;

16.(D) Compete alla Provincia, d'intesa con gli enti territoriali competenti, la redazione del Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, da intendersi come programma attuativo del PTCP ai sensi dell'art. 5.2, comma 9, quarto paragrafo, nonché l'eventuale successivo aggiornamento. Il Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura deve perseguire i seguenti obiettivi:

- tendere alla stabilizzazione del fabbisogno irriguo almeno fino al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio idrico sull'intero bacino di ciascun corpo idrico naturale, anche indirizzando l'agricoltura verso coltivazioni meno idroesigenti, e promuovendo tecniche irrigue che determinano il maggior risparmio idrico tra quelle ammissibili per ciascuna coltura;
- coordinare la programmazione degli interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa, che competono ai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, di cui al precedente comma 15;
- pianificare la razionalizzazione dell'uso della risorsa utilizzata da singoli soggetti titolari di concessione di derivazione, anche promuovendo l'estensione delle aree approvvigionate ad opera dei Consorzi di bonifica e di irrigazione e, nelle aree da questi servite, favorendo il passaggio dagli emungimenti attuali a prelievi dalle acque superficiali consortili;
- pianificare la realizzazione di invasi aziendali o interaziendali a basso impatto ambientale, indicando la localizzazione degli stessi e promuovendo quelli interaziendali;
- promuovere il miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad usi plurimi, nonché il relativo potenziamento infrastrutturale.

17.(D) Qualora i Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura prevedano l'accumulo della risorsa idrica a fini irrigui in invasi derivanti da attività estrattive individuate dal PIAE, dovrà essere verificata la conformità, relativa alla modalità di sistemazione finale della cava come invaso, con gli strumenti di pianificazione generali e settoriali ai sensi delle normative vigenti. In ogni caso dovrà esserne prioritariamente garantita l'impermeabilità del fondo e delle sponde.

18.(P) Sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo di cui all'art. 5.9 comma 2) solo se pianificati e realizzati, in coerenza con le disposizioni di tutela del PTPR, dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo.

19.(P) Norma transitoria per gli invasi

Fino all'approvazione dei Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono ammissibili come nuovi invasi, nei limiti di fabbisogno irriguo di cui dell'art. 5.9, comma 2):

- invasi valutati a Basso Impatto Ambientale che concorrono al fabbisogno definito per area nella Tab. 5.5 dell'art. 5.9;

- invasi in progetto per i quali sia presentata alla Provincia e/o alla Regione entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della approvazione della presente Variante, la domanda di adesione al progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali", e/o domande di adesione alla misura 125 dell'asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007/2013;
- quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di approvazione della variante al PTCP di adeguamento al PTA;
- quelli previsti dalla pianificazione comunale.

Gli invasi specificati nelle precedenti quattro alinee, vanno in decremento dei fabbisogni di area individuati nella Tab. 5.5. dell'art. 5.9 e del tetto complessivo di 5.500.000 mc. Gli invasi devono, comunque, essere sottoposti a Valutazione di Incidenza qualora si trovino lungo un corso d'acqua che attraversi o lambisca siti della Rete Natura 2000.

Per le pratiche di nuovi invasi già presentate al soggetto autorizzatore alla data di adozione della presente variante si deve fare riferimento alla normativa vigente alla data di presentazione della richiesta. Comunque i volumi interessati vanno in decremento dei fabbisogni di area individuati nell'art. 5.9 comma 2.

20.(D) I Comuni, nel Regolamento d'igiene, formulano disposizioni tese al risparmio idrico, promuovendo:

- l'accumulo delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e l'utilizzo a fini irrigui e per la pulizia delle strutture aziendali;
- il riutilizzo delle acque reflue chiarificate del comparto zootecnico e lattiero-caseario, all'interno delle attività di allevamento.

Utilizzo di acque reflue recuperate

21.(D) Le disposizioni relative all'utilizzo delle acque reflue recuperate sono contenute nella specifica normativa del PTA regionale al Titolo IV, Capitolo 3. Per gli impianti prioritari definiti dal PTA e quelli ulteriori indicati come misura supplementare, ai sensi dell'art. 5.2, comma 9), terzo paragrafo, il cui elenco è riportato nella Relazione Generale della Variante al PTCP di adeguamento al PTA, il Piano del riutilizzo (di cui art. 72 delle norme del PTA), contenente valutazioni sulla fattibilità impiantistica e di uso irriguo dei reflui depurati mediante impianti, di norma, in pressione, è predisposto dall'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici sentiti i Consorzi di bonifica. Il Piano va sviluppato dall'Agenzia di concerto con la Provincia.

MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Art. 5.13 Disposizioni relative allo smaltimento delle acque

Disciplina degli scarichi

1. La disciplina degli scarichi è definita dalle disposizioni contenute:
 - a) nel Titolo III, Capo III, Sezione II, Parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - b) nella Delibera della Giunta regionale D.G.R. n. 1053/03 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i., recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento" che regola in particolare:
 - la disciplina degli scarichi e il regime autorizzativo delle acque reflue domestiche e assimilate, delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 Abitanti Equivalenti (AE), nonché degli scarichi di sostanze pericolose, secondo quanto disposto rispettivamente dall' art.124, comma 3, e dall'art. 108 del DLgs 152/06;
 - la tipologia e la caratterizzazione tecnica dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue domestiche in ricettori diversi dalla rete fognaria, secondo quanto disposto dall'art. 100, comma 3, del DLgs 152/06;
 - la tipologia di trattamento da applicare agli scarichi derivanti dalle diverse categorie d'agglomerati e i valori limite d'emissione;
 - c) nelle Norme del PTA Art. 18 comma 3;
 - d) nei successivi commi del presente articolo.

La disciplina degli scarichi è definita con particolare riferimento alle acque recipienti individuate quali aree sensibili o ai bacini drenanti afferenti alle aree sensibili. Sono presenti le aree sensibili indicate nel paragrafo 1.4.2 del Quadro conoscitivo. Il rimanente territorio provinciale costituisce bacino drenante afferente all'area sensibile "area costiera dell'Adriatico".

- 2.(l) Obiettivi. In coerenza con le disposizioni previste dall'art. 5 della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane ed in attuazione della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 3 marzo 2004 n. 7 "Adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell'art. 44 del DLgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni", si persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico di azoto totale e fosforo totale nei bacini/sottobacini idrografici, che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili definite all'art.91 del D.Lgs. 152/06.

Ai fini della valutazione del predetto carico si tiene conto del carico totale di azoto e fosforo generato dalle reti fognarie, del carico sversato dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali e della quota di riduzione imputabile ai bacini considerati.

E' ulteriore obiettivo la realizzazione di sistemi di trattamento appropriato per tutti gli agglomerati, come definiti ai sensi della Delibera della Giunta regionale D.G.R. n.1053 del 9 giugno 2003.

Gli obiettivi sopra richiamati di riduzione del carico di azoto e fosforo concorrono al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, di cui all'art.5.2 comma 7.

- 3.(P) I programmi di adeguamento devono rispettare la tempistica stabilita dall'art. 18 delle Norme del PTA.
4. Oltre alle misure obbligatorie derivanti dal PTA di cui al comma precedente, il PTCP introduce le seguenti misure supplementari:
- (P) applicazione, entro il 31 dicembre 2016, dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con popolazione superiore a 5.000 AE. Tali trattamenti dovranno garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 2 - Allegato 5 del DLgs 152/06;
 - (I) applicazione di trattamenti di fitodepurazione a grande estensione areale con finalità di finissaggio;
 - (I) Indirizzo a perseguire l'abbattimento della torbidità in uscita dai depuratori al di sotto di 50 NTU.
 - (D) va promossa l'adozione di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane tramite fitodepurazione per agglomerati tra 500 e 5.000 AE;
 - (D) va promosso l'impiego di sistemi di trattamento delle acque reflue di lavorazione, in particolare delle aziende agroalimentari;
 - (P) il recapito degli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, relativi a nuovi insediamenti industriali, dovrà essere valutato attentamente particolarmente in relazione ai rischi ambientali dell'eventuale scarico diretto o indiretto nei corpi idrici significativi, fatta eccezione per le attività ricadenti in zone di protezione, per le quali valgono le disposizioni dei precedenti artt. 5.4, 5.5 e 5.6.
 - (P) alle Zone di protezione delle acque sotterranee nei territori di pedecollina-pianura e collinari-montani, come individuate all'art. 5.3, commi 3 e 4, si applicano in aggiunta le disposizioni ed i divieti specifici per i Centri di pericolo, riportati nell'Appendice alle presenti Norme.
- 5.(D) Gli interventi relativi alle misure descritte ai precedenti commi 3 e 4 sono contenuti nel "Programma attuativo di misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica – disciplina degli scarichi". Il programma è da intendersi quale programma attuativo,

ai sensi dell'art. 5.2, comma 9, e pertanto è approvato e aggiornato di norma annualmente - anche in relazione alla pianificazione d'ambito -dal Consiglio Provinciale sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA, e costituisce riferimento per la pianificazione d'ambito nel settore fognariodepurativo.

- 6.(D) Gli interventi di adeguamento, relativi alle misure indicate ai precedenti commi 3 e 4, ed elencati nel Programma attuativo, sono attuati attraverso il Programma degli investimenti del Piano d'Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui alla LR 25/99 e s.m.i., unitamente alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione e indicazione della relativa copertura finanziaria.
- 7.(I) Nell'attuazione degli interventi, previsti all'interno del Programma attuativo, le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche valutano anche il consumo energetico di gestione dell'impianto, privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico.

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia (art. 113 DLgs 152/06 e art. 28 delle norme del PTA)

- 8.(D) Le acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia da sottoporre a disciplina sono quelle dilavate dalle superfici impermeabili di strade, piazzali, aree esterne di pertinenza d'insediamenti industriali e commerciali, coperture piane: esse trasportano carichi inquinanti che possono comportare rischi idraulici e ambientali rilevanti, in particolare per i corpi idrici superficiali nei quali hanno recapito. Sono inoltre sottoposte a disciplina, considerato il carico inquinante veicolato, le acque meteoriche transittanti nei collettori fognari unitari, prima delle loro immissioni in corpi idrici superficiali, attraverso i manufatti scolmatori di piena ed i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia.

Per sistemi di gestione delle acque di prima pioggia si intendono:

- realizzazione di manufatti (vasche di prima pioggia) adibiti alla raccolta e al contenimento delle acque di prima pioggia, che ad evento meteorico esaurito saranno inviate gradualmente agli impianti di trattamento;
- adozione di accorgimenti tecnico/gestionali finalizzati all'utilizzazione spinta della capacità d'invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché l'utilizzo d'invasi aggiuntivi idonei allo scopo;
- adozione di specifiche modalità gestionali del sistema viario finalizzate a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio il lavaggio periodico delle strade in condizioni di tempo asciutto (anche in affiancamento ai precedenti).

Le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque di prima pioggia sia in presenza di sistemi di drenaggio unitari che separati, nonché le disposizioni relative alle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di impianti o comprensori produttivi sono contenute:

- nel Titolo III, Capo IV Sezione II, Parte terza del D.Lgs.152/06;
- nella deliberazione della Giunta Regionale n.286/2005: "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (art.39 – D.Lgs. 152/99)"; "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche..." DGR 1860/2006
- nel PTCP, come articolate nei successivi commi del presente articolo.

Sono fatte salve le disposizioni relative agli invasi di laminazione per la raccolta di acque meteoriche per la minimizzazione del rischio idraulico emanate dalle Autorità di Bacino.

- 9.(I) Obiettivi. Il complesso di misure relativo alla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia persegue l'obiettivo di ridurre il carico inquinante apportato al reticolo scolante, mediante l'applicazione delle misure di cui al successivo comma 10.

10. **Misure obbligatorie e supplementari**

- a) (P) Per gli agglomerati con oltre 20.000 Abitanti Equivalenti (AE) che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), devono essere predisposti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia che consentano una riduzione del carico inquinante ad esse connesso non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante; al 2016 tale riduzione di carico deve essere non inferiore al 50% e non inferiore ad almeno il 70% nelle aree entro 10 km dalla costa;

(I) Occorre perseguire l'ulteriore riduzione del 25% qualora gli scarichi interessino direttamente siti della Rete Natura 2000;

- b) (P) per gli agglomerati con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 AE, che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia devono consentire, al 2016, una riduzione del carico inquinante non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante, e non inferiore ad almeno il 45% nelle aree entro 10 km dalla costa;

(I) Occorre perseguire l'ulteriore riduzione del 25% qualora gli scarichi interessino direttamente siti della Rete Natura 2000;

- c) (I) potranno essere previsti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia anche per agglomerati di minor dimensione, i cui scarichi sono ricadenti in zone di protezione, di cui all'art 5.3, nonché per ulteriori agglomerati, al fine di conseguire obiettivi di qualità a livello locale, nel reticolo idrografico secondario, anche in ragione della destinazione irrigua dei recettori; in particolare occorre perseguire tale previsione qualora gli scarichi interessino

direttamente siti della Rete Natura 2000, con gli obiettivi fissati al precedente punto b);

- d) (D) come prima individuazione, per gli agglomerati di Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Faenza, Lido di Classe-Lido di Savio, Lugo, Marina di Ravenna, Massalombarda, Ravenna, Russi, il Gestore del Servizio Idrico Integrato d'intesa con l'Autorità d'Ambito e la Provincia individua gli scolmatori "a forte e significativo impatto" (da intendersi quelli che nel loro insieme consentono di controllare almeno il 40-50% della superficie servita dalla rete), compresi quelli in testa all'impianto di depurazione finale, da dotare di vasche di prima pioggia. Entro sei mesi dall'approvazione della Variante al PTCP di adeguamento al PTA il Gestore predispone la progettazione esecutiva di tali interventi, e dalla annualità successiva tali interventi sono inseriti nella pianificazione d'Ambito.
- e) (P) alle Zone di protezione delle acque sotterranee nei territori di pedecollina-pianura e collinari-montani, come individuate nella Tav. 3, , si applicano in aggiunta anche le disposizioni ed i divieti specifici per i Centri di pericolo, riportati nell'Appendice alle presenti Norme.
- f) (P) in considerazione della destinazione portuale dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piassasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico) e siti della Rete Natura 2000, gli scarichi di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento ad essa afferenti dovranno rispettare i seguenti limiti di concentrazione: 15 mg/l di azoto totale, demandando alle AIA e alle altre specifiche autorizzazioni per gli scarichi la possibilità di indicare di volta in volta un valore limite specifico anche per l'azoto ammoniacale; 5 mg/l di fosforo totale. Tali limiti si applicano entro un anno dall'approvazione della presente Variante.
- g) (D) per il Canale Candiano, un quadro maggiormente adeguato di valori limite e di prescrizioni sarà definito in sede di autorizzazioni allo scarico successivamente ad opportuni approfondimenti tecnici sui bilanci di massa degli apporti di sostanze nutrienti e sulla presenza di sostanze pericolose. In merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento nell'area portuale, l'adeguamento alle relative disposizioni regionali si attuerà con gradualità , ma dovrà essere completato entro un anno dalla approvazione della Variante al PTCP di adeguamento al PTA.

11.(D) **Piano di Indirizzo.**

Gli interventi relativi alle misure descritte al precedente comma 10, lettere a), b), c) sono contenuti nel "Piano di Indirizzo", che è da intendersi quale programma attuativo, ai sensi dell'art. 5.2, comma 9. La redazione del Piano di Indirizzo, ai sensi della Delibera della Giunta regionale D.G.R. n.286/2005 compete alla Provincia, di concerto con l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna e con la collaborazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il Piano di Indirizzo è approvato e aggiornato dal Consiglio Provinciale, previa Valutazione di Incidenza qualora contenga l'esatta ubicazione degli interventi da valutare, sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA, e costituisce riferimento per la pianificazione d'Ambito.

- 12.(D) Gli interventi relativi alle misure indicate al precedente comma 10, lett. a) b) c) d), ed elencati nel Piano di Indirizzo, anche ai sensi della L.R. n. 4/07, devono essere inseriti nei Piani d'Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui alla LR 25/99 e s.m.i., unitamente alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione e indicazione della relativa copertura finanziaria.
- 13.(I) Nell'attuazione degli interventi, previsti all'interno del Piano di Indirizzo, le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche dovranno valutare anche il consumo energetico di gestione dell'impianto, privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico.

Art. 5.14 - Misure di tutela per le Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola e per le zone non vulnerabili¹⁹

1. *Riferimenti normativi.* Le misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e nelle zone non vulnerabili, anche dette zone ordinarie, sono definite secondo quanto disposto:
- dall'art. 92 del D.Lgs. 152/06, in attuazione della direttiva 91/676 CEE;
 - dal Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola -Criteri e norme tecniche generali", (PAN), approvato con delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007 e s.m.i.;
 - dal Capo III della L.R. 4/07;
 - dalla presente variante al PTCP, come articolato nelle successive lettere.
- 2.(P) Il PTCP individua e delimita nella Tavola n.3 le "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate":
- come zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola (ZVN), ai sensi dell'art. 30 delle norme del PTA, per l'area di pianura, la individuazione approvata con D.G.P. 1256 del 3 dicembre 1997;

¹⁹ Ai sensi degli artt. 29, 30 e 34 del PTA.

- come ZVN assimilate le aree definite ai sensi dell'art.2 del Programma d'Azione Nitrati (PAN) di cui alla delibera dell'Assemblea Legislativa n.96/2007 e s.m.i. ;
- come zone ordinarie o non vulnerabili, le aree non ricomprese nelle suddette delimitazioni;

Le ZVN e assimilate per il territorio della Provincia di Ravenna sono esclusivamente quelle di cui al presente comma.

- 3.(D) Compete alla Provincia l'elaborazione e il periodico aggiornamento del supporto cartografico di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, di cui al Capo III della L.R. 4/07.

Il supporto cartografico deve contenere almeno:

- le zone ZVN ed assimilate e le zone ordinarie, di cui alla precedente comma 2;
- i corpi idrici dalle cui sponde sono individuate le zone di divieto di utilizzazione degli effluenti zootecnici descritti agli artt. 3, 5, 11, 37, 38, 45 del PAN;
- eventuali ulteriori zone di divieto connesse a specifiche situazioni morfologiche o pedologiche del territorio provinciale;

Al fine dell'aggiornamento del supporto cartografico, nonché per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al Capo III della L.R. 4/07, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia le modifiche al quadro dei vincoli definiti nei propri strumenti di pianificazione.

Art. 5.15 - Zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano

- 1.(P) Al contorno delle captazioni di acque destinate al consumo umano, ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si individua la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto, ai sensi art. 94 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 42 delle norme del PTA.
- 2.(P) Per le captazioni rappresentate nella tavola 3, in attesa dell'emanazione della Direttiva regionale di cui all'art. 42 delle norme del PTA, si considerano, rispettivamente come zone di tutela assoluta e come zone di rispetto, le aree ricadenti entro un raggio di 10 m e di 200 m dal punto di captazione.
- 3.(D) I Comuni sono tenuti ad individuare le perimetrazioni delle zone di tutela assoluta e di rispetto nei propri strumenti di pianificazione, alle quali, in attesa dell'emanazione della Direttiva regionale di cui all'art. 42 delle norme del PTA, si applica la vigente disciplina in materia.

TITOLO 6 – DISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE

Art. 6.1 –Pianificazione di settore in materia di attività estrattive

- 1.(D) La Provincia elabora il piano di settore denominato “Piano infraregionale delle attività estrattive” (PIAE) ai sensi della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni, nonché dell'art. 146 della L.R. 21 aprile 1999, n.3 e successive modificazioni. Il PIAE disciplina le attività estrattive nel territorio provinciale salvo che nelle aree del demanio fluviale e lacuale nonché in quelle definite ed individuate come “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua” ai sensi del precedente art. 3.18. L'estrazione di materiali inerti nelle suddette aree non di competenza del PIAE è disciplinata dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, conseguentemente, dai Piani di Bacino per l’assetto idrogeologico redatti dalle Autorità di Bacino.
- 2.(D) Il PIAE è elaborato dalla Provincia anche nel rispetto degli obiettivi generali ed indirizzi espressi nella Relazione Generale del PTCP sottolineando fin d’ora che non sono ammissibili attività estrattive nelle zone di riqualificazione della costa e dell’arenile, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell’arenile, nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. del secondo comma dell’art.3.21.A, nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema forestale e boschivo nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al secondo comma, lettera g, dell’art.31 della L.R. 17/1991.
Il PIAE potrà prevedere attività estrattive nel sistema dei crinali, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali.

Art. 6.2 –Pianificazione di settore in materia di gestione dei rifiuti

- 1.(D) La Provincia elabora il piano di settore denominato “Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti” (PPGR) ai sensi dell'art. 128 della L.R. 21 aprile 1999, n.3 e successive modificazioni nonché della L.R. 12 luglio 1994, n.27 e successive modificazioni.
- 2.(I) Il PPGR è elaborato dalla Provincia anche nel rispetto degli obiettivi generali ed indirizzi espressi nella Relazione generale del PTCP.
- 3.(P) Il PTCP individua nella Tav. 4 l’insieme delle seguenti zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi:
- a) aree tutelate dal PTCP:
- Art.3.10 - sistema delle aree forestali
 - Art. 3.13 - zone di riqualificazione della costa e dell’arenile
 - Art. 3.14 - zone urbanizzate in ambito costiero

- Art. 3.15 - zone di tutela della costa e dell'arenile
- Art. 3.17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua
- Art. 3.18 - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Art. 3.20 - particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura: comma 2 lettera a): paleodossi fluviali particolarmente pronunciati"
- Art. 3.21.A - zone di interesse storico-archeologico: comma 2 lettera a): complessi archeologici
- Art. 3.25 - zone di tutela naturalistica

b) aree individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino:

- dal Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Romagnoli: art. 3 - Aree ad elevata probabilità di esondazione;
- dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del Reno: art. 18 Fasce di pertinenza fluviale;
- dal Piano stralcio dell'Autorità di bacino del Reno per il bacino del T. Senio: art. 13 Fasce di pertinenza fluviale;
- dal Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Romagnoli: art. 4 - Aree a moderata probabilità di esondazione, a motivo della vocazione di queste aree alla funzione principalmente idraulica, in coerenza con le aree del bacino del Reno (fasce di pertinenza fluviale) aventi un tempo di ritorno confrontabile e già escluse dallo stesso PTCP;
- dal Piano stralcio dell'Autorità di Bacino del Reno per il bacino del T. Senio: art. 7 – UIE non idonee ad usi urbanistici, in quanto la localizzazione di impianti non è ammessa dalle norme di piano;
- perimetrazioni ex L. 267/1998 vigenti, aree ad elevato rischio idrogeologico comprese o non nei Piani di bacino;
- perimetrazioni vigenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908;

per tutti i piani:

- aree individuate come "depositi di frana attiva" e "depositi di frana quiescente" nella tav. B.1.1.3 - "Inventario del dissesto";
- U.I.E. classificate a rischio da frana molto elevato (R4) ed elevato (R3) perimetrate e zonizzate.

Nelle aree individuate come "depositi di frana attiva" e "depositi di frana quiescente" la Provincia, per eventuali richieste di realizzazione in tali aree di impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, dovrà preventivamente sottoporre al parere vincolante della competente Autorità di Bacino il progetto preliminare dell'impianto che si dovrà esprimere in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del Piano di Bacino stesso in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio.

- c) divieti relativi ad aree individuate dal Piano di Tutela delle Acque:

- Punti di captazione di acque superficiali ad uso idropotabile;
- Pozzi ad uso civile;
- Sorgenti;
- Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica (artt 12, 13 e 45 del PTA);

d) divieti relativi ad altre aree di vincolo ambientale:

- Parchi nazionali o regionali e riserve naturali regionali(L.394/91 e L.R. 6/2005 e succ. modifiche) di cui al precedente art. 7.4;
- Zone umide d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- Zone SIC, ZSC e ZPS di cui ai precedenti art. 1.5 e 7.2;
- Aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

e) aree urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate per funzioni prevalentemente residenziali ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti (Centri storici, ambiti urbani consolidati, ambiti da riqualificare, ambiti per nuovi insediamenti).

3bis (P): Il PTCP elenca di seguito i vincoli lineari o puntuali che costituiscono le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi non rappresentabili cartograficamente nella tavola 4:

- Fasce di rispetto stradale e autostradale così come dimensionate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento;
- Fasce di rispetto delle linee ferroviarie;
- Fasce di rispetto degli elettrodotti di cui alla L.R.30/2000 e sue successive modificazione ed integrazioni;
- Fasce di rispetto dei cimiteri;
- Fasce di rispetto dei beni militari e degli aeroporti.

4.(D) La Provincia nell'ambito del PPGR individua ulteriori zone non idonee alla localizzazione espresse per tipologia impiantistica. La Provincia terrà conto inoltre di individuare nell'ambito del PPGR, in fase di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti eventuali ulteriori aree in cui vietare la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi anche in coerenza con gli obiettivi di tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art.21 del D.Lgs. 228/2001.

Art. 6.3 - Pianificazione di settore in materia di localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva

1.(D) La Provincia elabora il piano di settore denominato "Piano Provinciale di Localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva" (PLERT) ai sensi della L.R. 31 ottobre 2000, n.30 e successive modificazioni.

- 2.(I) Il PLERT è elaborato dalla Provincia nel rispetto degli obiettivi generali ed indirizzi espressi nella Relazione generale del PTCP.

Art. 6.4 - Pianificazione di settore in materia di protezione civile

- 1.(D) La Provincia, ai sensi della L.R. 7 febbraio 2005, n.1 e successive modificazioni, elabora il “Programma di previsione e prevenzione di protezione civile” che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale, nonché il “Piano provinciale di emergenza”.
- 2.(I) Il programma e il piano di cui al primo comma sono elaborati dalla Provincia nel rispetto degli obiettivi generali ed indirizzi espressi nella Relazione generale del PTCP.

Art. 6.5 - Pianificazione di settore in materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia

- 1.(D) La Provincia, ai sensi della L.R. 23 dicembre 2004, n.26 e successive modificazioni, elabora il “Piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale”.
- 2.(I) Il piano-programma di cui al primo comma è elaborato dalla Provincia nel rispetto degli obiettivi generali ed indirizzi espressi nella Relazione generale del PTCP, nonché degli indirizzi di cui al successivo art. 12.7.

Art. 6.6 - Pianificazione di settore in materia di qualità dell'aria

- 1.(D) La Provincia elabora, ai sensi del D.Lgs. 351/1999, dei successivi decreti applicativi e della L.R. 3/1999, il Piano di risanamento della Qualità dell'aria.
- 2.(I) Il piano di cui al primo comma è elaborato dalla Provincia nel rispetto degli obiettivi generali ed indirizzi espressi nella Relazione generale del PTCP.
- 3.(D) L'individuazione delle zone del territorio della Provincia per le quali è necessario predisporre il Piano di risanamento è quella contenuta nella delibera del Consiglio provinciale n. 41 del 4/05/2004, salvo successive modifiche.

TITOLO 7 - SPECIFICHE MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DI GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI

Art.7.1 - Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi: obiettivi e strumenti

- 1.(I) Il PTCP assume l'obiettivo prioritario della tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione degli ecosistemi e della biodiversità presente nel territorio provinciale.
- 2.(I) Il PTCP persegue lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale, in coerenza con la Direttiva 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e s. m. e con il relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n.357/1997 come modificato dal DPR n.120/2003., che prevedono la realizzazione della rete ecologica europea denominata "Rete Natura 2000" quale strumento per conseguire gli obiettivi di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna rari e minacciati a livello comunitario nel territorio degli Stati membri, ed altresì in coerenza con gli obiettivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi alla costruzione di una rete ecologica nazionale - REN - quale articolazione della rete europea.
- 3.(I) Il PTCP si pone come strumento di pianificazione di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, assunti dal D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", riguardanti la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale). Il PTCP si pone inoltre, in termini generali, come strumento di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, alla Convenzione di Berna 82/72/CEE sulla "protezione della Natura e della Biodiversità", alla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE.
- 4.(D) La Provincia, per le finalità di cui sopra, elabora il progetto "Reti ecologiche" di cui al successivo art. 7.3.
- 5.(D) Sono ulteriori strumenti per il perseguimento dell'obiettivo di cui al primo comma:
 - I Piani Territoriali dei Parchi di cui al successivo art. 7.4;
 - i Progetti di Tutela Recupero e Valorizzazione di cui al successivo art. 7.6.

Art. 7.2 - "Rete Natura 2000"

- 1.(D) Con "Rete Natura 2000" viene indicata la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente sul territorio, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie, presenti in tali zone.

La Rete Natura 2000 si compone di: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, una volta riconosciuti dalla Commissione Europea, assumono la definizione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Il PTCP riporta nella tav. B.2.1.1 del Quadro conoscitivo la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del piano.

- 2.(I) Nelle zone di cui al primo comma occorre attuare politiche di gestione territoriale sostenibile sotto i profili socio-economico ed ambientale, atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali.
- 3.(D) La Provincia adotta per i siti della Rete Natura 2000 le misure di conservazione necessarie, riservandosi di individuare i siti che necessitano di 'Piani di Gestione', come previsti dall'art. 6 della direttiva 92/43/CEE; tali piani individuano le misure atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie presenti, nonché le relative modalità di attuazione con il concorso delle proprietà interessate, incluse le necessarie misure contrattuali, amministrative e regolamentari da adottarsi da parte degli enti competenti.
- 4.(D) Per i siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS), interamente ricompresi nel territorio di un parco regionale, la relativa disciplina è dettata nell'ambito del Piano Territoriale e del Regolamento del parco.
- 5.(I) I siti e le zone di cui al comma 1 costituiscono parti rilevanti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale di cui al successivo art. 7.3.
- 6.(D) I Comuni nel cui territorio ricade un SIC/ZSC o una ZPS, nell'elaborazione dei propri strumenti di pianificazione, devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza naturalistico-ambientale del SIC/ZSC o ZPS, nel rispetto degli obiettivi di conservazione del medesimo, e a tal fine devono effettuare una valutazione dell'incidenza che le previsioni di piano hanno sul sito medesimo. Tale valutazione costituisce parte integrante della Valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000.
- 7.(D) Qualsiasi piano o progetto non direttamente necessario e connesso alla gestione di un SIC/ZSC o una ZPS deve essere oggetto di una valutazione dell'incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi di conservazione del SIC/ZSC o ZPS stesso, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, in particolare dei valori che in esso sono da salvaguardare per il mantenimento della biodiversità.

Art. 7.3 - Rete ecologica di livello provinciale

- 1.(I) La Provincia elabora ed approva un progetto di "Reti ecologiche in provincia di Ravenna" avente il compito di individuare gli elementi della rete ecologica di livello provinciale e le azioni per realizzarla, integrarla e qualificarla, con le seguenti finalità:
 - promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica; migliorare i collegamenti fra gli spazi

naturali e semi-naturali (corridoi ecologici); migliorare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;

- promuovere anche nelle maggiori aree urbane la conservazione e nuova formazione di corridoi ecologici di collegamento con le aree periurbane; orientare i nuovi progetti urbani anche quali occasioni per realizzare unità funzionali della rete ecologica
 - favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi che interessano il territorio delle Unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o semi-naturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il territorio delle Unità di paesaggio della collina, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico delle province circostanti;
 - nelle Unità di paesaggio collinari, promuovere un sistema a rete che interconnetta l'insieme dei principali spazi naturali o semi-naturali esistenti, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori;
 - rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, dalle relative zone di tutela dei caratteri ambientali di cui all'art. 3.17 e dalle fasce di pertinenza individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino;
 - promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la viabilità dotandole di fasce di ambientazione ai sensi del seguente art. 11.6;
 - promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, anche attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;
 - promuovere il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, anche ai fini della realizzazione di componenti della rete ecologica;
 - associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza, e della corretta fruizione del territorio, nonché e della percezione del paesaggio;
- 2.(D) Il progetto di cui al primo comma costituisce riferimento generale obbligatorio per gli strumenti di pianificazione settoriale e per quelli di pianificazione generale di livello comunale. Gli elementi di rilievo territoriale più significativo del progetto delle reti ecologiche provinciali sono riportati nella Tav. 6 del PTCP, in forma prevalentemente ideogrammatica e comunque non geometricamente vincolante ai fini della traduzione operativa del progetto stesso.
- 3.(D) I Comuni, in sede di formazione del PSC, in forma singola o associata, sviluppano e precisano le indicazioni metodologiche ed operative del progetto di cui al primo

comma ed individuano gli ulteriori elementi funzionali esistenti o da realizzare per integrare a livello locale la rete di livello provinciale.

Art. 7.4 - Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette

- 1.(D) Il presente Piano indica, nella Tavola n.5, e più in dettaglio nelle tavole contrassegnate con il n.2, le perimetrazioni dei parchi regionali istituiti ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6: “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”, della L.R. 2 luglio 1988, n. 27 – “Istituzione del Parco regionale del Delta del Po” e della L.R. 21 febbraio 2005 n. 10 “Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola”.
- 2.(D) Nella Tav. B.2.1.1 sono inoltre individuati le riserve naturali regionali e le altre aree protette istituite. Possono essere istituite altre riserve naturali, aree di riequilibrio ecologico e paesaggi naturali e seminaturali protetti secondo le procedure della L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 qualora presentino caratteristiche e contenuti ambientali, ecologici e naturalistici di importanza regionale.
- 3.(P) La perimetrazione e la disciplina in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle aree di riequilibrio ecologico, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia ancorché adottati ed in attesa di approvazione. Inoltre il P.T.C.P. recepisce, nei termini di cui all’art. 2.1, comma 3, i Piani Territoriali dei Parchi.
- 4.(D) Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette, provvedono ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative economiche e sociali in linea con le finalità di tutela dell’ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.
- 5.(D) Detti strumenti provvedono inoltre a completare ed integrare il sistema delle aree protette sopra descritto, con azioni ed interventi atti a potenziare i corridoi ecologici di collegamento fra le aree protette, in particolare potenziando la funzione svolta dai corsi d’acqua, in coerenza con quanto previsto all’art. 7.3 nel quadro della realizzazione della rete ecologica provinciale.

Art. 7.5 - Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese in parchi regionali

- 1.(I) La Provincia ed i Comuni, singoli od associati, possono prevedere di gestire la tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b1) del secondo comma del precedente articolo 3.21, non compresi negli ambiti di cui all'articolo 7.4, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, sia direttamente sia attraverso enti od istituti pubblici od a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con

particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

Art. 7.6 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed "aree studio"

- 1.(D) La Provincia ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione e urbanistici, o di attuazione della pianificazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti in particolare a: parchi fluviali e lacustri; sistemi delle dune dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; aree ed edifici delle colonie marine; il recupero di strutture insediative storiche non urbane.
- 2.(D) I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri di tali ambiti e provvedono, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano per le zone e gli elementi che ricadono nei perimetri predetti.
- 3.(D) Le tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano perimetrano altresì delle "aree studio" ritenute meritevoli di approfondita valutazione in funzione degli obiettivi del PTCP. Gli strumenti di pianificazione comunali, sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le caratteristiche delle predette aree, ed a dettare per esse disposizioni coerenti con le predette finalità ed i predetti obiettivi.

Art. 7.7 - Divieto di installazioni pubblicitarie

- 1.(P) Nelle aree ricadenti nel sistema delle aree forestali, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, nelle zone di tutela naturalistica, di cui ai precedenti artt. 3.10, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21A e 3.25 vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.
- 2.(D) I Comuni provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.

PARTE III - EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE INFRASTRUTTURE

TITOLO 8 - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI

Art. 8.1 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale

1.(D) Il PTCP, in applicazione dell'art. A-13 della L.R. 20/2000, individua gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale. Tali ambiti, individuati sulla base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione del PTCP, sono individuati, con grafia puramente simbolica, nella tav. 5 del PTCP e sono di seguito elencati:

Ambito	Comune
1	Alfonsine
2	Alfonsine
3	Bagnacavallo
4	Bagnacavallo
5	Castel Bolognese
6	Cervia
7	Conselice
8	Conselice
9	Cotignola
10	Cotignola
11	Faenza
12	Faenza
13	Faenza
14	Lugo
15	Lugo /S. Agata
16	Lugo/Cotignola
17	Massalombarda
18	Ravenna
19	Ravenna
20	Ravenna
21	Ravenna
22	Russi
23	Solarolo - Bagnara
24	Fusignano/Lugo

2.(D) Il PTCP distingue inoltre fra gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale quelli da considerare 'consolidati' e quelli '*suscettibili di ulteriore sviluppo espansivo*' nel seguito brevemente denominati 'ambiti strategici':

- per **ambiti produttivi consolidati**: si intendono insiemi di aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste nei PRG vigenti, ma che

non appaiono indicati per politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa (oltre a quanto già previsto nei PRG, e nel rispetto degli indirizzi di cui al successivo comma 6.

- per **ambiti produttivi strategici**, si intendono insiemi di aree produttive che, in relazione alla ottimale collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria di rango regionale, si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione insediativa per rispondere alla futura domanda nella misura in cui si manifesterà, al fine di fornire un'offerta più selettiva e qualificata.
- 3.(D) Il PTCP individua cinque aggregazioni di ambiti a cui attribuisce la qualifica di strategici nel senso suddetto: essi sono individuati, con grafia puramente simbolica, nella tav. 5 del PTCP e di seguito descritti:
- A. Aggregato presso l'intersezione delle direttrici S. Vitale, Autostrada A14 e Naviglio. Comprende gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale n. 3, 4, 9, 10 e 16 di cui al precedente comma 1, nei comuni di Lugo, Bagnacavallo, Bagnara e Cotignola.
 - B. Aggregato presso l'intersezione della direttrice S.S. 16 Nord con la direttrice Naviglio e con il corridoio individuato per la E55. Comprende gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale n. 1, 2 e 14 di cui al comma 1 nei comuni di Alfonsine e Lugo.
 - C. Aggregato presso l'intersezione della direttrice S.Vitale con la direttrice Selice. Comprende gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale n. 7 e 17 di cui al comma 1 nei comuni di Massalombarda e Conselice.
 - D. Aggregato presso l'intersezione dell'Autostrada A 14 con la direttrice Naviglio. Comprende gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale n. 11 e 12 in comune di Faenza; comprende inoltre le strutture del Polo tecnologico di Faenza di cui al succ. art. 8.5
 - E. Ambito presente in località S.Michele, nel lato nord dell'autostrada A 14 liberalizzata, nel punto in cui la S.P. n° 98 "Braccasca" scavalca l'autostrada. Il riconoscimento del comparto produttivo di S.Michele quale ambito produttivo strategico rappresenta un tema fondamentale per il potenziamento sostenibile degli insediamenti produttivi del Comune di Ravenna. Tale riconoscimento è frutto di una programmazione unitaria e concertata ai sensi dell'art.18 della L.R. n°20/2000 con la definizione, fra l'altro, delle relative dotazioni infrastrutturali, viabilistiche e delle prestazioni ecologiche ambientali per la sua piena sostenibilità.

I restanti 12 ambiti produttivi di cui al comma 1 ad esclusione del summenzionato aggregato di S.Michele sono considerati 'consolidati', nei termini di cui al comma 2.

- 4.(I) Per tutti gli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale di cui al comma 1, la cui individuazione nel dettaglio dovrà avvenire in sede di P.S.C. o di Accordo Territoriale ai sensi del successivo comma 8, si formulano i seguenti indirizzi generali:

- Caratterizzazione di ciascun ambito in base alle proprie condizioni peculiari e potenzialità evolutive, stabilendo a seconda dei casi una caratterizzazione più marcatamente manifatturiera e per la logistica ovvero una caratterizzazione mista per attività manifatturiere, terziarie e commerciali, e definendo in tal caso il mix più opportuno delle altre destinazioni ammissibili.
- Schedatura delle attività produttive presenti e delle specifiche condizioni ambientali e infrastrutturali, anche ai fini di una definizione dei requisiti di compatibilità delle tipologie di attività insediabili.
- In particolare, definizione dell'idoneità o non idoneità dell'ambito per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti di gestione di rifiuti, e dei relativi requisiti di insediamento anche in relazione al sistema della viabilità d'accesso, all'esistenza di presidi ambientali e reti di monitoraggio ambientale e, per gli impianti di gestione dei rifiuti, alla baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione.
- Riqualficazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche.
- Individuazione di risposte in sito alle esigenze di sviluppo o di reinsediamento delle attività già insediate nell'ambito, fermo restando il rispetto delle compatibilità ambientali e delle limitazioni d'uso dettate dalle altre norme del presente piano.
- Riutilizzazione, ancora per attività di tipo produttivo (secondarie o terziarie) delle aree e degli insediamenti che si rendano disponibili per dismissione.
- Miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone, anche con i servizi di trasporto collettivo locale, e delle opportunità di organizzazione della logistica.
- Qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori.
- Ottimizzazione dei consumi idrici ed energetici, applicazione di azioni finalizzate al risparmio e riutilizzo di tali risorse e alla riduzione e riciclaggio dei rifiuti, in applicazione degli indirizzi di cui al Titolo 12;
- Miglioramento dell'immagine complessiva degli insediamenti in termini di riordino urbanistico, di qualità architettonica, di opere di mitigazione e ambientazione paesaggistica attraverso adeguate dotazioni ecologiche e ambientali, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi.
- Miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali di rete ecologica.
- Informazione e assistenza per l'accesso ai finanziamenti UE per la qualificazione in senso ambientale delle attività produttive; promozione dell'accesso delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale ("EMAS", ISO 14000).
- Promozione di forme di certificazione ambientale riferite all'area produttiva nel suo complesso oltre che alla singola impresa.
- Sostegno a iniziative di marketing territoriale.

- 5.(I) Per gli ambiti consolidati si indicano i seguenti ulteriori indirizzi specifici:
- l'utilizzo delle potenzialità insediative residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e di quelle derivanti da dismissioni, va governato privilegiando prioritariamente le esigenze di sviluppo e di eventuale reinsediamento di attività produttive già insediate nell'ambito o nel territorio circostante;
 - le ulteriori espansioni insediative, oltre a quanto già previsto al momento dell'adozione delle presenti norme, devono essere motivate in relazione a esigenze, non diversamente soddisficibili, di sviluppo di attività produttive già insediate nell'ambito, o di eventuale reinsediamento di attività già insediate nel comune o nei comuni o nell'associazione o unione di comuni in cui l'ambito ricade, che debbano trasferirsi, o ancora di realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, o a compensazione delle aree già previste a destinazione produttiva eventualmente utilizzate per la realizzazione di infrastrutture di valenza sovracomunale.

- 6.(I) I cinque aggregati di ambiti produttivi 'strategici' di cui al comma 3 sono quelli indicati dal PTCP per fornire la parte prevalente dell'offerta insediativa in risposta alla eventuale ulteriore domanda futura, in particolare da parte di nuove attività, nella misura in cui la domanda si manifesterà.

In queste aree varranno i vincoli dettati al comma 4 del presente articolo.

In queste aree sarà proibito l'insediamento di attività a rischio di incidente rilevante.

Per le aree di nuovo insediamento di cui al presente articolo, nell'ottica della riduzione dell'impatto ambientale e dello sviluppo delle energie rinnovabili riconosciute come le più idonee a coniugare i temi della sostenibilità che incardinano questo piano, ci si adopererà affinché per le nuove attività che in quelle aree saranno insediate si preveda anche la capacità di autoprodurre parte dell'energia necessaria alla conduzione dell'attività mediante il ricorso alla installazione di apparati capaci di produrre energia da fonti rinnovabili (quali fotovoltaico, solare ed eolico) posta in capo a chi intenda realizzare detti nuovi insediamenti.

L'obiettivo tendenziale della Provincia, anche con la collaborazione dei privati, in caso di accordi volontari tesi a sistemi di gestione ambientale certificati, è quello di soddisfare nel tempo quote significative del fabbisogno energetico con energia derivata da fonti rinnovabili.

- 7.(D). Per ciascuno degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di "area industriale esistente dotata delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente" di cui all'art. 8.3. Per le aree di nuovo impianto deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di "area ecologicamente attrezzata", di cui al medesimo articolo.
- 8.(D) Per ciascun ambito specializzato di rilievo sovracomunale, la Provincia e i Comuni nel quale l'ambito ricade o comunque interessati o influenzati dalle prospettive dell'ambito sottoscrivono un Accordo territoriale, ai sensi dell'art. 15 della L.R.

20/2000. Per gli aggregati di ambiti come descritti al comma 3 va sottoscritto un Accordo unitario per l'intero aggregato.

- 9.(I) Laddove siano costituite le Associazioni o Unioni di comuni, preferibilmente l'Accordo sarà esteso a riguardare l'insieme degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale ricadenti nel territorio dell'Associazione o Unione e sottoscritto da tutti i Comuni dell'Associazione o Unione, oltre che dagli eventuali altri Comuni coinvolti direttamente.
- 10.(D) L'Accordo comprende:
- la definizione delle aree produttive interessate da ciascun ambito, a precisazione di quanto indicato nel PTCP;
 - la definizione delle linee evolutive di ciascun ambito, ivi compresa la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili;
 - la definizione degli interventi e delle azioni necessarie, in relazione alle condizioni specifiche dell'ambito, per perseguire efficacemente gli obiettivi di del PTCP e le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7;
 - le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative, qualora necessarie, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui tali espansioni sono subordinate;
 - la definizione delle risorse necessarie, delle fonti finanziarie, nonché gli aspetti riguardanti la programmazione temporale, l'attuazione e la gestione degli interventi previsti;
 - gli eventuali oneri a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti, al di là degli oneri concessori, per la realizzazione degli interventi previsti;
 - l'armonizzazione delle scelte urbanistiche relative alle aree produttive di rilievo comunale del comune o dei comuni interessati, con le determinazioni concordate per l'ambito o gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale;
 - l'adesione degli Enti firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle risorse derivanti dagli insediamenti produttivi di cui all'art. 13.4.
- 11.(I) Qualora l'accordo territoriale preveda espansioni insediative motivate in risposta ad esigenze di sviluppo o di trasferimento di specifiche aziende, come nel caso di cui al comma 5, si indica l'opportunità che tali trasferimenti formino oggetto di appositi accordi preventivi con le aziende interessate ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000.
- 12.(D) La definizione dei contenuti dell'accordo territoriale, qualora non sia già avvenuto in precedenza, va concertata in sede di Conferenza di pianificazione per la formazione del PSC del comune interessato, e l'Accordo va sottoscritto prima della conclusione dell'iter di approvazione del PSC. La disposizione si applica anche nel caso delle Associazioni o Unioni di Comuni che procedano alla formazione dei rispettivi PSC in forma associata. La disposizione non trova applicazione per gli ambiti produttivi ricadenti nei comuni che alla data di adozione delle presenti norme hanno già svolto la Conferenza di pianificazione per il PSC.
- 13.(D) Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le aree specializzate per attività produttive ricadenti negli ambiti di rilievo sovracomunale in conformità agli Accordi

territoriali e, fino alla loro sottoscrizione, in conformità alle direttive e indirizzi di cui ai punti 4, 5 e 6.

- 14.(D) Nel caso di presenza o insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.4.

Art. 8.2 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale

- 1.(I) Le aree specializzate per attività produttive previste nei PRG vigenti e non considerate facenti parte degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale sono considerate aree produttive di rilievo comunale. Le aree produttive di rilievo comunale sono indirizzate:
- al consolidamento e sviluppo delle attività produttive già insediate nell'area e al reinediamento di attività produttive già insediate in aree urbane del medesimo comune, che debbano trasferirsi; per tali esigenze documentate, o ancora per la realizzazione di impianti ecologici, possono essere previsti anche ampliamenti dell'area produttiva, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del presente Piano;
 - all'insediamento anche di nuove attività, nei limiti dell'offerta di aree ancora non edificate previste nei PRG vigenti al momento dell'adozione delle presenti norme e delle opportunità offerte in caso di dismissioni,
- 2.(D) In relazione alle caratteristiche e alla localizzazione di ciascuna area, i Comuni valutano, quali delle aree produttive di rilievo comunale debbano mantenere in prospettiva una caratterizzazione prevalentemente manifatturiera, quali possano evolvere nella direzione di aree per attività miste secondarie, terziarie, commerciali, ecc. definendo comunque i limiti alle possibilità di insediamento di attività commerciali, e quali possano eventualmente, in caso di dismissione, essere progressivamente trasformate per nuove e diverse funzioni urbane.
- 3.(I) Per gli ambiti specializzati di rilievo comunale destinati a mantenere una caratterizzazione prevalentemente produttiva manifatturiera, i Comuni possono programmare le azioni e gli interventi necessari per la loro qualificazione come "aree ecologicamente attrezzate".
- 4.(D) In sede di formazione del PSC, il Quadro Conoscitivo preliminare deve contenere una scheda di analisi di ciascuna area produttiva di rilievo comunale, sulla base della quale nel Documento Preliminare sono formulate le proposte riguardo alla caratterizzazione evolutiva di ciascuna area ai sensi del precedente comma 2.
- 5.(D) Nel caso di presenza o di ipotesi di insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.4.

Art. 8.3 - Prestazioni delle aree ecologicamente attrezzate

- 1.(D) In attesa dell'emanazione, da parte della Regione, dell'atto di coordinamento tecnico per la definizione degli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Regione nel punto 3.5 della Direttiva generale sull'attuazione della L.R. 9/1999 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale". Pertanto, in via transitoria, per la definizione

di “area industriale esistente dotata delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente” e di “area industriale attrezzata”, per la definizione dei relativi requisiti di qualità e di dotazione, per le procedure e programmi da attivare per ottenere detti riconoscimenti e per le modalità di gestione, valgono le disposizioni di detta Direttiva.

Art. 8.4 - Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante

- 1.(D) Il PTCP individua nella tav. C.1.4.1 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. Nel fascicolo di schede cartografiche costituenti l’Allegato E del Quadro conoscitivo del PTCP la localizzazione di tali stabilimenti è relazionata con i principali elementi di vulnerabilità ambientale e territoriale.

Ai fini dell’obbligo di adeguamento del piano urbanistico comunale e degli altri obblighi previsti dal D.M. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” e dagli articoli 12, 13 e 18 della L.R. n° 26, del 17 dicembre 2003 “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, l’individuazione delle aree di danno e dei comuni interessati da tali aree di danno, ancorché originate da stabilimenti posti al di fuori del comune stesso, è contenuta nel suddetto Allegato E: “Individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del DM LL. PP. 09/05/01”.

L’elaborazione del Quadro Conoscitivo, della Relazione e dei relativi Allegati è stata condotta sulla base degli elementi conoscitivi disponibili ed aggiornati alla data di adozione delle presenti norme

2. (D) I Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ovvero dalle aree di danno di uno stabilimento ubicato in altro comune, sono soggetti all’obbligo di adeguamento dei piani urbanistici generali, a norma dell’articolo 14 del D.Lgs. 334/99 e dell’articolo 12 della L.R. n° 26 del 17 dicembre 2003, secondo i criteri di cui al DM 09/05/2001 ed in conformità alle disposizioni di cui all’articolo A-3 bis della L.R. n° 20 del 24 marzo 2000, introdotto dalla L.R. n°26/2003.
- 3.(D) A tal fine i Comuni sono tenuti a verificare ed aggiornare l’individuazione delle aree di danno riportate nell’allegato E del Quadro conoscitivo del PTCP e a regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all’interno di tali aree, verificando la compatibilità degli stabilimenti a rischio con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili secondo i criteri stabiliti dal DM 9 maggio 2001, coerentemente ai contenuti del PTCP. I Comuni sono inoltre tenuti a recepire, ai sensi dell’art. 5-comma 3 del DM 9 maggio 2001, gli elementi pertinenti del Piano di Emergenza Esterna, con particolare riferimento agli elementi strategici per la gestione dell’emergenza.

4. (D) Sulla base dell'individuazione delle aree di danno riportata nel soprarichiamato Allegato E, i Comuni soggetti agli obblighi di cui al precedente comma sono: Bagnacavallo, Cotignola, Faenza, Lugo, Ravenna, Russi, S.Agata sul Santerno. Nel caso in cui le aree di danno coinvolgano il territorio di più comuni, la verifica della compatibilità di cui al comma precedente e le determinazioni conseguenti devono essere concertate fra le amministrazioni comunali coinvolte.
5. (I) Ai fini della verifica della compatibilità ambientale e territoriale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nell'ambito dell'adeguamento dei piani urbanistici comunali di cui al precedente comma 2, i principali elementi ambientali e territoriali da considerarsi vulnerabili sono riconducibili alle seguenti categorie,
- a) per il contesto ambientale si considerano come principali elementi vulnerabili:
- gli elementi che compongono il sistema idrografico,
 - le aree che compongono il sistema provinciale delle aree naturali protette,
 - le aree e gli elementi che compongono il sistema Rete Natura 2000,
 - le ulteriori zone tutelate di interesse naturale e paesaggistico, di cui ai precedenti art. 3.19 e 3.25;
- b) per il contesto territoriale sono considerati principali elementi vulnerabili:
- i poli funzionali (esistenti e previsti),
 - i servizi sanitari e scolastici,
 - le strutture commerciali (intese come grandi strutture di vendita),
 - il sistema delle infrastrutture per la mobilità,
 - le linee di distribuzione energetica ad alta tensione e relative cabine di trasformazione,
 - i centri abitati.

I suddetti principali elementi ambientali e territoriali vulnerabili considerati sono tutti evidenziati, in relazione a ciascun insediamento a rischio, nelle schede che compongono l'Allegato E del Quadro Conoscitivo.

In sede di verifica ed aggiornamento per l'adeguamento del piano urbanistico, i Comuni sono tenuti ad approfondire e verificare, ovvero ad implementare, tali elementi di vulnerabilità in relazione alle caratteristiche del territorio e alle ipotetiche conseguenze derivanti dalle diverse tipologie di scenario incidentale e di sostanza pericolosa coinvolta, stabilendone nel contempo la disciplina di tutela e le eventuali misure di prevenzione e mitigazione atte a ridurre il danno e a garantire la protezione dell'ambiente e della popolazione.

6. (D) Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, il territorio interessato dalle aree di danno è soggetto ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3b del DM 09/05/2001, secondo quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale e dall'articolo 13 della L.R. n° 26/2003.
7. (D) In deroga al criterio di concentrare la nuova offerta insediativa per le attività produttive negli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale individuati dal PTCP, nel caso risulti necessario, ai fini della sicurezza del territorio e degli insediamenti, provvedere alla delocalizzazione di uno stabilimento a rischio di incidente

rilevante, potranno essere individuate nuove aree specializzate specificamente destinate alla rilocalizzazione di tali stabilimenti, con la procedura dell'Accordo di programma in variante, in località che risultino idonee alla minimizzazione del rischio, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente Piano.

8. (I) Le eventuali nuove localizzazioni di cui al comma precedente dovranno evitare, di preferenza, di interessare ambiti rurali integri, se non in contiguità con altri insediamenti produttivi preesistenti.

Art. 8.5 - Disposizioni in materia di poli funzionali

1.(I) In materia di poli funzionali il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:

- valorizzare alla dimensione regionale/nazionale e, ove del caso, internazionale ciascuna delle funzioni di eccellenza che qualificano il sistema economico e territoriale ravennate;
- contenere e ridurre l'impatto ambientale dei poli funzionali e in particolare il consumo di risorse non rinnovabili e la produzione di rifiuti, qualora non sia specificamente previsto il loro riutilizzo, recupero o riciclaggio; migliorare le condizioni di compatibilità con le funzioni del contesto circostante;
- sviluppare le funzioni e la capacità dei poli funzionali esistenti e di quelli progettati, nei limiti di compatibilità derivanti dalla mitigazione dei loro impatti ambientali;
- sviluppare l'integrazione e le sinergie fra i poli funzionali;
- migliorare l'accessibilità di ciascuno dei poli funzionali alla scala urbana e alla scala territoriale e regionale, sia con il trasporto collettivo che con quello privato e la mobilità non motorizzata, secondo le specifiche esigenze di ciascun polo;
- favorire, ove consentito da valide condizioni di accessibilità, l'integrazione del mix funzionale, ossia la compresenza sinergica di più funzioni attrattive nell'ambito dello stesso polo.

2.(D) Il PTCP, in applicazione dell'art. A-15 della L.R. 20/2000, e sulla base di criteri di definizione e di soglie quantitative di cui al Quadro Conoscitivo, individua i poli funzionali esistenti da consolidare, sviluppare, riqualificare, nonché quelli già previsti con precedenti atti di pianificazione o di programmazione. Tali poli, individuati sulla base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione del PTCP, sono di seguito elencati, e sono inoltre individuati, con grafie puramente simboliche, nella tav. 5 del PTCP:

N.	Denominazione del polo
1	<i>Polo di servizi terziari di Viale Randi a Ravenna</i>
2	<i>Centro commerciale ESP di Ravenna</i>
3	<i>Mercato su suolo pubblico e Centro commerciale Globo di Lugo</i>
4	<i>Porto di Ravenna</i>
5	<i>Porto Turistico e arenile di Marina di Ravenna</i>
6	<i>Stazione ferroviaria di Faenza</i>

7	<i>Stazione ferroviaria di Ravenna</i>
8	<i>Stazione ferroviaria di Lugo e campus scolastico</i>
9	<i>Centro Intermodale di Lugo</i>
10	<i>Parco scientifico tecnologico di Faenza (polo di progetto)</i>
11	<i>Università di Ravenna;</i>
12	<i>Polo ricreativo-sportivo della Standiana</i>
13	<i>Pala-De André di Ravenna</i>
14	<i>Palazzetto dello sport e padiglione fieristico di Faenza</i>
15	<i>Parco archeologico di Classe</i>
16	<i>Ospedale di Faenza;</i>
17	<i>Ospedale di Lugo.</i>
18	<i>Arenile di Cervia</i>

3.(D) Il PTCP individua inoltre, nella Tav. 5, due ambiti nei quali è ammissibile la realizzazione di nuovi poli funzionali:

19	<i>Ambito all'intersezione della E 45 con la S.P. Standiana.</i>	Ambito in cui è realizzabile un "polo per il benessere": insieme di servizi, attività produttive, di ricerca e sperimentazione, commerciali e ricettive
20	<i>Ambito all'intersezione della A-14 con la S.P. Naviglio presso Faenza</i>	Ambito in cui è realizzabile un Centro commerciale di attrazione di livello superiore

4.(D) Per ciascuno dei poli funzionali elencati ai commi precedenti deve essere sottoscritto un Accordo territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000 fra la Provincia, il Comune nel quale il polo ricade, nonché la Regione nei casi ove siano coinvolte sue specifiche competenze. L'accordo riguarda:

- la definizione delle aree interessate dalle unità e dalle funzioni che costituiscono il polo funzionale, a precisazione, integrazione e individuazione di quanto elencato nelle norme del PTCP;
- la definizione delle linee evolutive del polo, ivi compresa la precisazione delle tipologie di attività insediabili;
- la definizione degli interventi necessari, in relazione alle condizioni e alle problematiche specifiche del polo, per perseguire gli obiettivi di cui al primo comma e gli indirizzi specifici espressi, con riferimento a determinati poli, nella Relazione del PTCP;
- gli interventi opportuni per il contenimento dei consumi energetici e idrici del polo, ai sensi degli artt. 12.4 e 12.7;
- gli interventi per il miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo ove possibile, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso o destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali di rete ecologica;

- le eventuali previsioni di espansioni insediative, qualora necessarie oltre a quanto già previsto negli strumenti urbanistici vigenti, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui tali espansioni sono subordinate;
 - la definizione delle risorse necessarie in relazione agli interventi previsti, delle fonti finanziarie, e in particolare le forme di contribuzione finanziaria da parte dei soggetti gestori del polo funzionale;
 - gli aspetti riguardanti la programmazione temporale e l'attuazione degli interventi, nonché, ove opportuno, quelli relativi alla gestione delle opere realizzate;
- 5.(I) L'Accordo territoriale può utilmente recepire e assumere specifici accordi fra gli Enti locali i soggetti gestori delle funzioni del polo.
- 6.(D) Fino all'approvazione dell'Accordo territoriale, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le attività dei poli funzionali elencati al comma 2 e possono dare attuazione agli interventi o nuove previsioni determinate o derivanti da progettazioni già in corso, mentre non possono introdurre nuove previsioni di rilevanti espansioni dell'area di insediamento degli stessi. Dopo l'approvazione dell'Accordo territoriale gli strumenti urbanistici comunali provvedono a precisare e a disciplinare dal punto di vista urbanistico, edilizio e infrastrutturale gli interventi di trasformazione, sviluppo o qualificazione stabiliti nell'Accordo, a precisare i livelli prestazionali da raggiungere per garantire l'accessibilità e la compatibilità ambientale, a specificare le opere di infrastrutturazione necessarie.
- 7.(I) In sede di formazione del Piano Strutturale Comunale di un comune comprendente uno o più dei Poli funzionali di cui al comma 2, l'Accordo territoriale, ove non già sottoscritto in precedenza, va elaborato in concomitanza con la conferenza di pianificazione e va sottoscritto prima dell'approvazione del PSC. La disposizione non trova applicazione per i comuni che alla data di adozione delle presenti norme abbiano già concluso la Conferenza di pianificazione per il PSC.:Nel caso particolare del polo costituito dall'arenile di Cervia l'accordo va sottoscritto in occasione dell'aggiornamento del Piano Particolareggiato dell'arenile ed ha per oggetto il Piano Particolareggiato stesso e le sue interrelazioni con le attrezzature turistiche retrostanti (in particolare l'apparato ricettivo, le terme, le attrezzature sportive);
- 8.(D) Per quanto riguarda gli ospedali di Faenza, di Lugo e di Ravenna l'Accordo va sottoscritto in relazione ai contenuti della programmazione settoriale in materia sanitaria e in relazione temporale con il suo aggiornamento.

Art. 8.6 - Disposizioni in materia di insediamenti commerciali

- 1.(P) Gli insediamenti commerciali, nel rispetto della normativa nazionale in materia di cui al D.Lgs. 114/1998, sono in particolare regolamentati dalle seguenti disposizioni regionali:
- Legge Regionale n. 14 del 5 luglio 1999 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

- Delibera Consiglio Regionale n. 1253 del 23/9/1999 “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14”, come modificati dalla Delibera Consiglio Regionale n. 653 del 10/02/2005;
- Delibera Consiglio Regionale n. 1410 del 29/02/2000 “Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3 comma 2 lett. b) della L.R. 5 luglio 1999, n. 14”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1705 del 10/10/2000 “L.R. 5 luglio 1999 n.14: art. 11 - approvazione modulistica”; e successive modificazioni e integrazioni.

2.(P) Ai sensi della L.R. 14/1999 art. 3 comma 5, il PTCP individua:

- gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione degli insediamenti commerciali;
- le aree, centri minori e nuclei abitati nei quali non risulti possibile garantire un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/1998.

3.(P) Per quanto riguarda gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione degli insediamenti commerciali si confermano le individuazioni effettuate dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n.22/4054 del 22/2/2000, successivamente approvata dalla Conferenza dei servizi del 6 marzo 2000 fra Regione Emilia Romagna, Provincia e Comuni, ai sensi dell'art.7 della L.R.14/99, come segue:

- ambito territoriale di Ravenna, comprendente i Comuni di Ravenna e Cervia;
- ambito territoriale dell'Associazione intercomunale della Bassa Romagna, comprendente i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Sant'Agata sul Santerno, Russi;
- ambito territoriale di Faenza, comprendente i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo.

4.(P) Per quanto riguarda le località montane, rurali e di minore consistenza demografica, di cui all'art.9 della L.R. n. 14/99, in cui viene favorita la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, si confermano le individuazioni effettuate dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n.22/4054 del 22/2/2000, successivamente approvata dalla Conferenza dei servizi del 6 marzo 2000 fra Regione Emilia Romagna, Provincia e Comuni ai sensi dell'art.7 della L.R.14/99, e successivamente modificata, per la parte relativa alla individuazione delle località del Comune di Casola Valsenio, con deliberazione del Consiglio Provinciale n.78/58327 del 22/7/2003; le iniziative da mettere a punto, anche sperimentalmente, in favore delle località minori potranno riguardare:

- la formazione di esercizi polifunzionali a partire da attività esistenti;
- l'innovazione della logistica commerciale per le aree a domanda debole favorendo esperienze come le consegne periodiche a domicilio, busnavetta che consentano ai residenti nelle località disservite -specie se anziani- di raggiungere le località attrezzate più vicine, in particolare nei giorni di mercato;

- la formazione di nuove attività multifunzionali negli ambiti più sguarniti e decentrati favorendo progetti capaci di operare su più livelli di domanda da parte della popolazione residente e fluttuante quali: turismocommercio- pubblici esercizi- artigianato dei servizi- presidi socio-sanitari di prima necessità, ecc.

5. (P) Le disposizioni che seguono definiscono il livello di rilevanza dei differenti tipi di strutture di vendita e insediamenti commerciali, in relazione alla presumibile estensione geografica dell'influenza e dell'attrazione commerciale esercitata nel territorio. In relazione ai diversi livelli di rilevanza sono definiti gli strumenti attuativi, i procedimenti amministrativi e i soggetti coinvolti nella concertazione, nonché le modalità di partecipazione degli stessi alle verifiche attuative e alla definizione delle misure di mitigazione e compensazione, ferme restando le procedure per le autorizzazioni commerciali previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai fini dell'attribuzione del livello di rilevanza devono essere misurati nella loro estensione complessiva le superfici di vendita e considerati in forma aggregata gli insediamenti commerciali di due o più aree fra loro contigue, o separate solo da sedi stradali, che siano comprese in ambiti urbanistici di PSC dello stesso tipo (ovvero in zone omogenee di PRG che prevedano le medesime destinazioni d'uso).

- 6.(P) Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/1999, si definisce che le strutture di vendita e gli insediamenti commerciali, assumono rilevanza sovracomunale o provinciale, per dimensionamento e collocazione, nei soli seguenti casi:

a) grandi strutture di vendita come definite nella delibera del C.R. 23/9/1999 n.1253, così come modificata dalla Delibera Consiglio Regionale n. 653 del 10/02/2005 e successive modificazioni;

b) medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari, come definite nella medesima delibera del C.R. 23/9/1999 n.1253 così come modificata dalla Delibera Consiglio Regionale n. 653 del 10/02/2005 e successive modificazioni, se inserite in un'area in cui sia ammissibile una aggregazione di medie strutture con oltre 5.000 mq. di vendita;

c) le aree commerciali integrate per medie e grandi strutture, come definite nella medesima delibera del C.R. n.1253 così come modificata dalla Delibera Consiglio Regionale n. 653 del 10/02/2005 e successive modificazioni;

d) l'aggregazione di più esercizi commerciali di qualunque tipologia in un'unica area, o comunque di più esercizi fra loro in contiguità fisicospaziale, anche attraverso fasi successive di accrescimento, quando la superficie di vendita complessiva prevista risulti superiore ai 5.000 mq, oppure quando la superficie territoriale sia superiore a 1,5 ha, così come stabilito dalla Delibera Consiglio Regionale n. 653 del 10/02/2005. In tutti gli altri casi le medie strutture di vendita sono da considerarsi di rilevanza comunale e sono pertanto governate dagli strumenti urbanistici e regolamentari comunali, fatte salve le disposizioni, ai fini dell'individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle prescrizioni e requisiti urbanistici, di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 653 del 10/02/2005 e fatto salvo il rispetto delle prescrizioni, direttive e indirizzi per la pianificazione commerciale comunale e le norme per il "range di variazione" stabiliti nell'Allegato 1.

7.(P) Sono considerati di rilevanza provinciale con attrazione di livello superiore:

a) le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari o misti di livello superiore, con almeno 4.500 mq. di superficie di vendita;

b) le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari di livello superiore, con almeno 10.000 mq. di superficie di vendita;

c) i centri commerciali di attrazione di livello superiore;

d) le aree commerciali integrate per medie e grandi strutture di livello superiore (ossia di oltre 5 ettari di superficie territoriale).

Tali insediamenti sono ammissibili esclusivamente nell'ambito di uno dei poli funzionali esistenti o di progetto a forte caratterizzazione commerciale, di cui all'art. 8.5 comma 2 n.2 e n.3 e comma 3 n.20, e possono attuarsi solo sulla base di un Accordo territoriale sottoscritto dai Comuni dello stesso Ambito sovracomunale di pianificazione, dalla Provincia, dai Comuni o dalle Unioni dei Comuni confinanti (se interne alla provincia) e dal Comune che ospita il polo funzionale, ai sensi del comma 2, dell'art. 15, della legge regionale 20/2000;

8.(P) Sono considerati di rilevanza provinciale con attrazione di livello inferiore i centri commerciali di attrazione di livello inferiore, le aree commerciali integrate di livello inferiore con superficie territoriale superiore a 2 ettari e fino a 5 ettari, nonché le aree per medie strutture con superficie territoriale di oltre 1,5 ettari che consentano la realizzazione:

a) di almeno una grande struttura di vendita di livello inferiore alimentare;

b) di almeno una medio-grande struttura alimentare o mista, se in un'area in cui sia ammissibile una aggregazione di medie strutture con oltre 5.000 mq. di vendita;

c) di aggregazioni di più esercizi commerciali comprendenti più medie strutture con oltre 5.000 mq. di vendita complessivi;

d) una grande struttura di vendita non alimentare di livello inferiore con oltre 5.000 e fino a 10.000 mq. di vendita. Previsioni per tali insediamenti possono essere introdotte negli strumenti urbanistici sulla base di un Accordo territoriale sottoscritto dalla Provincia e da tutti i Comuni di uno degli ambiti territoriali sovracomunali di cui al comma 3, o con la procedura di concertazione in sede di formazione del PSC.

9.(P) Sono considerate di rilevanza provinciale con attrazione di livello inferiore le aree commerciali integrate di livello inferiore (ossia con superficie territoriale superiore a 2 ettari e fino ai 5 ettari) che comprendano aggregazioni di più medie e/o grandi strutture non alimentari e le aree in cui siano ammissibili aggregazioni di medie strutture non alimentari con oltre 5.000 mq. di vendita. Previsioni per tali insediamenti possono essere introdotte negli strumenti urbanistici negli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale di cui all'art. 8.1 comma 1, sulla base di un Accordo territoriale sottoscritto dalla Provincia e da tutti i Comuni di uno degli ambiti territoriali sovracomunali di cui al comma 3, o con la procedura di concertazione in sede di formazione del PSC.

- 10.(P) Tutte le altre tipologie di strutture o aggregazioni di strutture sono considerate di rilevanza comunale e possono essere introdotte negli strumenti urbanistici sulla base delle prescrizioni, direttive ed indirizzi per la pianificazione commerciale stabiliti nell'Allegato 1.
- 11.(P) Le disposizioni previste dai precedenti commi 7, 8, 9 e 10 non trovano applicazione nei seguenti casi:
- in presenza di progetti di insediamenti commerciali già presentati presso le Amministrazioni comunali alla data del 10/02/2005, che pertanto concludono l'iter approvativi secondo le previgenti disposizioni;
 - in presenza di strumenti urbanistici attuativi adottati precedentemente alla data del 10/02/2005, che contemplino la dettagliata previsione delle diverse strutture di vendita da insediare;
 - in presenza di specifiche varianti allo strumento urbanistico generale, adottate precedentemente alla data del 10/02/2005, purché in conformità alle previsioni del PTCP vigente, con previsioni di intervento edilizio diretto e con l'indicazione delle tipologie di strutture di vendita da insediare nell'area oggetto di variante;
 - nei casi di insediamenti commerciale pianificati nell'ambito delle decisioni finali delle Conferenze dei servizi svolte a livello provinciale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 14 del 1999, e non ancora realizzati, sempre che si tratti di insediamenti confermati negli strumenti urbanistici comunali vigenti.
- 12.(P) Sono fatte salve le medie e grandi strutture commerciali esistenti e autorizzate precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 31/03/1998 n.114, qualora riconosciute dai comuni nell'ambito dei propri PRG in sede di primo adeguamento alla L.R. 14/99.
- 13.(P) Ai sensi della delibera del Consiglio regionale n.1410 del 29/02/2000, il PTCP stabilisce la programmazione dell'incremento massimo della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita, a cui attenersi in sede di rilascio di autorizzazioni con un apposito provvedimento di pianificazione operativa stabilito per un periodo massimo di cinque anni. Per tale periodo di pianificazione operativa sono fissati nell'Allegato 1 la definizione del nuovo "range di variazione", i casi di non applicazione del "range di variazione" e le prescrizioni, direttive e indirizzi per la pianificazione commerciale comunale.
L'Allegato costituisce parte integrante del PTCP.

TITOLO 9 - TERRITORIO URBANO

Art. 9.1 - Obiettivi del PTCP riguardo all'evoluzione degli insediamenti urbani e direttive alla pianificazione di settore

1.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, i piani e programmi di settore, provinciali, intercomunali e comunali, e tutti gli atti di programmazione della Provincia e degli altri enti e amministrazioni pubbliche, nella misura in cui possano avere influenze significative sull'evoluzione degli insediamenti urbani, devono tener conto degli obiettivi riferiti al sistema insediativo illustrati nella Relazione del PTCP e devono contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli, nel rispetto delle norme del presente Titolo.

2.(D) I programmi di settore, provinciali, intercomunali e comunali, aventi per oggetto:

- l'erogazione di risorse e incentivi per la riqualificazione urbana,
- l'erogazione di risorse per l'edilizia residenziale pubblica ovvero per la formazione di un'offerta abitativa con caratteristiche sociali,
- lo sviluppo, la distribuzione territoriale, la razionalizzazione dell'offerta di servizi pubblici o di pubblica utilità,
- lo sviluppo o il reinsediamento territoriale di funzioni generatrici di elevata mobilità,
- l'erogazione di risorse per la valorizzazione commerciale delle aree urbane,

nonchè ogni altro atto di programmazione che attenga all'erogazione di risorse che possano avere influenza sull'evoluzione dell'assetto insediativo, devono tener conto degli obiettivi riferiti al sistema insediativo illustrati nella Relazione del PTCP e devono contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.

Art. 9.2 - Disposizioni in materia di dotazioni di attrezzature e spazi collettivi

1.(D) Le dotazioni minime di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi, di cui all'art. A-24 della L.R. 20/2000, sono articolate e specificate dal PTCP come segue, ai sensi del comma 4 del citato articolo.

2.(D) Per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti residenziali, la popolazione effettiva e potenziale a cui applicare le dotazioni minime pro-capite, ai sensi del comma 8 del già citato art. A-24 della L.R. 20/2000, va calcolata in sede di formazione del PSC comprendendo l'entità delle seguenti componenti, ciascuna misurata o valutata sulla base dei più attendibili dati a disposizione:

- a) la popolazione residente, ivi compresa quella residente nel territorio rurale;
- b) la popolazione presente, per la quota che risulti superiore alla popolazione residente secondo i dati censuari;
- c) la popolazione che entra nel comune quotidianamente per motivi di studio o lavoro, ovvero che entra saltuariamente per fruire di servizi pubblici e collettivi di rilievo sovracomunale o di poli funzionali ivi disponibili;

- d) la popolazione presente stagionalmente o periodicamente in relazione alla fruizione turistica - climatica.

Tutte le componenti di cui sopra vanno misurate o valutate nella loro consistenza al momento del Piano e in quella potenziale che potrà determinarsi a seguito dell'attuazione delle previsioni del Piano.

- 3.(D) Per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti residenziali, il PSC stabilisce la dotazione-obiettivo (ovvero 'standard') di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale, nel rispetto dei seguenti valori minimi, da applicarsi in tutti i comuni:

- per le componenti di popolazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma: 30 mq. pro-capite;
- per la componente di popolazione di cui alla lettera d) del precedente comma: 20 mq. pro-capite;
- per le componenti di popolazione di cui alla lettera c) del precedente comma il PSC può stabilire autonomamente la dotazione-obiettivo in relazione alle specifiche caratteristiche di frequenza ed intensità dei flussi, tenendo conto quanto meno delle esigenze di parcheggio.

- 4.(D) Il raggiungimento della dotazione-obiettivo (standard) di cui al comma 3 va verificato nel complesso del territorio comunale e per i singoli centri urbani. Fermo restando il raggiungimento del valore obiettivo come sopra definito per l'intero territorio comunale, il PSC può stabilire valori-obiettivo inferiori per i centri abitati con popolazione inferiore a 1500 abitanti.

Per i centri urbani di Ravenna, Faenza e Lugo, il calcolo della popolazione di riferimento, la verifica delle dotazioni in essere e del raggiungimento del valori-obiettivo vanno opportunamente articolati per zone urbane o quartieri.

- 5.(D) Nella verifica delle dotazioni esistenti e previste di aree per attrezzature e spazi collettivi riferiti agli insediamenti residenziali non si tiene conto:

- delle aiuole stradali e delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni di arredo, di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali;
- dei parcheggi di urbanizzazione primaria di cui all'art. A-23 della L.R. 20/2000;
- dei parcheggi a servizio specifico di grandi attrezzature a carattere sovracomunale, salvo che con riferimento alle esigenze di cui al precedente comma 2 lettere d) ed e);
- delle aree che, ai sensi del DPR 142/2004 ricadano all'interno delle fasce di pertinenza (fascia A) di strade di tipo A, B e C, salvo che siano destinate a parcheggi. Per le dotazioni esistenti o di previsione lungo le strade di tipo D ed E va in ogni caso prevista una fascia di ambientazione stradale di profondità minima pari a 10 m;
- delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione di raccolta e accumulo delle acque piovane di cui all'art.4.6;
- delle aree comprese all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti definite dai Comuni ai sensi della L.R. 30/2000 e della Delibera della Giunta regionale n.197/2001 contenente le direttive applicative, e successive modificazioni, salvo che siano destinate a parcheggi;

- delle aree, ancorché sistemate a verde, che per le caratteristiche morfologiche o di localizzazione o per la ridotta dimensione non siano fruibili ed attrezzabili per alcuna delle funzioni elencate all'art. A-24 comma 2 della L.R. 20/2000;
- delle aree a parco pubblico ma collocate in contesto extraurbano.

Tali aree possono viceversa essere considerate fra le dotazioni ecologiche.

- 6.(D) Per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, siano essi compresi all'interno di insediamenti urbani o di ambiti specializzati per attività produttive o poli funzionali, il PSC stabilisce la dotazione-obiettivo di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto comunque del valore minimo di 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento, da applicarsi in tutti i comuni.
- 7.(D) Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso inseriti in ambiti specializzati per attività produttive, il PSC stabilisce la dotazione-obiettivo di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto della misura minima del 15% della superficie territoriale complessiva destinata a tali insediamenti, da applicarsi in tutti i comuni.
- 8.(D) Le dotazioni minime di cui ai precedenti commi 3, 6 e 7 costituiscono inoltre l'entità della dotazione minima di aree da sistemare e da cedere al Comune da parte di ciascun intervento, in relazione alle funzioni previste, quale concorso alla realizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi dell'art. A-26 della L.R. 20/2000.
- 9.(D) Il PSC contiene:
- la valutazione quantitativa, qualitativa e della distribuzione nel territorio delle dotazioni in essere e in corso di attuazione;
 - la stima della popolazione di riferimento di cui al comma 2;
 - la definizione dei valori-obiettivo di cui ai commi 3, 6 e 7 per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti esistenti e previsti, e dei requisiti qualitativi da raggiungere nelle diverse aree urbane;
 - la stima delle dotazioni che potranno essere realizzate direttamente dai soggetti attuatori nel corso dell'attuazione delle previsioni del POC;
 - la stima delle eventuali ulteriori dotazioni, qualora necessarie per raggiungere la dotazione-obiettivo, che dovranno essere realizzate direttamente da parte del Comune, e, in tal caso,
 - l'indicazione di massima degli obiettivi intermedi da realizzare con i POC.

Art. 9.3 - Indirizzi per i servizi di livello sovracomunale

- 1.(I) La Provincia, nel programmare l'organizzazione e la dislocazione territoriale dei servizi di interesse pubblico di livello sovracomunale, individua gli ambiti sub-provinciali ottimali per la gestione di ciascun tipo di servizio, ricercando, in linea di tendenza, un'articolazione territoriale che sia il più possibile omogenea per i diversi settori (distretti scolastici, distretti sanitari, 'piani di zona' per gli interventi e i servizi sociali e socio-assistenziali, bacini per l'impiego, ecc.), e che tenga conto, ove ragionevole, delle costituite Associazioni o Unioni di Comuni.

- 2.(D) In particolare il PTCP conferma i tre centri urbani di Ravenna, Faenza e Lugo come le primarie sedi di erogazione dei servizi di interesse pubblico di livello sovracomunale.
- 3.(I) La programmazione della dislocazione logistica dei servizi di tipo socio-assistenziale è effettuata in sede di 'piani di zona' e quella dei servizi sanitari in sede di programmazione sanitaria, con l'obiettivo di agevolare massimamente l'accessibilità ai servizi da parte degli utenti, con particolare riferimento a quelli con ridotte opportunità di mobilità quali gli anziani, compatibilmente con le condizioni di sostenibilità economica dei servizi.
- 4.(I) La programmazione della dislocazione logistica dei servizi scolastici superiori all'obbligo è effettuata in sede di programmazione dei distretti scolastici con l'obiettivo di favorire massimamente l'uso del trasporto pubblico da parte degli utenti.

Art. 9.4 - Disposizioni generali riguardo alle previsioni di sviluppo urbano

- 1.(I) Nella formazione e aggiornamento degli strumenti urbanistici generali i Comuni perseguono gli obiettivi relativi all'evoluzione del sistema insediativo illustrati nella Relazione del PTCP.
- 2.(D) In particolare, per assicurare una stretta coerenza fra le politiche relative alla dislocazione dei servizi e le eventuali scelte urbanistiche di espansione urbana, con l'obiettivo di ridurre al minimo la necessità dell'uso dell'automobile per gli spostamenti a maggiore frequenza, si richiede ai Comuni di:
- valutare, in sede di conferenza di pianificazione per la formazione del PSC, la dotazione di servizi pubblici e privati in essere in ciascun centro abitato o nei raggruppamenti di centri, le condizioni di accessibilità, le prospettive concrete di mantenimento nel tempo dei servizi e di eventuale apertura di nuovi servizi, in stretto coordinamento, per quanto riguarda i servizi sanitari e socio-assistenziali, con la programmazione di settore;
 - al di fuori delle tre maggiori città, per le quali si rimanda al successivo art. 9.5, prevedere un'espansione residenziale rapportata alle dinamiche locali, e concentrata essenzialmente presso quei centri abitati o quei raggruppamenti di centri che siano dotati di una gamma completa dei servizi di base a maggiore frequenza d'uso, fra i quali si indicano in particolare il ciclo completo della scuola dell'obbligo, le medie strutture di vendita di alimentari, servizi socio-assistenziali, sportello bancario, nonché, preferibilmente, la stazione ferroviaria;
 - ridurre la crescita urbana, rispetto alle dinamiche registrate nel numero di famiglie residenti e nell'attività edilizia nell'ultimo decennio, nei centri o nei raggruppamenti di centri dotati soltanto di alcuni servizi minimi, fra i quali quanto meno la scuola elementare e materna;
 - per i restanti : limitare di norma lo sviluppo urbano esclusivamente alle opportunità offerte dal recupero degli insediamenti esistenti;
 - per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRG vigenti all'adozione delle presenti norme, verificare in sede di formazione

dei PSC, l'idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto all'esigenza di concentrare l'offerta secondo i criteri che precedono.

Art. 9.5 - Disposizioni specifiche lo sviluppo urbano delle città di Ravenna, Faenza e Lugo.

- 1.(I) Per le tre maggiori città del territorio ravennate, comprendendo in esse il centro urbano e le eventuali località minori più prossime già investite dallo sviluppo urbano del rispettivo capoluogo, il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani:
 - a) favorire lo sviluppo delle funzioni economiche manifatturiere, logistiche e di servizi alle imprese, in particolare attraverso la formazione superiore e universitaria e lo sviluppo dei poli funzionali, con specifico riferimento al Parco Scientifico Tecnologico di Faenza, al porto di Ravenna, al Centro Mercati di Lugo e all'auspicata realizzazione del nuovo scalo merci di Faenza.
 - b) sviluppare l'offerta di tutte le funzioni di servizio di rango sovracomunale, fra cui i servizi scolastici, formativi e culturali, con la creazione di poli formativi integrati di iniziativa pubblica e privata.
 - c) in conseguenza all'elevata offerta di servizi, sviluppare l'offerta abitativa, assicurando in particolare un'adeguata quota di offerta abitativa con connotati sociali e per l'affitto.
 - d) valorizzare i Centri Storici di Ravenna, Faenza e Lugo, quali luoghi focali dell'offerta di qualità urbana, culturale e commerciale, per la popolazione dell'intera provincia, per gli utenti della città e per il turismo. Ciò richiede un'elevata qualità del sistema degli spazi pubblici e collettivi, il contenimento della pressione del traffico e del correlato inquinamento acustico e atmosferico, il recupero di eventuali isole di degrado fisico e sociale, azioni atte a favorire la vivacità e frequentazione degli spazi urbani.
 - e) assicurare, ovvero recuperare ove occorra, standard elevati di qualità ambientale urbana, con particolare riferimento alla salubrità dell'aria, al clima acustico e alla sicurezza, attraverso le misure di contenimento del traffico nelle aree centrali e l'agevolazione delle modalità di spostamento non motorizzate.
- 2.(D) Per quanto riguarda gli altri centri urbani ricadenti nei comuni di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 9.4 e, ove applicabili, quelle di cui ai successivi art. 9.6 e 9.7.
- 3.(I) Soprattutto nei tre centri urbani maggiori, Ravenna, Faenza e Lugo, nei quali è opportuno concentrare la risposta alla domanda di abitazione a carattere sociale, le trasformazioni di insediamenti produttivi dismessi, qualora non sia possibile o opportuno un riuso ancora per attività economiche, costituiscono anche occasioni rilevanti per realizzare un'offerta di edilizia residenziale con caratteristiche sociali e in particolare di alloggi in affitto.

Art. 9.6 - Disposizioni specifiche per i centri costieri

- 1.(D) Le disposizioni che seguono trovano applicazione per gli insediamenti urbani ricadenti nelle Unità di Paesaggio n. 6 e n. 7 della Costa, come individuate nella Tav. 1.
- 2.(I) Per i centri costieri, il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani:
 - a) qualificare ciascun centro urbano attraverso la dotazione di servizi all'utenza permanente e stagionale, e l'incremento di complessità funzionale e di attrattività commerciale;
 - b) qualificare il sistema degli spazi pubblici, attraverso progetti che ne valorizzino i connotati identitari;
 - c) qualificare la cornice ambientale dei centri urbani, e in particolare le connessioni fra le aree urbane e le risorse ambientali antistanti e retrostanti;
 - d) limitare l'ulteriore espansione degli insediamenti urbani su aree non ancora urbanizzate e non ancora destinate ad essere urbanizzate secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salvo che per servizi o per altre funzioni non residenziali non diversamente localizzabili;
 - e) favorire la qualificazione, ammodernamento e sviluppo delle strutture ricettive;
 - f) favorire per la mobilità le modalità di spostamento non motorizzate e l'utilizzo del Trasporto Rapido Costiero, anche attraverso servizi di navetta con le sue fermate;
 - g) limitare e controllare le possibilità di accesso e di sosta dei veicoli nelle aree di maggiore pregio ambientale e in quelle più prossime all'arenile attraverso il pagamento della sosta e la realizzazione di parcheggi di attestamento periferici
 - h) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, anche attraverso la mitigazione degli impatti e il contenimento dei consumi, secondo le linee guida del progetto di gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) di cui alla delibera della Giunta Regionale 29/11/2004 n.2406.

Art. 9.7 - Disposizioni specifiche per i centri collinari

- 1.(D) Le disposizioni che seguono trovano applicazione per gli insediamenti urbani ricadenti nelle Unità di paesaggio n.13, 14 e 15 della collina e dell'alta collina romagnola e della vena del gesso, come individuate nella Tav. 1.
- 2.(I) Per tutto il territorio di cui al primo comma, il PTCP, confermando i contenuti dell'Intesa istituzionale di programma di cui alla L.R. 2/2004, formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani:
 - a) valorizzare le funzioni coerenti e compatibili con le specifiche condizioni di carattere geomorfologico, socio-economico e paesaggistico:

- la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, e la fascia della vena del gesso;
 - la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la più forte densità insediativa della fascia pedecollinare;
 - la funzione turistica riferita alle attività del tempo libero, del benessere e della rigenerazione psico-fisica;
 - la funzione di area residenziale di qualità;
- b) sviluppare in modo diffuso e quale cardine dello sviluppo economico di questo territorio le attività economiche e di servizio connesse al turismo, al salutismo e alla fruizione delle risorse ambientali: attività ricettive di diversa tipologia, pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali di servizio, attività ricreative, culturali, sportive e di spettacolo;
- c) valorizzare le aree fluviali e perfluviali (Senio, Sintria e Lamone) anche in funzione della fruizione da parte dell'utenza urbana;
- d) per quanto riguarda le politiche di sviluppo urbano:
- promuovere il recupero edilizio, a partire da quello di interesse storico-testimoniale ed ambientale;
 - promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso la riconversione degli insediamenti produttivi dismessi, per residenza, servizi e attività economiche compatibili qualora collocati all'interno o a ridosso di aree urbane residenziali, o ancora per attività produttive o terziarie negli altri casi;
 - per i tre capoluoghi comunali: sviluppo residenziale moderato, dimensionato esclusivamente in rapporto alle dinamiche registrate nell'ultimo decennio nel numero delle famiglie residenti e nell'attività edilizia di nuova costruzione, evitando comunque ogni ulteriore utilizzazione urbana di aree di tutela fluviale o di pertinenza fluviale salvo che per opere non diversamente localizzabili;
 - per i centri minori, in quanto privi di adeguata dotazione di servizi: indirizzo al recupero del patrimonio edilizio ed esclusione di ulteriori previsioni di espansione urbana;
 - per quanto riguarda le attività produttive, non prevedere attrazione di nuove attività produttive industriali o artigianali di provenienza esterna a questo territorio, ma solo l'ordinato sviluppo delle attività in essere e dell'artigianato urbano complementare alla residenza e alle attività turistiche.

TITOLO 10 - TERRITORIO RURALE

Art. 10.1 - Definizione di territorio rurale e contenuti del PTCP

- 1.(D) Il territorio rurale e' costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e non destinato ad essere urbanizzato, e si caratterizza per la prevalenza del paesaggio agricolo e/o seminaturale.
- 2.(D) Devono essere considerati parte del territorio rurale anche gli insediamenti e le infrastrutture che, pur essendo elementi estranei al sistema agricolo, non alterano le caratteristiche di dominanza del territorio rurale stesso.
- 3.(D) In sede di PSC i Comuni possono delimitare e disciplinare il territorio rurale articolando e dettagliando anche in diverse sottozone, comprese le zone paesaggistiche.
- 4.(D) Con riguardo al territorio rurale il PTCP:
 - individua, in applicazione dell'art. A-17 della L.R. 20/2000, le aree di valore naturale e ambientale; in particolare nella Tav. 2 recepisce ed integra le aree tutelate dal PTPR, e nella Tav. B.2.1.1 individua il sistema delle aree soggette a specifiche ulteriori norme di protezione. Il PTCP persegue la salvaguardia delle aree di valore naturale ed ambientale secondo quanto disposto dalle norme del Titolo 6;
 - effettua, come previsto all'art. A-16 comma 2 della L.R. 20/2000, una prima individuazione, nella Tav. 5, degli ambiti del territorio rurale diversamente caratterizzati dal punto di vista dell'economia agricola, di cui al successivo art. 10.6;
 - articola il territorio in Unità di Paesaggio, individuate nella Tav. 1, e ne descrive nel relativo Allegato della Relazione le rispettive risorse storiche, archeologiche e paesaggistiche che le caratterizzano, ai fini della loro salvaguardia attiva e valorizzazione.

Art. 10.2 - Indirizzi e direttive agli strumenti di pianificazione e a quelli di programmazione del settore agricolo

- 1.(I) Il PTCP costituisce il quadro di riferimento unitario per le politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili e per la programmazione degli interventi nel territorio rurale. In particolare il PTCP sviluppa le strategie e gli obiettivi generali relativi al settore agricolo contenuti nel Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) in ottemperanza a quanto previsto dal primo comma dell'art. 13 della L.R. 30 maggio 1997, n.15.
- 2.(D) Le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale di cui all'art. 13 lettera a) della L.R. 30/05/97 n. 15, sono tutte quelle ricomprese nel territorio rurale, esclusi gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e le aree che ospitano funzioni non agricole compatibili con il territorio rurale di cui al successivo art. 10.3 comma 1.

- 3.(D) La Provincia esercita le proprie competenze in materia di programmazione e di sostegno al settore agricolo sulla base degli obiettivi e delle politiche per il territorio rurale illustrate nella Relazione del PTCP.
- 4.(D) Gli strumenti urbanistici comunali, sulla base degli obiettivi e delle politiche per il territorio rurale illustrate nella Relazione del PTCP e delle disposizioni del presente titolo, definiscono le azioni e disciplinano gli interventi effettuabili, in relazione:
- alle condizioni di insediamento di infrastrutture e impianti di pubblica utilità o comunque compatibili con i caratteri del territorio rurale;
 - alle esigenze di sviluppo delle imprese agricole;
 - al riuso del patrimonio esistente.
- 5.(D) I Comuni recepiscono, approfondiscono e precisano nel PSC l'articolazione del territorio in ambiti rurali diversamente caratterizzati di cui all'art. 10.6. I Comuni, ovvero le Unioni e Associazioni di Comuni indicano inoltre le eventuali aree da interessare con progetti di tutela recupero e valorizzazione, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000.

Art. 10.3 - Insediamenti ammissibili negli ambiti rurali

- 1.(D) Nel territorio rurale, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del PTCP e nei limiti della coerenza e congruenza con gli obiettivi e le politiche illustrate nella relativa Relazione, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le condizioni e i limiti per la realizzazione delle seguenti opere o l'insediamento delle seguenti attività:
- nuove costruzioni, necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti e alle condizioni di cui alla L.R. 20/2000 e ai successivi articoli del presente titolo;
 - opere di urbanizzazione;
 - infrastrutture per la mobilità e infrastrutture tecnologiche;
 - impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;
 - impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti e nei limiti e alle condizioni che saranno stabilite nel PPGR;
 - attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, quali le stazioni ecologiche e le piattaforme ecologiche;
 - attività di estrazione e di eventuale trattamento degli inerti estratti, purché disciplinate da autorizzazioni transitorie e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all'esaurimento dell'attività ;
 - campi attrezzati per la sosta dei nomadi;
 - altri impianti per servizi generali o di pubblica utilità;
 - allevamenti zootecnici industriali;
 - attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
 - attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;

- attività connesse con il “turismo rurale”, così come disciplinate dalla L.R. 28 giugno 1994 n.26, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate;
 - attività ricreative che comportino emissioni rumorose o consumi intensi di porzioni limitate del territorio quali piste da ciclocross, motocross ed autocross e simili; tali attività potranno essere ammissibili in porzioni circoscritte del territorio in relazione alle caratteristiche specifiche delle Unità di paesaggio, alla fragilità idrogeologica e alle necessarie aree di rispetto degli elementi di naturalità o storico ambientali presenti, alla salvaguardia delle colture pregiate circostanti;
 - attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici, quali piscine, campi da bocce e simili.
- 2.(D) Gli strumenti urbanistici comunali classificano e disciplinano nel territorio rurale le preesistenti attività agro-industriali di gestione e trasformazione dei prodotti agro-alimentari svolte in maniera associata dai produttori agricoli e collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive; possono consentire inoltre la realizzazione di nuove attività con le suddette caratteristiche, previa stipula di appositi accordi di programma, con preferenza per aree contigue a stabilimenti preesistenti o ad ambiti specializzati per attività produttive, e a condizione che sia verificata l'adeguatezza delle infrastrutture rispetto ai carichi attesi.

Art. 10.4 - Disciplina degli interventi edilizi e di modificazione degli assetti morfologici o idraulici, in funzione delle attività produttive agricole

- 1.(D) Nel definire la disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale, gli strumenti urbanistici comunali perseguono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione.
- 2.(D) In particolare gli strumenti urbanistici comunali disciplinano il soddisfacimento delle esigenze abitative degli imprenditori agricoli essenzialmente attraverso il riuso e l'adeguamento degli edifici esistenti. L'eventuale soddisfacimento di esigenze abitative temporanee per lavoratori stagionali (foresterie) potrà essere consentito esclusivamente tramite interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente nei termini di cui al successivo art. 10.5.
- 3.(D) I Comuni individuano nel Quadro Conoscitivo del PSC le aree del territorio rurale che hanno usufruito di finanziamenti per il rimboscimento o per la rinaturalizzazione e delle aree di riequilibrio ecologico.
- 4.(I) Nelle aree di cui al comma precedente gli strumenti urbanistici comunali escludono di norma previsioni di trasformazione urbanistica per usi urbani.
- 5.(I) I Comuni, con riferimento a specifiche porzioni di territorio rurale, promuovono accordi di programma con aziende o gruppi di aziende per lo sviluppo di attività complementari e integrative di quella agricola quali attività turistiche, sportive ricreative e per il tempo libero, e di valorizzazione economica delle risorse ambientali e culturali.

- 6.(I) Nella fascia collinare e dell'alta pianura del territorio, I Comuni, sulla base di accordi con le competenti Autorità idrauliche e la Provincia, prevedono nei propri strumenti urbanistici la realizzazione di invasi idrici per usi plurimi, quali l'irrigazione, la laminazione delle piene, il sostegno delle portate di magra, l'alimentazioni di reti idrauliche ad uso non potabile, le attività ricreative e del tempo libero.
- 7.(D) In attesa che la Provincia si doti di un "programma di realizzazione di invasi a basso impatto ambientale per il risparmio idrico in agricoltura ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera b) del Piano di Tutela delle Acque della Regione, si intendono compresi nella programmazione provinciale gli interventi di realizzazione di invasi che usufruiranno dei fondi del PRSR.

Art. 10.5 - Disposizioni riguardo all'uso e riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni non connesse con l'attività agricola

- 1.(D) Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le condizioni di permanenza e di eventuale adeguamento di tutte le attività e funzioni già presenti nel territorio rurale, se considerate compatibili, e le condizioni di insediamento di nuove attività e funzioni attraverso il riuso di edifici preesistenti, sulla base delle seguenti disposizioni.
- 2.(D) Deve essere favorita la conservazione e il riuso degli edifici di interesse storico-architettonico, di quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dei restanti edifici esistenti aventi tipologia originaria abitativa, fermo restando che per questi ultimi, privi di pregio storico-culturale e testimoniale, va ammessa anche la demolizione senza ricostruzione, in particolare negli ambiti ad alta vocazione produttiva.
- 3.(D) Deve essere evitato nel contempo che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale, e inoltre che la diffusione degli interventi di riuso comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa e in particolare incrementi di carico eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali.
- 4.(I) Per tali fini, si indirizzano i Comuni, in sede di elaborazione del PSC e del RUE:
- a) a valutare l'entità del patrimonio inutilizzato o sottoutilizzato potenzialmente riusabile per nuove funzioni e l'entità dei nuovi pesi insediativi che ciò può determinare;
 - b) a definire precise limitazioni al numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun edificio in relazione alla tipologia, in modo da evitare lo snaturamento della tipologia stessa e da contenere l'entità dei nuovi carichi urbanistici;
 - c) a definire le condizioni di sostenibilità per gli interventi di riuso nel territorio rurale, in termini di soglie massime, di condizioni minime di infrastrutturazione, ecc., anche per porzioni territoriali;
 - d) a delimitare con attenzione le destinazioni d'uso ammissibili negli interventi di riuso, disciplinando in particolare, e differenziando in relazione agli usi, le condizioni minime necessarie di infrastrutturazione e i requisiti della rete stradale e delle altre infrastrutture a rete, ed escludendo in linea generale la

possibilità di insediamento in territorio rurale di nuove attività extra-agricole con dimensioni tali da generare necessità di nuova infrastrutturazione del territorio;

- e) a subordinare l'attuazione dei singoli interventi di riuso al rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale di cui al Titolo 12.
- 5.(I) Le possibilità di ampliamento assentibili ai sensi dell'art. A-21, comma 2, lettera d) della L.R. 20/2000 vanno limitate ai soli casi di edifici abitativi composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno, e non compresi fra quelli di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.
- 6.(I) Possibilità di adeguamento, anche con contenuto ampliamento della sagoma degli edifici, possono essere consentite per immobili ospitanti attività che forniscono servizi coerenti con la valorizzazione del territorio rurale quali pubblici esercizi, attività ristorative e ricettive, attività ricreative, culturali, sociali, assistenziali, religiose, ferma restando la tutela degli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Tali interventi vanno subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale delle attività stesse.
- 7.(D) Per quanto riguarda gli immobili di tipologia non abitativa e non di pregio storico-culturale o testimoniale (in particolare gli immobili produttivi agricoli o zootecnici di costruzione recente), in caso di dismissione deve essere favorito in primo luogo il riuso ancora per funzioni connesse all'agricoltura o comunque compatibili in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e costruttive, e in secondo luogo la demolizione senza ricostruzione. L'eventuale concessione di contropartite di natura edilizia per favorirne la demolizione, ovvero diritti edificatori, ai sensi dell'art. A-21, comma 2, lettera c) della L.R. 20/2000, può essere prevista dai Comuni nel caso di immobili ricadenti in contesti di particolare pregio paesaggistico, ambientale o storico o di particolare fragilità, qualora la permanenza dell'immobile abbia un impatto negativo sulla qualità del contesto e la sua demolizione contribuisca efficacemente al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica. L'entità di tali diritti edificatori deve essere di norma particolarmente contenuta, rapportata alla superficie dell'area da ripristinare, oppure rapportata a una frazione modesta della superficie edificata da demolire, e la loro utilizzazione deve essere condizionata alla demolizione dell'esistente, alla bonifica del sito, al ripristino dell'uso agricolo o delle condizioni naturali del suolo, nonché al trasferimento dei diritti edificatori stessi in ambiti per nuovi insediamenti urbani limitrofi a centri abitati. Gli impegni alla demolizione e bonifica del sito dovranno essere opportunamente formalizzati in accordi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000. Nel caso di complessi edilizi dismessi di grandi dimensioni, qualora sussistano i presupposti sopraddetti, si indica opportuno ricorrere allo strumento dell'Accordo di programma per l'individuazione della soluzione urbanistica più idonea.
- 8.(D) E' fatto obbligo ai Comuni di riportare nel RUE le disposizioni applicative delle norme di cui alla L.R. 20/2000 art. A-21 comma 3 e 4, riguardanti i limiti alla nuova edificazione nelle unità fondiari agricole in caso di riuso per funzioni diverse da quelle agricole di edifici che erano precedentemente asserviti a tali unità fondiari, anche a seguito di frazionamento.

Art. 10.6 - Articolazione del territorio rurale in ambiti agricoli

- 1.(D) Il PTCP, in relazione alla capacità d'uso dei suoli, alla presenza di produzioni tipiche, alle dinamiche settoriali in atto, nonché alla presenza e densità di elementi d'interesse naturale e ambientale, individua due principali tipologie di territorio in cui rispettivamente sono dominanti la componente produttiva e quella paesaggistica, nonché una terza tipologia in cui dominano i caratteri periurbani. Tale individuazione, come riportata nella tav. 5, costituisce la prima e provvisoria individuazione degli ambiti agricoli del territorio rurale, prevista ai sensi del comma 2 dell'art. A-16 della L.R. 20/2000; a tali ambiti fanno riferimento le disposizioni di cui ai seguenti artt. 10.7, 10.8 e 10.9.
- 2.(D) I PSC effettuano l'individuazione definitiva degli ambiti agricoli di cui al comma precedente, che potrà discostarsi da quella effettuata dal PTCP sulla base di approfondimenti di analisi che utilizzino una metodologia analoga a quella utilizzata per la prima individuazione, descritta nel Quadro Conoscitivo del presente piano.

Art. 10.7 - Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico

- 1.(I) Gli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico sono parti del territorio rurale particolarmente caratterizzate dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
- 2.(I) Negli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e urbanistica assicura:
 - a) la salvaguardia e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori naturalistici, antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
 - b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali;
 - c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.
- 3.(I) In questi ambiti la pianificazione provinciale e comunale e la programmazione settoriale:
 - promuovono e favoriscono una effettiva multifunzionalità dell'impresa agricola, espressa attraverso la produzione di servizi quali: la manutenzione degli assetti idrogeologici e delle aree forestali, la promozione delle vocazioni produttive, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, la gestione degli equilibri faunistici, lo sviluppo della biodiversità, l'offerta all'utenza turistica di servizi ristorativi, ricettivi, ricreativi, sportivi e simili;
 - perseguono la riconversione delle pratiche agricole che ostacolano la tutela delle aree naturali e di elevata qualità paesaggistica;
 - incentivano il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico e architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;

- per quanto riguarda la fascia costiera e retrocostiera, applicano le linee guida del progetto di Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) di cui alla delibera della Giunta Regionale 29/11/12004 n. 2406.
- 4.(D) Ai sensi dell'art. A-18 comma 3 della L.R. 20/2000, in questi ambiti, le seguenti trasformazioni ed attività di utilizzazione del suolo sono ammesse previa specifica valutazione della loro sostenibilità ambientale:
- a) attività agricole per la cui predisposizione siano necessarie alterazioni significative della morfologia naturale del terreno, purché finalizzate alla realizzazione di produzioni tipiche o coerenti con le caratteristiche pedo-climatiche del sito interessato;
 - b) attività collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o paesaggistiche che comportino alterazioni della morfologia naturale del terreno;
 - c) apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre;
 - d) interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti, interclusi esistenti nell'ambito di zone boscate, stante la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato ai fini del mantenimento degli equilibri naturali;
 - e) interventi per attività di cui all'art. 10.3 comma 2.
- 5.(I) Nella utilizzazione del patrimonio edilizio esistente la pianificazione territoriale e urbanistica favorisce lo sviluppo di attività agrituristiche e del turismo rurale nel rispetto delle leggi di settore.
- 6.(I) Per lo sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l'agriturismo, il PSC può individuare gli ambiti più idonei per la relativa localizzazione, ovvero quelli in cui tali attività sono escluse; il RUE disciplina gli interventi edilizi necessari, che devono riguardare prioritariamente il patrimonio edilizio esistente, mentre la nuova edificazione potrà riguardare esclusivamente le aziende agricole con i requisiti di competitività e sostenibilità di cui al PRSR.

Art. 10.8 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

- 1.(I) Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono quelle parti del territorio rurale caratterizzate da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione; in tali ambiti possono comunque essere presenti aree di valore naturale e ambientale.
- 2.(D) In questi ambiti la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione di settore favoriscono la diffusione e il potenziamento dell'azienda produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti.
- 3.(I) In tali ambiti operano anche le aziende multifunzionali, orientate all'offerta di servizi agro-ambientali e ricreativi, in collegamento a specifici beni di interesse

naturalistico o storico culturale, ancorché di norma non assumano un ruolo preminente a livello territoriale.

- 4.(D) In questi ambiti la pianificazione provinciale e comunale tutela e conserva il sistema dei suoli agricoli produttivi evitandone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non di interesse pubblico e non strettamente connesse con la produzione agricola. La sottrazione di suoli agricoli produttivi per nuove funzioni urbane sarà ammessa nella misura strettamente indispensabile in relazione all'assenza di alternative tecnicamente valide.
- 5.(I) Gli strumenti urbanistici comunali devono tendere a limitare i conflitti tra le attività proprie del settore agricolo e le altre funzioni insediate e insediabili, attraverso una chiara esplicitazione della primaria funzione produttiva agricola e l'eventuale individuazione di idonee misure di mitigazione ambientale degli impatti.

Art. 10.9 - Ambiti agricoli periurbani

- 1.(I) Gli ambiti rurali a prevalente carattere periurbano possono presentare contemporaneamente caratteristiche di cui ai precedenti artt. 10.7 e 10.8; il carattere periurbano è riconosciuto da precisi rapporti spaziali di contiguità, inclusione o complementarietà con l'urbanizzato o le sue espansioni pianificate.

Negli ambiti agricoli periurbani, la pianificazione persegue il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, e la promozione di attività integrative del reddito degli operatori agricoli dirette:

- a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche, di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000, e di servizi ambientali, compresi gli interventi per l'incremento della biomassa in funzione ecologica;
 - a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero, sia all'aria aperta che attraverso il recupero di edifici esistenti;
 - al mantenimento dei caratteri consolidati del paesaggio rurale.
- 2.(D) Il PTCP individua un solo ambito agricolo periurbano comprendente le aree rurali circostanti o intercluse all'interno degli insediamenti che compongono la città di Ravenna; i limiti esterni di tale individuazione si appoggiano in prevalenza ad importanti cesure infrastrutturali.
- 3.(I) I PSC possono individuare ulteriori ambiti rurali a carattere periurbano, al contorno dei centri abitati dei Comuni del territorio provinciale. Il PSC di Ravenna può definire diversamente l'ambito periurbano sulla base di adeguate motivazioni.
- 4.(I) Il PSC specifica gli indirizzi del presente piano riferiti agli ambiti agricoli periurbani adattandoli alle condizioni territoriali proprie in considerazione della natura paesaggistica o produttiva del territorio interessato.
- 5.(I) Il PSC definisce obiettivi, prestazioni e interventi ammessi, individuando in particolare quali dotazione ecologiche siano da incentivare per concorrere a migliorare l'ambiente urbano. Tali previsioni specifiche del PSC costituiscono criteri di priorità ai fini dell'attribuzione alle aziende operanti negli ambiti agricoli periurbani di specifici contributi finalizzati a compensarle per lo svolgimento di funzioni di tutela e miglioramento dell'ambiente naturale.

- 6.(D) Nel territorio rurale periurbano, in relazione alla contiguità con aree urbane e all'esigenza di contenimento della pressione all'insediamento di funzioni diverse, gli strumenti urbanistici comunali devono escludere la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi in unità fondiari agricole che ne siano sprovviste; devono escludere inoltre la possibilità di realizzare nuovi allevamenti.

TITOLO 11 - DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO

Art. 11.1 - Indirizzi del PTCP riguardo al sistema della mobilità e direttive alla pianificazione di settore

- 1.(I) Per perseguire l'obiettivo generale di un sistema della mobilità sostenibile come espresso nella Relazione generale del PTCP si individuano i seguenti indirizzi generali:
- ridurre il contributo del settore del trasporto all'emissione di gas climalteranti, che significa in specifico ridurre il numero di Km percorsi con veicoli a motore a combustibili fossili;
 - razionalizzare l'offerta di trasporto facendo corrispondere a ogni spostamento la combinazione di modi di trasporto più adeguata ed efficiente dai punti di vista economico e ambientale;
 - gestire la domanda di trasporto delle persone in modo da favorire le modalità di spostamento più sostenibili rispetto all'auto privata; in particolare favorendo ulteriormente il trasporto pubblico nonché promuovendo la mobilità a piedi e in bicicletta;
 - aumentare la sicurezza della mobilità riducendo l'incidentalità per tutti gli utenti, a partire dalle categorie più esposte;
 - far conoscere i costi esterni in modo da consentire l'effettuazione di scelte modali all'insegna della trasparenza e della coerenza;
 - regolare in modo flessibile gli orari delle attività urbane, in modo da ridurre i carichi di punta e garantire una migliore efficienza dei servizi e delle infrastrutture.
- 2.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, e i Piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia qualora possano avere influenze sull'entità e i modi della mobilità, devono tener conto degli obiettivi generali e specifici definiti nella Relazione e nel comma precedente e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.
- 3.(D) Il perseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui sopra costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dei piani ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000. Anche a tal fine, la formazione dei piani e programmi di cui al secondo comma deve essere sviluppata a partire dall'utilizzazione ed implementazione di un quadro conoscitivo sulla mobilità condiviso e di scenari di riferimento omogenei.

Art. 11.2 - Piani di settore e strumenti urbanistici comunali

- 1.(D) La Provincia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 30/1998 come modificato con L.R. 8/2003, coinvolge la Regione nelle fasi concertative rivolte alla definizione dei documenti preliminari relativi ai piani di settore relativi alla mobilità, e relative

variazioni o integrazioni, acquisendo formalmente l'assenso regionale alle Intese o Accordi conseguenti.

- 2.(D) I Comuni recepiscono nei propri strumenti urbanistici le previsioni della pianificazione e della programmazione sovraordinate, ai sensi dell'art. A-5 della L.R. 20/2000, e provvedono, eventualmente anche tramite la predisposizione del P.U.M., alla definizione della rete di infrastrutture e servizi per la mobilità, con particolare riferimento ai servizi di trasporto in sede propria, ai parcheggi di interscambio, alla mobilità ciclabile e pedonale, alle caratteristiche e prestazioni delle infrastrutture, in applicazione delle disposizioni dei successivi articoli del presente Titolo.

Art. 11.3 - Disposizioni per agevolare la mobilità non motorizzata

- 1.(I) Anche nei comuni non obbligati alla formazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT), l'organizzazione della mobilità urbana e la gerarchia nell'utilizzo degli spazi stradali deve conformarsi alla scala di valori che privilegia in primo luogo la circolazione degli utenti deboli, come espressa al punto 3.2 delle "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico" emanate dal Ministero dei LL.PP. il 24/6/1995.

A questo fine, i PGU devono prevedere prioritariamente gli interventi atti ad aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti nelle aree urbane attraverso:

- la progettazione di incroci sicuri e percorsi riservati;
- la rimozione dei punti di probabile conflitto con altre modalità di trasporto;
- la formazione di isole pedonali e di zone a traffico limitato;
- l'attuazione di misure di moderazione della velocità e dell'intensità del traffico motorizzato;
- l'illuminazione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali nei tratti urbani e/o di interesse storico/culturale.

- 2.(D) Il PTCP contiene, nella tav. C.2.5.1 del Quadro conoscitivo l'individuazione dei principali percorsi ciclabili extraurbani di rilievo anche intercomunale esistenti o desunti dalla progettualità in corso. I Comuni, nella formazione dei propri strumenti urbanistici, sviluppano, precisano e integrano tali prime individuazioni di percorsi di rilievo intercomunale ed individuano gli ulteriori percorsi extraurbani di rilievo comunale.

Art. 11.4 - Gerarchia della rete viaria

- 1.(D) Il PTCP individua nella tav. 5 l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:
- a) la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT; essa è costituita dalle autostrade e dagli altri assi "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio regionale";

- b) la **rete di base di interesse regionale**, corrispondente a quella definita dal PRIT “rete di base principale”;
 - c) la **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale**; definita dal PTCP; essa ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete di rilievo regionale e in particolare con i caselli autostradali; nella fascia appenninica ha anche la funzione di completare il sistema dei collegamenti vallivi e intravallivi.
- 2.(D) Tutte le altre strade non individuate nella tav. 5 nei livelli di cui al primo comma sono da considerare strade di rilievo comunale o intercomunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale.
- 3.(D) Nella tav. 5 sono inoltre individuati:
- i caselli autostradali esistenti e di previsione,
 - i principali nodi di interconnessione della “grande rete”.
- 4.(D) La gerarchia della rete viaria individuata al primo comma ha efficacia ai fini degli standard di riferimento per la progettazione e delle fasce di rispetto stradale di cui al successivo art. 11.5.
- 5.(D) L’assetto strategico della rete viaria come individuato nelle tav. 5 del PTCP ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al comma 1, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
- 6.(I) Oltre alle strade di cui al comma 1, la cui definizione è di competenza del PTCP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 5 sono individuate le principali strade urbane o prevalentemente urbane, aventi funzione di penetrazione, scorrimento e distribuzione negli insediamenti urbani. Fra queste sono indicate anche i tratti di viabilità storicamente primaria che, in quanto sgravati, o da sgravare, di funzioni significative riferite alla mobilità veicolare privata attraverso la realizzazione di varianti o nuovi assi stradali, sono da qualificare come assi primari per il trasporto pubblico, il commercio, i pubblici esercizi e l’animazione urbana; queste ultime sono quelle prioritariamente indicate per progetti di valorizzazione commerciale, nonché di risagomatura e arredo della sede stradale. La più compiuta e completa definizione di tali ulteriori tipologie di strade e i relativi progetti sono di competenza comunale, attraverso i PGTU; l’individuazione nel PTCP delle principali di esse ha significato esclusivamente indicativo in quanto componenti significative dell’assetto e della funzionalità del sistema insediativo.

Art. 11.5 - Disposizioni in materia di standard di riferimento, di fasce di rispetto stradale e corridoi infrastrutturali

- 1.(P) Per tutti gli assi stradali facenti parte della ‘grande rete’ di interesse regionale e nazionale e della ‘rete di base di interesse regionale’ i progetti di intervento devono fare riferimento agli standard funzionali previsti nel PRIT e devono essere preventivamente sottoposti alla Regione per la verifica di conformità al PRIT.

- 2.(D) Per tutti i tronchi stradali di nuova realizzazione della “grande rete” e della “rete di base” e per il potenziamento di quelli esistenti all'esterno dei centri abitati, i Comuni interessati adegueranno i PSC e i POC al fine di prevedere, ove possibile in relazione ai vincoli fisici e agli insediamenti preesistenti fasce di rispetto più ampie di quelle previste dalla normativa nazionale, onde consentire ulteriori eventuali potenziamenti delle sedi stradali e la realizzazione di piste ciclabili e fasce a verde protettivo con funzione di mitigazione dell'impatto delle infrastrutture. Tale adeguamento dovrà essere indicativamente di almeno 20 metri complessivi per le strade della “grande rete” e di almeno 10 metri complessivi per le strade della “rete di base”, in aggiunta alle distanze minime fissate dalla normativa nazionale.
- 3.(I) I corridoi di salvaguardia infrastrutturale di cui al comma precedente devono essere considerati nei PSC come porzioni di territorio rurale, e in via transitoria nei PRG come porzioni di zona E, non interessabili da previsioni di nuovi insediamenti urbani, nelle quali, in attesa della definizione progettuale del tracciato stradale previsto, pur senza configurare vincoli di inedificabilità assoluta possono essere prescritte particolari limitazioni o condizioni agli interventi edilizi ammissibili. In particolare, pur consentendo gli interventi di potenziamento dei centri aziendali agricoli preesistenti, deve essere evitata la formazione di nuovi centri aziendali. I nuovi edifici al servizio dell'agricoltura dovrebbero essere realizzati ad una distanza dall'asse del corridoio infrastrutturale non inferiore a quella degli edifici preesistenti della medesima azienda agricola.
- 4.(D) In riferimento al D.P.R. 753/1980, lungo i tracciati delle linee ferroviarie, anche in concessione, gli strumenti urbanistici comunali prevedono il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie entro una fascia di rispetto di m. 30. A questo riguardo, inoltre, sono da considerare come riferimento anche tutte le ulteriori prescrizioni previste dal D.P.R. 753/1980 e s.m..

Art. 11.6 – Indirizzi per l'inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti delle strade extraurbane

- 1.(I) Oltre alle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 5/11/2001, e successive modificazioni e integrazioni, e alle norme dettate dal PRIT, i progetti di infrastrutture viarie extraurbane in nuova sede devono tenere conto degli indirizzi del presente articolo. L'applicazione dei medesimi indirizzi é suggerita, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di adeguamento di sedi stradali preesistenti. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 12.5 in materia di protezione dall'impatto acustico.
- 2.(I) La progettazione di una infrastruttura viaria riguarda l'insieme costituito dalla sede stradale, ossia dalla carreggiata e dalle relative pertinenze, nonché da tutte le opere e porzioni di territorio necessarie per la realizzazione delle mitigazioni e/o compensazioni correlate alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, aventi valore di dotazioni ecologiche ed ambientali ai sensi dell'art. 12.1.
- 3.(I) Per “fascia di ambientazione” si intende un insieme di aree, adiacenti alla carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, adibite ed organizzate per le seguenti funzioni:

- per l'inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in relazione alle componenti rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, vegetazione, paesaggio, socio-economica;
 - in particolare per l'inserimento paesaggistico dell'infrastruttura. Per inserimento paesaggistico non si intende solo la mitigazione della percezione della nuova infrastruttura da punti di vista esterni ad essa mediante fasce boscate, ma anche le soluzioni morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni fra l'infrastruttura e l'organizzazione spaziale storicizzata del territorio attraversato, anche al fine di valorizzare la percezione di tale organizzazione spaziale da parte di chi percorre l'infrastruttura;
 - per l'incremento delle dotazioni ecologiche del territorio, in particolare per la realizzazione di corridoi ecologici di livello provinciale e locale; con ciò si intende la realizzazione non solo di appropriati impianti arborei e arbustivi, ma anche di dispositivi di sicurezza per la fauna selvatica nei confronti della viabilità, e di dispositivi di collegamento di eventuali corridoi ecologici preesistenti attraversati dall'infrastruttura.
- 4.(I) La progettazione di una strada nelle sue varie fasi (preliminare, definitiva ed esecutiva) deve comprendere, insieme con la progettazione della carreggiata e delle sue pertinenze funzionali, anche l'individuazione e la progettazione delle fasce di ambientazione, dimensionate in modo tale da essere sufficienti per l'insieme di finalità di cui al comma 3, compatibilmente con le preesistenze del territorio attraversato. Nel caso in cui l'opera preveda la procedura di VIA ai sensi della L.R. 9/1999 e successive modifiche, il progetto preliminare delle fasce/ambiti di sono essere parte integrante degli elaborati da presentare.
- 5.(I) Le fasce di ambientazione possono essere in tutto o in parte espropriate dall'Ente proprietario o concessionario dell'infrastruttura. In questo caso esse vanno a fare parte della sede stradale, e la loro manutenzione è a carico dell'Ente stesso. Le fasce di ambientazione possono viceversa essere in tutto o in parte attuate attraverso la formazione di servitù sulle proprietà private coinvolte; in questo caso queste porzioni non fanno parte della sede stradale, e la manutenzione del loro assetto, ai fini del mantenimento nel tempo delle funzioni loro attribuite, è regolata da appositi accordi con le proprietà stesse. A tali aree va attribuito un criterio preferenziale per l'accesso ai finanziamenti del Piano Regionale di Sviluppo Rurale.

Art. 11.7 – Disposizioni in materia di trasporto ferroviario

- 1.(D) Le Amministrazioni Locali per la definizione di Accordi che interessano interventi relativi a nuove stazioni, fermate, collegamenti o servizi ferroviari di rilevanza regionale, acquisiscono il preventivo assenso della Regione. La fattibilità di tali interventi è subordinata a specifiche analisi e verifiche volte ad accertare la convenienza realizzativi e la compatibilità con l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale.

TITOLO 12 - DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 12.1 - Dotazioni ecologiche e ambientali

1.(I) Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi e sono requisito necessario per la realizzazione di insediamenti ambientalmente e territorialmente sostenibili.

Le dotazioni ecologiche e ambientali contribuiscono alla realizzazione degli standard di qualità urbana ed ecologico – ambientale, intesi come il grado di riduzione della pressione del sistema.

2.(D) Le dotazioni ecologiche ed ambientali costituiscono una condizione di sostenibilità ambientale e territoriale in generale e quindi anche per le aree ecologicamente attrezzate. Esse devono essere realizzate dal soggetto attuatore dell'intervento contestualmente alla realizzazione degli insediamenti a cui ineriscono.

3.(I) Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità attraverso le specifiche modalità di sistemazione delle aree di pertinenza stabilite da ciascun Comune. I Comuni, attraverso apposite convenzioni, promuovono lo sviluppo di attività private che siano rispondenti a requisiti di fruibilità collettiva e che concorrano, in tal modo, ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi assicurati alla generalità dei cittadini ovvero ad elevare i livelli qualitativi dei servizi stessi.

4.(I) Le dotazioni ecologico-ambientali e i requisiti prestazionali degli insediamenti di cui al presente titolo, con riferimento alle principali componenti ambientali, sono finalizzati a:

- per la componente acqua: controllare l'inquinamento, migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, migliorare il funzionamento dei corpi idrici superficiali, tutelare le risorse e le riserve idriche, ridurre i consumi e gli sprechi;
- per la componente aria: mantenere/migliorare la qualità dell'aria locale, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;
- per la componente suolo, sottosuolo e territorio: tutelare la fertilità dei suoli, preservare i suoli da processi erosivi e da contaminazioni, garantire la stabilità, non alterare la permeabilità superficiale del bacino o sottobacino limitando l'impermeabilizzazione nelle aree vulnerabili; limitare il consumo di inerti da cava;
- per la componente rifiuti: ridurre la produzione di rifiuti, aumentare il riciclaggio;
- per la componente rumore: ridurre l'esposizione ad alti livelli acustici della popolazione;

- per la componente trasporti e mobilità: ridurre i flussi di traffico privato circolante;
- per la componente energia: ridurre le emissioni climalteranti, minimizzare l'uso di fonti fossili, ridurre i consumi di risorse non rinnovabili, conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile;
- per la componente elettromagnetismo: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti campi elettromagnetici;
- per la componente ambiente naturale ed ecosistemi: promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, conservare l'estensione e la varietà di ambienti naturali, tutelare le specie rare e vulnerabili, tutelare/migliorare la biodiversità, aumentare la dotazione di verde urbano, favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione, mantenere o creare spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;
- per la componente sicurezza, comfort e salubrità: tutelare e migliorare la situazione sanitaria e di sicurezza dei cittadini, conservare il patrimonio culturale, migliorare la qualità dell'ambiente percepita, garantire e mantenere appropriati spazi edificati per usi sociali in localizzazioni adeguate ed accessibili.

Art. 12.2 - Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui

- 1.(l) Con riguardo alla sostenibilità degli insediamenti rispetto alla capacità delle reti di smaltimento dei reflui, in tutto il territorio provinciale si deve tendere a garantire il rispetto dei seguenti requisiti:
- a) allacciamento alla rete fognaria recapitante ad un impianto di depurazione di tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbano e dei più cospicui insediamenti in territorio rurale, nonché possibilità di allacciamento di tutti gli ambiti per nuovi insediamenti;
 - b) officiosità idraulica delle reti fognarie principali adeguata ai deflussi di acque bianche e nere in essere e previsti, anche nei momenti di punta;
 - c) potenzialità dell'impianto o degli impianti di depurazione adeguata ai carichi idraulici e inquinanti in essere e previsti, con utilizzo delle migliori tecnologie esistenti ad elevati rendimenti; realizzazione, ove possibile ed opportuno, di sistemi di fitodepurazione come ulteriore stadio del processo di depurazione;
 - d) portata di magra dei recettori finali degli scarichi in uscita dagli impianti di depurazione tale da garantire un livello di diluizione e di qualità delle acque adeguato agli obiettivi di qualità stabiliti nel Piano di tutela delle Acque e comunque adeguato agli usi a cui sono destinate;
 - e) officiosità dei corpi idrici ricettori finali (nelle aree di pianura) adeguata alla portata di piena delle acque meteoriche, in rapporto alla estensione delle impermeabilizzazioni esistenti e previste.

2.(D) I Comuni, in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici generali o di varianti producono nell'ambito del Quadro Conoscitivo, con particolare riferimento alle nuove previsioni insediative:

- valutazioni sulla domanda attuale e prevista e la disponibilità di risorse idriche;
- uno studio sulla capacità del sistema fognario e depurativo di convogliare adeguatamente gli scarichi e di trattarli, anche in rapporto al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art.5.2 comma 7,
- valutazioni di ordine idraulico in merito alla capacità di smaltimento del reticolo di scolo legato al sistema della rete dei canali di bonifica,
- indicazioni in merito agli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle acque sotterranee, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.3.

3.(D) I nuovi strumenti urbanistici e le varianti agli strumenti vigenti che introducano potenzialità o previsioni di urbanizzazione di nuove aree, ovvero previsioni di trasformazione urbana tali da determinare significativi incrementi di carico idraulico sulle reti artificiali e naturali di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, devono contenere adeguata documentazione comprovante la sostenibilità di tali previsioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti a cui saranno condotti i reflui di tali insediamenti, nel rispetto dei cinque requisiti di cui al comma precedente.

In particolare devono essere illustrati:

- tracciato e capacità dei collettori fognari principali interessati dalle previsioni insediative;
- capacità ed efficienza degli impianti di depurazione;
- capacità della rete scolante;
- eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti ai fini della sostenibilità degli stessi;
- eventuali progetti di completamento o potenziamento degli impianti suddetti, finanziamenti e tempi di attuazione programmati, e relazioni temporali fra l'attuazione di tali progetti e l'attuazione dei nuovi insediamenti urbani;
- eventuali relazioni con i programmi di investimento dell'azienda o dell'ente gestore della rete fognaria e del servizio di depurazione.

Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme degli strumenti urbanistici comunali.

- 4.(P) Per le aree ricadenti nei territori di pianura si richiama il rispetto dell'art. 4.6 e delle prescrizioni specifiche dettate dagli strumenti di pianificazione di bacino riguardo al controllo degli apporti d'acqua piovana alla rete scolante.
- 5.(I) In linea di massima occorre perseguire la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario, favorendo la deviazione delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte del loro ingresso in ciascun agglomerato urbano o, qualora non possibile, il loro deflusso senza interconnessioni con il sistema scolante urbano.
- 6.(I) Per i nuovi comparti edificatori, si indirizzano i Comuni ad inserire nei propri strumenti urbanistici:
- disposizioni che limitino l'estensione dell' impermeabilizzazione dei nuovi comparti, stabilendo un valore minimo di permeabilità residua;
 - disposizioni che, in aree interessate da falda subaffiorante, limitino gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di interrati o seminterrati o di fondamenta particolarmente profonde che necessitino del drenaggio in continuo delle acque di falda, e del conseguente allontanamento delle stesse nella fase di cantiere. Resta fermo quanto disposto per la zona costiera nel precedente art. 5.7 comma 1 lettera b);
 - disposizioni per indirizzare, quanto meno negli insediamenti di maggiore consistenza, allo stoccaggio delle acque meteoriche raccolte dai tetti o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non suscettibili di essere contaminate e al loro riuso per usi non nobili (irrigazione delle aree a verde, lavaggio auto....), ovvero al loro smaltimento sul suolo in loco.
- 7.(I) Le Amministrazioni Comunali devono porre al centro degli obiettivi degli interventi di riqualificazione urbana la realizzazione di reti fognarie di tipo separato, per favorire l'adeguato trattamento delle acque nere.
- 8.(D) Nei nuovi insediamenti urbani e produttivi e nei casi di estesa trasformazione o sostituzione degli insediamenti esistenti devono essere realizzate reti fognarie di tipo separato, anche se confluenti in via transitoria in reti miste.
- 9.(D) Per quanto riguarda le modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, le modalità di gestione delle acque di prima pioggia e le caratteristiche degli scolmatori, si applicano le disposizioni della "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" approvata con delibera della Giunta regionale n. 286 del 14 febbraio 2005 e successive modifiche, nonché le disposizioni del precedente art. 5.13 comma 8 e seguenti.
- 10.(D) Per tutti i sistemi di drenaggio si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione).
- 11.(I) Si segnala l'esigenza di una valutazione attenta circa il consumo energetico gestionale degli impianti di depurazione, che devono privilegiare, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico.

Art. 12.3 - Requisiti degli insediamenti in materia di gestione dei rifiuti

1.(I) Con riguardo alla sostenibilità degli insediamenti rispetto alla gestione dei rifiuti, in tutto il territorio provinciale si deve tendere a garantire per tutti gli insediamenti idonee modalità di raccolta dei rifiuti, intesa come fase della gestione dei rifiuti propedeutica al loro successivo corretto trattamento e destinazione finale, nel rispetto delle norme di settore; in particolare la raccolta non deve:

- determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, l'uomo, la flora e la fauna;
- causare inconvenienti da rumore o odori;
- danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, storico-testimoniale o archeologico.

Altresì, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani deve rispondere a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2.(I) I Comuni, anche allo scopo di garantire gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani fissati dal Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti, attivano iniziative e misure volte a :

- a) potenziare la raccolta delle frazioni merceologiche pericolose, al fine di evitarne lo smaltimento indifferenziato;
- b) favorire prioritariamente la raccolta monomateriale delle frazioni merceologiche recuperabili tradizionali (carta, cartone, plastica, vetro), nonché della frazione organica costituita dagli scarti alimentari e dalle frazioni ligneo-cellulosiche e dagli sfalci, promuovendo la diffusione di modalità di tipo porta a porta;
- c) favorire, in subordine, raccolte multimateriali da destinare ad impianti di selezione che garantiscano elevati standard di recupero;
- d) favorire il potenziamento di stazioni ecologiche comunali e/o intercomunali, intese come elementi di integrazione del sistema di raccolta tradizionale diffuso sul territorio, atte, in particolare, a favorire la raccolta di frazioni merceologiche di rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, beni durevoli in disuso, rifiuti pericolosi, ecc.
- e) favorire modalità di raccolta dei rifiuti speciali, anche in forma collettiva, se prevista in appositi accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 22/97, in particolare:
 - centri di raccolta, sia pubblici (isole, stazioni ecologiche, ..) che privati, dei rifiuti da costruzione e demolizione;
 - centri di raccolta, sia pubblici che privati, dei rifiuti agricoli;
 - centri di raccolta di rifiuti, sia pubblici che privati, costituiti da beni durevoli ed ingombranti ed imballaggi, secondo le modalità definite in appositi accordi di programma;
 - centri per la raccolta di altre tipologie di rifiuti individuate dal piano di settore e/o da suoi strumenti di attuazione.
- f) favorire la riduzione del quantitativo dei rifiuti avviati a smaltimento attraverso opportune azioni di sensibilizzazione di promozione verso i cittadini

- 3.(D) I Comuni, con apposita delibera, individuano i rifiuti speciali assimilati agli urbani per quantità e qualità sulla base della normativa nazionale e delle direttive impartite dall'Agenzia d'Ambito;
- 4.(I) I Comuni, anche attraverso i propri strumenti urbanistici e in particolare il RUE, favoriscono, inoltre, per quanto possibile:
- la demolizione selettiva degli edifici ed ogni altra misura utile a produrre frazioni di residui il più possibile omogenee per composizione;
 - l'adozione di tecniche costruttive che facciano minor ricorso alle materie vergini e prevedano l'utilizzo dei materiali aggregati riciclati, qualora ne siano certificate le caratteristiche prestazionali;
 - l'aumento della quota di rifiuti conferiti a centri autorizzati di trattamento e riciclaggio, tramite la creazione di reti efficienti di centri di raccolta a servizio delle imprese e tramite la razionalizzazione ed il potenziamento della rete degli impianti di trattamento attivi, razionalmente dislocati sul territorio;
 - la selezione e avvio a riutilizzo dei residui che possano essere reimpiegati nello stesso ciclo produttivo e, prioritariamente, nel luogo in cui sono prodotti.
- 5.(D) I nuovi strumenti urbanistici e le varianti agli strumenti vigenti individuano siti idonei per attività di recupero e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali, prioritariamente nelle aree produttive, in osservanza al Piano di Gestione Rifiuti della Provincia.

Art. 12.4 - Requisiti degli insediamenti in materia di uso razionale delle risorse idriche

- 1.(I) Si indirizzano i Comuni ad introdurre nei propri Regolamenti Edilizi i requisiti volontari degli edifici di cui alla delibera della Giunta Regionale n.268/2000, e ad individuare le modalità per incentivarne l'applicazione, con particolare riferimento per i requisiti della Famiglia 8 – Uso razionale delle risorse idriche. In particolare va incentivata nei nuovi edifici la realizzazione di impianti idrosanitari che consentano la riduzione dei consumi e il recupero e riutilizzo delle acque bianche e grigie, quali l'alimentazione delle cassette di scarico con acque grigie, cassette a flusso di scarico differenziato, ecc.
- 2.(I) Negli ambiti per nuovi insediamenti urbani o produttivi di dimensione più rilevante e negli ambiti di riqualificazione urbana più rilevanti ove la riqualificazione comporti la prevalente sostituzione degli insediamenti preesistenti, i sistemi di accumulo delle acque meteoriche da prevedersi ai fini dell'invarianza idraulica di cui all'art. 4.6, ovvero ai sensi della "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" approvata con delibera della Giunta regionale n. 286 del 14 febbraio 2005, vanno preferibilmente progettati anche ai fini del riutilizzo dell'acqua per l'irrigazione delle aree verdi, per operazioni di pulizia e lavaggi e altri usi non potabili.
- 3.(D) Negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e nei poli funzionali, nell'ambito degli Accordi territoriali finalizzati al loro sviluppo e qualificazione, deve essere analizzata l'entità e le caratteristiche dei consumi idrici e valutate le opportunità di risparmio, di riciclo, di riuso in uscita per usi irrigui, lavaggi, ecc., nonché le eventuali opportunità di realizzazione di reti idriche

dedicate, alimentate con acque grezze e/o depurate per gli usi diversi da quelli civili.

- 4.(I) I Comuni dovranno altresì verificare, in accordo con gli Enti e le Aziende idrauliche, le possibili fonti di approvvigionamento idrico alternative alla rete acquedottistica e alle acque sotterranee, in grado di soddisfare gli usi meno esigenti, attraverso l'impiego preferenziale delle acque di superficie e di riciclo.

Art. 12.5 - Requisiti degli insediamenti in materia di clima acustico

- 1.(I) In tutti gli insediamenti esistenti del territorio provinciale si deve tendere a garantire condizioni di clima acustico conformi ai valori limite fissati sulla base della "classificazione acustica" del territorio elaborata ai sensi della L.R. 15 del 19/05/2001, e sulla base dei criteri e delle condizioni definite dalla Delibera della G.R. n°2053/2001. A tal fine devono essere redatti da parte dei Comuni i piani di risanamento acustico, per individuare le azioni necessarie. Nei nuovi insediamenti, oltre al rispetto dei valori limite, si deve tendere a garantire il rispetto di valori di qualità di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 art. 7.
- 2.(I) Per perseguire obiettivi di qualità in materia di clima acustico deve essere assicurata la coerenza fra le previsioni degli strumenti urbanistici e la classificazione acustica del territorio. In particolare, con riferimento alle relazioni fra gli insediamenti e le infrastrutture per la mobilità, deve essere perseguita la coerenza fra le destinazioni d'uso previste in ciascun insediamento, la classificazione acustica attribuita, e le funzioni assegnate e il livello d'uso di ciascuna infrastruttura che interferisca con l'insediamento stesso. Al fine di verificare e mantenere nel tempo tale coerenza, alle variazioni degli strumenti urbanistici devono essere strettamente correlate, ove necessarie, le corrispondenti e coerenti variazioni della classificazione acustica e degli strumenti di regolamentazione della circolazione.
- 3.(D) La pianificazione attuativa di nuovi insediamenti urbani, sia mediante urbanizzazione di nuove aree sia mediante interventi di trasformazione urbana di aree a precedente diversa destinazione, deve essere accompagnata da una documentazione previsionale del clima acustico che garantisca la compatibilità acustica dell'insediamento con il contesto, tenendo conto anche delle infrastrutture per la mobilità interne o esterne al comparto attuativo, esistenti o di cui sia stato approvato almeno il progetto preliminare, o di cui sia prevista la progettazione e realizzazione contestualmente al comparto stesso. Nella realizzazione di tali insediamenti, sono poste a carico dei soggetti attuatori tutte le opere e misure di mitigazione necessarie per rispettare la normativa; tali opere sono da prevedersi nel piano attuativo del comparto nel quadro delle opere di urbanizzazione primaria. Nella progettazione degli insediamenti si dovrà perseguire il raggiungimento del clima acustico idoneo principalmente attraverso una corretta organizzazione dell'insediamento e localizzazione degli usi e degli edifici; gli interventi di mitigazione, quali ad esempio i terrapieni integrati da impianti vegetali o le eventuali barriere, dovranno in ogni caso essere adeguatamente progettati dal punto di vista dell'inserimento architettonico-paesaggistico e realizzati prima dell'utilizzazione degli insediamenti.

- 4.(D) Nelle aree che rientrano nelle fasce A e B di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali ai sensi del D.P.R. 142/2004, l'introduzione negli strumenti urbanistici comunali di nuove previsioni di insediamenti residenziali o contenenti altre destinazioni d'uso sensibili è ammissibile a condizione che siano previste norme che pongono in carico ai soggetti attuatori dell'intervento edilizio tutte le opere e misure di mitigazione necessarie al rispetto dei valori di qualità di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 art. 7. Nel caso di assenza di zonizzazione acustica per gli insediamenti residenziali si fa riferimento ai valori di qualità della classe III.
- 4.bis(D) Nelle aree che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 459/98.
- 5.(I) Le previsioni di insediamenti urbani comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri recettori sensibili, che siano già contenute nei PRG vigenti all'entrata in vigore delle presenti norme e ricadano in aree classificate secondo la classificazione acustica in classe IV ovvero in fasce di pertinenza acustica A o B delle infrastrutture stradali, qualora non si ritenga possibile una modifica della loro destinazione, sono attuate assumendo le più opportune ed efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.
- 6.(D) La realizzazione di barriere acustiche costituite da pannelli artificiali verticali, è da considerare soluzione accettabile unicamente nel caso non esistano altre soluzioni progettuali fattibili, per ottenere il rispetto delle soglie di clima acustico prescritte ai sensi della classificazione acustica e delle norme nazionali nei seguenti casi:
- risanamento di situazioni preesistenti,
 - realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità in prossimità di edifici preesistenti,
 - realizzazione di nuovi insediamenti o interventi di trasformazione urbana già previsti nei PRG vigenti,
- mentre non è da considerare soluzione qualitativamente accettabile nel caso di nuovi insediamenti comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri recettori sensibili, la cui previsione venga introdotta negli strumenti urbanistici con atti successivi all'entrata in vigore delle presenti norme.
- 7.(D) In sede di formazione del PSC, la zonizzazione acustica vigente, le mappature del clima acustico già prodotte e gli eventuali piani di risanamento approvati fanno parte del Quadro Conoscitivo. Qualora non sia ancora dotato di tali strumenti, il Comune è comunque tenuto ad elaborare la proposta di zonizzazione acustica prima dell'adozione del PSC quale elaborato necessario alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale delle proposte strutturali.
- 8.(I) Anche la mappatura del clima acustico va di preferenza prodotta già in sede di elaborati preliminari per la conferenza di pianificazione del PSC.

Art. 12.6 - Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico

- 1.(I) In tutti gli insediamenti del territorio provinciale si deve tendere ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi magnetici stabiliti agli artt. 3 e 4 del D.M. 381/1998, il perseguimento del principio di minimizzazione ai sensi dell'art.8,

comma 6, della Legge 36/2001, quanto previsto dalla L.R. 30/2000 e dalle direttive applicative di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.197/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2.(D) Per le finalità di cui al primo comma il Quadro Conoscitivo dei Piani Strutturali comunali deve contenere, se attendibili e oggettivamente reperibili i seguenti elementi:

- la localizzazione degli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva;
- l'individuazione dei relativi ambiti di rispetto assoluto e relativo nei quali è possibile il superamento dei valori di campo magnetico rispettivamente superiori a 20 V/m e a 6 V/m, o, in via transitoria in assenza di elementi sufficienti alla esatta definizione degli ambiti suddetti, l'individuazione di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa;
- la localizzazione dei siti, individuati a partire dalle indicazioni della pianificazione provinciale di settore, per la realizzazione nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva;
- la localizzazione degli impianti esistenti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000 volt, e delle principali cabine di trasformazione;
- l'individuazione delle relative fasce di rispetto, o, in via transitoria in assenza di elementi sufficienti alla esatta definizione della fascia di rispetto, l'individuazione di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa;
- la localizzazione, anche sulla base della pianificazione provinciale di settore, dei corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa statale vigente;
- le proposte dei soggetti gestori delle reti elettriche riguardo ai programmi di sviluppo delle reti stesse e riguardo ai nuovi fabbisogni infrastrutturali indotti dalle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. 12.7 - Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione energetica

1.(I) In riferimento al "Piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale" elaborato ai sensi della L.R. 23 dicembre 2004, n.26, si forniscono le seguenti indicazioni riguardo alle prestazioni energetiche da perseguire nei nuovi insediamenti e negli usi energetici in generale.

2.(I) **ASSETTO DEGLI INSEDIAMENTI (LAY-OUT URBANO).**

La progettazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve d'ufficio tendere a recuperare in forma "passiva" la maggior parte dell'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.), privilegiando prioritariamente l'attenta integrazione tra sito ed involucro e, in seconda fase, compiere le scelte di carattere tecnologico - impiantistico.

A tale scopo nei nuovi insediamenti, prima della fase di definizione della disposizione delle strade e degli edifici, va effettuata l'analisi del sito come descritta nella Delibera della Giunta Regionale n.268/2000 aggiornata dalla Delibera della Giunta Regionale n.21/2001 (clima igrotermico, disponibilità di risorse rinnovabili, disponibilità di luce naturale, clima acustico, campi elettromagnetici), quale pre-requisito per una corretta applicazione dei requisiti volontari degli insediamenti di cui al comma seguente. Per strumenti urbanistici soggetti alle disposizioni di cui all' art. 5 L.R. 20/2000 e s.m.i. l'anzidetta analisi costituisce parte integrante della Valutazione Ambientale Strategica.

Sulla base dell'analisi del sito, del lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici dovrà tendere a:

- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);
- consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili (tetti di piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi di acqua calda sanitaria);
- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...);
- predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali.

3.(D) RISPARMIO ENERGETICO.

Si indirizzano i Comuni ad introdurre nei propri Regolamenti Edilizi e/o nei RUE, i requisiti volontari degli edifici di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.268/2000 aggiornata dalla Delibera della Giunta Regionale n.21/2001, e ad individuare le modalità per incentivarne l'applicazione, con particolare riferimento per i requisiti della Famiglia 6 – Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche (Allegato B allo schema di regolamento edilizio tipo della Regione Emilia-Romagna).

I Comuni devono applicare e promuovere le norme riguardanti la certificazione energetica degli edifici, come stabilito dall'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/08).

Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico occorre promuovere in via prioritaria misure ed azioni per il risparmio energetico, sulla base di una dettagliata analisi energetica.

Ad integrazione e specificazione di quanto contenuto nella delibera regionale sopracitata si forniscono ai Comuni i seguenti indirizzi:

a) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: privilegiare il ricorso ad impianti centralizzati, con contabilizzazione individuale del calore, a servizio di singoli edifici o di più edifici (piccole reti di teleriscaldamento). In particolare dove si stia progettando una rete di teleriscaldamento o un impianto di cogenerazione di quartiere, il ricorso alle caldaie singole per appartamento è del tutto controindicato.

b) COLLEGAMENTI AL TELERISCALDAMENTO: nelle aree per le quali è previsto un piano di sviluppo di reti di teleriscaldamento, prevedere tutti gli impianti necessari per il collegamento alla rete stessa (scambiatori di calore, distribuzione e contabilizzazione individuale del calore).

c) CONTROLLO DELL'APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO ESTIVO (ombreggiamento): favorire la climatizzazione estiva in modo naturale, sfruttando il corretto orientamento dell'organismo edilizio, la posizione e le caratteristiche delle aperture e la progettazione di opportuni elementi ombreggianti architettonici, di finitura o naturali. → vedi punto 6.1 dell'Allegato B DGR 21/2001.

d) USO DELL'APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO INVERNALE: valorizzare l'apporto solare sulle superfici finestrate, sfruttando l'orientamento dell'edificio e delle finestre, le caratteristiche delle finestre e la possibilità di modificare, in inverno, la posizione delle schermature ombreggianti. vedi punto 6.2 dell'Allegato B DGR 21/2001.

e) VENTILAZIONE NATURALE ESTIVA: sfruttare la ventilazione naturale, il preraffrescamento dell'aria immessa negli spazi di vita dell'organismo edilizio, l'uso di sistemi di ventilazione naturale forzata (camini di ventilazione che captano aria preraffrescata, ad es. nei locali interrati). → vedi punto 6.5 dell'Allegato B DGR 21/2001.

f) PROTEZIONE DAI VENTI INVERNALI: favorire la climatizzazione invernale anche attraverso la protezione delle pareti dell'organismo edilizio più esposte ai venti invernali con elementi architettonici o vegetazionali esterni. vedi punto 6.4 dell'Allegato B DGR 21/2001.

g) RISPARMIO ENERGETICO NEL PERIODO INVERNALE: progettare gli edifici in modo tale da ridurre la dispersione termica dell'involucro edilizio, aumentando l'inerzia termica ed inoltre incentivando un maggior rendimento globale dell'impianto termico e gli apporti energetici gratuiti (serre, vetrate opportunamente esposte, ecc.). → vedi punto 6.3 dell'Allegato B DGR 21/2001.

h) USO DELL'INERZIA TERMICA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA: limitare le oscillazioni di temperatura dell'aria all'interno dell'organismo edilizio sfruttando la massa superficiale delle pareti che delimitano ciascuno spazio. → vedi punto 6.6 dell'Allegato B DGR 21/2001.

i) USO DELL'ENERGIA SOLARE PER IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA: progettare gli impianti idrici per usi sanitari che utilizzino esclusivamente l'energia ottenuta da pannelli solari, nel periodo estivo, e l'integrazione del contributo dei pannelli solari con l'impianto termico nel periodo invernale. → vedi punto 6.7 dell'Allegato B DGR 21/2001.

Si fa riferimento inoltre alle installazioni minime previste nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/08).

j) FOTOVOLTAICO: Nei RUE deve essere previsto che le nuove costruzioni siano dotate di pannelli fotovoltaici secondo quanto previsto dall'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/08).

k) COGENERAZIONE: nel caso di ristrutturazione di edifici o di progetti di nuovi impianti con potenzialità calcolata pari o superiore ad 1MW termico per riscaldamento degli ambienti, considerare la possibilità di realizzare impianti di cogenerazione.

l) IMPIANTI PRODUTTIVI E INSEDIAMENTI TERZIARI: nella progettazione di impianti produttivi o di insediamenti terziari considerare i seguenti elementi:

- tipologia delle fonti energetiche utilizzate per gli edifici e nei processi produttivi in relazione all'ottimizzazione delle modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, utilizzo di calore di processo, ecc.);
- criteri di scelta in merito alle tecnologie utilizzate, con riferimento alla valutazione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista energetico e delle emissioni di gas climalteranti;
- criteri di scelta in merito alla gestione dell'intera filiera produttiva, raffrontando la soluzione prescelta con le possibili alternative (per impianti produttivi);
- quantificazione dei consumi energetici previsti suddivisi per tipo di fonte utilizzata e per unità di prodotto (per impianti produttivi) o unità di superficie (per insediamenti terziari).

m) AREE PRODUTTIVE: nella progettazione di aree produttive prevedere la valutazione della fattibilità tecnico-economica:

- dell'uso della cogenerazione e del teleriscaldamento per la soddisfazione, elettrica e termica, dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell'area;
- dell'uso di scarti di calore da processi produttivi per la soddisfazione dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell'area;
- della possibilità di cessione degli scarti termici degli insediamenti previsti nell'area proposta all'insieme dei fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area in oggetto.

n) IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA: le centrali termoelettriche già autorizzate ed attivate sul territorio provinciale rendono la Provincia di Ravenna autosufficiente in quanto a capacità di produrre energia rispetto al fabbisogno che il territorio manifesta. In conseguenza di ciò non sono realizzabili nel territorio provinciale nuove centrali termoelettriche a fonti non rinnovabili e per quanto possibile, ci si dovrà adoperare per ostare alla costruzione di nuove centrali termoelettriche anche nelle immediate vicinanze del territorio provinciale, qualora gli ipotizzati impianti avessero ricadute sulla qualità dell'aria della nostra provincia. Sono invece accoglibili le iniziative tese a sviluppare l'insediamento di piccoli impianti di produzione di energia elettrica e termica che facciano ricorso a fonti rinnovabili, indirizzando verso:

- la realizzazione di impianti di cogenerazione con utilizzo del calore sia nel settore civile che produttivo;
- l'ubicazione in contesti particolarmente energivori;
- l'ubicazione prioritaria in ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale di cui all'art. 8.1;
- la funzionalità dell'impianto ad un piano di sviluppo industriale complessivo dell'area;
- l'ubicazione in aree tali da minimizzare gli impatti ambientali delle infrastrutture di collegamento alle reti di trasmissione.

All'interno del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, i sistemi che utilizzano fonti rinnovabili sono da ritenersi comunque prioritari.

o) PRODUZIONE ENERGETICA DA BIOMASSE: Nei casi di sistemi di produzione energetica da biomassa, si considera come requisito preferenziale l'ubicazione dell'impianto all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa.

A tal fine è necessario valutare:

- le tipologie dei combustibili utilizzati, le modalità di approvvigionamento e le eventuali pratiche di sostituzione della materia prima utilizzata;
- la distanza tra il punto di raccolta della biomassa ed il punto di utilizzo della stessa, sia per l'uso di residui che per quello di biomassa da colture dedicate.

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica è da preferire la combinazione con la produzione termica. Anche per questo motivo la scelta localizzativa di cui ai punti precedenti è di fondamentale importanza per la disponibilità di utenze a cui inviare il calore prodotto.

4. (D) RILASCIO AUTORIZZAZIONI AD IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA.

Una volta raggiunto l'obiettivo fissato dal Piano Energetico Provinciale di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli eventuali ulteriori progetti non dovranno provocare emissioni in atmosfera aggiuntive (ciò in raccordo con gli indirizzi del PRQA), ovvero una volta raggiunti dal punto di vista produttivo gli obiettivi fissati dal Piano Energetico Provinciale di produzione di energia dalle diverse fonti rinnovabili, gli eventuali ulteriori progetti di sfruttamento delle biomasse dovranno prevedere preferibilmente l'uso di biomasse locali, intendendo come locali le biomasse prodotte a non più di 40 km di raggio;

I progetti di sviluppo delle fonti rinnovabili dovranno prevedere i minori consumi di acqua possibili (ove possibile secondo il principio delle BAT- Migliori Tecnologie Disponibili), e coerentemente con il PRQA non dovranno comportare un peggioramento della qualità dell'aria;

Anche in occasione della richiesta di autorizzazione per gli impianti da fonte rinnovabile di competenza provinciale superiori ad 1 MW, la Provincia può richiedere, ad integrazione della documentazione presentata, un'analisi dell'intero ciclo di vita (LCA) del progetto presentato, che evidenzii il bilancio energetico complessivo (Net Energy) del progetto. Per Net Energy, o Net Energy Gain, si intende la differenza tra l'energia che può fornire un combustibile (ex. 1 kg di olio combustibile) e l'energia spesa per produrlo (ex. estrazione, lavorazione, trasporto, ...);

All'atto della richiesta di autorizzazione per impianti da fonte rinnovabile di competenza provinciale, la Provincia può prescrivere interventi di mitigazione degli impatti ambientali; tali interventi, consistenti in interventi di piantumazione e/o rinaturalizzazione copertura di almeno il 10% del lotto di pertinenza occupato dall'impianto.

Non si esclude la possibilità per i Comuni di avanzare richieste di misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente; tali compensazioni non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Esempi possono essere la costituzione di siepi, filari ed aree alberate nella parte pianeggiante della Pianura, in aree limitrofe all'impianto, in aree dove sono previsti corridoi della rete ecologica, in aree molto carenti dal punto di vista della dotazione naturale (centri urbani o cintura cittadina, in

considerazione dell'importante funzione termoregolatoria e di filtro del verde urbano), nei siti individuati come fasce tampone boscate (FTB) dal documento della Provincia di Ravenna "Prima individuazione dei siti lungo i corsi d'acqua naturali e artificiali della Provincia di Ravenna da rinaturalizzare e/o da affiancare con fasce tampone boscate", redatto nel 2005 da Istituto Delta Ecologia Applicata srl o in aree appositamente individuate dai Comuni e destinate a boschi perenni.

Si dispone che nei Comuni interessati dalla localizzazione, e relativi impatti ambientali, di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, debbano essere stipulati accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, ed in particolare tesi alla piantumazione di alberi. Per avere certezza del mantenimento del risultato di mitigazione nel tempo, la compensazione dovrà prevedere anche meccanismi di manutenzione del verde, anche con meccanismi simili a quelli dei CDM previsti in applicazione del protocollo di Kyoto;

Per ogni impianto alimentato a biomasse dovrà essere dimostrata la baricentricità rispetto alle risorse disponibili, predisponendo una maglia di valutazione che permetta di governare lo sviluppo e la realizzazione degli impianti stessi all'interno di un sistema di distretto, evitandone un'ingovernata proliferazione; inoltre, nel caso di produzione di biocarburanti, si potranno eventualmente incentivare solamente quelli derivanti da sottoprodotti di colture alimentari;

Le procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola dovranno essere conformi a quanto stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1198 del 26 luglio 2010 "Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola" e s.m.i.

In sede di rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti alimentati a biomasse devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- sia verificata l'appartenenza alla filiera delle bioenergie, con attestazione dei relativi rapporti contrattuali (accordi di filiera e contratti di filiera) o trasformazione diretta della materia prima recuperata o coltivata;
- si valuti il bacino ottimale di conferimento per i vari tipi di impianto, considerando il complesso degli impatti generati;
- si valuti la quantità di calore prodotto, la sua utilizzazione e il bilancio energetico complessivo dell'intervento, includendo tutti i processi di filiera;
- gli impianti di potenzialità superiore a 1 MWe dovranno essere coerenti con le scelte della pianificazione territoriale, a tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico/artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale;
- saranno privilegiati i progetti di sfruttamento energetico delle biomasse che prevedono l'uso di biomasse locali, intendendo come locali le biomasse prodotte a non più di 70 km di raggio, fino al raggiungimento dell'obiettivo fissato dal Piano Energetico Provinciale di produzione di energia da fonti rinnovabili. Una volta raggiunto l'obiettivo, gli eventuali ulteriori progetti di sfruttamento delle biomasse dovranno prevedere preferenzialmente l'uso di

biomasse locali, intendendo come locali le biomasse prodotte a non più di 40 km di raggio;

- per ogni impianto dovrà essere puntualmente dimostrata la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali del territorio interessato, direttamente o indirettamente, dagli effetti dell'opera; saranno valutati in particolare gli impatti indiretti, dovuti alle emissioni in atmosfera e al traffico prodotti dall'intera filiera, coinvolgendo nel percorso decisionale i rappresentanti di tutti i Comuni interessati;
- i progetti presentati devono contenere un'analisi degli strumenti finanziari utilizzabili, nonché la dimostrazione della sostenibilità economica dell'intervento;
- dal punto di vista ambientale, i progetti devono dimostrare di garantire ricadute positive sull'ambiente, quali:
 - assenza di emissioni di anidride carbonica di origine fossile (la CO₂ emessa durante la combustione di biomassa è pari a quella assorbita dalla biomassa stessa durante il suo ciclo di vita);
 - una migliore pratica agronomica (metodi colturali che migliorino la fissazione di carbonio nel suolo, quale l'agricoltura biologica) ed una maggiore attenzione alle superfici boschive, aumentando di conseguenza il controllo dei fenomeni erosivi;
 - l'abbattimento delle emissioni di SO_x ed NO_x derivanti dalla combustione della biomassa attraverso appositi dispositivi;

In sede di rilascio dell'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili conseguentemente all'attuazione del Piano, qualora prevista ai sensi delle vigenti disposizioni normative, tra cui il D.Lgs. 387/03 e s.m.i. , dovrà essere approfondita la valutazione ambientale, al fine anche di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

I progetti degli interventi previsti conseguentemente al Piano, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o nella LR 9/99 e s.m.i., dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

La localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrà avvenire in coerenza a quanto stabilito nelle Linee Guida Nazionali contenute nel Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 e s.m.i.;

In particolare, la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica dovrà rispettare quanto stabilito dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica" e s.m.i.;

Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale disciplinano l'installazione degli impianti in conformità alle Linee Guida emanate dal Ministero per i Beni e le Attività

Culturali “Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica”. Sono ammessi impianti microeolici, da ubicare nell’ ambito dell’ arenile attrezzato, così come definiti dal Progetto Interreg IVC “WICO”. L’installazione di tali impianti è assoggettata alle normative autorizzative vigenti.

L’ubicazione degli impianti nelle zone classificate agricole dovrà essere autorizzata tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d’uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti specifici a ciascuna realtà territoriale.

5. (D) DIRETTIVE PER LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA DEI PIANI STRUTTURALI COMUNALI (PSC)

I Comuni possono prevedere nei loro strumenti di pianificazione urbanistica incentivi urbanistico-edilizi, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e le altre disposizioni delle presenti Norme.

In sede di aggiornamento o revisione del Quadro Conoscitivo dei PSC, anche in riferimento all’art.5 della L.R. 26/2004, i Comuni devono approfondire il quadro conoscitivo in materia di energia contenuto nel Piano Energetico Provinciale, integrando in tal senso nuovi segmenti di analisi nel piano urbanistico. Con lo scopo di valutare la pressione energetica indotta dalle attività antropiche e dai processi di urbanizzazione, in sede di aggiornamento o revisione il Quadro Conoscitivo del PSC dovrà provvedere anche alla:

1. Definizione della domanda e dell’offerta energetica attuale e tendenziale del comune (valutando anche le emissioni di CO2 correlate) con riferimento ai seguenti segmenti:

- Analisi dei consumi energetici locali in serie storica, strutturati sia in base al settore finale di utilizzo (residenziale, produttivo, terziario, agricoltura, trasporti), sia in base alla fonte di energia utilizzata (energia elettrica, metano, prodotti petroliferi, ecc) e individuazione di indicatori che consentano di confrontare i consumi locali con altre realtà territoriali;
- Valutazione dei consumi futuri di energia, mediante scenari realizzati considerando le previsioni demografiche e urbanistiche;
- Individuazione delle opportunità di sfruttamento delle risorse locali per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Analisi delle variabili insediativo - territoriali correlate/bili ai consumi energetici per le diverse parti del territorio urbanizzato;

- Individuazione di parti del territorio comunale a diverso consumo energetico;
- Individuazione degli impianti e delle reti energetiche esistenti e programmate di maggiore rilevanza, nonché delle zone non servite del territorio comunale;

- Analisi delle relazioni tra spazi aperti/costruiti e micro-clima urbano.

In base alle risultanze dell'aggiornamento o revisione del Quadro Conoscitivo ed alle presenti norme il PSC definirà, in relazione agli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici per i diversi ambiti del territorio comunale (art. 28 L.R. 20/00), anche gli obiettivi di sostenibilità energetica ad essi correlati (sia in tema di risparmio energetico che di impiego delle FER) individuando quelli ove prioritariamente se ne rende necessaria l'applicazione.

Il PSC, nel rispetto dei disposti dell'art.5 comma 2 della L.R. 26/04, definirà le dotazioni energetiche principali di interesse pubblico da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione; può subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi una dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.

Le politiche urbanistiche devono evitare di generare dispersione insediativa, perché questa ha un costo importante anche in termini di consumi energetici.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale devono promuovere, a partire dalla definizione in sede di PSC (in occasione di revisioni o aggiornamenti) dei diversi ambiti del territorio comunale, ed in particolare in sede di programmazione dell'attuazione attraverso il POC, l'insediamento di un mix di funzioni in grado di avvicinare la domanda e l'offerta di energia, prevedendo anche l'adozione di reti intelligenti per l'uso di energia a livello di area vasta e di ridurre i consumi energetici legati alla mobilità.

Nell'individuazione degli ambiti da riqualificare, il PSC può assumere anche il criterio della riqualificazione-riequilibrio energetico dello spazio urbano, considerando in particolare come potenziale da riqualificare il patrimonio edilizio a bassa efficienza energetica.

6. (D) DIRETTIVE PER LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA DEI PIANI OPERATIVI COMUNALI (POC) E DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)

I Piani Urbanistici Attuativi od i POC, qualora ne assumano i contenuti, comportanti interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione devono prevedere, nella progettazione dell'assetto urbanistico, il recupero in forma "passiva" della maggior parte dell'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.), in particolare nel definire l'orientamento della viabilità, dei lotti e conseguentemente degli edifici. Per strumenti urbanistici soggetti alle disposizioni di cui all' art. 5 L.R. 20/2000 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica dovrà dare, anche relativamente a questi aspetti, adeguato riscontro.

In sede di PUA o di POC, qualora ne assumano i contenuti, comportanti interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con una superficie utile complessiva superiore a 1000 mq dovrà essere valutata ai sensi della L.R. 26/2004, art. 5, c. 4, la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento. I Comuni dovranno richiedere l'analisi del sito, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.21/2001. Per strumenti urbanistici soggetti alle disposizioni di cui all' art. 5 L.R. 20/2000 e s.m.i., l'anzidetta analisi costituisce parte integrante della Valutazione Ambientale Strategica.

I Piani Urbanistici Attuativi od i POC, qualora ne assumano i contenuti, devono prevedere nel caso di interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con una superficie utile complessiva superiore a 10.000 mq il teleriscaldamento con cogenerazione/trigenerazione come opzione prioritaria. La localizzazione di nuove previsioni insediative a fini residenziali e produttivi e, in specifico, degli ambiti per i nuovi insediamenti di cui alla L.R. 20/2000, deve essere definita con particolare attenzione al requisito del collegamento con infrastrutture energeticamente efficienti come il teleriscaldamento con cogenerazione/trigenerazione, disponibili o previste in aree limitrofe.

Nella realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti i PUA dovranno prevedere idonei spazi per il passaggio di eventuali future condotte per il teleriscaldamento.

I PUA od i POC, qualora ne assumano i contenuti, comportanti interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione, devono prevedere, nella progettazione dell'assetto urbanistico, il recupero in forma "passiva" della maggior parte dell'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per gli usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.).

7. (D) DIRETTIVE PER LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA DEI REGOLAMENTI URBANISTICI EDILIZI (RUE).

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) deve includere criteri relativi alle prestazioni energetiche dell'edificio con riferimento a quanto contenuto nei successivi articoli.

I Comuni devono prevedere nei RUE misure che favoriscano il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici. A questo scopo i RUE possono prevedere requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici migliorativi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale.

I RUE devono recepire i valori dei requisiti minimi di prestazione energetica ed il sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici, definita dalla Regione Emilia-Romagna nell' "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" approvato con Delibera Giunta Regionale n.156 del 4 marzo 2008, indicando le prestazioni minime richieste per gli edifici ed assegnando eventuali incentivi.

Il RUE, nella definizione della disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso, indica le misure da applicare al fine di favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per la realizzazione di edifici efficienti dal punto di vista energetico. Nella definizione delle norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, oltre a quanto detto sopra, il RUE definisce regole per una corretta integrazione tra corpo edilizio e impianti per l'utilizzo delle FER e la promozione del risparmio energetico.

Negli edifici industriali-artigianali di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, aventi superficie riscaldata superiore a 1000 mq, i RUE prevedono la preventiva presentazione di una relazione di fattibilità tecnico-economica atta a valutare la possibilità di applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento.

I RUE, anche attraverso uno specifico Regolamento del Verde e tenendo conto delle differenti situazioni di sostenibilità energetica del territorio, devono contenere criteri per la dotazione di verde e la sistemazione degli spazi aperti finalizzati al miglioramento del microclima locale.

Inoltre i RUE devono prevedere politiche di incremento della biomassa urbana (cinture verdi, cunei a verde centro-periferia, bosco peri-urbano), sia per la mitigazione del microclima e per il miglioramento del comfort termico degli insediamenti.

I Comuni prevedono nei RUE misure che favoriscano il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici e nello specifico:

- nella definizione della disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione, nonché delle destinazioni d'uso, il RUE indica le misure da applicare al fine di favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per la realizzazione di edifici efficienti dal punto di vista energetico;
- nella definizione delle norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, oltre al punto a), il RUE definisce regole per una corretta integrazione tra corpo edilizio e impianti per l'utilizzo delle FER e la promozione del risparmio energetico;
- contiene inoltre la definizione degli indici e parametri urbanistico-energetici e le metodologie per il calcolo;
- recepiscono i disposti dell'art.5, commi 3 e 4 della LR 26/2004, come successivamente definiti dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n.156 del 4 marzo 2008.

8. (I) DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

Anche con riferimento a quanto disposto dalla Delibera di G.R. 631/2007 "Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree produttive ecologicamente attrezzate" i responsabili unici delle aree stesse nell'ambito dell'Analisi ambientale dell'area e nel relativo Programma Ambientale dovranno preferibilmente valutare impianti di teleriscaldamento con impiego di sistemi di cogenerazione/trigenerazione, anche da cedere ad utenze terze (centri abitati, grandi utenze singole, etc.), riutilizzo anche a livello di area degli scarti di calore e sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare impianti solari e a biomassa, e definire i criteri e modalità per la minimizzazione dei consumi energetici degli edifici e dei processi produttivi e delle relative emissioni di gas climalteranti.

Nel caso in cui il PSC preveda nuovi ambiti specializzati produttivi o ampliamenti di ambiti esistenti soggetti a PUA, questi devono contenere uno studio sulla sostenibilità energetica.

L'insediamento di attività produttive classificate energivore dovrà essere indirizzato negli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, ovvero in aree ecologicamente attrezzate.

Quanto previsto per le aree produttive deve essere applicato anche ai poli funzionali ed agli insediamenti commerciali e terziari.

9. (D) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, devono essere realizzati a norma antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico ai sensi della L.R. 19/03 e successive direttive applicative.

Gli impianti di illuminazione esistenti devono essere adeguati nei tempi indicati dalle citate disposizioni regionali.

Ai sensi della LR 29/09/2003, n.19 e della Direttiva applicativa a tale legge (DGR n.2263 del 29/12/2005), il PTCP tutela dall'inquinamento luminoso il sistema regionale delle aree naturali protette, i siti della Rete Natura 2000 e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o provinciale che svolgono attività di ricerca scientifica o di divulgazione, quali Zone di Protezione dall'inquinamento luminoso.

I Comuni in particolare devono:

- adeguare il RUE alle disposizioni di legge predisponendo un apposito Piano Luce;
- predisporre un programma di interventi di adeguamento degli impianti anche in funzione del risparmio energetico, che includa anche l'utilizzo di lampade a LED e riduttori di flusso, ove questo sia consentito dalle norme;
- provvedere al monitoraggio remoto della funzionalità e del consumo energetico dei sistemi d'illuminazione pubblica a livello di quadro o di singolo punto luce;
- inviare ogni cinque anni una relazione informativa alla Regione ed alla Provincia sugli interventi realizzati e sui risparmi energetici conseguiti anche ai fini di costituire un Osservatorio provinciale;
- svolgere le funzioni di vigilanza e controllo.

10. (I) INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

Ai fini dell'attuazione delle direttive e prescrizioni di cui agli articoli precedenti, della promozione degli interventi di contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, e della valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, i Comuni prevedono nei loro strumenti di pianificazione meccanismi incentivanti, quali ad esempio quelli indicati dal Regolamento Edilizio Tipo della Regione Emilia Romagna.

11. (P) LIMITAZIONI E VINCOLI DISPOSTI DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER L'INSERIMENTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA

- 1) Devono essere sottoposte a procedura di valutazione di incidenza l'autorizzazione di ogni nuovo impianto e l'autorizzazione di ogni intervento che ecceda la manutenzione ordinaria su impianti esistenti, qualora ricadano all'interno di siti della Rete Natura 2000, siano ad essi direttamente adiacenti o si trovino lungo le rotte di migrazione degli Uccelli tra le Zone di Protezione Speciale, individuate collegando tra loro i punti più esterni dei perimetri.

- 2) Oltre ai contenuti stabiliti dalle norme vigenti per lo studio e la valutazione di incidenza, gli elaborati predetti devono analizzare nello specifico, i seguenti aspetti:
 - a. modifiche alla rete di distribuzione dell'energia elettrica dovute alla realizzazione del nuovo impianto o agli interventi che eccedano la manutenzione ordinaria;
 - b. provenienza delle biomasse legnose, il cui prelievo non deve incidere negativamente sulla conservazione degli habitat forestali tutelati ai sensi della direttiva 92/43/CEE o degli habitat di specie protette dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
 - c. effetti sulle caratteristiche fisiche delle acque e conseguenze nei confronti dell'ecosistema di impianti di raffreddamento ad acqua per stabilimenti per la produzione di energia elettrica;
 - d. effetti causati sugli ecosistemi dall'emissione in atmosfera di gas derivanti dalla combustione delle biomasse;
 - e. impatto degli impianti eolici in Siti di Importanza Comunitaria con consistente presenza di Chiroteri protetti dagli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;
 - f. effetti causati dal disturbo diretto o indiretto (rumore, presenza di persone) sulle specie protette dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
- 3) Non possono essere realizzati interventi localizzati direttamente su habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE; nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, l'eventuale estensione minima sostenibile, deve essere analizzata nell'ambito della procedura di studio e valutazione di incidenza, secondo le caratteristiche ed esigenze ecologiche dell'habitat interessato e valutandone l'incidenza anche in base all'estensione complessiva nel sito.
- 4) Per quanto riguarda gli impianti eolici, questi non sono ammessi nelle Zone di Protezione Speciale (Dir.79/409/CE).
- 5) Di norma, non possono essere realizzati impianti fotovoltaici a terra, aventi superfici superiori ai 500 mq, nelle seguenti Zone di Protezione Speciale: IT4060001 Valli di Argenta; IT4060002 Valli di Comacchio; IT4060003 Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio; IT4060008 Valle del Mezzano, Valle Pega; IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole; IT4070002 Bardello; IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottole; IT4070004 Pialasse Baiona, Risega, Pontazzo; IT4070007 Salina di Cervia; IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano; IT4070010 Pineta di Classe e lungo tutte le rotte di collegamento tra i siti; in casi particolari e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a seguito di una approfondita valutazione ambientale, in tali aree sarà possibile realizzare impianti fotovoltaici a terra, al di fuori delle superfici occupate dagli habitat delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE e prevedendo tutte le misure di mitigazione e di compensazione necessarie e sufficienti a rendere non significativa l'incidenza dell'impianto, in particolare sulla migrazione degli uccelli acquatici.
- 6) Di norma, non possono essere realizzati impianti di alcun genere nei Siti di Importanza Comunitaria IT4070016 Alta Valle del Torrente Sintria e IT4070017 Alto Senio, all'interno dell'unità di paesaggio dell'Alta Collina Romagnola individuata dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; in casi particolari e nel

rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a seguito di una approfondita valutazione ambientale, in tali aree sarà possibile realizzare impianti, al di fuori delle superfici occupate dagli habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE e degli habitat delle specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE e prevedendo tutte le misure di mitigazione e di compensazione necessarie e sufficienti a rendere non significativa l'incidenza dell'impianto, in particolare riguardo alla continuità ambientale ed ecologica degli ecosistemi, alla naturalità e al potenziale disturbo alle specie animali presenti nei siti.

- 7) Di norma, non possono essere realizzati impianti eolici o nuove linee elettriche aeree all'interno delle seguenti Zone di Protezione Speciale e nelle fasce di collegamento tra le stesse, individuate collegando tra loro i punti più esterni dei perimetri: IT4060001 Valli di Argenta; IT4060002 Valli di Comacchio; IT4060003 Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio; IT4060008 Valle del Mezzano, Valle Pega; IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole; IT4070002 Bardello; IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo; IT4070004 Pialasse Baiona, Risega, Pontazzo; IT4070007 Salina di Cervia; IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano; IT4070010 Pineta di Classe; in casi particolari e a seguito di una approfondita valutazione ambientale e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, in tali aree sarà possibile realizzare nuove linee elettriche aeree esclusivamente prevedendo l'utilizzo di cavi tipo Elicord per gli impianti MT e la collocazione di dissuasori luminescenti (spiralì di segnalazione, eliche o sfere) per gli impianti AT; prevedendo, inoltre, la collocazione di interventi accessori di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione, quali l'applicazione di piattaforme di sosta.
- 8) Deve essere previsto su tutto il territorio provinciale l'impiego esclusivo di fari per l'illuminazione notturna a proiezione esclusivamente indirizzata verso terra.
- 9) La realizzazione di nuove linee elettriche su tutto il territorio provinciale deve prevedere preferibilmente impianti interrati e, in caso ciò non fosse possibile, deve prevedere l'utilizzo esclusivamente di cavi tipo Elicord per gli impianti MT e la collocazione di dissuasori luminescenti (spiralì di segnalazione, eliche o sfere) per gli impianti AT; prevedere, inoltre, la collocazione di interventi accessori di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione, quali l'applicazione di piattaforme di sosta.
- 10) Devono essere previsti interventi di mitigazione per dissuadere gli Uccelli dall'atterraggio sugli impianti fotovoltaici a terra, aventi superfici superiori ai 500 mq e ubicati a distanze inferiori a 500 metri dalle zone umide incluse all'interno di Zone di Protezione Speciale.
- 11) Gli interventi che provochino l'interruzione della continuità ecologica dei corsi d'acqua, quali sbarramenti per centrali idroelettriche, devono essere accompagnati dalla realizzazione di scale di rimonta adeguate alle caratteristiche ecologiche e biologiche delle specie ittiche presenti e tutelate dagli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE.
- 12) Le biomasse legnose non devono provenire dai siti IT4070016 Alta Valle del Torrente Sintria; IT4070017 Alto Senio, a meno che non derivino da interventi finalizzati alla conservazione dei siti e previsti dal Piano.

Art. 12.8 - Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria

- 1.(I) I Comuni, anche recependo le indicazioni del Piano di risanamento della qualità dell'aria di cui all'art. 6.6, promuovono attraverso i propri regolamenti i seguenti indirizzi:
 - nella progettazione degli insediamenti va impiegata convenientemente la vegetazione nelle aree interne ai complessi insediativi di ogni tipo, al loro contorno e lungo le strade con il compito di limitare la diffusione delle polveri totali;
 - In sede di pianificazione attuativa vanno valutati i movimenti dell'aria nell'area dell'insediamento per indurre una ventilazione naturale alle unità abitative;
 - negli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici devono essere privilegiati sistemi ad alta efficienza che minimizzino le emissioni in atmosfera;
 - nella costruzione degli edifici e dei relativi impianti tecnologici deve essere privilegiato l'uso di materiali che minimizzino le emissioni di gas e sostanze inquinanti.
- 2.(I) Fino all'approvazione del Piano di risanamento di cui all'art. 6.6, nelle zone individuate nella delibera di cui al medesimo art. 6.6 comma 3 , la Provincia e i Comuni si attengono in linea di massima al criterio di non approvare nuove previsioni urbanistiche che comportino la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi, scolastici o sanitari a distanze inferiori alle seguenti:
 - m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade urbane classificate dai PGTU come strade di scorrimento;
 - m 100 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come autostrade o "grande rete" di interesse nazionale/regionale.
- 3.(I) Fino all'approvazione del Piano di risanamento, la pianificazione e la progettazione di infrastrutture stradali (fatti salvi i progetti preliminari già approvati), nell'individuazione del tracciato con il minor impatto ambientale tra le possibili alternative di localizzazione, dovrà perseguire, tra gli altri, l'obiettivo di minimizzare il numero di edifici residenziali, sanitari o scolastici, a distanza dalla strada inferiore a quelle indicate nel comma precedente in relazione alla gerarchia stradale:

Art. 12.9 - Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dei suoli

- 1.(D) In tutti i titoli abilitativi (permessi di costruire e denunce di inizio attività) riguardanti attività industriali o artigianali, deve essere compresa una specifica prescrizione in base alla quale l'intestatario o suo avente causa, in caso di dismissione, deve provvedere ad accertare lo stato di qualità del suolo e del sottosuolo dell'area interessata, facendo riferimento ai livelli di contaminazione previsti dal D.M. 471/99.
- 2.(D) Nell'ambito delle procedure che comportano variazioni di destinazione d'uso di suoli o immobili da uso industriale o artigianale ad uso residenziale o a servizi o a verde, il Comune deve assicurarsi che sia stata accertata attraverso un'ideonea indagine ambientale, la caratterizzazione del livello di eventuale contaminazione

del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque sotterranee in un'areale presumibilmente interessato dalle attività che vi si sono svolte. Per l'esecuzione della suddetta indagine ambientale si può fare riferimento agli Allegati 2 e 4 (Piano di caratterizzazione) del D.M. 471/99, in materia di bonifica di siti inquinati.

- 3.(D) I progetti che prevedano operazioni di riutilizzo di terre e rocce di scavo non contaminate ai sensi del D.M. 471/99 devono essere approvati dal Comune, previa verifica che le operazioni previste non determinino un peggioramento delle condizioni ambientali presenti sul sito interessato al riutilizzo.

PARTE IV -- DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI

TITOLO 13 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 13.1 - Strumenti di specificazione e attuazione concertata del Piano

- 1.(D) La Provincia approfondisce, specifica ed attua in forma concertata i contenuti propositivi del PTCP, che non rappresenta strumento di programmazione delle risorse finanziarie, attraverso i seguenti strumenti:
- i bilanci annuali e pluriennali;
 - i piani di settore previsti dalla legislazione regionale;
 - il coordinamento dell'attività di pianificazione dei Comuni, in forma singola e associata;
 - i progetti (territoriali e tematici e i progetti esecutivi di opere pubbliche) di iniziativa provinciale relativi alla definizione di interventi di piano circoscritti nei luoghi, nei temi e nel tempo, verificati nella fattibilità, negli effetti e nei soggetti operativi;
 - i progetti integrati di tutela, recupero e valorizzazione, previsti dall'art. 7.6 delle presenti norme;
 - la programmazione pluriennale delle grandi strutture di vendita di cui al precedente art. 8.6,
 - i programmi di intervento nelle eventuali ulteriori materie nelle quali la legislazione affidi alla Provincia specifiche competenze;
 - i progetti di ricerca finalizzati ad aggiornare e ad incrementare la conoscenza del territorio provinciale;
 - il monitoraggio dell'attuazione del piano e della sua sostenibilità, in particolare attraverso le modalità individuate nella Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PTCP stesso.
- 2.(D) Gli strumenti di cui al precedente comma utilizzano le procedure di formazione ed approvazione previste dalla legislazione regionale.
- 3.(I) La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi in coerenza o in attuazione del PTCP, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
- 4.(I) Per concertare la formazione e l'attuazione degli strumenti e degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 3 e, più in generale, per svolgere l'azione di promozione e coordinamento per l'attuazione delle previsioni del Piano presso soggetti pubblici e privati, la Provincia utilizza gli strumenti offerti dalla legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento a:
- gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/2000

- gli accordi territoriali con i Comuni ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000
 - gli accordi di programma ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 come specificato dall'art. 40 della L.R. 20/2000
 - gli accordi con soggetti privati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000
 - le convenzioni per la gestione dei servizi.
5. (D) La Provincia parteciperà ad accordi di programma promossi dalla Regione in variante agli strumenti di pianificazione territoriale provinciali o regionali, ovvero promuoverà tali accordi, previa autonoma valutazione della sussistenza di un rilevante interesse pubblico regionale, provinciale o comunale. Al di fuori dei casi suddetti la Provincia potrà sottoscrivere accordi di programma solo se conformi agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni contenute nel PTCP.

Art. 13.2 - Concertazione intercomunale degli strumenti urbanistici

- 1.(I) La Provincia favorisce l'adeguamento al PTCP di tutti piani urbanistici generali comunali. A tal fine favorisce in particolare la formazione dei Piani Strutturali Comunali in forma associata, con preferenza per quelli estesi a tutti i comuni di un'Associazione o Unione di Comuni, quale modalità ottimale per l'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale al PTCP e per il coordinamento delle politiche riferite al territorio.
- 2.(I) La Provincia partecipa agli Accordi organizzativi fra i comuni per l'elaborazione dei PSC in forma associata e in tale sede definisce l'entità delle risorse tecniche, umane e finanziarie che mette a disposizione dell'iniziativa. In particolare la Provincia favorisce e promuove:
- la formazione intercomunale del Quadro Conoscitivo, del Documento preliminare e della VALSAT preliminare;
 - lo svolgimento della Conferenza di pianificazione in forma associata intercomunale.
- 3.(P) Ai fini dell'applicazione dell'art. 32 comma 2 della L.R. 20/2000, si individuano i seguenti ambiti intercomunali di concertazione delle politiche urbanistiche, conformati tenendo conto delle Associazioni di Comuni attualmente in essere:
- ambito costituito dai comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castebolognese, Faenza e Riolo Terme;
 - ambito costituito dai comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Russi e Sant'Agata Bolognese.
- 4.(P) Alla conferenza di pianificazione per l'esame del Documento Preliminare del PSC di un Comune sono invitati:
- i Comuni confinanti in ogni caso,;
 - i restanti Comuni facenti parte dell'ambito di concertazione di cui al comma 3 del quale il Comune fa parte.

Art. 13.3 - Cooperazione fra Comuni e Provincia per la redazione degli strumenti urbanistici comunali.

- 1.(I) La Provincia si impegna a fornire adeguato supporto tecnico per la redazione degli strumenti urbanistici comunali relativamente alla definizione dei contenuti specifici del Quadro Conoscitivo in relazione alle concrete esigenze di progetto e alle diverse realtà locali territoriali.
- 2.(D) La Provincia si impegna a mantenere aggiornato il proprio sistema informativo territoriale anche per fornire alle amministrazioni comunali utili banche dati territoriali finalizzate alla redazione del Quadro Conoscitivo.
- 3.(D) Al fine di garantire le funzioni di cui ai commi precedenti, le amministrazioni comunali sono tenute a trasmettere alla Provincia tutti gli strumenti urbanistici comunali (PSC, POC, RUE) entro 60 giorni dalla loro approvazione.

Art. 13.4 - Perequazione territoriale delle risorse derivanti dai nuovi insediamenti produttivi secondari e terziari

- 1.(D) In applicazione dell'art. 15 comma 3 della L.R. 20/2000, dell'art. A-13 comma 10 e dell'Art. A-17 comma 8 dell'Allegato della medesima legge, la Provincia promuove con i Comuni, nell'ambito di Accordi territoriali, la costituzione e gestione di un fondo di compensazione finanziato con le risorse derivanti ai Comuni dagli oneri di urbanizzazione e dall'ICI dei nuovi insediamenti produttivi, secondari e terziari, nonché con eventuali ulteriori risorse.
- 2.(I) L'Accordo e la costituzione del fondo hanno lo scopo di redistribuire fra i Comuni aderenti le risorse e gli oneri derivanti dai nuovi insediamenti di tipo produttivo, al fine di rendere indifferente, per quanto riguarda gli effetti sulla finanza dei Comuni, la localizzazione degli insediamenti stessi in determinati comuni piuttosto che altri, e in particolare di evitare le sperequazioni derivanti dalla tendenziale concentrazione dei nuovi insediamenti produttivi, commerciali e terziari negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e nei poli funzionali. L'Accordo e il fondo di compensazione possono essere opportunamente estesi a riguardare anche le risorse derivanti dai nuovi insediamenti residenziali
- 3.(I) L'accordo e il fondo di compensazione sono estesi quanto meno a tutti i Comuni facenti parte di un'Associazione o Unione di Comuni. Può essere esteso anche ad altri Comuni non facenti parte dell'Associazione o Unione.
- 4.(D) L'Accordo deve prevedere:
 - le modalità di gestione del fondo e la costituzione degli organi di gestione;
 - la precisazione delle tipologie di insediamenti che generano le risorse da conferire al fondo;
 - la specificazione della tipologia ed entità delle risorse da conferire al fondo;
 - le modalità di utilizzo delle risorse conferite al fondo.
- 5.(I) Le risorse conferite al fondo sono utilizzate prioritariamente per la realizzazione degli interventi ambientali, infrastrutturali e organizzativi individuati negli accordi di cui all'art. 8.1 commi 8 e 10 per la qualificazione degli ambiti produttivi

sovracomunali, ovvero negli accordi di cui all'art. 8.5 comma 4 per la qualificazione dei poli funzionali;

Esaurite le esigenze di cui sopra, le risorse conferite possono sia essere utilizzate per la realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse generale sulla base di una scala di priorità stabilita dagli organi di gestione del fondo, sia redistribuite ai Comuni aderenti, secondo una ripartizione perequata, non dipendente dall'origine delle risorse stesse.

Art. 13.5 - Concertazione degli oneri concessori e fiscali

- 1.(I) Al fine di coordinare le politiche dei Comuni in materia di insediamenti urbani, residenziali e produttivi, la Provincia promuove con i Comuni la sottoscrizione di accordi e intese per la concertazione e la tendenziale omogeneizzazione delle aliquote praticate in materia di oneri concessori e di fiscalità sugli immobili, fra i Comuni aderenti a ciascuna Associazione o Unione di comuni e, in linea tendenziale, fra tutti i Comuni della provincia.

TITOLO 14 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.1 - Disposizioni finali

- 1.(P) Salvo i casi di cui al seguente comma 2, le previsioni dei piani urbanistici generali vigenti conservano la loro validità e possono essere attuate anche in deroga alle prescrizioni del PTCP, fermo restando il rispetto delle disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati di cui all'art. 2.1 comma 3 lettere c) e d).
- 2.(P) Le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei PRG con provvedimento di approvazione antecedente al 29 giugno 1989 (data di adozione del PTPR), qualora siano non conformi con le prescrizioni del presente Piano, sono da considerare decadute e non più attuabili, salvo che sia stata perfezionata l'approvazione del piano urbanistico attuativo ovvero, ove il PUA fosse sia prescritto, sia stato rilasciato il titolo abilitativo.
- 3.(P) Le previsioni e le corrispondenti zonizzazioni cartografiche contenute nei Piani Provinciali di Settore vigenti alla data di adozione del presente Piano sono fatte salve e possono essere attuate anche in deroga alle prescrizioni del presente Piano.
- 4.(P) I progetti previsti nei programmi statali, regionali, provinciali, comunali o di altri enti pubblici approvati prima della data di adozione del presente Piano, nonché i contenuti delle convenzioni urbanistiche approvate e sottoscritte, possono essere attuati anche in deroga alle prescrizioni del presente Piano.

Art 14.2 – Norme di salvaguardia

1.(P) A decorrere dalla data di adozione del presente Piano o di sue varianti aventi contenuto prescrittivo, i Comuni sospendono ogni determinazione in merito alla autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le sue prescrizioni. Sono altresì sospese le determinazioni in merito alla approvazione di strumenti sott'ordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni del presente piano, come adottato.

Sono fatti salvi i procedimenti di approvazione in corso nei quali sia già stata perfezionata la fase di adozione.

2.(P) Le varianti ai Piani Regolatori Generali adottate prima della data di adozione del presente Piano possono essere approvate dalla Giunta Provinciale se conformi o rese conformi alle disposizioni della Parte II delle presenti Norme, comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 41 comma 4 della L.R. 20/2000.

3 (P) Le varianti ai PRG comunali adottate dopo l'adozione del presente Piano possono essere approvate solamente se rispettano tutte le prescrizioni del presente Piano..

4.(P) Alle disposizioni di cui al primo comma, si applicano i termini di cui all'art.12, comma 2, della legge regionale n.20 del 24 Marzo 2000.

APPENDICE

Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2, lettera A2) delle norme del PTA

Le presenti disposizioni, in larga parte richiamate nel testo normativo che precede, si applicano alla zone di protezione individuate dall'art. 5.3, commi 3 e 4, delle Norme. Sono organizzate sottoforma di tabella:

- La prima colonna riporta le categorie di usi ed attività costituenti potenziali Centri di pericolo (denominate con lettere da "a" a "x") come individuate dall'art. 45, comma 2, lettera A2) del PTA;
- La seconda colonna riporta le corrispondenti disposizioni da applicare nelle "Aree di ricarica della falda e zone di riserva" nel territorio di pedecollina-pianura (art. 5.3, comma 3, di queste Norme);
- La terza colonna riporta le corrispondenti disposizioni da applicare nelle "Aree delle Rocce magazzino" nel territorio di collinare-montano (art. 5.3, comma 4, di queste Norme).

APPENDICE – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree costituenti rocce magazzino nel territorio collinare-montano.

<p>Categorie di usi ed attività costituenti potenziali centri di pericolo (riferimenti normativi)</p>	<p>Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio</p>	
	<p>“Aree di ricarica della falda e zone di riserva” nel territorio di pedecollina-pianura (art.5.3, comma 3)</p>	<p>“Aree delle rocce magazzino e formazione gessoso-solfifera” nel territorio collinare montano (art.5.3, comma 4)</p>
	<p>Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo</p>	<p>Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo</p>

<p>a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate. (*)</p> <p>(rientrano in questo ambito gli scarichi sul suolo (acque reflue urbane e industriali) di cui all'art. 103, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.152/06; scarichi sul suolo di cui all'art.103 comma 1 lettera a) (case sparse che recapitano su suolo))</p>	<p>Solo settori A e B: Nuovi insediamenti di cui alla Tabella C (scarico sul suolo) del cap.13 della Dir.Reg.1053/03: “Edificio residenziale mono-bifamiliare” ed “Edificio destinato a civile abitazione ad uso discontinuo/periodico”: divieto utilizzo sistema di trattamento di subirrigazione; utilizzo del sistema di fitodepurazione con accumulo per eventuale riutilizzo prima dell'immissione sul suolo, ammissibile esclusivamente in assenza di corpo idrico equiparato a superficiale;</p>	<p>Nuovi insediamenti di cui alla Tabella C (scarico sul suolo) del cap.13 della Dir.Reg.1053/03: “Edificio residenziale mono-bifamiliare” ed “Edificio destinato a civile abitazione ad uso discontinuo/periodico”: divieto utilizzo sistema di trattamento di subirrigazione; utilizzo del sistema di fitodepurazione con accumulo per eventuale riutilizzo prima dell'immissione sul suolo ammissibile esclusivamente in assenza di corpo idrico equiparato a superficiale;</p>
---	--	--

(*) Nota: non sono attualmente contemplati casi significativi di scarico sul suolo di cui all'art. 103, comma 1 lettere b) e c) del dlgs 152/06. Ai sensi della D.G.R. 1053/03, ai fini dello scarico di acque reflue, di norma i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti effluenti (scoli interpoderali, etc.), sono equiparati a corpi idrici superficiali.

<p>b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi. (**) (rientrano in questo ambito sia l'accumulo temporaneo a piè di campo secondo quanto previsto agli artt.10, 11 e all'Allegato 3, della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale 96/07, sia lo stoccaggio presso l'utilizzatore finale dei fanghi di depurazione di cui all'art. 12, comma 5, del D.lgs. 99/92 e alla D.G.R.2773/04 come mod. dalla D.G.R.285/04)</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.</p>	<p>Vietato all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>
<p>c-p) spandimento di concimi chimici, effluenti di allevamento, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione agronomica che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (PUA di cui agli artt.29, 30, 31 della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale 96/07, e disciplinari di produzione integrata)</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.</p>	<p>Vietato all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>

(**) Nota: vedi disposizioni del Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola -Criteri e norme tecniche generali" (delibera dell'Assemblea legislativa regionale 96/07)

<p>d) dispersione nel sotto-suolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio e da strade. (***)</p> <p>(rientrano in questo ambito gli scarichi nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ai sensi dell'art.104 del D.Lgs.152/06 e gli scarichi di acque meteoriche di cui al comma 9 della DGR 286/05)</p>	<p>Dispersione indiretta sul suolo o in corpo idrico significativo:</p> <p>1. Solo settore A, esterno al perimetro degli agglomerati, ai sensi del D.Lgs.152/06 Valutazione caso per caso del possibile trattamento prima del convogliamento in acqua superficiale, in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato.</p> <p>2. Solo settore A, interno al perimetro degli agglomerati, ai sensi del D.Lgs.152/06 Nell'impossibilità di recapito in rete fognaria legata a motivi idraulici, valutazione caso per caso del possibile trattamento prima del convogliamento in acqua superficiale, in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato.</p>	<p>Vietato all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>
<p>e) aree cimiteriali</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>

(***) La dispersione diretta nel sottosuolo è vietata.

<p>f1) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; (L.R.17/91)</p>	<p>Vietata l'apertura di nuove cave nella Rete Natura 2000, per le cave esistenti vige quanto stabilito dalla vigente pianificazione di settore.</p>	<p>Vietata l'apertura di nuove cave nella Rete Natura 2000, per le cave esistenti vige quanto stabilito dalla vigente pianificazione di settore.</p>
<p>f2) lavorazione e trasformazione di materiali lapidei e bituminosi</p>	<p>Tutti i settori: Aree di lavorazione: a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area; b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente; c. si dà indirizzo di divieto di approvvigionamento da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si dà indirizzo di obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) entro un anno dall'approvazione della Variante, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati da accordi specifici. d. sono ritenute incompatibili derivazioni di acque superficiali di lavorazione con restituzione dei reflui a monte delle captazioni oggetto di tutela; Vasche di decantazione: e. si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca.</p>	<p>Medesime disposizioni valide per le "Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e quindi per tutte le rocce magazzino: Aree di lavorazione: a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area; b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente; c. si dà indirizzo di divieto di approvvigionamento da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si dà indirizzo di obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) entro un anno dall'approvazione della Variante, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati da accordi specifici. d. sono ritenute incompatibili derivazioni di acque superficiali di lavorazione con restituzione dei reflui a monte delle captazioni oggetto di tutela; Vasche di decantazione: e. si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca</p>

<p>g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica, salvo la verifica di impossibilità di trovare una fonte alternativa</p> <p>(D.Lgs.152/06; R.D.1775/33; Regolamento Regionale 41/01)</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>
<p>h) gestione di rifiuti (rientrano in questo ambito discariche di rifiuti pericolosi, non pericolosi e inerti)</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>

i-q) attività comportanti l'impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radio-attive (esclusi i derivati petroliferi).

(rientrano in questo ambito le sostanze di cui alla Tabella 3/A e alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, D.Lgs.152/06 e al D.M. 18 settembre 2002 "Modalità di informazione sullo stato delle acque, ai sensi dell'art.3, comma 7 del D.Lgs.152/99")
E' compreso il deposito temporaneo rifiuti, solidi o liquidi, pericolosi.

1. Solo settori A

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose:

Divieto di nuovi scarichi con presenza di sostanze pericolose di cui:

- alla Tabella 3/A e alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, D.Lgs.152/06;

- al Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 "Modalità di informazione sullo stato delle acque, ai sensi dell'art.3, comma 7 del D.Lgs.152/99";
in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore della presente Variante.

2. Settori B e C

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (specificate al punto 1.):

a. **Acque superficiali e/o fognatura:** all'atto della domanda di autorizzazione (o di rinnovo della stessa) allo scarico, l'azienda dovrà presentare all'Autorità Competente una relazione che indichi, qualora realizzabile, il massimo recupero della sostanza pericolosa.

b. **Fognatura:** l'azienda, di concerto con il Gestore del SII, dovrà programmare la messa in sicurezza dei manufatti di collettamento alla rete.

3. Tutti i settori

Eliminazione delle situazioni che comportino il rischio di dilavamento verso il reticolo idrografico.

STOCCAGGIO NUOVO:

a. Nel settore A è vietato lo stoccaggio interrato, consentendo quello di cui al punto b);

b. nel settore B è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi a tripla parete con sistema di monitoraggio in continuo;

c. nel settore C è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi dotati almeno di doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo;

d. Per lo stoccaggio fuori terra prevedere bacini di

Disposizioni di cui ai punti n.2 e n.3 delle aree di ricarica in territorio pedecollina-pianura valide anche per le rocce magazzino nel territorio collinare-montano e pertanto:

2. Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (specificate al punto 1 della colonna a fianco):

a. **Acque superficiali e/o fognatura:** all'atto della domanda di autorizzazione (o di rinnovo della stessa) allo scarico, l'azienda dovrà presentare all'Autorità Competente una relazione che indichi, qualora realizzabile, il massimo recupero della sostanza pericolosa.

b. **Fognatura:** l'azienda, di concerto con il Gestore del SII, dovrà programmare la messa in sicurezza dei manufatti di collettamento alla rete.

3. Eliminazione delle situazioni che comportino il rischio di dilavamento verso il reticolo idrografico.

STOCCAGGIO NUOVO:

a. Nel settore A è vietato lo stoccaggio interrato, consentendo quello di cui al punto b);

b. nel settore B è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi a tripla parete con sistema di monitoraggio in continuo;

c. nel settore C è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi dotati almeno di doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo;

d. Per lo stoccaggio fuori terra prevedere bacini di contenimento di pari volume (o di volume pari al serbatoio maggiore nel caso di più serbatoi) con protezione dagli agenti atmosferici.

e. Prevedere bacini di contenimento separati nel caso di stoccaggi di sostanze non compatibili.

ESISTENTE, ad esclusione dei "serbatoi che contengono solo acqua":

f. per gli stoccaggi in serbatoi interrati a parete singola, effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio -da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni

	<p>contenimento di pari volume (o di volume pari al serbatoio maggiore nel caso di più serbatoi) con protezione dagli agenti atmosferici.</p> <p>e. Prevedere bacini di contenimento separati nel caso di stoccaggi di sostanze non compatibili.</p> <p>ESISTENTE, ad esclusione dei "serbatoi che contengono solo acqua":</p> <p>f. per gli stoccaggi in <i>serbatoi interrati a parete singola</i>, effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio -da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni; -da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni; -da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30° anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione; -da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione.</p> <p>g. La stessa procedura prevista per i serbatoi e le vasche, di cui alla lett.d), deve essere applicata anche alle relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto.</p> <p>h. In caso di dismissione dell'attività, effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (salvo che sia dimostrata l'impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli, ed in caso positivo provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.</p> <p>CONTROLLO:</p> <p>i. In base alla persistenza, bioaccumulabilità e pericolosità della sostanza (<i>sostanze pericolose prioritarie PP, sostanze pericolose P e altre</i>), al flusso di massa della sostanza scaricata e alle caratteristiche del corpo recettore, l'Autorità Competente, al rilascio dell'autorizzazione, prescrive con adeguate motivazioni autocontrolli più o meno frequenti e le modalità di campionamento.</p> <p>Attività vietata nella Rete Natura 2000</p>	<p>5 anni; -da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni; -da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30° anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione; -da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione.</p> <p>g. La stessa procedura prevista per i serbatoi e le vasche, di cui alla lett.d), deve essere applicata anche alle relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto.</p> <p>h. In caso di dismissione dell'attività, effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (salvo che sia dimostrata l'impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli, ed in caso positivo provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.</p> <p>CONTROLLO:</p> <p>i. In base alla persistenza, bioaccumulabilità e pericolosità della sostanza (<i>sostanze pericolose prioritarie PP, sostanze pericolose P e altre</i>), al flusso di massa della sostanza scaricata e alle caratteristiche del corpo recettore, l'Autorità Competente, al rilascio dell'autorizzazione, prescrive con adeguate motivazioni autocontrolli più o meno frequenti e le modalità di campionamento.</p> <p>Attività vietata nella Rete Natura 2000</p>
--	--	--

<p>j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>
<p>k-r) pozzi perdenti o pozzi assorbenti, di cui all'Allegato 5 della deliberazione del Comitato per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977 (D.G.R. 286/05, comma 9 lett.b)</p>	<p>Tutti i settori. NUOVO: Vietato. ESISTENTE: L'Autorità competente dispone l'eliminazione.</p>	<p>Medesime disposizioni valide per le "Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" e pertanto: NUOVO: Vietato. ESISTENTE: L'Autorità competente dispone l'eliminazione.</p>
<p>l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Vietato all'interno di doline e inghiottitoi nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>
<p>m) siti contaminati di cui al Dlgs 152/06 e s.m.i</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>

<p>n) immissioni in acque superficiali di acque reflue urbane ed industriali anche se depurate, e acque di prima pioggia (°)</p> <p>(rientrano anche gli scarichi di cui all'art.100, comma 3 (case sparse in corpo idrico superficiale))</p>	<p>1. Solo settori A e C:</p> <p>a) Le attività produttive che scaricano in acque superficiali dovranno rispettare, entro un anno dall'approvazione delle presente Variante, i seguenti limiti per il parametro Azoto totale:</p> <p style="padding-left: 40px;">-10 mgNtot/l per impianti che scaricano volumi superiori a 10.000mc/a;</p> <p>b) Nuovi insediamenti di cui alla Tabella B (scarico in acqua superficiale) del cap.13 della Dir.Reg.1053/03:</p> <p style="padding-left: 40px;">-per tutte le tipologie sono previsti i sistemi indicati per <i>"Complesso edilizio o piccoli nuclei abitativi con scarichi distinti per singola unità..."</i></p> <p>2. Solo settore B:</p> <p>a) Le attività produttive che scaricano in acque superficiali dovranno rispettare, entro un anno dall'approvazione delle presente Variante, i seguenti limiti per il parametro Azoto totale:</p> <p style="padding-left: 40px;">-15 mgNtot/l per impianti che scaricano volumi superiori a 10.000mc/a;</p> <p>3. Tutti i settori:</p> <p>Si dispone che:</p> <p>a) per gli agglomerati non ancora dotati di sistema di trattamento adeguato, l'intervento di adeguamento sia prioritario rispetto agli agglomerati esterni all'area;</p> <p>b) in sede di rilascio o rinnovo di autorizzazione allo scarico, l'Autorità competente possa, caso per caso, individuare quali appropriati per la realtà territoriale in esame trattamenti previsti per agglomerati aventi consistenza maggiore di quella considerata;</p> <p>c) in sede di rilascio o rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, dovrà essere verificata prioritariamente da parte dell'Autorità competente la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura.</p>	<p>Si dispone che:</p> <p>a) per gli agglomerati non ancora dotati di sistema di trattamento adeguato, l'intervento di adeguamento sia prioritario rispetto agli agglomerati esterni all'area di alimentazione delle sorgenti;</p> <p>b) in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico (ovvero di rinnovo), l'Autorità competente, caso per caso, possa individuare, quali appropriati per la realtà territoriale in esame, trattamenti previsti per agglomerati aventi consistenza maggiore di quella considerata;</p> <p>c) l'Autorità competente, oltre a ribadire il mantenimento in efficienza del comparto di disinfezione per impianti con potenzialità maggiore di 2.000 AE e la realizzazione del comparto entro il 31/12/08 per gli impianti non ancora dotati, si riserva, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ovvero di rinnovo), la facoltà di valutare limiti opportuni per il parametro E.Coli, ovvero di prevedere la realizzazione del comparto di disinfezione per impianti di potenzialità anche inferiore a 2000AE</p> <p>d) in sede di rilascio o rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, dovrà essere verificata prioritariamente da parte dell'Autorità competente la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura e, qualora impossibile, la possibilità di recapito esterno all'areale;</p> <p>e) Nuovi insediamenti di cui alla Tabella B (scarico in acqua superficiale) del cap.13 della Dir.Reg. 1503/03: per tutte le tipologie sono previsti i sistemi indicati per <i>"Complesso edilizio o piccoli nuclei abitativi con scarichi distinti per singola unità..."</i></p>
--	---	--

(°) Si promuove la restrizione dei limiti tabellari, in particolare relativamente al parametro Azoto, degli scarichi produttivi. Contestualmente sono prioritari interventi di adeguamento ad agglomerati all'interno di aree di alimentazione delle sorgenti, dando facoltà all'Autorità competente di disporre trattamenti anche più spinti e di disporre limiti più restrittivi per parametri microbiologici.

<p>o) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento; impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica (°°)</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Vietati all'interno di doline e inghiottitoi nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>
---	--	--

(°°) Vedi disposizioni del Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola -Criteri e norme tecniche generali" (delibera dell'Assemblea legislativa regionale 96/07).

<p>s) pozzi dismessi</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>
---------------------------------	--	--

<p>t) realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevedere sistemi di isolamento/ /confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso. 2. Divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione. 3. Nella fase di realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, prevedere sistemi separati per il drenaggio delle acque di dilavamento delle superfici (che possono contenere sostanze inquinanti) rispetto a quelle sotterranee di risalita (incontaminate): è obbligatorio smaltire le prime in acqua superficiale o attraverso il sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di risalita è preferibile lo smaltimento in acqua superficiale. 	<p>Medesime disposizioni valide per le “Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” e pertanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prevedere sistemi di isolamento/ /confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso. 2. Divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione. 3. Nella fase di realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, prevedere sistemi separati per il drenaggio delle acque di dilavamento delle superfici (che possono contenere sostanze inquinanti) rispetto a quelle sotterranee di risalita (incontaminate): è obbligatorio smaltire le prime in acqua superficiale o attraverso il sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di risalita è preferibile lo smaltimento in acqua superficiale.
--	---	---

<p>u) fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque reflue urbane</p>	<p>Solo settori A e B:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Per le <i>reti pubbliche esistenti</i>, ad esclusione delle reti bianche, con riferimento ai collettori principali, l'ATO dispone entro il 31/12/2014, la verifica della tenuta idraulica delle opere di collettamento fognario promuovendo gli eventuali interventi di ripristino della stessa. b. Per le <i>reti in fase di realizzazione o di adeguamento</i> si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione). 	<p>Medesime disposizioni valide per le “Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” e pertanto</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Per le <i>reti pubbliche esistenti</i>, ad esclusione delle reti bianche, con riferimento ai collettori principali, l'ATO dispone entro il 31/12/2014, la verifica della tenuta idraulica delle opere di collettamento fognario promuovendo gli eventuali interventi di ripristino della stessa. b. Per le <i>reti in fase di realizzazione o di adeguamento</i> si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione).
---	---	--

v) stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi

1. ESISTENTE (ad eccezione delle *cisterne interrato di idrocarburi per riscaldamento*):

- a. per gli stoccaggi in *serbatoi interrati a parete singola*, effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio
-da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni;
-da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni;
-da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30° anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione;
-da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione.
- b. La stessa procedura prevista per i serbatoi e le vasche, di cui alla lett.a) deve essere applicata anche alle relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto.
- c. Negli interventi di *ristrutturazione*, prevedere la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica ad effettuare lo smantellamento) ed effettuare contestualmente una serie di sondaggi per la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli.
- d. In caso di dismissione dell'attività, effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli, ed in caso positivo, provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.
e. In caso che sia accertata la mancata messa in sicurezza, relativa al presente punto 1., dovrà essere disposta la cessazione dell'attività.

2. CISTERNE INTERRATE DI IDRO-CARBURI PER RISCALDAMENTO (ESCLUSO GPL, METANO):

- A. Divieto di nuove installazioni;
- B. Per le cisterne esistenti e già dimesse, disporre la bonifica entro il 31/12/10 e promuovere la riconversione a cisterna per acque meteoriche.

3. PUNTI VENDITA CARBURANTI

Per il monitoraggio delle perdite dei serbatoi a doppia camera, preferire, ai semplici manometri, dispositivi di

Medesime disposizioni valide per le "Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" e pertanto:

1. ESISTENTE (ad eccezione delle *cisterne interrato di idrocarburi per riscaldamento*):

- a. per gli stoccaggi in *serbatoi interrati a parete singola*, effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio
-da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni;
-da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni;
-da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30° anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione;
-da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione.
- b. La stessa procedura prevista per i serbatoi e le vasche, di cui alla lett.a) deve essere applicata anche alle relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto.
- c. Negli interventi di *ristrutturazione*, prevedere la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica ad effettuare lo smantellamento) ed effettuare contestualmente una serie di sondaggi per la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli.
- d. In caso di dismissione dell'attività, effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli, ed in caso positivo, provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.
e. In caso che sia accertata la mancata messa in sicurezza, relativa al presente punto 1., dovrà essere disposta la cessazione dell'attività.

2. CISTERNE INTERRATE DI IDRO-CARBURI PER RISCALDAMENTO (ESCLUSO GPL, METANO):

- A. Divieto di nuove installazioni;
- B. Per le cisterne esistenti e già dimesse, disporre la bonifica entro il 31/12/10 e promuovere la

	<p>allarme acustici e sonori ed evitare, nei fluidi di riempimento dei circuiti, l'impiego di sostanze chimiche pericolose (es. glicole etilenico) indicate dalle disposizioni in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi".</p> <p>Vietati nella Rete Natura 2000, ad eccezione dei punti vendita carburanti</p>	<p>riconversione a cisterna per acque meteoriche.</p> <p>3. PUNTI VENDITA CARBURANTI</p> <p>Per il monitoraggio delle perdite dei serbatoi a doppia camera, preferire, ai semplici manometri, dispositivi di allarme acustici e sonori ed evitare, nei fluidi di riempimento dei circuiti, l'impiego di sostanze chimiche pericolose (es. glicole etilenico) indicate dalle disposizioni in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi".</p> <p>Vietati nella Rete Natura 2000, ad eccezione dei punti vendita carburanti (comunque al di fuori di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS. IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola")</p>
--	---	--

<p>w) tubazioni di trasferimento di acque reflue industriali e di liquidi diversi</p> <p>(rientrano gli oleodotti, le tubazioni che convogliano reflui zootecnici verso impianti di trattamento e le reti fognarie private escluse quelle che convogliano acque reflue domestiche)</p>	<p>1. ESISTENTE</p> <p>a. Il soggetto titolare della tubazione deve presentare all'Autorità competente una relazione sulla verifica della tenuta idraulica dei collettori e dei manufatti in rete, entro un anno dall'approvazione della presente Variante. La relazione, da aggiornarsi ogni 2 anni, salvo diversa prescrizione disposta dall'autorizzazione, deve contenere i risultati del monitoraggio e l'eventuale piano di interventi per il risanamento delle perdite.</p> <p>b. Obbligo di installazione di contatori volumetrici a monte e a valle della condotta e previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite entro due anni dall'approvazione della presente Variante.</p> <p>2. NUOVO</p> <p>In fase di progettazione prevedere sistemi di rilevazione (contatori volumetrici a monte e a valle della condotta) e contenimento delle perdite; previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite.</p>	<p>Medesime disposizioni valide per le "Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" e pertanto:</p> <p>1. ESISTENTE</p> <p>a. Il soggetto titolare della tubazione deve presentare all'Autorità competente una relazione sulla verifica della tenuta idraulica dei collettori e dei manufatti in rete, entro un anno dall'approvazione della presente Variante. La relazione, da aggiornarsi ogni 2 anni, salvo diversa prescrizione disposta dall'autorizzazione, deve contenere i risultati del monitoraggio e l'eventuale piano di interventi per il risanamento delle perdite.</p> <p>b. Obbligo di installazione di contatori volumetrici a monte e a valle della condotta e previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite entro due anni dall'approvazione della presente Variante.</p> <p>2. NUOVO</p> <p>In fase di progettazione prevedere sistemi di rilevazione (contatori volumetrici a monte e a valle della condotta) e contenimento delle perdite; previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite.</p>
<p>x) infrastrutture viarie, ad esclusione delle strade locali (come da definizione del comma 2 art.2 del D.Lgs. 285/92 e succ. mod. "Nuovo codice della strada") e delle aree adibite a parcheggio dotate di manufatti che convogliano le acque meteoriche</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>

